

Dipartimento di Giurisprudenza

Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche

Ciclo XXXII

Curriculum in Diritto Processuale Civile e di Diritto dell'Unione Europea

Il procedimento sommario di cognizione in prospettiva storica, costituzionale, comparata

Cognome: Invernizzi

Nome: Jacopo

Matricola 823088

Tutore: Ch.mo Prof. Filippo Danovi

Cotutore: Ch.mo Prof. Alberto Villa

Coordinatore: Ch.mo Prof. Maurizio Arcari

ANNO ACCADEMICO 2018/2019

INDICE

PAG.

INTRODUZIONE

IL METODO DELLA RICERCA E L'OGGETTO DELL'INDAGINE

..... 7

CAPITOLO 1

UNO SGUARDO STORICO AL FENOMENO DELLA SOMMARIETÀ TRA MANIFESTAZIONI RISALENTI E RIFORME PIÙ RECENTI

1.1. Declinazione del procedimento sommario nelle principali codificazioni preunitarie.	15
1.2. Prerogative del processo civile italiano all'indomani dell'Unità – Residualità del procedimento sommario di cognizione.	34
1.3. La diffusione del sommario e la riforma del 1901.	43
1.4. Marginali profili di sommarietà nei progetti di riforma elaborati nel primo trentennio del XX secolo.	53
1.5. (<i>Segue</i>) nel codice del 1940 e in talune delle proposte di riforma avanzate nella seconda metà del XX secolo.	65
1.6. Il nuovo procedimento sommario di cognizione e la sua centralità nelle riforme più recenti.	75

CAPITOLO 2

IL DATO NORMATIVO ATTUALE E IL SUO RAPPORTO CON I PRINCIPI SANCITI DALLA COSTITUZIONE

- 2.1. La garanzia del «*giusto processo regolato dalla legge*» e le incertezze conseguenti alla deformalizzazione del rito sommario. 82
- 2.2. Il ridotto termine a difesa concesso al convenuto dall'articolo 702 *bis*, comma 3, c.p.c. 97
- 2.3. Il limite della chiamata in causa ai soli terzi in garanzia - Riflessioni sulla portata della disposizione anche alla luce dei potenziali profili di illegittimità costituzionale. 107
- 2.4. L'ordinanza decisoria - Ampiezza della motivazione e del giudicato alla luce dei principi desumibili dalla Carta Costituzionale. 117

CAPITOLO 3

L'ORDINAMENTO INGLESE QUALE REFERENTE PRIVILEGIATO DELL'ANALISI COMPARATA

- 3.1. Minime ma indispensabili premesse di ordine generale: l'oggetto dell'indagine e il principio di proporzionalità nell'ambito dell'attuale modello processuale inglese. 126
- 3.2 (*Segue*) Il *case management*: brevi cenni sull'emersione del fenomeno in territorio statunitense e sulla relativa ricezione nelle *Civil Procedure Rules* del 1998. - L'attività di allocazione della controversia quale prerogativa dell'ordinamento processuale inglese. 140

3.3. In concreto: il <i>summary judgment</i> , forma di attuazione dei principi di proporzionalità e <i>case management</i>	155
3.4 (<i>Segue</i>) La dinamica dei <i>tracks</i>	168

CONCLUSIONI

ALCUNE RIFLESSIONI DI CARATTERE CONCLUSIVO RISPETTO AI RISULTATI DELLA
RICERCA

.....	181
-------	-----

BIBLIOGRAFIA

.....	193
-------	-----

INTRODUZIONE

IL METODO DELLA RICERCA E L'OGGETTO DELL'INDAGINE

Il presente contributo si prefigge l'obiettivo di approfondire la disciplina del procedimento sommario di cognizione adottando una metodologia di indagine almeno in parte atipica in quanto (i) relativamente distante e in certa misura indipendente dal dato normativo; (ii) parziale, in quanto intesa ad approfondire solo alcuni dei profili alla luce dei quali si potrebbe analizzare questo procedimento e (iii) attenta ad alcuni aspetti che, anche nella prospettiva di una possibile riforma del dato normativo, appaiono di particolare importanza, ancorché talvolta trascurati dal legislatore italiano.

In questa sede si ritiene, dunque, preferibile accantonare la pretesa di un'analisi completa e "frontale" delle disposizioni che regolano il procedimento sommario, essendo tale tipologia di indagine già diffusamente sviluppata dalla migliore dottrina italiana con riguardo all'argomento oggetto dell'attuale approfondimento¹. Del pari, ad altri e più autorevoli contributi si intende rinviare per una riflessione sul complesso e variegato significato che la nozione di sommarietà assume nel contesto processuale. Invero, su questo tema, gran parte della dottrina italiana più autorevole si è lungamente e ormai da tempo soffermata, nel tentativo di delineare quali possano essere i caratteri tipici della sommarietà nell'ambito del

¹ In questo senso, il contributo più completo appare quello proposto da TEDOLDI, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, Bologna, 2013. Più recente, ma comunque caratterizzato da una medesima prospettiva, LUPOI, *Processo sommario di cognizione: Il 'rito' e il 'modello'*, Torino, 2019 e ID, *Tra flessibilità e semplificazione. Un embrione di case management all'italiana*, Bologna, 2018 per quanto anche quest'ultimo affermi, a pagina 231, che "non si tratterà di un'analisi completa ed esaustiva di tale modello procedimentale, cui, peraltro, sono state già dedicate approfondite opere monografiche. Il mio obiettivo è concentrarmi piuttosto su quegli aspetti procedurali nei quali il legislatore appare avere attuato i principi-guida cui questo studio è rivolto, ovvero i principi di flessibilità, proporzionalità e collaborazione".

processo civile, sicché un ulteriore approfondimento sul punto correrebbe il rischio di peccare di originalità².

Alla luce di quanto premesso, l'obiettivo (più modesto) che si intende perseguire in questa sede è allora quello di dare spazio e maggior rilievo ad alcune prospettive, ad alcune angolazioni di ricerca, sulla base delle quali la materia del procedimento sommario di cognizione può, parimenti, essere analizzata. In particolare, le prospettive che si intendono adottare sono quella storica, quella relativa al rapporto tra il testo normativo e il dato costituzionale e quella comparata e le ragioni di una scelta simile possono così sommariamente individuarsi.

L'approfondimento delle vicende storiche che hanno interessato il procedimento sommario di cognizione a partire quantomeno dalla fine del XVIII secolo assume un'indubbia importanza in quanto, primariamente, consente allo studioso di approfondire e, in una certa misura, di ipotizzare quali possano essere state le ragioni economiche e politiche che hanno favorito l'adozione di un simile procedimento nell'ambito delle diverse codificazioni pre e post unitarie.

Per altro verso, una tale prospettiva consente altresì di esaminare l'evoluzione che un simile procedimento ha avuto nelle diverse legislazioni succedutesi nel tempo, sia sotto il profilo strettamente normativo, sia da un punto di vista culturale, considerando anche, di volta in volta, la funzione affidata a questo rito. All'esito di una tale indagine, potranno allora segnalarsi, là ove effettivamente riscontrati, eventuali caratteri tipici o, quantomeno, ricorrenti di questo *iter* processuale.

Da ultimo, vista anche l'evoluzione avuta dal procedimento sommario di cognizione nell'ambito della codificazione unitaria del 1865, l'approfondimento delle vicende storiche occorse fino quantomeno alla riforma del 1901 potrebbe altresì fornire alcune indicazioni, seppur in termini prettamente ipotetici, rispetto a quale potrebbe essere l'evoluzione dell'attuale procedimento sommario di cognizione nell'ambito della legislazione processuale corrente.

² Tra i contributi più recenti, si può fare cenno, senza pretesa di completezza alcuna a LUPOI, *Tra flessibilità e semplificazione. Un embrione di case management all'italiana*, cit., pp. 170 ss.; CAPONI, *Sulla distinzione tra cognizione piena e cognizione sommaria (in margine al nuovo procedimento ex art. 702-bis c.p.c.)*, in *Il Giusto Proc. Civ.*, 2009, p. 1120; BOVE, *Tutela sommaria e tutela a cognizione piena: criteri discretivi*, in *Il Giusto Proc. Civ.*, 2014, pp. 57 ss.; CARRATTA, voce *Processo sommario (dir. proc. civ.)*, in *Enc. Dir.*, 2008, pp. 885 ss.

Se, dunque, l'adozione di una prospettiva storica intende culminare, in sede di conclusioni, in una valutazione prognostica rispetto alla possibile evoluzione di tale istituto nell'ambito del nostro ordinamento, la prospettiva costituzionale e, dunque, l'indagine circa la compatibilità delle norme di legge che regolano tale procedimento con i principi costituzionali assume un'importanza strettamente contingente.

È, invero, pressoché scontato affermare che la legittimità costituzionale degli articoli 702 *bis* e seguenti c.p.c. costituisce il presupposto primo e indefettibile per l'operare di tale disciplina nel nostro ordinamento, sicché l'eventuale esistenza di profili di incostituzionalità dovrà condurre, alternativamente, all'individuazione di interpretazioni adeguate a superare l'antinomia segnalata ovvero, in difetto, ad una riforma della disposizione stessa. Nella parte del lavoro dedicata a questo tema, si cercheranno, pertanto, di individuare le disposizioni che presentano profili di potenziale contrasto con il dettato costituzionale offrendo, là ove sia possibile, soluzioni interpretative adeguate a superare tali antinomie ovvero segnalando, in mancanza di una simile possibilità, l'esigenza di una riformulazione del testo normativo.

L'ultima parte del lavoro sarà invece dedicata all'approfondimento delle soluzioni legislative offerte dall'ordinamento inglese al fine di garantire una più celere e adeguata definizione delle controversie caratterizzate da minore complessità. L'adozione di una prospettiva comparata non intende, tuttavia, ridursi ad una mera ricognizione degli istituti e dei modelli processuali adottati in tale ordinamento, né limitarsi ad uno sterile confronto tra la disciplina italiana e quella straniera. Il fine ultimo che si intende perseguire è, piuttosto, quello di analizzare alcuni principi o istituti che, capaci di garantire soluzioni adeguate al problema nel sistema processuale anglosassone, potrebbero eventualmente trovare spazio anche nel nostro ordinamento.

Se tale è, dunque, la metodologia di ricerca che si intende adottare nel prosieguo dell'indagine, prima di intraprendere l'analisi di tali diverse prospettive pare opportuno fornire alcune minime indicazioni di carattere meramente introduttivo rispetto all'oggetto del presente approfondimento, ovvero sia il procedimento sommario di cognizione.

Quest'ultimo, come noto, viene introdotto dal legislatore italiano con la legge n. 69 del 2009, dal titolo *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*. Come si può evincere da tale semplice indicazione, il testo normativo in parola costituisce un vero e proprio *pot-pourri* di disposizioni, aventi ad oggetto innumerevoli e disparate materie, tra cui, apparentemente ultima tra quelle considerate, anche la procedura civile.

In modo particolare, all'articolo 51 della legge stessa trova spazio il procedimento sommario di cognizione che, come si avrà modo di meglio precisare nel prosieguo, non rappresenta un'assoluta novità per il nostro ordinamento, dato che un percorso processuale almeno in parte assimilabile - o quantomeno omonimo - già veniva disciplinato nel codice unitario del 1865³.

Per come declinato agli articoli 702 *bis* e seguenti del codice di procedura civile, il rito sommario non costituisce un procedimento eccezionale quanto piuttosto un modello di cognizione alternativo rispetto a quello ordinario⁴. Invero, a norma dell'articolo 702 *bis*, comma 1, c.p.c., nelle circostanze *“in cui il tribunale giudica in composizione monocratica”*, il procedimento può essere introdotto nelle forme sommarie con la conseguenza che, al netto delle ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto una delle materie elencate all'articolo 50 *bis* c.p.c., per le quali il tribunale è tenuto a giudicare in composizione collegiale, in tutte le altre occasioni la domanda ben può essere proposta con ricorso contenente *“le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163”*⁵.

³ LUPOLI, *Processo sommario di cognizione: Il 'rito' e il 'modello'*, cit., p. 8.

⁴ Di procedimento alternativo rispetto a quello ordinario parlano, in modo particolare, TISCINI, *Sub Art. 702 bis c.p.c.*, in *Commentario del codice di procedura civile*, (diretto da COMOGGIO, CONSOLO, SASSANI, VACCARELLA), VII, Milano, 2014, p. 571; MENCHINI, *L'ultima “idea” del legislatore per accelerare i tempi della tutela dichiarativa dei diritti: il processo sommario di cognizione*, in *Corr. Giur.*, 2009, p. 1025; OLIVIERI, *Il procedimento sommario di cognizione*, in AULETTA, BOCCAGNA, CALIFANO, DELLA PIETRA, OLIVIERI, RASCIO, *Le norme sul processo civile nella legge per lo sviluppo economico la semplificazione e la competitività. Legge 18 giugno 2009, n. 69*, Napoli, 2009, p. 81; DITTRICH, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2009, p. 1582; BOVE, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Il Giusto Proc. Civ.*, 2010, pp. 431-432, nota 1.

⁵ In forza di una interpretazione *a contrariis* della disposizione, restano parimenti escluse le controversie di competenza del giudice di pace. Sul punto, unanimemente condiviso dalla dottrina, pare qui sufficiente il richiamo a MANDRIOLI, CARRATTA, *Diritto processuale civile*, IV, Torino,

Dominus di tale scelta è, almeno nel momento dell'instaurazione del processo, l'attore, il quale beneficia di un'assoluta discrezionalità sul punto. In via prettamente teorica - ma l'attore nulla deve argomentare o dimostrare in merito - il procedimento che viene promosso nelle forme di cui agli articoli 702 *bis* e seguenti c.p.c. dovrebbe essere idoneo ad un'istruzione "sommatoria" e, dunque, semplificata⁶. Come si accennava in precedenza, la nozione di sommarietà/semplificata della controversia è, tuttavia, caratterizzata da un altissimo grado di incertezza tanto è vero che solamente in via dubitativa si può provare a sostenere che la stessa ricorra probabilmente in quelle circostanze in cui mancano o risultano comunque estremamente limitate le istanze per l'ammissione di prove costituenti⁷.

Nel suo complesso, la procedura disciplinata agli articoli 702 *bis* e seguenti c.p.c. appare deformatizzata - soprattutto per quanto riguarda le fasi della trattazione e decisione della controversia - e funzionale ad una rapida risoluzione della lite. In questo contesto, il giudice dispone, peraltro, di una rilevante autonomia che pare potersi ravvisare, in modo particolare, nell'ambito dell'istruzione della causa: a norma dell'articolo 702 *ter*, comma 5, c.p.c., invero, "*se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto*"⁸. Un margine di considerevole discrezionalità è, peraltro, già riconosciuto al giudice nel corso della prima udienza, dato che, proprio in questa sede, egli è tenuto a verificare che la controversia introdotta dall'attore con ricorso sia

2016, p. 398. Rispetto alla posizione assunta in merito dalla giurisprudenza si consideri, in modo particolare, la pronuncia Cass. Civ., 11 novembre 2011, n. 23691, in *dejure.it*.

⁶ CAPPONI, *Il procedimento sommario di cognizione tra norme e istruzioni per l'uso*, in *Corr. Giur.*, 2010, p. 1104; BOVE, *Il procedimento sommario di cognizione*, cit., p. 442; DITTRICH, *op. cit.*, p. 1584.

⁷ Sul punto si possono richiamare le considerazioni svolte da CAPPONI, *op. cit.*, p. 1105, il quale osserva: "*Insomma, fermo restando che il carattere "semplice" o "complesso" di una controversia non può che risultare da una varia congerie di fattori tra i quali larga incidenza hanno anche le opzioni dell'interprete; il dato da cui occorre prendere le mosse è che il legislatore ha distinto - ai fini che qui interessano - non le controversie, ma le istruzioni probatorie più o meno "complesse"; ragion per cui, se di tipo documentale o senza necessità di istruzione, qualsiasi causa anche di enorme complessità, in fatto come in diritto, così come di relevantissimo valore potrà esordire nelle forme del sommario, con ottime probabilità di mantenere le dette forme sino alla pronuncia di merito*".

⁸ OLIVIERI, *op. cit.*, p. 90.

effettivamente compatibile con le forme del rito sommario ovvero se la stessa debba proseguire in accordo con le disposizioni di cui al secondo libro del codice di procedura civile⁹.

Oltreché per tale motivo, la prima udienza costituisce il baricentro del processo anche in quanto, in questa sede, le parti sono tenute a definire in maniera non più controvertibile il *thema decidendum* e *probandum* della lite. Come osservato da parte autorevole della dottrina, al termine di tale udienza operano, invero, nei confronti di entrambi i contendenti, le preclusioni relative all'oggetto della causa, con la conseguenza che nessuna precisazione può essere più apportata tanto alle domande quanto alle eccezioni sino a quel momento formulate, nonché rispetto alle istanze istruttorie¹⁰. Questa è, peraltro, la sede per alcune delle verifiche che la legge - e, più precisamente, l'articolo 702 *ter* c.p.c. - impone al giudice di svolgere con riguardo, in particolare, all'idoneità della controversia a proseguire nelle forme proprie del rito sommario di cognizione.

Nel suo complesso, la prima udienza pare, dunque, assumere un'importanza forse superiore rispetto a quella di cui all'articolo 183 c.p.c., discostandosi da quest'ultima sia per la maggiore oralità, sia per la possibilità di un confronto più completo tra le parti e il giudice, non sussistendo, infatti, margini per appendici scritte cui i contendenti possano rinviare eventuali argomentazioni e/o contestazioni.

Nella prospettiva di garantire una celere definizione della controversia, anche gli atti introduttivi risultano funzionali ad una più dettagliata ed esaustiva rappresentazione dei fatti di causa, considerato altresì che tanto la parte attrice quanto quella convenuta potrebbero non disporre di ulteriori difese scritte cui rinviare

⁹ MENCHINI, *op. cit.*, p. 1026, p. 1030; OLIVIERI, *op. cit.*, p. 92; ROMANO, *Appunti sul nuovo procedimento sommario di cognizione*, in *Il Giusto Proc. Civ.*, 2010, p. 169, p. 194; BOVE, *Il procedimento sommario di cognizione*, *cit.*, p. 442.

¹⁰ Tra gli esponenti più autorevoli si consideri, in modo particolare, ROMANO, *op. cit.*, p. 167. In tal senso anche LUPOI, *Tra flessibilità e semplificazione. Un embrione di case management all'italiana*, *cit.*, p. 323 il quale dichiara "l'esercizio dello *ius corrigendi* dell'attore in prima udienza rappresenta una facoltà ma anche un onere. La decisione del giudice di trattenere il procedimento sul binario sommario porta a negare che, successivamente a tale decisione, l'attore possa ampliare il *thema decidendum*. Per converso, una volta mutato il binario istruttorio, (anche) in considerazione dei nuovi elementi introdotti in prima udienza sommaria, la decisione sul mutamento di rito presuppone che si sia cristallizzato il *thema probandum* e, quindi, a monte il *thema decidendum*".

l'esposizione delle proprie ragioni¹¹. Anzi, per completezza, occorre segnalare che parte minoritaria della dottrina ha sostenuto che le preclusioni relative alla delimitazione dell'oggetto della controversia opererebbero addirittura sin dal momento della costituzione in giudizio delle parti, dovendosi ritenere preclusa a queste ultime la possibilità di una precisazione delle domande ed eccezioni persino in sede di prima udienza¹².

Il procedimento si conclude con un'ordinanza di accoglimento o rigetto della domanda che, a norma dell'articolo 702 *quater*, comma 1, c.p.c., è suscettibile di essere impugnata con il mezzo dell'appello ovvero, in difetto, di passare in giudicato producendo gli effetti di cui all'articolo 2909 c.c.¹³.

Sebbene l'argomento sia ancora terreno di confronto tra gli esponenti più autorevoli della dottrina italiana, la tesi che pare ricevere maggior consenso tra gli esperti è quella secondo cui il procedimento disciplinato agli articoli 702 *bis* e seguenti c.p.c. sarebbe certamente sommario nelle forme mentre, rispetto all'ampiezza e profondità dell'accertamento che ne consegue, lo stesso risulterebbe assimilabile al procedimento ordinario di cognizione¹⁴. Invero, il modello di

¹¹ Sul punto, si può fare cenno a ROMANO, *op. cit.*, p. 174 il quale osserva: “È bene sottolineare tuttavia che, nel fornire le indicazioni concernenti l'oggetto e le ragioni della domanda, nell'allegare circostanze di fatto, e nell'argomentare le proprie difese in punto di diritto, il ricorrente dovrà riporre qui maggiore attenzione rispetto al giudizio a cognizione piena: ciò, perché il futuro sviluppo del procedimento non gli garantisce di poter, in seguito, redigere un'ulteriore difesa scritta”.

¹² RICCI, *La riforma del processo civile, L. 18 giugno 2009 n. 69*, Torino, 2009, p. 107, pp. 111 ss. Questa tesi appare, tuttavia, contraddetta dall'arresto della giurisprudenza di Cassazione offerto nella sentenza Cass. Civ., 18 dicembre 2015, n. 25547, in *Giur. It.*, 2016, pp. 2157 ss.

¹³ TISCINI, *op. cit.*, p. 568; DITTRICH, *op. cit.*, p. 1582; BIAVATI, *Appunti introduttivi sul nuovo processo a cognizione semplificata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, p. 186; OLIVIERI, *op. cit.*, p. 81.

¹⁴ L'orientamento prevalente, in dottrina e giurisprudenza, ritiene che il procedimento sommario sia un procedimento «semplificato» a cognizione piena. A tal proposito, si vedano, in particolare, le parole di MARTINO, *Conversione del rito ordinario in sommario e processo semplificato di cognizione*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2015, pp. 924-925: “La semplificazione della procedura, in altre parole, non incide sul livello qualitativo della cognizione ma consente semplicemente di conseguire uno snellimento del procedimento, coerente con la semplicità della controversia, che si traduce nella possibilità di evitare la concessione di termini per la trattazione scritta ai sensi dell'art. 183 c.p.c., lo svolgimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni e della successiva appendice scritta (comparse conclusionali e repliche), nonché, con riferimento alla fase *stricto sensu* istruttoria, di modulare le modalità di assunzione delle prove senza la necessità di osservare integralmente le prescrizioni contenute nel codice di rito”. A supporto di questa tesi si possono richiamare i contributi di TISCINI, *Il procedimento sommario di cognizione, fenomeno in via di gemmazione*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2017, pp. 115 e seguenti; BIAVATI, *op. cit.*, p. 190; MANDRIOLI, CARRATTA, *op. cit.*, pp. 399-400, p. 404; BALENA, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Foro it.* 2009, V, pp. 324 ss.; CAPPONI, *Un modello recettivo delle prassi migliori: il procedimento sommario di cognizione*, in *Corr. Giur.*, 2009,

trattazione oggetto del presente esame adotta senza dubbio forme semplificate per quanto concerne lo svolgimento del processo, le quali, tuttavia, non sembrano tali da poter pregiudicare il grado della cognizione del giudice, che, come detto, risulta assimilabile a quella del giudizio ordinario.

p. 337; OLIVIERI, *op. cit.*, p. 84; POLI, *op. cit.*, pp. 289 ss.; CAPRI, *Le novità in materia di procedimento sommario di cognizione*, in PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche. Le riforme del quinquennio 2010-2014*, Torino, 2015, pp. 215 ss.; ARIETA, *Il rito «semplificato» di cognizione*, in www.judicium.it. Sulla distinzione tra “processi sommari perché semplificati” e “processi sommari perché a cognizione sommaria” si prenda in considerazione, in modo particolare, il contributo di CARRATTA, voce *Processo sommario (dir. proc. civ.)*, in *Enc. Dir.*, 2008, pp. 877 ss.

CAPITOLO I

UNO SGUARDO STORICO AL FENOMENO DELLA SOMMARIETÀ TRA MANIFESTAZIONI RISALENTI E RIFORME PIÙ RECENTI

Sommario: 1.1. Declinazione del procedimento sommario nelle principali codificazioni preunitarie; 1.2. Prerogative del processo civile italiano all'indomani dell'Unità – Residualità del procedimento sommario di cognizione; 1.3. La diffusione del sommario e la riforma del 1901; 1.4. Marginali profili di sommarietà nei progetti di riforma elaborati nel primo trentennio del XX secolo; 1.5. (*Segue*) nel codice del 1940 e in talune delle proposte di riforma avanzate nella seconda metà del XX secolo; 1.6. Il nuovo procedimento sommario di cognizione e la sua centralità nelle riforme più recenti.

1.1. DECLINAZIONE DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO NELLE PRINCIPALI CODIFICAZIONI PREUNITARIE.

Chiarito, quantomeno a grandi linee, il programma della ricerca e dato conto delle caratteristiche principali che connotano il procedimento sommario di cognizione disciplinato agli articoli 702 *bis* e seguenti del codice di procedura civile, è ora necessario dedicare tale iniziale fase dell'indagine alla ricognizione e all'esame critico delle vicende che, a partire perlomeno dalle codificazioni preunitarie, hanno interessato il tema del procedimento sommario.

Adottando, dunque, in tale prima fase dello studio, una prospettiva prettamente storica, la prima delle codificazioni che si ritiene di prendere in considerazione è il codice estense del 1771, anche noto come “*Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima*”¹⁵.

¹⁵ Il testo della codificazione è reperibile in *Codice Estense, in Testi e documenti per la storia del processo*, (a cura di PICARDI, GIULIANI) Milano, 2004. In argomento, si possono richiamare i

La legislazione in parola rappresenta il risultato ultimo di un percorso di riforma protrattosi per circa un ventennio e avente quale ambizioso fine ultimo il superamento del particolarismo giuridico esistente al tempo nei territori modenesi¹⁶. La secolare proliferazione degli *iura propria* - sotto forma di gride, ordini, provvisori e decreti - costituisce, invero, in quel momento, un aspetto di indubitabile incertezza della legislazione del Ducato - incertezza tipica, del resto, degli ordinamenti italiani di fine Settecento - cui si accompagna la diffusione di veri e propri corpi normativi autonomi, applicabili al singolo individuo in ragione della sua appartenenza all'una piuttosto che all'altra classe sociale¹⁷.

Protagonista primo e promotore di tale progetto di consolidazione è il duca Francesco III d'Este, il cui auspicio per un processo spedito si traduce solo parzialmente in una codificazione adeguata alla rapida definizione delle controversie in materia civile¹⁸.

Invero, nel nuovo codice, mentre il processo ordinario è ancora ampiamente caratterizzato da forme e formalismi propri del diritto comune, un'effettiva sommarietà - intesa come semplificazione dell'*iter* processuale - sembra potersi

contributi di SANTINI, *Lo Stato estense tra riforme e rivoluzione*, Milano, 1983; TAVILLA, *Riforme e giustizia nel Settecento estense: il Supremo consiglio di giustizia, 1761-1796*, Milano, 2000; DI SIMONE, *Istituzioni e fonti normative in Italia. Tra la restaurazione e l'unità. Lezioni di storia del diritto italiano*, Torino, 1995, pp. 77 ss.; BUSDRAGHI, *La marcia dei codificatori. Il codice estense e i suoi padri fondatori*, in *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri. L'età moderna e contemporanea: Giuristi e istituzioni tra Europa e America*, (a cura di MAFFEI, VARANINI), Firenze, 2014, pp. 145 ss.; TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna, I, Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, 1976, pp. 537-538; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, Bologna, 1980, pp. 29 ss.; GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel Risorgimento*, Roma-Bari, 1979, pp. 49 ss.; MARINI, *Lo Stato estense*, in *Storia d'Italia, XVII, I Ducati padani, Trento e Trieste*, (a cura di GALASSO), Torino, 1979, pp. 131 ss.

¹⁶ FORTI, *Libri Due delle istituzioni civili accomodate all'uso del foro*, I, Firenze, 1840, p. 533; TAVILLA, *Ricerche di storia giuridica estense*, Modena, 2004, pp. 127 ss.; ID, *Diritto, istituzioni e cultura giuridica in area estense. Lezioni e percorsi di storia del diritto*, Torino, 2006, pp. 157 ss. In merito all'effettivo conseguimento dei risultati prospettati in sede di riforma si rinvengono, nella storiografia, pareri contrastanti tra chi - in particolare, SANTINI, *op. cit.*, p. 5 - elogia ed enfatizza il carattere innovativo della legislazione estense e chi - soprattutto GRANA, *Gli organi centrali del governo estense nel periodo modenese*, in *Rassegna degli archivi di Stato*, n. 2-3, 1995, pp. 329-330 - contesta, tra i vari aspetti, il mancato superamento del particolarismo giuridico.

¹⁷ Per un esame dettagliato delle grida modenesi CAVANNA, *Storia del Diritto moderno in Europa*, Milano, 1982, pp. 287 ss. In tema anche DONATI, *La formulazione del Codice Estense del 1771 e altre riforme nel Ducato a seguito dell'opera di L.A. Muratori*, Modena, 1930, pp. 73 ss.; LANCELLOTTI, *La normativa e la letteratura di diritto processuale civile nel Ducato di Modena*, Modena, 1977, pp. 12 ss.

¹⁸ In questi termini si esprime, tra gli altri, SANTINI, *op. cit.*, pp. 92 ss.

rinvenire nelle sole cause di valore inferiore alle 50 lire modenesi, le quali “*si dovranno esaminare non solo sommariamente, ma senza strepito e senza osservare alcuna formalità, ma avuto riguardo alla sola verità del fatto, della quale verità però se ne farà apparire dagli Atti la memoria*”¹⁹. In questa sede, al giudice viene attribuita anche una certa discrezionalità, che si traduce, in particolare, nella facoltà di procedere “*indilatamente*” alla definizione della controversia, previa audizione delle parti in contraddittorio tra loro.

Le caratteristiche di tale procedimento si risolvono, tuttavia, in un *unicum* della codificazione in parola in quanto, per le altre cause qualificate come “*sommarie*” e oggetto di elencazione all’articolo I del Titolo VII del Libro I, “*si dovrà procedere colla - mera - diminuzione de’ termini assegnati per le Cause Ordinarie*” e, dunque, con le forme e le prerogative proprie di tale ultimo procedimento. Cionondimeno, anche in questo caso, si riconosce al giudice un certo margine di discrezionalità, riscontrabile, in particolare, nella facoltà di ridurre ulteriormente i tempi del procedimento a seconda delle esigenze e caratteristiche della singola controversia.

Mentre la codificazione estense del 1771 rappresenta, dunque, almeno nelle intenzioni del duca Francesco III, un tentativo di superamento delle forme proprie dello *ius commune* medievale, il referente primo delle codificazioni del XIX secolo è indubbiamente il *Code de Procédure civile* francese, adottato nel 1806 ed esteso nello stesso anno ai territori peninsulari. Prescindendo da una valutazione complessiva sulla bontà e modernità dell’opera - in merito a cui già la migliore e più autorevole dottrina si è, nel tempo, diffusamente soffermata - pare di qualche rilievo, in questa sede, prendere in considerazione - seppur a un livello davvero superficiale - l’influenza complessiva di tale legislazione sulle codificazioni a essa successive.

Invero, mentre i tentativi di riforma elaborati nel XVIII secolo si configurano, prevalentemente, come isolate aspirazioni di sovrani illuminati a una maggiore organicità e completezza delle fonti, in antitesi al carattere caotico e alluvionale della legislazione precedente, le codificazioni successive alla caduta della

¹⁹ Articolo IV del Titolo VII del Libro I. In tema si veda, tra le molte opere, il contributo di SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, in DEL GIUDICE, BESTA, SALVIOLI, *Storia del diritto italiano*, Vol. III, Parte II, Milano, 1927, p. 346.

dominazione napoleonica sono chiamate a rapportarsi e, in qualche misura, a raffrontarsi con un'opera comunque completa e unitaria come il codice francese. La razionalità codicistica propria di tale legislazione finisce, dunque, per assumere i connotati di un vero e proprio criterio di valore, sintomatico di una modernità a cui le riforme successive sono necessariamente chiamate a tendere²⁰.

Ulteriore profilo che differenzia le riforme del secolo XVIII da quelle della prima parte dell'Ottocento consiste nell'ideologia di fondo che muove il codificatore: mentre le esperienze settecentesche appaiono influenzate, per lo più, dall'imporsi delle idee illuministe e dalla propensione dei signori per una maggiore organicità delle fonti, i programmi di riforma successivi alla dominazione francese sono sovente motivati dall'esigenza, talvolta percepita addirittura come impellente, della restaurazione. La cancellazione di ogni traccia della dominazione napoleonica dal tessuto normativo locale costituisce addirittura, in talune occasioni, la causa primaria che muove alla riforma e si risolve sovente in una generale riproposizione di forme e istituti propri del diritto comune.

Emblematico di tale propensione contro-riformista è il Regolamento di Procedura Civile per il Granducato della Toscana, che viene promulgato nel novembre del 1814 e con il quale si addivene a una pressoché totale abrogazione del sistema processuale napoleonico²¹. Il promotore di questo progetto - non limitato, peraltro, al solo diritto processuale civile²² - è il Granduca Ferdinando III che,

²⁰ In questo senso, tra i riferimenti classici, si prenda in esame l'opera di TARUFFO, *op. cit.*, pp. 62 ss. Più recentemente, TARUFFO, *La prova nel processo civile*, Milano, 2012, p. 100; GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia*, Bari, 1999, pp. 5 ss.; ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, Torino, 2017, p. 38; ID, *La consulenza tecnica nel processo civile. Problemi e funzionalità*, Milano, 2011, p. 115.

²¹ Sulla distanza tra la disciplina del processo civile codificata nel Regolamento toscano e il modello francese si vedano, in particolare, TARUFFO, *Il profilo storico*, in DENTI, *La giustizia civile: lezioni introduttive*, Bologna, 2004, p. 21; PIERI, *La Restaurazione in Toscana, 1814-1821*, Pisa, 1922; PAOLINI, *Toscana e Santa Sede negli anni della Restaurazione (1814-1845)*, Firenze, 2006; DI SIMONE, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'antico regime all'Unità*, Torino, 1999, p. 227.

²² Oltre al Regolamento di Procedura Civile, la commissione è incaricata della compilazione di un "Codice civile", di un "Regolamento di Normale Riforme dei Tribunale, accompagnato dalla corrispondente Tariffa degli Atti Giudiciarij", di uno "Statuto delle Gabelle dei Contratti", nonché della coordinazione di tali disposizioni con un "Codice di Commercio". Negli auspici del duca, "la riunione di tutti questi Titoli del Codice Civile o Leggi da pubblicarsi prima separatamente, e da classarsi poi secondo un piano di bene ordinata distribuzione di Materie, formerà la Nuova Collezione delle Leggi Civili". In tema si vedano, BALDASSERONI, *Leopoldo II granduca di Toscana e i suoi tempi*, Firenze, 1871, pp. 40 ss.; ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione*, cit., pp. 50-51; CALUSSI, *Dalla*

attraverso l'opera del principe Giuseppe Rospigliosi - proprio plenipotenziario in Italia -, procede alla costituzione di una commissione cui affida il compito di *“far cessare l'influenza di una Legislazione straniera”* nel territorio toscano²³.

Dal tenore stesso dell'editto con cui viene costituito tale consesso si ricava il chiaro intento del sovrano di pervenire in tempi davvero ristretti - soli tre mesi - a una generale restaurazione dell'ordinamento leopoldino in tutti i principali gangli del diritto toscano. Emblematico, a conferma di questo proposito, appare anche il metodo di lavoro con cui la commissione è chiamata a procedere: non potendo, infatti, autonomamente conseguire un simile, ambizioso risultato in tempi così ristretti, i giuristi nominati dal Rospigliosi sono autorizzati a valersi dell'opera di *“Professori della Facoltà Legale nelle Università di Pisa, e di Siena, i Magistrati, ed i Giureconsulti”* - ai quali si richiede di *“comunicare alla Commissione quei parziali lavori che avessero in pronto, o che potessero presentare dentro il termine stabilito”* - nonché, più diffusamente, di tutte *“quelle persone che (la Commissione) stimerà poter contribuire maggiormente al felice successo di questo lavoro”*²⁴.

Tale *modus operandi* favorisce indubbiamente una rapida conclusione dei lavori, a scapito, tuttavia, della chiarezza e semplicità dell'opera, che si connota,

riforma dei tribunali all'approvazione del regolamento di procedura civile, ovvero il ritorno alla tradizione processuale leopoldina nella Toscana del 1814, in *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana*, in *Testi e documenti per la storia del processo*, (a cura di PICARDI, GIULIANI) Milano, 2004, pp. XIX ss.

²³ Il riferimento tra virgolette è tratto dall'Editto del 9 luglio 1814, consultabile in *Leggi del Granducato della Toscana pubblicate dal 27 Aprile 1814 a tutto l'anno corrente per ordine di tempi*, Firenze, 1814, pp. 162 ss. con cui viene costituita la commissione chiamata alla promulgazione delle nuove leggi. Circa la funzione ausiliare svolta dal Rospigliosi in questa fase si considerino le parole di MAGNANI, *Commentario all'editto successorio toscano de' 14 agosto 1814*, I, Pisa, 1831, pp. 57-58 ove l'autore, membro della commissione di riforma, chiarisce che *“Dopo caduta nel 1814 la dominazione francese in Italia, il Gran-Duca Ferdinando Terzo di gloriosa memoria, mentre riassumeva le redini del Governo di Toscana, si volse con ogni studio, e con ogni sollecitudine a stabilire, per la utilità pubblica, provvedimenti savissimi. A questo fine Egli assente ordinò al suo Plenipotenziario l'illustre Principe D. Giuseppe Rospigliosi di creare (lo che fu infatti con Editto del 9. Luglio 1814.) una Commissione composta di uomini chiari per conosciuta dottrina, e, per esercitare incombenze civili e politiche peritissimi, cui affidò la compilazione di quelle leggi, che meglio adattate ai tempi creduto avessero più utili a' suoi sudditi”*. In tema anche MARCADÉ, PONT, GOLIA, *Spiegazione teorico pratica del codice Napoleone*, I, Napoli-Parigi, 1871, p. 119. Più recentemente, COLAO, *Progetti di codificazione civile nella Toscana della Restaurazione*, 1999, Bologna, pp. 10 ss.

²⁴ I passaggi tra virgolette sono tratti dall'Editto del 9 luglio 1814.

piuttosto, per la forma generalmente disordinata e spesso inutilmente prolissa²⁵. Il lavoro, complessivamente parlando, appare condizionato dall'esigenza di celerità imposta alla commissione nonché dalle peculiari modalità di redazione, risolvendosi, prevalentemente, in una trasposizione in norma delle prassi e consuetudini esistenti nel periodo anteriore alla dominazione transalpina²⁶. L'idea stessa di codice - inteso come fonte autonoma ed esclusiva della materia - pare almeno parzialmente derogata dal tenore dell'articolo 1124, nel quale si attribuisce alle “*antiche leggi, e consuetudini vegliate nel Gran-Ducato*” la possibilità di supplire alle eventuali lacune del Regolamento.

Circoscrivendo l'indagine all'argomento oggetto di questo lavoro, tesi condivisa in dottrina pare quella secondo cui il procedimento sommario, teoricamente subalterno rispetto al rito ordinario disciplinato nella prima parte del Regolamento, costituisce, di fatto, il modello più diffusamente impiegato nella pratica, in virtù, soprattutto, della moltitudine di materie a cui tale disciplina andava applicandosi²⁷. Nell'ambito dei XIII titoli che compongono la parte seconda del testo normativo in parola vengono, invero, declinati molteplici *sub*-procedimenti tra cui spiccano quello di sfratto e di sequestro, oltretutto quelli relativi all'arresto del debitore inadempiente²⁸.

Le disposizioni generali inerenti il rito sommario - poste nel primo dei suddetti XIII titoli - si connotano, in particolare, per l'esigenza di garantire un processo “*celere e spedito quanto mai possa essere compatibile colla amministrazioni della giustizia*”, che si concluda, comunque, nel termine di un mese

²⁵ Tale valutazione appare ampiamente condivisa. In questi termini si esprimono invero, tra gli altri, TARUFFO, *La giustizia civile in Italia, cit.*, p. 74; CALUSSI, *op. cit.*, p. XXXI; SABATINI, *Della necessità di una riforma generale della Legislazione, e degli inconvenienti che si verificano sulle riforme parziali, e specialmente nella Procedura*, in *La Temi giornale di legislazione e giurisprudenza*, Firenze, 1847, pp. 31 ss. Allo scrivente appare emblematica, a tal proposito, la disciplina contenuta nel Titolo XXVI, rubricato “*Dei giudizi di rendimento di conti*”, nella quale, alla forma prolissa delle disposizioni si accompagnano inutili complicazioni e precisazioni apparentemente tipiche della prassi forense.

²⁶ TARUFFO, *La giustizia civile in Italia, cit.*, p. 74; CIPRIANI, *Il processo civile in Italia dal codice napoleonico al 1942*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1996, pp. 70-71.

²⁷ Da ultimo, in tal senso, ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione, cit.*, pp. 55-56.

²⁸ Di particolare interesse storico appaiono le considerazioni di NENCI, *Note al codice di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana desunte dalle leggi e circolari dell'imp. e reale governo e dalle decisioni delle prime magistrature a tutto l'anno 1822*, Firenze, 1823, spec. pp. 23 ss.

dall'instaurazione del giudizio. Tale esigenza deve informare anche l'esperimento delle eventuali operazioni peritali nonché i successivi giudizi di impugnazione.

Degno di considerazione appare, inoltre, l'articolo 518 del Regolamento, nel quale viene declinato il potere del giudice di pronunciarsi sulla domanda non appena questi si sia fatto "*persuaso che la causa sia in grado di essere risolta*". Nel procedimento sommario, l'esigenza di maggiore speditezza del procedimento sembra, dunque, legittimare una rilevante compressione del diritto di difesa delle parti, che si apprezza con ancora maggiore chiarezza rapportando la previsione da ultimo citata con quelle declinate nel Titolo XXIV, che disciplinano gli adempimenti precedenti la decisione nel procedimento ordinario. Ivi, infatti, l'articolo 477 del Regolamento stabilisce che i procuratori delle parti possono depositare, prima della decisione della causa, proprie narrative, nelle quali hanno la facoltà di richiamare, *inter alia*, "*l'esposizione dell'azione intentata, l'indicazione sommarissima delle eccezioni, e repliche più sostanziali, tratte, o dalle scritture, o dalle memorie*". Viene a essere così garantito alle parti un diritto di formulare le proprie conclusioni, mediante le quali il procuratore ha la possibilità di richiamare all'attenzione del giudice i profili ritenuti di maggior interesse in vista della definizione del giudizio. Tale previsione viene totalmente espunta, invece, dal procedimento sommario ove, come detto, il giudice è legittimato a pronunciarsi non appena ritenga la causa matura per la decisione, senza che, al tal fine, sia tenuto a concedere alle parti termini per la discussione della causa o per la formulazione di proprie conclusioni scritte.

Con l'avvento di Leopoldo II e a seguito del *motu proprio* del 1838 e delle *Dichiarazioni e Istruzioni* dello stesso anno, la distinzione fra procedimento ordinario e procedimento sommario viene, peraltro, definitivamente abbandonata nel territorio toscano in favore di un impiego generalizzato delle forme proprie del secondo rito, che - come anticipato - sin da subito costituivano il riferimento per molte tipologie di controversie²⁹. L'opportunità di garantire una maggiore speditezza

²⁹ COLAO, *op. cit.*, pp. 83 ss.; DI SIMONE, *Istituzioni e fonti normative in Italia tra la Restaurazione e l'Unità. Lezioni di storia del diritto italiano*, Torino, 1995, pp. 82-83; COPPINI, *Il Granducato di Toscana: dagli "Anni Francesi" all'Unità*, Torino, 1993, p. 303; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia*, cit., p. 76; ANSANELLI, *Modulazione della trattazione nella recente riforma italiana del processo civile: spunti minimi di raffronto comparato*, in *Rev. De Proc.*, 2017, 3, pp. 427 ss. ID, *Contributo allo*

dei procedimenti viene, peraltro, riconosciuta anche dagli stessi commentatori del tempo, che non mancano di significare come tale scelta possa giustificarsi anche alla luce delle dinamiche commerciali del tempo, che, per la soluzione delle controversie, necessitano di forme differenti rispetto a quelle proprie del procedimento ordinario³⁰.

Mentre, dunque, la struttura del Regolamento di Procedura Civile per il Granducato della Toscana appare prevalentemente influenzata da prassi e consuetudini stratificatesi nel tempo e, nella maggior parte dei casi, riconducibili alle forme proprie dello *ius commune*, il Regolamento generale del processo civile per il Regno Lombardo-Veneto deve essere necessariamente inquadrato in una prospettiva storica differente³¹. Ferme alcune residue influenze provenienti dal diritto comune, la disciplina del Regolamento appare, invero, prevalentemente riconducibile alla codificazione giuseppina del 1781 - del resto già estesa ai territori della Lombardia austriaca, con varie modificazioni, a far data dal 1° maggio 1786 - pur distinguendosi da questa sotto diversi profili tra cui, in particolare, la possibilità di modifica della domanda da parte dell'attore e l'istituto della confessione³².

studio della trattazione, cit., p. 58. Cenni in FLORE, *Appunti sugli ordinamenti giudiziari toscani, in Studi in memoria di A. Torrente*, Milano, 1969, p. 364.

³⁰ BENEDETTINI, *Analisi ragionata delle dichiarazioni ed istruzioni approvate nel dì 9 Novembre 1838 per l'esecuzione del motuproprio del 2 Agosto dell'anno medesimo*, Firenze, 1839, in *Prefazione*, p. III, il quale scrive: "E siccome nuovi rapporti commerciali, nuove e diverse circostanze si erano indotte da quell'epoca vedde saggiamente la convenienza di distribuire diversamente i Tribunali, e i Magistrati, non che le forme con le quali più sicuramente si garantisce l'amministrazione della Giustizia, più speditamente, con minor dispendio, ed aggravio, e con maggiore soddisfazione di quegli che ne invocano il soccorso, si amministra".

³¹ Il testo del *Regolamento* è consultabile in *Regolamento generale del processo civile per il Regno Lombardo-Veneto*, in *Testi e documenti per la storia del processo*, (a cura di PICARDI, GIULIANI), Milano, 2003.

³² Circa la derivazione del Regolamento generale del processo civile per il Regno Lombardo - Veneto dal codice giuseppino si vedano in particolare le parole di DANIELI, *Intorno ai tre regolamenti del processo civile vigenti nella monarchia austriaca e sulla forza obbligatoria delle altre speciali leggi nel Regno Lombardo - Veneto*, Milano, 1839, p. 25 il quale chiarisce che "Dalle cose fin qui esposte è agevole comprendere che tre sono i Regolamenti del processo civile vigenti nella Monarchia Austriaca, e tutti e tre basati sullo stesso principio fondamentale; che il Regolamento di Giuseppe II è il fondamento degli altri due, cioè del Galiziano non che di quello del Regno Lombardo Veneto". Allo stesso modo, tra gli altri, OGRIS-OBERHAMMER, *Introduzione. Il regolamento generale della procedura giudiziaria del 1781*, in *Regolamento giudiziario di Giuseppe II. 1781*, in *Testi e documenti per la storia del processo*, (a cura di PICARDI, GIULIANI) Milano, 1999, pp. XXXVIII ss.; TARUFFO, *Il processo civile nel Lombardo - Veneto*, in *Regolamento generale del processo civile per il Regno Lombardo-Veneto*, in *Testi e documenti per la storia del processo*, (a cura di PICARDI, GIULIANI) Milano, 2003, p. XII; DANUSSO, *Note sulla riforma lombarda del processo civile giuseppino: il procedimento sommario (1790-1792)*, in *Riv. Storia Dir. It.*, 1982, pp. 183 ss.; CIPRIANI, *Scritti in onore dei patres*, Milano, 2006, p. 12. Per un'estesa elencazione delle differenze tra la disciplina del

Di chiara derivazione giuseppina è la ripartizione *dell'iter* processuale in procedimento formale, dominato dalla scrittura, e procedimento sommario, qui denominato “*procedura verbale*”, ed effettivamente caratterizzato da una prevalente oralità. L'impiego del rito più semplice è previsto nelle ipotesi individuate all'articolo 16 - di numero e rilievo certamente inferiore rispetto all'elencazione reperibile in altri regolamenti³³ - cui si accompagna, tuttavia, la possibilità, per le parti, di concordarne l'applicazione anche in ipotesi non previste dal Regolamento. Proprio la facoltà riconosciuta ai privati di determinare convenzionalmente le forme del procedimento anche in deroga alla previsione normativa appare, quantomeno ai fini di questa indagine, l'elemento di maggior rilievo e interesse di tale codificazione, in contrasto, peraltro, con la diffusa opinione secondo cui la legislazione in parola sarebbe affetta da un diffuso autoritarismo³⁴.

In relazione alla struttura del procedimento verbale, appare poco condivisibile l'accostamento, avanzato di recente da autorevole dottrina, tra la previsione dell'articolo 17 del Regolamento - a norma del quale “*se l'una o l'altra delle parti in luogo del processo in iscritto ricercasse il verbale, oppure viceversa, dovrà il giudice sentire su questo in una giornata la dichiarazione relativa della parte contraria*” - e il testo dell'attuale articolo 183 *bis* c.p.c.³⁵. Oltre le ovvie differenze di carattere stilistico, occorre segnalare che la disposizione introdotta nel 2014 e il reciproco disposto dell'articolo 702 *ter*, comma 4, c.p.c. attribuiscono al giudice - e non alle parti - il potere di disporre la prosecuzione del processo nelle forme, sommarie o ordinarie che siano, ritenute più adeguate al caso di specie. Pur riconoscendosi la necessità di un contraddittorio sul punto - peraltro garantito solo nel caso del passaggio dal rito ordinario al rito sommario - ogni valutazione in merito all'opportunità di un mutamento del percorso processuale appare rimessa al giudice

Regolamento Lombardo-Veneto e il codice giuseppino si veda nuovamente DANIELI, *op. cit.*, pp. 28 ss.

³³ Vedasi ad esempio il surriferito articolo 517 del Regolamento di Procedura Civile per il Granducato della Toscana la cui elencazione si compone di ben dodici numeri, o l'articolo 538 *Regolamento per gli Stati Pontifici* del 1834, su cui si avrà modo di soffermarsi nel prosieguo.

³⁴ Il riferimento è al noto contrasto emerso in dottrina tra le posizioni espresse, in particolare, da TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna. I. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, 1976, p. 514, richiamate tra gli altri da CIPRIANI, *Il processo civile in Italia*, cit., p. 67 e criticate da TARUFFO, *La giustizia civile in Italia*, cit., pp. 71 ss.

³⁵ L'accostamento è stato proposto da ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione*, cit., p. 48.

istruttore, che dovrà così procedere “*valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria*” ovvero “*se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non sommaria*”³⁶.

Differentemente, nella disciplina dell’articolo 17 del Regolamento, *domini* di tale scelta appaiono i privati e non il giudice. Quest’ultimo, infatti, si limita semplicemente a prendere atto della determinazione delle parti là ove una di queste abbia manifestato la propria volontà di proseguire secondo le forme del rito verbale in luogo di quelle del modello ordinario. Nessun potere decisorio viene, tuttavia, attribuito al giudice in questa fase, dovendosi quest’ultimo considerare, in definitiva, un soggetto estraneo a tale momento del processo.

Una simile differenza non pare certo di poco momento dato il fatto che nell’un caso - ovverosia nell’ambito del Regolamento generale del processo civile per il Regno Lombardo-Veneto - l’autonomia privata si impone in maniera indubitabile, riducendo la funzione del giudice a mero uditor delle altrui determinazioni, mentre nell’altro caso - ovverosia nell’attuale codice di procedura civile - sembra affermarsi una primazia del giudice anche in un contesto, quello attinente le forme del procedimento, che storicamente non gli compete.

In merito all’articolo 17 del Regolamento sembra inoltre interessante segnalare come solo la concorde volontà delle parti possa condurre ad un mutamento del rito preventivamente determinato dalla legge. Invero, in caso di rifiuto ad opera della controparte di una proposta di modifica del rito avanzata dalla parte attrice, “*si segue la forma di processo stabilita dalla legge, poiché il silenzio non può aversi come rinuncia ai propri diritti*”³⁷.

Considerando brevemente gli ulteriori connotati del processo verbale per come declinato dal Regolamento generale del processo civile per il Regno Lombardo-

³⁶ Con riguardo all’ampia discrezionalità concessa in questa sede al giudice istruttore si vedano, in particolare, TISCINI, *Il procedimento sommario di cognizione, fenomeno in via di gemmazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, p. 117; MARTINO, *Conversione del rito ordinario in sommario e processo semplificato di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, pp. 916 ss.

³⁷ Tra virgolette un passaggio di GIORDANI, *Paragrafi del regolamento del processo civile vigente nel regno Lombardo-Veneto*, I, Treviso, 1828, p. 177. Allo stesso modo ID, *Illustrazione al regolamento del processo civile vigente nel regno Lombardo-Veneto*, I, Venezia, 1845, pp. 176-177; AMATI, *Manuale sul Regolamento generale del processo civile e sopra qualunque altra procedura speciale vigenti nel Regno Lombardo-Veneto*, I, Milano, 1842, p. 67.

Veneto, appare subito evidente come la maggiore rapidità del procedimento venga perseguita attraverso un generale rifiuto delle forme proprie del rito ordinario. La domanda può essere proposta tanto per iscritto quanto verbalmente e, in questo secondo caso, la stessa verrà verbalizzata dal “*curiale*”, ossia dal giudice innanzi al quale la domanda sarà proposta³⁸. Le parti sono tenute a scambiarsi gli atti introduttivi e a indicare le prove a supporto delle proprie allegazioni anteriormente alla prima udienza, nella quale il giudice svolge innumerevoli attività, indicate per lo più nell’articolo 21 e tutte intese a un più celere svolgimento del processo³⁹. Rilevante, sotto quest’ultimo profilo, appare anche il chiarimento offerto da uno dei più autorevoli commentatori dell’epoca, il quale precisa che in questa sede il giudice potrà formulare alle parti una proposta di componimento amichevole della lite, nel rispetto delle forme previste dall’articolo 347 del Regolamento⁴⁰.

Ulteriore elemento di interesse è rappresentato dal disposto dell’articolo 22 del Regolamento, ove vengono disciplinate le modalità di assunzione della prova testimoniale: ferma l’audizione in udienza e nel contraddittorio tra le parti, è prevista anche la possibilità che la parte che intende valersi di tale mezzo di prova produca in udienza una “*attestazione in iscritto*”, contenente le dichiarazioni del testimone. A fronte di tale deposito, la controparte avrà la facoltà di aderire all’assunzione della prova nelle forme sommarie disciplinate dagli articoli 245 e seguenti - di fatto rinunciando alla possibilità di offrire prova contraria - ovvero richiedere che si proceda con le forme del procedimento ordinario. In difetto di contestazione, il giudice si limiterà a pronunciare una sentenza interlocutoria con la quale il testimone sarà chiamato a rendere giuramento sulla veridicità dei fatti dichiarati senza necessità di ulteriori adempimenti⁴¹. In questo modo, rileva uno dei più tardi commentatori del Regolamento, “*la prova sommaria tende a dirimere la lite col mezzo di una transazione condizionata*”, con la conseguenza che “*in questo caso la volontà delle parti è tutto; arbitre di rinunciare ai propri diritti, sono pur arbitre di farne*

³⁸ DE SCHEIDLEIN, *Analisi della processura civile austriaca ovvero schiarimenti sul regolamento giudiziario civile*, (traduzione dal tedesco di SENONER), I, Milano, 1833, p. 117.

³⁹ TARUFFO, *Il processo civile nel Lombardo – Veneto*, cit., p. XIX.

⁴⁰ AMATI, *op. cit.*, p. 71.

⁴¹ GIORDANI, *Illustrazione al regolamento del processo civile vigente nel regno Lombardo – Veneto*, I, Venezia, 1845, pp. 184-185; AMATI, *op. cit.*, p. 314; DE SCHEIDLEIN, *op. cit.*, pp. 141-142.

dipendere la realizzazione”⁴².

La sentenza può essere pronunciata dal giudice già alla prima udienza, nel caso in cui la parte convenuta non si sia costituita e dalle prove offerte da quella presente nel processo non emergano elementi tali da precludere una pronuncia in suo favore. In tale circostanza, precisa l’articolo 25 del Regolamento, le allegazioni in fatto poste dall’attore a fondamento della propria domanda assumono “*piena fede*” anche nel caso in cui le stesse non siano supportate da elementi di prova⁴³. La disposizione in parola, oltre a disciplinare conseguenze fortemente penalizzanti per la parte convenuta rimasta contumace, pare, dunque, far discendere dalla mancata partecipazione al processo di una delle parti la stessa verità processuale dei fatti allegati dalla controparte⁴⁴.

In assoluta continuità con la legislazione processualcivile di matrice napoleonica si pone, invece, il Codice per lo Regno delle Due Sicilie, promulgato da Ferdinando I il 31 marzo 1819 ed entrato in vigore nel settembre dello stesso anno⁴⁵. La disciplina del procedimento sommario ivi codificata ricalca pedissequamente le

⁴² MATTEI, *Delle prove secondo il regolamento del processo civile del Regno Lombardo-Veneto*, Venezia, 1855, p. 252. Simili considerazioni verranno poi proposte, a distanza di quasi un secolo, da SPRUNG, *Le basi del diritto processuale austriaco*, in *Riv. dir. proc.*, 1979, p. 31.

⁴³ Precisa AMATI, *op. cit.*, p. 83 “*non può il reo dedurre e trattare le occorrenze in contumacia dell’attore non comparso, perché le parole di questo paragrafo – al comparente si deve prestare fede in ordine al fatto in quanto non trascenderà l’oggetto della domanda – sono tali che esprimono il solo caso che l’attore sia il comparente*”. Dello stesso avviso, CASTELLI, *Le disposizioni del regolamento generale del processo civile in armonia tra loro e in riscontro cogli altri codici, con le patenti sovrane, auliche risoluzioni, notificazioni e circolari governative e colle sentenze de’ tribunali superiori*, Milano, 1828, p. 23.

⁴⁴ In tal senso si vedano le parole di DE SCHEIDLEIN, *op. cit.*, p. 168, il quale precisa che “*Comparendo quindi l’attore, e mancandovi il reo, si terrà anche senza prova per vero il fatto esposto dall’attore, in quanto non sorpassasse l’oggetto della petizione, e si pronuncia in confronto del reo non comparso la sentenza contumaciale. Le leggi presumono che il reo sia confessore del fatto esposto dall’attore, avendo la sua piena applicazione la regola: Qui tacet, consentire videtur*”.

⁴⁵ Il testo delle Leggi della procedura ne’ giudizi civili è reperibile in *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. III. Leggi della procedura ne’ giudizi civili*, in *Testi e documenti per la storia del processo*, (a cura di PICARDI, GIULIANI) Milano, 2004. A commento di tale opera si vedano gli scritti di CIPRIANI, *Introduzione. Le leggi della procedura nei giudizi civili del Regno delle Due Sicilie*, in *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. III. Leggi della procedura ne’ giudizi civili*, in *Testi e documenti per la storia del processo*, (a cura di PICARDI, GIULIANI) Milano, 2004, XIX ss.; CIPRIANI, *Il processo civile in Italia*, *cit.*, p. 71; ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione*, *cit.*, pp. 62 ss.; MONTELEONE, *Il «Codice per lo regno delle due Sicilia» ed il suo influsso sul primo codice di procedura civile italiano*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2005, pp. 1271 ss.; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia*, *cit.*, pp. 79 ss. Tra i principali commentatori del tempo si vedano CASTELLANO, *Istituzioni di procedura civile per il regno delle due Sicilie*, Napoli, 1840; LANZELLOTTI, *Analisi delle leggi di procedura ne giudizi civili per le Due Sicilie*, Napoli, 1835; MOSCA, *Comentario su le leggi di procedura ne’ giudizi civili e commerciali*, V, Napoli, 1842.

soluzioni già adottate dal *Code* francese del 1806, a partire dall'individuazione delle materie che dovranno essere trattate sommariamente⁴⁶. Le limitate disposizioni del Titolo XXIII del codice non delineano, peraltro, un rito autonomo, alternativo a quello ordinario, ma si limitano a introdurre previsioni eccezionali da applicarsi in deroga alla disciplina dell'unico processo disciplinato, ovverosia quello formale⁴⁷. Tra le norme ivi declinate, rilievo principale assumono quelle in tema di assunzione della prova testimoniale, peraltro, di nuovo in assonanza con il codice napoleonico, che, nella gran parte degli articoli dedicati al procedimento sommario (e, in particolar modo, negli articoli da 407 a 413), prevedeva forme eccezionali proprio per l'assunzione di questo mezzo di prova.

Complessivamente parlando, la codificazione napoletana costituisce probabilmente il riferimento meno interessante tra i codici preunitari, dovendosi rilevare l'assenza dell'idea stessa di procedimento sommario, inteso come rito alternativo o comunque autonomo rispetto a quello ordinario e dovendosi piuttosto riscontrare una concezione di sommarietà intesa come mera espunzione dal procedimento ordinario di alcune delle formalità sue proprie⁴⁸.

Una considerazione a parte meritano, poi, le codificazioni pontificie promulgate nel corso dei primi decenni del XIX secolo tra cui, primo in ordine di tempo, il Codice di Procedura civile di Papa Pio VII, adottato con *motu proprio* “*Nello stabilir in tutto il Nostro Stato*” del 22 novembre 1817. La fortuna di tale opera appare legata, almeno parzialmente, alle vicende personali di uno dei protagonisti di tale scorcio di storia pontificia, ovverosia il Cardinal Consalvi: uomo

⁴⁶ GALGANO, *Ai margini della riforma processuale. La scomparsa del procedimento sommario in Italia*, in *Riv. dir. proc.*, 1925, p. 32 afferma “non parlo del codice delle due Sicilie che, nella parte relativa al procedimento sommario, come generalmente nel resto, non è che una mera traduzione di quello francese”. Allo stesso modo, più recentemente, ABBAMONTE, *Il procedimento sommario di cognizione e la disciplina della conversione del rito*, Milano, 2017, p. 27; ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione*, cit., p. 66, il quale chiarisce che “Nel codice napoletano del 1819 si può per converso rilevare come appaia sostanzialmente priva di originalità la disciplina del procedimento sommario, per la quale viene recepita pressoché integralmente la soluzione adottata dal code del 1806”.

⁴⁷ A conferma di ciò, MOSCA, *op. cit.*, p. 584 precisa che “uopo è considerarla come procedura di eccezione ed uniformarsi alle regole generali quando il legislatore non vi abbia espressamente derogato. Per la qual cosa la istruzione in materia sommaria è la stessa che quella in materia ordinaria”.

⁴⁸ Tale concezione di sommarietà è del resto quella fatta propria dalla codificazione napoleonica, come precisa, tra gli altri, GALGANO, *op. cit.*, p. 30.

politico di assoluto rilievo nel primo ventennio dell'800, è il promotore di una stagione di riforme che, nelle intenzioni del prelato, avrebbe dovuto riguardare anche la materia civilistica, penalistica e quella commerciale⁴⁹. Nonostante il parziale fallimento di tale programma di rinnovamento - il codice civile e quello penale rimarranno, invero, allo stadio di mero progetto -, è dai lavori della commissione da lui istituita nel 1816 - e presieduta dall'Avvocato Vincenzo Bartolucci - che prende corpo il codice di procedura civile oggetto del presente esame⁵⁰.

Il lavoro si caratterizza per la scelta, decisamente innovativa, di abbandonare il latino quale lingua degli atti giudiziari: a norma dell'articolo 102, invero, *“tutti gli atti inclusivamente alla sentenza, come pure tutte le scritture de' difensori dovranno stendersi in lingua italiana, a riserva de' Tribunali della Rota, della piena Camera, e della Segnatura, nei quali si conserverà l'uso della lingua latina”*⁵¹. Da un punto di vista strutturale, invece, il codice appare solo parzialmente riconducibile alla matrice napoleonica: un'influenza francese sembra, invero, potersi rinvenire in alcuni aspetti dell'opera, tra cui, in particolare, la tendenza a disciplinare più ampiamente il procedimento innanzi il giudice di primo grado, mentre molto minore appare in altri ambiti, come, per esempio, in relazione al procedimento sommario, ove prevalente appare invece l'influenza dello *ius commune*⁵².

⁴⁹ Sulla figura e il ruolo del Cardinal Consalvi si vedano, tra le molte opere, *Cenni biografici sul Cardinale Ercole Consalvi segretario di Stato di S.S. Pio VII di gloriosa memoria*, Venezia, 1824; SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, III, Torino, 1864, pp. 426 ss.; ANGELUCCI, *Il grande segretario della S. Sede. Sunto della vita di Ercole Consalvi*, Roma, 1923; PETRONIO, PICARDI, *Prefazione*, in *Regolamento giudiziario per gli affari civili di Gregorio Papa XVII*, in *Testi e documenti per la storia del processo*, (a cura di PICARDI, GIULIANI) Milano, 2004, pp. XXIII-XXIV.

⁵⁰ PETRONIO, PICARDI, *op. cit.*, p. XXIV.

⁵¹ Si consideri che la decisione di abbandonare il latino quale lingua degli atti giudiziari condurrà il Presidente del Tribunale di Montecitorio a proibire l'applicazione di tale codice nelle controversie ivi radicate.

⁵² MENESTRINA, *Il processo civile nello Stato Pontificio. Contributo alla storia del processo in Italia*, in *Scritti giuridici vari*, Milano, 1964, p. 39 lo considera *“il primo codice italiano redatto sul modello francese”*. Dello stesso avviso paiono CIPRIANI, *Il processo civile in Italia*, cit., p. 71; MOMBRELLI, CASTRACANE, *La codificazione civile nello Stato pontificio*, I, *Il progetto Bartolucci del 1818*, Napoli, 1987, p. XCVII; PICARDI, *Alle origini della giurisdizione vaticana*, in *Historia et ius*, 2012, p. 1. Più cauto, sul punto, TARUFFO, *La giustizia civile in Italia*, cit., pp. 76 ss. che rileva la presenza di profili di autonomia rispetto alla matrice napoleonica. In tema si veda anche SCLOPIS, *op.cit.*, pp. 438 ss.; LA MANTIA, *Storia della legislazione italiana*, I, *Roma e lo Stato Romano*, Torino, 1884; CECCHI, *L'amministrazione pontificia nella seconda restaurazione (1814-1823)*, Macerata, 1978, pp. 114 ss.; ALVAZZI DEL FRATE, *Riforme giudiziarie e Restaurazione nello Stato Pontificio (1814-1817)*, in *Roma fra la Restaurazione e l'elezione di Pio IX. Amministrazione, economia, società e cultura*, (a cura di BONELLA, POMPEO, VENZO), Roma, Freiburg, Wien, 1997, pp. 60-61; COSTA, *Oralità e*

Proprio in relazione a quest'ultimo rito, l'aspetto caratterizzante l'opera appare la scelta del legislatore pontificio di assoggettare alla medesima disciplina tanto i procedimenti sommari, quanto quelli esecutivi. Mentre l'articolo 207 elenca in sei punti le materie rispetto alle quali “*si procederà per la via sommaria*”, gli articoli 212 e seguenti disciplinano le forme di un procedimento che potrà essere applicato anche in sede esecutiva. Il rito così codificato ha il proprio fulcro nella prima udienza, ove le parti potranno sostenere oralmente le rispettive argomentazioni e all'esito della quale il presidente del collegio potrà chiedere chiarimenti in relazione ai fatti posti da ciascuna delle parti a fondamento delle proprie domande ed eccezioni⁵³. La causa viene, a questo punto, rinviata a nuova udienza, da tenersi comunque non oltre venti giorni, nell'ambito della quale il collegio perviene, salvo ulteriore differimento - di durata comunque non superiore a ulteriori venti giorni - alla definizione della controversia. In forza del rinvio operato dall'articolo 991 del codice di procedura civile, le disposizioni del Titolo II del Libro III (ovverosia quelle inerenti il rito sommario) trovano peraltro applicazione anche in sede di appello, ove rimane comunque ferma, nonostante alcune contaminazioni, la netta distinzione tra giudizio ordinario, da un lato, e giudizio sommario ed esecutivo, dall'altro.

Come in precedenza accennato, la sorte di questo codice appare almeno in parte intrecciata con le vicende politiche interne allo Stato della Chiesa. L'elezione al soglio pontificio di uno dei principali oppositori del Consalvi, quel Cardinal Della Genga che diverrà poi Papa col nome di Leone XII, costituisce, invero, il punto di arrivo tanto per la carriera politica del primo Cardinale quanto per i suoi ambiziosi programmi di riforma⁵⁴.

Sulla scia di un generale ritorno alla tradizione, il codice di procedura civile promulgato solo pochi anni prima viene, invero, diffusamente riformato attraverso il

scrittura nel processo civile, Imola, 1917, p. 69. La valutazione più corretta appare tuttavia quella avanzata da GROSSE-WIETFELD, *La legislazione nello stato pontificio sotto il cardinal Consalvi esaminata specialmente dal punto di vista giuridico*, in *Nel I Centenario dalla morte del Card. Ercole Consalvi*, Città del Vaticano, 1925, p. 51.

⁵³ A tal proposito, l'articolo 226 prevede, in particolare, che: “*Dopo che li giudici avranno deliberato fra loro, il Presidente esporrà le difficoltà e li dubbj, che da una, o da ambedue le parti dovranno schiarirsi*”.

⁵⁴ Sulla figura di Papa Leone XII si vedano, in particolare, i contributi, cronologicamente non distanti dal suo pontificato, di DE MONTOR, *Storia del Pontefice Leone XII*, Milano, 1843; VERCESI, *Tre pontificati. Leone XII-Pio VIII-Gregorio XVI*, Torino, 1936, pp. 19-114.

motu proprio “*Dopo le orribili calamità*” del 5 ottobre 1824, mediante il quale si perviene, in sostanza, all’eliminazione di gran parte degli aspetti maggiormente innovativi dell’opera precedente⁵⁵.

A distanza di soli dieci anni, la legislazione processuale pontificia viene, peraltro, nuovamente riformata ed entra in vigore il Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili, emanato con *motu proprio* del 10 novembre 1834 da Papa Gregorio XVI⁵⁶. Questo codice trova il proprio riferimento culturale, per lo più, nel testo elaborato da Pio VII, anche se non rimane indifferente alle richieste provenienti dai pratici del diritto⁵⁷. Invero, in fase di stesura del nuovo codice, viene addirittura disposta un’inchiesta nei vari tribunali dello Stato, attraverso la quale si intendono conoscere le opinioni e le valutazioni di coloro che dovranno infine impiegare dette norme processuali⁵⁸.

Considerando quest’opera nella prospettiva della presente indagine, sembra potersi condividere solo parzialmente la tesi sostenuta da uno dei massimi studiosi della storia recente del processo civile, secondo cui la regolamentazione del rito sommario sarebbe, nel Regolamento gregoriano, “*più precisa e puntuale* (rispetto a

⁵⁵ Scrive l’abate COPPI, *Annali d’Italia dal 1750 al 1861*, III, Napoli, 1876, p. 196: “*Leone XII avversò alle novità civili del Consalvi, e tenace degli antichi usi aristocratici intraprese immediatamente a riformare lo Stato*”. Un giudizio assolutamente critico in merito all’operato di Papa Leone XII si rinviene nell’opera di MARCADÉ, PONT, GOLIA, *op. cit.*, p. 113, ove si legge “*Ai 20 agosto 1823, carico di anni e di meriti, Pio VII, nel compianto universale, cessava di vivere, ed Annibali della Genga, che salì alla sede di Pietro, prendendo il nome di Leone XII, non tardò, per sventura dei Romani, a mutare quanto di buono era stato fatto dal suo predecessore. (...) Animato da questi principii con motu-proprio del 5 ottobre 1824, riformò la pubblica amministrazione, l’ordinamento delle tasse e la Procedura Civile dei giudizi. E mentre Pio VII, legislatore provvido e sagace, avea incominciato a costituire una legislazione uniforme al tempo presente e futuro; il suo successore Leone XII camminando a ritroso, volse lo sguardo a vecchie istituzioni non più adatte al progresso dei tempi e la nuova civiltà, avea irrevocabilmente condannato*”. Allo stesso modo anche SCLOPIS, *op. cit.*, pp. 442 ss.; MENESTRINA, *op. cit.*, p. 30.

⁵⁶ In relazione alla vita e all’operato di tale pontefice si possono prendere in esame, tra i molti contributi, le opere di FABI, MONTANARI, *Notizie storiche di Gregorio XVI P.M. di santa memoria*, Roma, 1846; GAMBERALE, *Gli inizi del pontificato di Gregorio XVI. La conferenza diplomatica e Roma*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, 1927; VERCESI, *Tre pontificati, Leone XII, Pio VIII, Gregorio XVI*, Torino, 1936. Il testo del Regolamento è consultabile in *Regolamento giudiziario per gli affari civili di Gregorio Papa XVI*, in *Testi e documenti per la storia del processo*, (a cura di PICARDI, GIULIANI) Milano, 2004.

⁵⁷ Un riferimento all’opera di Pio VII si rinviene già dal preambolo del Regolamento, nel quale viene riproposto il precetto, già presente nel moto proprio del 1817, secondo cui “*ottime quelle leggi le quali attribuiscono ai giudici il minimo arbitrio senza violentare la loro coscienza; ed ottimi i giudici i quali attribuiscono il minimo possibile arbitrio a loro stessi*”. In tema, si vedano recentemente le parole di ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione*, *cit.*, pp. 71 ss.

⁵⁸ MENESTRINA, *op. cit.*, pp. 31-32.

quella francese), *sia sotto il profilo dell'individuazione delle materie sottoposte al rito sommario, sia sotto quello della disciplina specifica di tale rito*⁵⁹. Mentre appare condivisibile l'elogio per la puntualità dell'elencazione delle controversie sottoposte all'applicazione del rito sommario (contenuta nell'articolo 538 del codice), meno fondata appare, invece, la valutazione circa la pretesa "*precisione e puntualità*" della relativa disciplina. Gli articoli dedicati a questo procedimento sono, invero, solamente quattro, di cui uno, il 540, è una mera norma di rinvio alle forme del rito ordinario. Un parziale richiamo al concetto di sommarietà sembra potersi rinvenire nel solo articolo 586 del codice, il quale, peraltro, si limita a prevedere che "*se la causa è dichiarata sommaria, il tribunale potrà deciderla immediatamente*", sicché almeno qualche dubbio sembra potersi fondatamente avanzare rispetto alla pretesa completezza di tale disciplina.

Nonostante l'esiguo numero di disposizioni dedicate al rito sommario, il Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili di Gregorio XVI contiene comunque un aspetto degno di considerazione. Oltre alla disciplina del rito ordinario e a quella - come detto, davvero limitata - del procedimento sommario, sembra trovare spazio, ai successivi articoli 587 e 588, un ulteriore percorso processuale, apparentemente terzo e almeno in parte autonomo e mediano rispetto ai due procedimenti menzionati⁶⁰. Esso troverebbe applicazione in tutte quelle circostanze in cui la causa, pur avendo ad oggetto una delle materie individuate all'articolo 538 - ed essendo, dunque, suscettibile di essere istruita con le forme classiche del rito sommario - risulti, cionondimeno, "*meritevole di un maggiore esame*". La complessità delle questioni da trattare sembrerebbe, dunque, giustificare un adeguamento dell'*iter* processuale e, in particolare, una limitazione alla possibilità, concessa al giudice nel rito sommario, di procedere alla decisione immediata della causa, preferendosi, in questo caso, applicare le più garantistiche disposizioni del rito ordinario, al netto di una minima riduzione dei termini processuali.

⁵⁹ Così, testualmente, TARUFFO, *La giustizia civile in Italia*, cit., p. 89.

⁶⁰ Lo scrivente è consapevole del fatto che, a detrimento di questa tesi, si pone l'articolo 397, il quale prevede testualmente che i procedimenti siano solo quello ordinario e quello sommario. Cionondimeno, le disposizioni di cui agli articoli 587 e 588 sembrano delineare a tutti gli effetti un terzo tipo di procedimento, mediano tra i due diversi riti individuati dal legislatore pontificio nei precedenti articoli.

Dalle considerazioni sinora svolte, sembrerebbe dunque emergere la coesistenza, nel Regolamento gregoriano, di due tipi di procedimento sommario tra loro alternativi: l'uno, riconducibile al solo articolo 586, estremamente deformalizzato, suscettibile di pervenire a sentenza in tempi ridotti e applicabile in tutte le ipotesi indicate dall'articolo 538, a patto che la controversia non necessiti di un maggiore esame; l'altro, disciplinato dagli articoli 587 e 588, più strutturato, ancorché non quanto il rito ordinario, e applicabile in tutte le ipotesi in cui la controversia risulti caratterizzata da una maggiore complessità⁶¹.

A conclusione di questa rassegna delle principali codificazioni preunitarie, si impone quantomeno un breve cenno alla disciplina dei due codici di procedura civile del Regno di Sardegna, introdotti a distanza di pochi anni nel 1854 e nel 1859. Questi costituiscono il risultato ultimo di un percorso di non semplice affrancamento della legislazione piemontese dalle forme proprie del diritto comune e, al tempo stesso, il prodromo della codificazione unitaria⁶². Come noto, entrambe le codificazioni possono ricondursi, in maniera prevalente, alla disciplina del *Code* napoleonico, di cui recepiscono, in particolare, la ripartizione delle materie, il modello di procedimento e il divieto di eterointegrazione, con conseguente abrogazione esplicita di tutte le discipline concorrenti.

Di derivazione francese appare peraltro la disciplina del procedimento sommario, a partire già dall'elencazione delle materie a esso assoggettate che, tanto nel codice del 1854 quanto in quello del 1859, sono individuate nel primo degli articoli dedicati a questo rito. In entrambe le codificazioni la fase introduttiva del procedimento appare dominata dalla scrittura mentre una maggiore oralità e concentrazione sembra potersi ricavare dalla scarna disciplina dell'udienza di trattazione, nell'ambito della quale, salva l'esigenza di procedere all'assunzione di

⁶¹ Sulle marginali differenze rinvenibili nella disciplina del Regolamento tra il procedimento ordinario e quello sommario per le cause meritevoli di maggiore esame si vedano le parole di GALGANO, *op. cit.*, p. 38.

⁶² Il lento percorso che conduce il legislatore piemontese alla codificazione è esaminato, tra gli altri, da AIMERITO, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, Milano, 2008, pp. 40 ss.; ID, *Urbano Rattazzi e i codici di procedura civile del Regno di Sardegna (1854/1859)*, in *L'altro Piemonte e l'Italia al tempo di Urbano Rattazzi*, (a cura di BALDUZZI, GHIRINGHELLI, MALANDRINO), Milano, 2009, pp. 25 ss.; CHIARLONI, *Introduzione*, in *Codici di procedura civile del Regno di Sardegna, 1854/1859*, in *Testi e documenti per la storia del processo*, (a cura di PICARDI, GIULIANI) Milano, 2004, pp. XIV ss.; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia*, *cit.*, pp. 93 ss.

eventuali mezzi di prova, il giudice provvede senza alcuna formalità alla definizione della controversia⁶³. Al netto, dunque, dello scambio preliminare degli atti introduttivi, l'intera attività processuale si concentra in un'unica udienza, in cui rilevante appare anche il ruolo direttivo affidato al giudice⁶⁴.

Tra i profili di maggiore interesse rispetto a questa codificazione pare certo doversi fare cenno alla presenza, nel testo definitivo del 1859, di due percorsi processuali, caratterizzati entrambi da una maggiore deformalizzazione e concentrazione: il “*procedimento sommario*” e il “*procedimento sommario ad udienza fissa*”. Mentre il primo di tali *iter* processuali trova applicazione in un selezionato numero di casi, il secondo può essere, invece, impiegato ogniqualvolta la controversia risulti bisognosa di una “*pronta spedizione*”⁶⁵. La soluzione adottata dal legislatore piemontese pare dunque favorire, quantomeno nelle intenzioni, una maggiore speditezza dei processi, stante anche il fatto che, in questo modo, viene superata la consuetudine di delimitare le occasioni di impiego della disciplina del procedimento sommario ad un numero circoscritto di materie predefinite.

La procedura sommaria si connota naturalmente per una maggiore speditezza, che certo informa il procedimento tutto sebbene, in alcuni casi, risulti

⁶³ GALGANO, *op. cit.*, p. 42; CHIARLONI, *op. cit.*, pp. XXI-XXII.

⁶⁴ La decisione di condensare in un'unica udienza tutte le attività processuali produce peraltro risultati spesso deprecabili come chiarisce AIMERITO, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna, cit.*, p. 293 il quale afferma che “*ancora in relazione al rito sommario, si era fatto da più parti rilevare che, venendo tutti i relativi procedimenti portati a decisione ‘a udienza fissa’ sulla base delle previsioni dell’atto di citazione, e senza un ordine predeterminato, veniva spesso a determinarsi un’eccessiva concentrazione di cause nella medesima giornata, così ‘da essere tolta la possibilità di discuterle con tutta la necessaria ampiezza, oppure dare luogo a rinvii poco conformi alle istanze di speditezza che dovevano contrassegnare quel tipo di procedura*”. In altri termini si esprimono invece MANCINI, PISANELLI, SCIALOJA, *Commentario del codice di procedura civile per gli Stati Sardi, III*, Torino, 1863, p. 341: “*Queste tre parti sostanziali del discorso giudiziario (domanda, discussione, giudizio) sono così ravvicinate che occupano a dir quasi un solo momento. Noi però sappiamo in fatto e per esperienza che il pericolo della soffocazione che sembra risaltarne non c’è realmente; poiché non si nega qualche rinvio per giusto motivo, e le cause quasi sempre si giudicano dopo un certo tempo e negli spazi abbastanza comodi stanziati nel regolamento dichiarativo del Codice*”.

⁶⁵ In tema MANCINI, PISANELLI, SCIALOJA, *op. cit.*, pp. 340 ss.; GALGANO, *op. cit.*, p. 41. Nella dottrina più recente, PANZAROLA, *Il rito per le cause commerciali fra codice di procedura civile del 1865, codice di commercio del 1882 e riforma del 1901. Riflessioni intorno ad una procedura e su un giudice «speciali» tra tradizione e rinnovamento*, in *Davanti al giudice. Studi sul processo societario*, (a cura di LANFRANCHI, CARRATTA), Torino, 2005, pp. 203 ss.; ABBAMONTE, *op. cit.*, p. 31; ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione, cit.*, pp. 90 ss.

subordinata rispetto alla tutela di primari interessi delle parti⁶⁶. Emblematico di quanto testé affermato appare, in modo particolare, l'articolo 481 del codice del 1859, nel quale si riconosce alle parti la possibilità di modificare le proprie domande anche all'udienza di discussione, con ciò, di fatto, pregiudicando - o, quantomeno, confliggendo con - la prevalente rapidità del procedimento. Anche da questo profilo sembra, dunque, emergere il carattere liberale di questa codificazione, nell'ambito della quale il ruolo delle parti appare diffusamente egemone rispetto all'azione del giudice. Cenno, infine, meritano anche le disposizioni degli articoli 493 e 494 che, in parziale assonanza con le odierne previsioni degli articoli 183 *bis* e 702 *ter* c.p.c., consentono la prosecuzione con il rito formale della controversia erroneamente introdotta con le forme del procedimento sommario e viceversa.

1.2. PREROGATIVE DEL PROCESSO CIVILE ITALIANO ALL'INDOMANI DELL'UNITÀ – RESIDUALITÀ DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE.

Nell'ultimo trentennio del XIX secolo il dibattito dottrinale si concentra, per ovvie ragioni, sulla disciplina del codice di procedura civile del 1865, promulgato all'indomani dell'Unità d'Italia e ispirato - secondo l'opinione della miglior dottrina - ad una ideologia liberale del processo⁶⁷. In relazione a tale codificazione, pare

⁶⁶ MANCINI, PISANELLI, SCIALOJA, *op. cit.*, p. 340: "Rito più semplice, tempo più breve, ecco il compito del giudizio sommario, giustificato dalla perspicuità del diritto richiesto e dell'interesse di una pronta giustizia".

⁶⁷ In argomento si vedano, in particolare, le opere di alcuni dei principali autori coevi alla codificazione, tra cui BORSARI, *Il codice italiano di procedura annotato*, Torino, 1865; GARGIULO, *Codice di procedura civile nel Regno d'Italia*, Napoli, 1870-1876; RICCI, *Commentario al codice di procedura civile*, Firenze, 1875; GIANZANA, *Codice di procedura civile del regno d'Italia corredato di tutti i precedenti legislativi, riferenze ai codici anteriori e leggi affini*, Roma, 1889; MATTIROLO, *Elementi di diritto giudiziario civile italiano*, Torino, 1875-1880; CUZZERI, *Il codice italiano di procedura civile illustrato dall'avvocato Emanuele Cuzzi*, Torino, 1883-1903. In generale, si considerino le opere di CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale, le azioni, il processo di cognizione*, Napoli, 1923, pp. 700 ss.; SATTA, voce "Codice di procedura civile", in *Enc. Dir.*, VII, Milano, 1960, p. 280; FAZZALLARI, *Cento anni di legislazione sul processo civile (1865-1965)*, in *Riv. dir. proc.*, 1965, pp. 493 ss.; TARELLO, *Il problema della riforma processuale in Italia nel primo quarto del secolo (per uno studio della genesi dottrinale e ideologica del vigente codice italiano di procedura civile)*, Firenze, 1977; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia*, cit., pp. 109-111, pp. 142 ss.; DONDI, *Effettività dei provvedimenti istruttori del giudice civile*, Padova, 1985, pp. 28-29 il quale, a sua volta, fa riferimento ad ALLARD, *Examen critique du code de procédure civile du Royaume d'Italie*, Gand-Paris, 1870, p. 59; CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi*, Milano, 1991, pp.

ragionevole affermare che la stessa affondi le proprie radici culturali nelle legislazioni processuali a cavallo dell'Ottocento e, in particolare, nel regolamento generale giudiziario austriaco del 1781 e nel codice napoleonico del 1806, sebbene il riferimento principale, soprattutto dal punto di vista stilistico, sia rappresentato dai codici sardi del 1854 e del 1859⁶⁸.

Da tali ultime codificazioni - e, più precisamente, dal modello declinato nel codice sardo del 1854 - pare invero discendere, tra le altre cose, la distinzione tra il procedimento formale, inteso come percorso ordinario di trattazione e risoluzione delle controversie, e il procedimento sommario, considerato come modello eccezionale⁶⁹. Scompare, invece, la distinzione - propria del codice sardo del 1859 - tra procedimento sommario semplice e procedimento sommario a udienza fissa per quanto, a ben vedere, tale ripartizione fosse stata inizialmente prevista dal legislatore unitario, sull'assunto per cui *“l'essenza di questi procedimenti sommari consiste talvolta nell'abbreviare i termini stabiliti per l'iscrizione scritta, e talvolta a togliere siffatta istruzione preliminare, commettendone l'ufficio alla procedura orale”*⁷⁰.

Per quanto non possa ritenersi l'unica ragione di una simile scelta normativa, la giustificazione prevalente rispetto all'esclusione del richiamo al procedimento sommario semplice del codice sardo del 1859 sembra doversi ricercare

13 ss.; CHIARLONI, *La giustizia civile e i suoi paradossi*, in *Storia d'Italia, Annali*, XIV, *Legge diritto giustizia*, (a cura di VIOLANTE), Torino, 1998, p. 408; RODOTÀ, *Le libertà e i diritti*, in *Storia dello Stato italiano dall'Unità ad oggi*, (a cura di ROMANELLI), Roma, 1995, pp. 314 ss.; ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione*, cit., pp. 97 ss. Sul rapporto tra ideologia liberale e poteri del giudice si veda, recentemente, TARUFFO, *La prova nel processo civile*, Milano, 2012, pp. 97 ss.

⁶⁸ CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1935, pp. 401-402; ID, *Le riforme processuali e le correnti del pensiero moderno*, in *Saggi di diritto processuale civile (1900-1930)*, Roma, 1930, I, pp. 382 ss.; SONZOGNO, *Manuale della procedura civile contenente il Nuovo Codice di Procedura Civile pel Regno d'Italia, e la raccolta sistematica delle Leggi ad esso attinenti con spiegazioni e commenti*, Milano, 1865, pp. 11 ss.; ROSSELLI, *Il progetto del codice di procedura civile del Regno d'Italia (1806)*, Milano, 1988.

⁶⁹ Di particolare interesse, sotto questo profilo, sono le censure mosse da alcuni dei principali autori francesi alla scelta del legislatore italiano di riproporre in tema di sommarietà le scelte già operate sessant'anni prima dal codice napoleonico e, già al tempo, oggetto di ampia critica. In questo senso, in particolare, ALLARD, *Esame critico del codice di procedura civile del Regno d'Italia*, (traduzione a cura di TRIOLI), Livorno, 1871, pp. 45 ss.

⁷⁰ Tra virgolette un passaggio tratto da *Relazione sul progetto del codice di procedura civile presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli) nella tornata del 26 novembre 1863, n. 63*, in *Progetto del codice di procedura civile del Regno d'Italia*, Torino, 1864, p. 81 su cui si veda, recentemente, MONTELEONE, *Sulla relazione di Giuseppe Pisanelli al libro I del codice di procedura civile del 1865. (Due codici a confronto)*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2000, pp. 529 ss.

nella preoccupazione, emersa tra i componenti della commissione legislativa, per la possibilità, concessa alle parti da tale procedimento, di modificare le conclusioni anche in un momento successivo alla fase preparatoria⁷¹.

Volendo dare ora minimamente conto delle prerogative dei due riti disciplinati nel codice unitario del 1865, si può esordire osservando che il rito formale appare caratterizzato, in particolare, dalla presenza della scrittura e da una spiccata autonomia delle parti; elementi questi che, nella prospettiva del codificatore, costituiscono forme di tutela e salvaguardia dei diritti soggettivi delle parti⁷². La netta prevalenza della forma scritta incide peraltro, in maniera rilevante, sui tempi della lite, che sono per lo più cadenzati dallo scambio di comparse scritte tra le parti⁷³. In questo senso, il prolungato confronto e la mancanza di un rilevante potere direttivo in capo al giudice sembrano costituire ostacolo alla rapida definizione della

⁷¹ In tema, si consideri la discussione interna alla Commissione legislativa, riportata da FOSCHINI, *I motivi del Codice di procedura civile del Regno d'Italia e delle disposizioni transitorie di esso tratti 1. da' lavori preparatorii de' Codici di procedura degli Stati sardi del 1854 e del 1859; 2. da quelli del Codice di procedura civile del Regno d'Italia del 1865; 3. dalla esposizione de' motivi della Loi sur la procedure civile du Canton de Geneve, seguita dal nostro Codice; 4. dal Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati sardi del 1854, fatto dai professori Pisanelli, Scialoja e Mancini ed ordinati sotto ciascun articolo*, Torino, 1870, pp. 201 ss.; MATTIROLI, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, III, Torino, 1903, p. 399. Un'elencazione dettagliata delle ragioni che potrebbero aver indotto il legislatore unitario ad abbandonare la suddivisione tra procedimento sommario semplice e procedimento sommario a udienza fissa si rinviene nel contributo di GALGANO, *op. cit.*, pp. 50-52. Un plauso rispetto alla decisione di ridurre a due il numero di percorsi processuali proviene da alcuni autori tra cui ROSSI, *Procedimento (forme del)*, in *Dig. it.*, XIX, Torino, 1908-1913, p. 398; AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, 1960, p. 63; SECHI, *Codice di procedura civile*, in *Dig. It.*, II, Torino, 1897-1902, p. 478.

⁷² SONZOGNO, *op. cit.*, pp. 32 ss.; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia, cit.*, pp. 113-114, pp. 142 ss.; CHIOVENDA, *La riforma del procedimento civile, VII Congresso giuridico nazionale*, Roma, 1911, p. 5; CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi, cit.*, p. 21. Per uno sguardo ai percorsi di riforma sviluppatasi nel continente europeo si veda, in particolare, CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1935, pp. 95 ss. In relazione al tema della posizione delle parti è particolarmente significativa la *Relazione Pisanelli al progetto di codice unitario*, reperibile anche in GIANZANA, *op. cit.*, pp. 154 ss.

⁷³ L'articolo 162, comma 1, del codice di procedura civile del 1865 prevede, invero, che “Qualunque istanza, risposta o altro atto relativo all'istruzione della causa, sempre che non sia stabilita una forma diversa, si fa per comparsa”. In tema, si prendano in esame le riflessioni di MORTARA, *Manuale della procedura civile*, I, Torino, 1897, pp. 198 ss.; GARGIULO, *op. cit.*, I, p. 609; BARBA, *Il codice di procedura civile del Regno d'Italia illustrato con tutte le monografie, annotazioni critiche, opere, circolari ministeriali, ecc. pubblicate dal 1866 ad oggi e disposte sistematicamente sotto i relativi e singoli articoli cui tendono ad illustrare*, Milano, 1898, pp. 72-73; GERMANO, *Se l'azione in riconvenzione debba sempre proporsi con comparsa o con citazione*, in *Filangieri*, Milano, 1882, p. 684; CHIOVENDA, *Relazione sul progetto di riforma del procedimento elaborato dalla Commissione per il dopo guerra*, in *Saggi di diritto processuale civile*, Roma, 1930, II, pp. 13 ss.; LIEBMAN, *Storiografia giuridica “manipolata”*, in *Riv. dir. proc.*, 1974, p. 103.

controversia, la quale, anzi, si protrae spesso in modo indefinito e, talvolta, per un tempo eccessivo.

Ulteriore elemento che concorre a rallentare lo svolgimento del processo è costituito dalla possibilità, attribuita alle parti dal codice di procedura, di proporre un numero illimitato di comparse, nelle quali, peraltro, attore e convenuto hanno facoltà di allegare domande o eccezioni nuove o modificative rispetto a quelle già svolte negli atti introduttivi⁷⁴. L'istruzione scritta sembra, dunque, legittimare una maggiore autonomia privata, che si riverbera, tuttavia, in modo davvero rilevante sui tempi del processo⁷⁵.

Il carattere prevalentemente scritto della procedura incide forse anche sulla scarsa rilevanza del ruolo attribuito al giudice nello svolgimento della causa: egli è qui, in fondo, soprattutto il soggetto chiamato ad esprimersi sulla base delle difese scritte delle parti, senza particolari possibilità di intervento. Nel corso della prima parte del processo, questi ricopre, invero, un ruolo relativamente limitato, subordinato per lo più alla presentazione di istanze di parte, che rappresentano la principale ragione di un suo intervento nella causa⁷⁶.

L'adozione di un modello scritto determina, peraltro, il fatto che una serie di attività processuali vengano compiute da giudici diversi: l'identità fisica del giudicante non rappresenta, infatti, una condizione necessaria per il processo formale, dato che, nella prospettiva del legislatore, la redazione di verbali per la ricognizione degli atti processuali rende superflua la stessa presenza nel collegio del

⁷⁴ GARGIULO, *op. cit.*, I, p. 615; MORTARA, *op. cit.*, pp. 200-201.

⁷⁵ Esemplicativo, in merito, è il testo dell'art. 165 del codice di procedura civile del 1865, a norma del quale: "L'attore, entro quindici giorni dalla notificazione della risposta, può far notificare la sua replica; il convenuto, entro quindici giorni successivi alla notificazione della replica, può far notificare la sua controreplica, e così successivamente". In tema GARGIULO, *op. cit.*, I, pp. 614-616; BARBA, *op. cit.*, p. 73; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia, cit.*, pp. 115-116; CHIOVENDA, *Relazione sul progetto di riforma del procedimento elaborato dalla Commissione per il dopo guerra, cit.*, p. 13. Del "potere di direzione 'formale' del processo" attribuito alle parti dalle legislazioni di carattere liberale dell'Ottocento parlano, tra gli altri, anche CAPPELLETTI, *Iniziativa probatorie del giudice e basi pregiudiziali della struttura del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 1967, p. 417; CHIOVENDA, *La riforma del procedimento civile, cit.*, p. 23. Con specifico riferimento alla mancanza di discrezionalità del giudice nella scelta dei tempi e delle modalità per l'accesso giudiziale si veda, in particolare, DONDI, *op. cit.*, pp. 17-18.

⁷⁶ TARUFFO, *La giustizia civile in Italia, cit.*, p. 116, p. 144; SATTA, *op. cit.*, p. 280; DONDI, *op. cit.*, p. 30. Più recentemente PANZAROLA, *op. cit.*, pp. 191-192.

giudice che ha assunto la prova. Anche da tanto consegue, dunque, una posizione secondaria del soggetto giudicante rispetto alla generale conduzione del processo.

L'elemento di maggiore criticità sembra, tuttavia, rappresentato dalle norme che disciplinano la risoluzione degli incidenti in quanto, nei relativi articoli del codice, il legislatore predispone una procedura caratterizzata da molteplici formalismi⁷⁷. La proposizione degli incidenti non è, peraltro, neppure limitata numericamente, il che permette, almeno in via teorica, la celebrazione contestuale di un numero indefinito di sub-procedimenti tra loro paralleli. Questo aspetto rappresenta, dunque, un ulteriore aggravio per l'andamento della causa in quanto, non essendo possibile prevedere sin dall'inizio la durata e il numero dei procedimenti incidentali che verranno instaurati, il giudice non è ovviamente capace di programmare l'*iter* del processo.

I caratteri di minore efficienza del procedimento formale del 1865 paiono, dunque, rappresentati dalla presenza della forma scritta e dalla mancanza di rapidità, che comportano una più complessa organizzazione della causa⁷⁸. A questo aspetto si somma, forse, anche la mancanza di una chiara divisione tra diritto di azione e diritto soggettivo. Il processo sembra, infatti, concepito come uno strumento per la tutela del diritto individuale, dal quale, tuttavia, non pare separarsi integralmente⁷⁹. In questo senso, invero, l'azione processuale pare considerata come un mero "*elemento del diritto stesso dedotto in giudizio, come il potere, inerente al diritto stesso, di reagire contro la violazione*"⁸⁰. Questa concezione del diritto processuale, unitamente alle altre criticità poc'anzi segnalate, può essere allora forse considerata come un elemento di arretratezza del processo ottocentesco che può giustificare le

⁷⁷ CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale*, cit., pp. 703-704; ID, *Relazione sul progetto di riforma del procedimento elaborato dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., p. 17; MORTARA, *op. cit.*, pp. 218 ss.; BARBA, *op. cit.*, p. 78; ZANCHI, *Degli incidenti*, Milano, 1880; TRIANI, *Sull'articolo 181 cod. proc. civile*, Bologna, 1883. Per un esame storico dell'istituto PERTILE, *Storia della procedura a cura di Pasquale Del Giudice*, II, Milano, 1902, pp. 239 ss.

⁷⁸ FAZZALLARI, *op. cit.*, p. 493.

⁷⁹ CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, cit., pp. 17 ss.

⁸⁰ CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, cit., p. 17.

valutazioni, prevalentemente negative, espresse dai principali commentatori coevi e postumi⁸¹.

Delineate in sintesi le criticità che sembrerebbero affliggere il procedimento formale disciplinato nel codice unitario, si ritiene ora di dover prendere in esame il succinto numero di articoli che la legislazione del 1865 dedica al procedimento sommario di cognizione. Detto modello processuale, funzionale - quantomeno nella prospettiva del legislatore - alla celere risoluzione delle controversie caratterizzate da minor complessità o animate da ragioni di urgenza, è invero disciplinato in sole quattro disposizioni, ovverosia negli articoli da 389 a 392.

Il primo aspetto che, dunque, emerge dal dato normativo è l'apparente marginalità di questo rito, che, anzi, nel codice unitario, non pare assumere neppure i connotati di un vero e proprio procedimento autonomo, effettivamente alternativo rispetto a quello ordinario⁸². La clausola di rinvio presente all'articolo 392 c.p.c. consente, infatti, una costante contaminazione del modello processuale in parola con elementi e istituti a esso spuri e propri del procedimento ordinario. Conseguenza di ciò è il fatto che, in molteplici occasioni, - e per quanto lo stesso articolo 392 precisi che l'integrazione con le norme del processo formale è ammessa "*per quanto (queste) siano applicabili*" - la pretesa rapidità del sommario viene ad essere fortemente pregiudicata⁸³. Questa situazione pare, dunque, comportare una qualche difficoltà nella preservazione dei caratteri del rito sommario, che finisce invece per acquisire, in molteplici occasioni, prerogative e connotati propri della disciplina formale⁸⁴.

⁸¹ Su tutti CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale*, cit.; ID, *Istituzioni di diritto processuale civile*, cit.; LIEBMAN, *op. cit.*, p. 103 dichiara "*i difetti del codice erano lamentati da tutti*". Di diverso avviso TARELLO, *L'opera di Giuseppe Chiovenda nel crepuscolo dello Stato liberale*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, III, 1, Bologna, 1973, pp. 681 ss.

⁸² Eloquenti, a tal proposito, le parole di BORSARI, *op. cit.*, p. 403: "*è tanta e sì fuor dell'usato la parsimonia del Codice nel sistemare questo titolo del procedimento sommario, che convien ritenere che la massima parte del rito formale sia mantenuta*". Recentemente PANZAROLA, *op. cit.*, p. 201.

⁸³ CHIOVENDA, *Relazione sul progetto di riforma del procedimento elaborato dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., p. 15; ID, *Lo stato attuale del processo civile in Italia e il progetto Orlando di riforme processuali*, in *Saggi di diritto processuale civile*, I, cit., pp. 395 ss.; MORTARA, *op. cit.*, p. 306; FAZZALLARI, *op. cit.*, pp. 493-494; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia*, cit., p. 168.

⁸⁴ In relazione a questo aspetto scrive TARUFFO, *La giustizia civile in Italia*, cit., pp. 121-122: "*La disciplina del rito sommario contiene d'altronde una 'norma suicida', ossia l'art. 392, che rinvia alle norme sul rito formale per quanto non diversamente previsto in modo specifico dal sommario. Poiché*

Elemento che caratterizza, invece, la legislazione unitaria nella prospettiva di una più ampia applicazione del sommario - e che si rileverà decisivo nell'effettiva diffusione di tale modello processuale negli anni successivi la promulgazione - è la previsione contenuta nell'articolo 389, comma 1, n. 3), a norma del quale “*sono trattate col procedimento sommario (...) le altre cause, per le quali sia ordinata dalla legge o autorizzata dal presidente la citazione a udienza fissa*”⁸⁵. Come acutamente osservato da alcuni autori, la disposizione in parola differisce dalla previsione contenuta nel codice napoleonico in quanto, mentre l'articolo 404 del testo transalpino ammette il ricorso al procedimento sommario in ipotesi comunque caratterizzate da esigenze di “*celerità*”, la normativa italiana condiziona l'impiego di detto rito alla semplice autorizzazione del presidente, peraltro non difficile da ottenere nella pratica⁸⁶. Per quanto, dunque, questo aspetto introduca un'incertezza di fondo rispetto alle materie e alle controversie che potranno essere trattate in maniera sommaria - in contrapposizione con le codificazioni di diritto comune, nelle quali, invece, l'elencazione delle materie risultava tendenzialmente puntuale e tassativa - è difficile dubitare del fatto che il legislatore abbia qui, più o meno consapevolmente,

vi si prevede ben poco, tale norma rappresenta una poderosa valvola attraverso la quale si ammette il recupero del modello di processo formale entro lo schema del rito sommario: ciò avviene puntualmente con particolare riguardo all'istruzione scritta (poiché nulla dice sull'istruzione nelle norme in esame), col risultato di appesantire intollerabilmente il rito sommario che si voleva semplice e rapido”. Non pare, dunque, tradursi nella pratica la tesi di GARGIULO, *op. cit.*, III, p. 72, il quale sostiene che: “*La legge dice, che il procedimento sommario prende norma dalle disposizioni del capo precedente, per quanto siano applicabili; il che vale quanto dire, che siano applicabili tutte quelle disposizioni che non alterano la natura del procedimento sommario, che fa astrazione da molte forme ed ha per base la semplicità e la celerità*”.

⁸⁵ Una precisa e dettagliata elencazione delle controversie cui la legge imponeva l'applicazione del rito sommario si rinviene, in particolare, nell'opera di LEVI, *Manuale del codice di procedura civile*, Milano, 1866, pp. 286 ss.

⁸⁶ Una statistica del numero dei rinvii concessi dai giudici si può rinvenire, tra gli altri, in GIANTURCO, *Proposta di riforma del procedimento sommario presentata alla Camera dei Deputati il 2 dicembre 1897*, in TARZIA, CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile (1866-1935)*, I, Milano, 1989, p. 764. In tema, si vedano anche le considerazioni di MATTIROLI, *Elementi di Diritto giudiziario civile italiano*, cit., III, p. 271; MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, III, Milano, 1905, p. 359; ID, *Riforme al codice di procedura civile per migliorare il procedimento sommario ed accelerare i giudizi di esecuzione*, in *Il Filangieri*, Napoli, 1891, I, p. 680; CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi*, cit., p. 23; ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione*, cit., pp. 121 ss., pp. 127 ss. Precisa MATTEI, *Annotazioni al Codice di procedura civile italiano*, Venezia, 1869, pp. 449-450 che “*fu giudicato che sebbene una causa sia di tal indole da richiedere il procedimento formale, pure è dato all'attore di ristaurarla con procedimento sommario, previo decreto del presidente*”. Circa le prerogative del decreto presidenziale si veda RICCI, *op. cit.*, I, p. 416.

favorito un più ampio ricorso a forme meno strutturate di risoluzione delle controversie.

Al netto della previsione contenuta nell'articolo 155, comma 5, del codice unitario - a norma del quale "*nel procedimento sommario la citazione si fa sempre per comparire all'udienza fissa*" -, la struttura del procedimento sommario è codificata esclusivamente nell'articolo 390, il quale prevede che la gran parte delle attività processuali siano compiute all'udienza di discussione. In quella sede, le parti devono, infatti, prima di tutto, presentare al giudice i propri scritti difensivi e comunicare per copia le rispettive comparse conclusionali. Successivamente, si procede alla discussione della causa, salva sempre la possibilità per il presidente di disporre, previa nomina di un giudice relatore, il differimento a nuova udienza nel caso in cui l'esposizione orale non sia stata idonea a circostanziare con precisione i fatti di cui è causa.

Considerando complessivamente tale ultima disposizione, non si può comunque non rilevare la sua diffusa inadeguatezza rispetto alla funzione di delineare con chiarezza e precisione la struttura del procedimento sommario⁸⁷. Come del resto già osservato tanto dai primi commentatori quanto della dottrina più recente, la mancanza di una ripartizione precisa tra la fase introduttiva e quella di trattazione della controversia nonché l'assenza di barriere preclusive consentono alle parti un'ampia libertà, che si traduce, in particolare, nella possibilità di modificare all'udienza le domande ed eccezioni formulate nell'atto introduttivo nonché di produrre nuovi documenti⁸⁸. A fronte di ciò, attore e convenuto arrivano all'udienza

⁸⁷ In relazione alla previsione dell'articolo 390 si vedano, in particolare, le considerazioni di ROSSI, *op. cit.*, pp. 405 ss.; TARUFFO, *op. cit.*, p. 121. In merito GALDI, *Commentario del codice di procedura civile del Regno d'Italia*, IV, Roma, Torino, Napoli, 1890, p. 161 afferma: "*a colpo d'occhio si vede quanto sia poco serio trattare una causa civile a questo modo. Non manca forse il tempo di dare anche una fugace lettura alla comparsa conclusionale avversaria? E poi, riguardo a documenti, che sono il sostrato tanto dell'azione quanto dell'eccezione, la legge nulla efficacemente provvede*".

⁸⁸ Nella Relazione a S.M. del Ministro di Grazie e Giustizia e dei Culti in udienza del 25 giugno 1865 sul Codice di procedura civile, consultabile in SONZOGNO, *op. cit.*, pp. 21 ss. si legge: "*nel procedimento sommario la citazione si fa sempre per comparire a udienza fissa, sì che all'udienza o si fa, o si compie l'istruzione della causa, eziandio con deduzioni e conclusioni non proposte innanzi*". Scrive a tal proposito RICCI, *op. cit.*, I, pp. 412-413: "*Svolgendosi la causa, introdotta a rito sommario, all'udienza stessa in cui la si tratta, consegue, che alla stessa udienza possano farsi alla dimanda quelle variazioni od aggiunte che, in caso di procedimento formale, avrebbero dovuto farsi durante il periodo istruttorio*". Del pari, MATTIROLO, *Elementi di Diritto giudiziario civile italiano*, *cit.*, III, p. 274 sostiene che: "*Quest'ampia libertà è una necessaria conseguenza dell'indole del*

con la consapevolezza che solo in quella sede potranno avere piena contezza delle altrui argomentazioni e deduzioni istruttorie. Nella fase precedente, l'unico riferimento è rappresentato, infatti, dagli atti introduttivi, che pur essendo strumentali a delineare l'oggetto del processo, sono tuttavia privi di alcun carattere vincolante.

Prende così forma quello che verrà da molti definito come un “*procedimento delle sorprese*”, probabilmente funzionale a una rapida soluzione delle controversie più semplici, ma sovente inadeguato alla definizione di quelle più complesse e articolate⁸⁹. Rispetto a queste ultime, infatti, le parti si vedono spesso costrette a richiedere al giudice plurimi rinvii al solo scopo di poter compiutamente esaminare la documentazione prodotta agli atti dall'avversario⁹⁰. In alternativa, là

procedimento sommario. Se invero nel procedimento formale, in cui le parti hanno libera facoltà di istruire la causa con un indeterminato di comparse, si poteva, senza offendere la giustizia, vietare ai litiganti di presentare, dopo chiusa l'istruzione, documenti, prove, istanze ed eccezioni nuove; nel procedimento sommario, in cui tutta l'istruttoria si fa direttamente all'udienza, dovevasi necessariamente in questa lasciare ampia facoltà alle parti di ricercare e di provare con ogni mezzo la verità, di formulare nel modo che stimino più conveniente le proprie conclusioni”. In tema anche CUZZERI, *op. cit.*, II, pp. 306 ss.; NORSA, *Sulla riforma al processo sommario nel codice di procedura civile italiano*, in *La legge: monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia*, III, Roma, 1875, p. 371; GALGANO, *op. cit.*, pp. 59 ss.; CHIOVENDA, *Relazione sul progetto di riforma del procedimento elaborato dalla Commissione per il dopo guerra, cit.*, pp. 14-15; MORTARA, *Manuale della procedura civile*, III, Milano, 1905, pp. 304-305. Più recentemente, CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi, cit.*, p. 24; ID, *La riforma del procedimento sommario del 1901*, in *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra otto e novecento. Atti del Convegno (Foggia, 5-6 maggio 2006)*, (a cura di MILETTI), Milano, 2006, pp. 452-453; TEDOLDI, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, Torino, 2013, p. 29; ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione, cit.*, pp. 123-124. La giurisprudenza di merito esclude, tuttavia, la possibilità, per le parti, di proporre all'udienza domande del tutto nuove: in tale senso, si considerino in particolare le pronunce Cass. Napoli, 15 febbraio 1868, Corte Appello Lucca, 28 agosto 1874 e Cass. Torino, 17 aprile 1874 tutte in CUZZERI, *op. cit.*, II, pp. 307-308.

⁸⁹ La locuzione “*procedimento delle sorprese*” è utilizzata, tra gli altri, da LA ROSA, *Pensieri su possibili riforme del codice di procedura civile*, Catania, 1892, p. 28; CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi, cit.*, p. 24; ID, *Il processo civile in Italia, cit.*, p. 78; ID, *I problemi del processo di cognizione tra passato e presente*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2003, p. 41. Afferma MANCINI, *Relazione alla Camera sul d.d.l. 2 marzo 1877*, in TARZIA, CAVALLONE, *op. cit.*, I, p. 468 “*Fu osservato infatti che il sistema in proposito adottato dal nostro Codice racchiude gravi pericoli per l'amministrazione della giustizia, attesa la facilità delle sorprese a cui rimangono esposte le parti, e perché non è in esso il più delle volte possibile che venga pienamente esercitato il diritto della rispettiva difesa, specialmente per la difficoltà di esaurire improvvisamente all'udienza, dove tutta si svolge la tela del giudizio, un accurato e maturo esame dei documenti, e dei mezzi di azione e di eccezione*”. Del pericolo delle sorprese parlano anche MORRONE, *Proposta di modificazione all'art. 390 del codice di procedura civile presentata alla Camera dei Deputati il 21 marzo 1875*, in TARZIA, CAVALLONE, *op. cit.*, I, p. 458; CONFORTI, *Sulla riforma del procedimento sommario nei giudizi civili*, in TARZIA, CAVALLONE, *op. cit.*, I, p. 500. Critico rispetto a tale qualificazione MORTARA, *La riforma del processo sommario*, in *Mon. Trib.*, 1891, pp. 361 ss.

⁹⁰ In merito alle criticità conseguenti si vedano le parole del Deputato MORRONE, *Proposta di modificazione all'art. 390 del codice di procedura civile presentata alla Camera dei Deputati il 21*

ove lo “*richiedono la natura o le particolari condizioni della causa*”, il giudice può anche disporre che il giudizio proceda secondo le disposizioni del rito formale (così prevede, invero, l’articolo 391), in modo tale da garantire il pieno esercizio del diritto di difesa delle parti, sempre che non siano le parti stesse, di comune accordo, a richiedere che si proceda con le forme proprie del rito ordinario⁹¹.

Complessivamente parlando, il procedimento sommario disciplinato dal legislatore del 1865 appare, dunque, incompiuto nelle sue forme e neppure autonomo rispetto al procedimento principale. Del resto, sin dalla relazione Pisanelli si evince che la tutela del diritto di difesa costituisce l’interesse prevalente del legislatore, con il che la rapida risoluzione della controversia appare esigenza certo percepita, ma comunque subalterna rispetto alla prima⁹². Da ciò il carattere eccezionale di questo rito, la sua limitata applicabilità ad alcune controversie e la possibilità di una sua diffusa eterointegrazione a norma dell’articolo 392⁹³.

1.3. LA DIFFUSIONE DEL SOMMARIO E LA RIFORMA DEL 1901

Costituisce circostanza a tutti nota il fatto che, nonostante il preteso suo carattere residuale, la disciplina del procedimento sommario abbia da subito raccolto il più ampio consenso dei pratici, di fatto sovvertendo i programmi e le aspettative

marzo 1875, in TARZIA, CAVALLONE, *op. cit.*, I, pp. 453 ss., il quale propone all’Assemblea la modifica dell’art. 390 nel senso di prevedere un ulteriore comma in base al quale, là ove la causa dovesse essere differita a nuova udienza, la parte che intenda variare o modificare la propria comparsa conclusionale dovrà notificarne a controparte il nuovo contenuto almeno tre giorni prima dell’udienza, di modo che quest’ultima possa averne preventiva contezza. Sul punto, tra gli altri, MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano, cit.*, p. 402.

⁹¹ Sotto questo profilo si vedano, in particolare, GALDI, *op. cit.*, pp. 158-159; DI MAJO, *Istituzioni di diritto giudiziario civile*, I, Torino, 1894, p. 155; SAREDO, *Istituzioni di procedura civile*, Firenze, 1887, pp. 660-661; SAVINO, *Errori del codice di procedura civile del Regno d’Italia succintamente esposti*, Taranto, 1866, pp. 22-23; MATTIROLO, *Elementi di Diritto giudiziario civile italiano, cit.*, III, p. 274.

⁹² In tema, tra gli altri, anche SONZOGNO, *op. cit.*, p. 148.

⁹³ Come diffusamente riconosciuto dalla miglior dottrina, il rito sommario, per come declinato nel codice unitario, non troverà mai reale applicazione, dato che la sua disciplina sarà comunque sempre ampiamente integrata da disposizioni del rito formale. Così, tra gli altri, MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, III, *cit.*, pp. 357-358; ROSSI, *op. cit.*, p. 401. A tal proposito, da ultimo, ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione, cit.*, p. 145 afferma: “*Alla diffusione nella pratica di tale forma procedimentale era, infatti, corrisposta una complessiva trasformazione di fatto della sua stessa struttura fondamentale. E ciò al punto di configurare un nuovo modello, nel quale risultavano sostanzialmente assenti le caratteristiche di base originariamente delineate dal legislatore del 1865*”.

del legislatore unitario⁹⁴. Nei decenni successivi la promulgazione, le controversie trattate con il rito formale costituiscono, di fatto, una vera e propria eccezione mentre la quasi totalità dei procedimenti si svolge con le forme, più o meno eterointegrate, del rito sommario⁹⁵.

Le motivazioni che possono essere richiamate a giustificazione di una simile evoluzione appaiono molteplici - pur tutte riducendosi a mere ipotesi - talune delle quali in parte avvalorate dal fatto di essere state prospettate da autori coevi alla riforma o di poco successivi, che già al tempo si interrogavano sulle cause di un simile sviluppo. Al netto delle ragioni di carattere strettamente tecnico che hanno consentito un ampio ricorso al rito sommario - e di cui si è dato minimamente conto nelle pagine precedenti -, pare di qualche interesse soffermarsi, in questa sede, soprattutto su due ulteriori aspetti segnalati dalla miglior dottrina: l'uno di carattere prevalentemente sociologico, l'altro maggiormente legato alle dinamiche del processo.

Uno dei motivi che può, invero, essere addotto a giustificazione del prevalere del rito sommario attiene alla predominante oralità di siffatto procedimento nonché alla sua maggior celerità, che rappresentano elementi di apparente vantaggio per la gestione della causa. Detto della particolare autonomia di cui godono le parti in

⁹⁴ Una simile rappresentazione degli eventi successivi all'entrata in vigore del nuovo codice costituisce circostanza pacifica nella letteratura. A mero titolo di esempio si possono richiamare le considerazioni di MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, cit., p. 358; ID, *Riforme al codice di procedura civile*, cit., p. 679; MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, cit., p. 401; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia*, cit., p. 167; CHIARLONI, *Introduzione*, cit., p. XXIV; CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi*, cit., p. 24; ID, *Il processo civile in Italia*, cit., p. 23; ID, *I problemi del processo di cognizione*, cit., pp. 40-41; FAZZALARI, 2001: *quattro centenari*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, p. 899; ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione*, cit., pp. 130-131; STANCO, *Il rito sommario dinanzi al foro (1865-1870)*, in *Scritti in onore di Nicola Picardi*, (a cura di BRIGUGLIO, MARTINO, PANZAROLA, SASSANI), I, Pisa, 2016, pp. 2375 ss.

⁹⁵ Un'attenta indagine sul punto è svolta da ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione*, cit., p. 131, nota 117. In tema, si considerino, in particolare, i dati offerti da OSTERMANN, *Movimento della litigiosità nel quinquennio 1898-1902*, in *Annali di statistica. Atti della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile. Sessione del Luglio-Agosto 1905*, Roma, 1906, p. 524; GIANTURCO, *op. cit.*, p. 761. Interessanti le considerazioni svolte in tema da MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, III, cit., pp. 359-360 il quale precisa che "l'influenza che quest'ultimo (ovverosia il rito sommario) esercitò sulla pratica dei nostri tribunali fu diretta e sensibilissima nelle provincie meridionali, in cui era stato osservato fino alla promulgazione della nuova legislazione unificata. Ed infatti, nelle anzidette provincie fu più sollecita e sistematica la spontanea trasformazione degli ordinamenti rituali del codice nel modo che venni accennando. Però fu caratteristico il fatto che anche nelle altre regioni andasse rapidamente uniformandosi la pratica, quasi per tacita intesa, così da indicare in maniera plebiscitaria il sentiero di una opportuna e desiderata riforma legislativa".

questa sede, è altresì vero che, nella prassi, gli avvocati paiono prediligere un confronto diretto con il giudice, piuttosto che lo scambio di innumerevoli documenti scritti. Una possibile giustificazione - di ordine asseritamente “psicologico” ma, forse, più propriamente, sociologico - rispetto ad un simile, diffuso favore per l’oralità sembra emergere allora dalle parole di uno dei più autorevoli esponenti della dottrina dell’epoca, il quale rileva come “*il fatto che [la causa sia] portata a udienza, costituisce per i litiganti come per i loro difensori il segno più sensibile che essa è in vita e in attività. D’onde un effetto che potrebbe essere detto piuttosto psicologico che giuridico, quantunque si ripercuota anche nel campo del diritto*”⁹⁶.

Fosse solo per lo spessore culturale di colui che così afferma, tale opinione appare meritevole, se non di prolungata disamina, quantomeno di una più attenta considerazione rispetto a quella - apparentemente modesta se non del tutto assente - generalmente riservata dalla dottrina postuma⁹⁷.

Invero, al netto dell’inciso poc’anzi riferito, l’autore sembrerebbe sostenere che il carattere sommario della procedura e, in particolare, il confronto orale tra le parti e il giudice, sarebbero elementi in grado di determinare, nella percezione degli stessi cittadini, un senso di maggior fiducia rispetto allo strumento processuale. Diversamente, la disciplina del rito ordinario, con le sue molte formalità, l’incedere dei vari termini e la possibilità di procedere allo scambio di un numero indeterminato di memorie, provocherebbe nei privati un senso di profondo smarrimento oltreché una prolungata incertezza sui propri diritti⁹⁸. L’ampio ricorso al rito sommario si potrebbe, dunque, altresì spiegare alla luce dei benefici che il suo impiego produrrebbe nei rapporti tra il cliente e il suo stesso patrocinatore⁹⁹. Tali considerazioni, per quanto purtroppo non suffragate da dati statistici e/o da studi sociologici idonei a comprovarne l’attendibilità scientifica, appaiono comunque

⁹⁶ Tra virgolette, un passaggio della celebre relazione del Mortara al Congresso giuridico nazionale di Firenze del 1891 il cui testo è reperibile in MORTARA, *Riforme al codice di procedura civile*, cit., p. 680. Simili considerazioni anche in ID, *La riforma del procedimento sommario*, Firenze, 1891, p. 4.

⁹⁷ Salvo mio errore, i soli autori che fanno cenno alle considerazioni espresse sul punto dal Mortara sono CIPRIANI, *La riforma del procedimento sommario del 1901*, cit., p. 452 e ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione*, cit., p. 142.

⁹⁸ Sotto quest’ultimo profilo si veda anche MANCINI, *Relazione alla Camera sul d.d.l. 2 marzo 1877*, cit., p. 480.

⁹⁹ MORTARA, *Riforme al codice di procedura civile*, cit., p. 681.

degne di nota in quanto segnalano la possibile esistenza di una correlazione tra l'adozione del procedimento sommario e la percezione di una giustizia maggiormente intellegibile e più vicina al cittadino.

Altra parte della dottrina ha invece segnalato la possibilità che il prevalere del rito sommario sia almeno in parte conseguenza della previsione contenuta nell'articolo 154, a norma del quale, *inter alia*, “*nei casi di pronta spedizione, il conciliatore, o il pretore, il presidente del tribunale o della corte (...) possono autorizzare la citazione in via sommaria*”. Alla luce di una simile disposizione, l'impiego generalizzato del procedimento in parola sarebbe dunque giustificabile in base a ragioni di strategia processuale della parte attrice, stante il fatto che l'adozione del procedimento formale “*avrebbe significato ammettere che la causa non era di pronta spedizione, e cioè, dunque, che molto dipendeva da quel che avrebbe detto il convenuto. Il che, come ognuno intende, avrebbe significato, per l'attore, partire col piede sbagliato*”¹⁰⁰.

Questa argomentazione non mi pare, tuttavia, pienamente condivisibile in quanto l'opportunità - cui fa riferimento la disposizione in parola - di procedere con “*pronta spedizione*” sembrerebbe giustificata, più che dalla pretesa fondatezza della domanda, dall'asserita esigenza di rapida soluzione della controversia. Si tratterebbe, dunque, di una necessità latamente cautelare o comunque di una richiesta di rapida cognizione della domanda motivata da ragioni di urgenza non strettamente correlate all'attendibilità e ragionevolezza della pretesa¹⁰¹. Essendo, peraltro, rimesso al giudice il vaglio critico circa l'esistenza di tale presupposto, pare ragionevole

¹⁰⁰ Tra virgolette CIPRIANI, *La riforma del procedimento sommario del 1901*, cit., p. 452; ID, *Nel centenario della riforma del procedimento sommario*, in *Rass. Dir. Civ.*, 2001, p. 526.

¹⁰¹ A tal proposito si vedano le parole di GALDI, *op. cit.*, p. 152 il quale afferma che “*in certe occasioni e per alcune cause però può avvenire che la necessità d'ottenere una decisione così urgente, che l'attore non possa aspettare la scadenza del termine ordinario senza rischio di perdere i suoi diritti, o la garanzia che gliene assicuri l'esercizio. In questi casi urgenti è in facoltà del conciliatore, pretore, o presidente del tribunale o della Corte di abbreviare il termine ordinario*”. Nello stesso senso, DI MAJO, *op. cit.*, p. 154. Nella giurisprudenza del tempo, questo aspetto è ribadito nella sentenza Corte Appello Torino, 7 ottobre 1867, in *Giur. It.*, 1867, II, p. 607 che, in merito all'applicabilità, al caso di specie, della riduzione dei termini prevista dall'articolo 154 chiarisce “*che quindi tutta la questione si riduce in fatto a vedere se concorra nella specie quell'urgenza che richiede la legge perché si possa far luogo a quella abbreviazione di termini, ed a rimessione ad udienza fissa*”. Nello stesso senso, si veda il decreto del Presidente del Tribunale di Avellino, 4 aprile 1866, in FROJO, *Formolario che serve d'appendice alla prima parte delle osservazioni ai nuovi codici la quale ci occupa della procedura civile*, Napoli, 1866, pp. 94-95.

affermare che la semplice allegazione di simili ragioni di urgenza non possa ritenersi, di per sé, motivo certo per spiegare il generalizzato impiego del rito sommario. Ciò, peraltro, senza dimenticare che la giurisprudenza di merito riconosceva anche al convenuto la possibilità di chiedere al giudice, al ricorrere di esigenze di pronta spedizione, di adottare il rito sommario in luogo di quello formale, con il che ricondurre l'impiego di siffatta clausola a pretese strategie processuali proprie della sola parte attrice pare argomento forse in parte dubitabile o comunque non del tutto dimostrato¹⁰².

Per quanto, nella prassi, l'adesione alle forme del sommario sia stata, dunque, pressoché immediata e diffusa lungo tutto il territorio peninsulare, al relativo adeguamento della disciplina normativa si perviene solo con l'inizio del XX secolo¹⁰³. Negli anni successivi l'entrata in vigore del codice unitario, infatti, il legislatore tiene in debita considerazione l'esigenza di riforma del rito sommario, ma i progetti che si susseguono nel tempo appaiono accomunati, oltreché dal carattere settoriale degli interventi prospettati, dalla comune incapacità di tradursi in legge¹⁰⁴.

¹⁰² In merito alla possibilità, per il convenuto, di richiedere l'impiego del procedimento sommario nei casi di pronta spedizione si veda Corte di Appello di Torino, 30 dicembre 1872, in *La legge*, XIII, 4, p. 444. Questa sentenza è richiamata anche da BORSARI, *Il codice italiano di procedura annotato*, Torino, 1878, p. 245 e RICCI, *op. cit.*, I, p. 248.

¹⁰³ La riforma non è, in verità, limitata in un solo testo legislativo ma è il risultato degli interventi adottati con la Legge 31 Marzo 1901, n. 107, con la Legge 7 Luglio 1901, n. 230, con il R.D. 31 Agosto 1901, n. 413 e con il R.D. 19 Dicembre 1901, n. 547. Tra i primi commenti alla riforma si possono richiamare, senza alcuna pretesa di completezza, le opere di MANFREDI, *Commento alla nuova legge sul processo sommario*, Pavia, 1901; CAPONETTI, *Il nuovo rito sommario*, Roma, 1901; GARBASSO, *La legge 31 marzo 1901 che riforma il procedimento sommario*, Casale Monferrato, 1901; BONGARZONI, *Il procedimento di cognizione civile secondo la legge 31 marzo 1901*, Roma, 1902; CENTI, *La legge di riforma al procedimento sommario nella pratica attuazione*, Napoli, 1902; CUZZERI, *Il procedimento sommario. Note alla legge 31 marzo 1901 e al r.d. 31 agosto 1901*, Verona, 1902; LA ROSA, *Il procedimento sommario secondo la legge 31 marzo 1901*, Catania, 1902; LONGO, *Commenti alla nuova legge*, Catania, 1902; GALANTE, *La riforma del processo civile*, Napoli, 1903; APICELLA, *Il procedimento civile sommario*, Milano, 1908.

¹⁰⁴ I progetti di riforma della disciplina del rito sommario proposti in Parlamento a partire dal 1868 sono raccolti nell'opera di TARZIA, CAVALLONE, *op. cit.*, I, pp. 431 ss. Ampii cenni anche in MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, *cit.*, pp. 402 ss. Le valutazioni della dottrina contemporanea appaiono spesso critiche come dimostrano le posizioni assunte, tra gli altri, da MORTARA, *Manuale della procedura civile*, III, *cit.*, p. 306; ID, *La riforma del processo sommario*, *cit.*, pp. 361 ss.; ID, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, III, *cit.*, p. 360; NORSIA, *op. cit.*, p. 371; MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, *cit.*, pp. 401 ss. In tema si vedano anche FAZZALLARI, *op. cit.*, p. 493; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia*, *cit.*, p. 168; CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi*, *cit.*, pp. 24 ss.; ANSANELLI, *Flessibilità, proporzionalità ed efficienza. Il nuovo art. 183-bis c.p.c.*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2015, pp. 348-349; ID, *Contributo allo studio della trattazione*, *cit.*, pp. 138 ss.

È, dunque, solo nel primo novecento che il codice di procedura civile viene infine sottoposto ad una diffusa riforma, attraverso cui sembra volersi rivalutare il ruolo attribuito al rito sommario - il primo comma del secondo articolo della legge 31 marzo 1901, n. 107 stabilisce, invero, che “*sono trattate col procedimento sommario tutte le cause, ad eccezione di quelle per le quali il procedimento formale sia ordinato dal Presidente sull’accordo delle parti, ovvero dal Tribunale o dalla Corte sull’istanza di una di esse, od anche d’ufficio - oltretché “fornire ai processi innanzi ai tribunali il beneficio della continua intervento e della efficace direzione del magistrato durante il loro svolgimento”*”¹⁰⁵.

La novella pare, in verità, costituire per lo più una razionalizzazione della prassi forense venutasi a creare, in grado certo di superare alcune criticità proprie del modello declinato nel codice del 1865, ma ancora non pienamente convincente. Nonostante la parziale valorizzazione del procedimento sommario, infatti, i commenti alla riforma sono prevalentemente critici, e tale valutazione viene talvolta motivata proprio sulla base della scelta organizzativa adottata dal legislatore¹⁰⁶. A sostegno di simili argomenti, si può, infatti, osservare come il nuovo testo si limiti prevalentemente a dare legittimità a pratiche ormai da tempo diffuse nei tribunali, mancando, tuttavia, di dare soluzione ad alcune delle principali difficoltà emerse nella relativa applicazione¹⁰⁷.

¹⁰⁵ Tra virgolette, MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, III, cit., p. 364.

¹⁰⁶ In tema CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, cit., pp. 407-408; ID, *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopoguerra*, Napoli, 1920, p. 13; MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, III, cit., pp. 364 ss.; ID, *Per il nuovo codice di procedura civile. Riflessioni e proposte*, in *Giur. it.*, 1923-1924, p. 15; COSTA, *op. cit.*, p. 133; CAO, *Per la riforma del processo civile in Italia*, Cagliari, 1912; BETTI, *Diritto processuale civile italiano*, Roma, 1932; GALGANO, *Sulla riforma del procedimento civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1924, I, pp. 172 ss.; FAZZALLARI, *op. cit.*, p. 498; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia*, cit., pp. 171 ss.; ID, *Introduzione. Le ultime riforme della giustizia civile*, in TARUFFO, *Il processo civile riformato*, Bologna, 2010, p. 18; ID, voce “*Procedura civile (codice di)*”, in *Dig. It.*, XIV, Torino, 1996, pp. 660 ss.

¹⁰⁷ A tal proposito si considerino le parole dello stesso padre della riforma in parola, il quale, nel contributo MORTARA, *Per il nuovo codice di procedura civile. Riflessioni e proposte*, Padova 1923, pp. 11-12, afferma che: “*Occorse circa un quarto di secolo, speso nella redazione di cattivi progetti e in discussioni tanto lunghe quanto vane e sterili, per arrivare a quel modestissimo risultato che fu la legge sul processo sommario del 31 marzo 1901: compilazione superficiale ed empirica, che forse non avrebbe prodotto neppure la sensazione di una riforma, se non l’avesse soccorso integrandola, il decreto del 31 agosto successivo, col quale fu dato corpo e vita a qualche cosa di nuovo, di vivo e di migliorato (...) Quel decreto dovette, purtroppo lasciare intatta la parte peggiore del codice, e cioè l’ordinamento del processo istruttorio, che rimase per forza quello stabilito per il procedimento*”

Per quanto di maggior interesse in questa sede, un aspetto problematico è, per esempio, rappresentato dal fatto che, nella fase di discussione innanzi il collegio, i procedimenti incidentali rimangono disciplinati, salvo limitati accorgimenti, secondo le formule proprie del rito formale. Sotto questo profilo, pertanto, i benefici derivanti dalla maggiore oralità sembrano parzialmente disattesi dalla scelta del legislatore di trasporre nel nuovo rito la disciplina propria di un modello decisamente più formale e rigido¹⁰⁸. In particolare, se sorgono incidenti non risolvibili su accordo tra le parti, continua a prevedersi lo scambio di apposite comparse scritte, cui fa seguito la celebrazione di un'autonoma udienza di discussione e la pronuncia di una sentenza, peraltro immediatamente impugnabile¹⁰⁹. Il persistere di simili sub-procedimenti, capaci di aggravare in modo davvero rilevante l'*iter* del processo, può essere, dunque, considerato uno dei fattori che maggiormente confliggono con la pretesa celerità di questo nuovo rito¹¹⁰.

Parimenti, del tutto incoerente rispetto a questo fine appare il disposto dell'articolo 9 della legge 31 marzo 1901, n. 107 che esordisce, nel primo comma, ponendosi in rapporto di specialità rispetto all'articolo 6 della stessa legge, che intende delimitare le occasioni di rinvio della discussione e le ragioni che possono giustificarla¹¹¹. Il secondo comma dell'articolo 9 prosegue stabilendo che all'udienza le parti rimangono libere di proporre nuove domande ed eccezioni, di produrre nuovi mezzi di prova e di presentare nuovi documenti e che, ove ciò si verifichi, il Presidente dovrà disporre il rinvio dell'udienza in modo tale da garantire all'altra

formale, giacché la legge del 31 marzo aveva dimenticato di toccarlo, e il codice non aveva, per il procedimento sommario, una forma di istruzione diversa da quella che a ragione si classificava tra i vizi principali dell'altro procedimento".

¹⁰⁸ MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, III, cit., p. 365; CUZZERI, *Il procedimento sommario*, cit., pp. 64-65.

¹⁰⁹ LESSONA, *Manuale di procedura civile*, Milano, 1932, p. 247; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia*, cit., p. 170.

¹¹⁰ A sostegno di tale argomento si ritiene di richiamare qui un passaggio dall'opera di COSTA, *op. cit.*, p. 133-134, il quale, a commento della riforma in parola, afferma: "*Il nostro rito incidentale costituisce una continua possibilità di spezzare il corso del procedimento; e sembra un'irrisione parlare di concentrazione nel processo italiano*".

¹¹¹ In tale senso APICELLA, *op. cit.*, p. 110 afferma che "*con questo articolo il legislatore ha fatto delle deroghe, ha sanzionato delle eccezioni alla regola contenuta nel precedente articolo 6*". In tema anche SCHETTINI, *Sull'applicazione dell'art. 9 cap. 1. della legge 31 marzo 1901 sul procedimento sommario*, Napoli, 1903; MARTORELLI, *Sul primo capoverso dell'art. 9 della legge 31 marzo 1901, n. 107*, in *Pal. di Giust.*, 1904, pp. 207 ss.

parte la possibilità di esaminare, con i tempi necessari, i nuovi atti e documenti depositati¹¹². Il differimento dell'udienza costituisce, in questo caso, atto "dovuto" del Presidente, il quale è tenuto a così procedere indipendentemente dal ricorrere di quei "giusti motivi" che, invece, l'articolo 6 individua quale presupposto e limite generale per la concessione di un rinvio.

Nel tentativo forse di limitare l'eccessiva frammentazione della controversia, alcuni autori sostengono che "sarebbe assurdo che il presidente dovesse sempre sospendere la seduta, anche nolenti le parti, le quali non trovino nella nuova deduzione un ostacolo al completo svolgimento delle loro ragioni, e perciò, anziché domandare un rinvio insistano per l'immediata discussione; riteniamo quindi con l'egregio Collega che la disposizione di cui si ragiona, debba intendersi così: '...il presidente deve sull'istanza dell'altra parte, o può anche d'ufficio ordinare che la discussione sia rinviata ad un'udienza prossima'"¹¹³. Questa tesi, pur astrattamente condivisibile, non sembra trovare, tuttavia, piena conferma nella lettura dei lavori parlamentari: nella seduta del 29 gennaio 1901, invero, la Camera dei Deputati approva una modifica al progetto di riforma - il quale, fino a quel momento, stabiliva che "quando una delle parti abbia dedotto nuove domande od eccezioni o mezzi di prova, o presentati in udienza nuovi documenti (...) il Presidente, sull'istanza dell'altra parte o anche d'ufficio, ordina che la discussione sia rinviata ad un'udienza prossima" - introducendo, al ricorrere degli stessi presupposti, un vero e proprio dovere del Presidente di rinviare la discussione. Quest'ultimo, almeno stando al dato letterale, dovrà, dunque, così procedere non solo ove ciò sia richiesto esplicitamente da una delle parti, ma anche d'ufficio, senza apparenti margini di apprezzamento discrezionale in merito alla relativa opportunità¹¹⁴.

¹¹² Nel secondo comma dell'articolo 9 si prevede testualmente, che: "Quando una delle parti abbia dedotto nuove domande od eccezioni o mezzi di prova, o presentati in udienza nuovi documenti, che per importanza o per numero richiedano maturo esame, il Presidente, sull'istanza dell'altra parte o anche d'ufficio, deve ordinare che la discussione sia rinviata ad un'udienza prossima, e che intanto gli atti e i documenti siano depositati nella cancelleria, perché le parti possano esaminarli". In tema MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, cit., p. 402; pp. 432-433; CUZZERI, *Il procedimento sommario*, cit., pp. 34 ss.; CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale*, cit., p. 706.

¹¹³ Tra virgolette MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, cit., p. 451.

¹¹⁴ *Atti Parlamentari della Camera dei Deputati, Legislatura XXI - 1° sessione - tornata del 29 gennaio 1901*, pp. 1946 ss.

Sempre in deroga ad un principio posto dall'articolo 6 - più precisamente dal relativo terzo comma, a norma del quale “*dopo il quinto rinvio, non ostante l'accordo delle parti o dei loro procuratori, ove non concorrano giusti motivi, il presidente può ordinare che la causa, se non sia discussa immediatamente, venga cancellata dal ruolo*” -, nel caso in cui vengano dedotte in udienza nuove allegazioni o prodotti nuovi documenti, il Presidente dovrà disporre il differimento della causa anche là ove si tratti del sesto rinvio, e ciò senza poter ordinare, in questo caso, la cancellazione della causa dal ruolo¹¹⁵.

Nel testo della riforma si ritrovano, dunque, alcune prerogative che già connotano - come abbiamo visto - il codice unitario e che vengono qui pedissequamente riproposte con conseguenze pratiche pressoché analoghe, soprattutto in relazione alla durata del processo. Si tratta, invero, di profili riconducibili probabilmente alla concezione liberale del processo che ancora sembra prevalere in questo periodo storico e che, soprattutto in relazione all'assenza di barriere preclusive a carico delle parti, si pone come limite alla pretesa maggior celerità di tale nuovo rito¹¹⁶.

Nonostante, dunque, la presenza di elementi di apparente continuità con la legislazione precedente, non mancano, comunque, profili di interesse e di novità quali, ad esempio, la proposta di suddividere la causa in due fasi, di cui la prima presieduta dal solo presidente mentre la seconda dal collegio intero¹¹⁷. Come si avrà

¹¹⁵ Tale assunto è fatto proprio da APICELLA, *op. cit.*, pp. 110-111. Nello stesso senso, CASTELLARI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Torino, 1909-1910, pp. 594-595 rileva come “*anche se la causa fu portata a quest'ultima udienza in cui dovrebbe essere trattata, esaurita la serie dei possibili rinvii, pure si ha ancora un quinto caso di differimento. Ed esso può aver luogo quando uno dei procuratori o tutti due propongono per la prima volta a questa, che dovrebbe essere l'ultima udienza, una nuova e complicata istruzione, ossia quando si deducono nuove domande ed eccezioni, e si producono nuovi documenti, che per importanza e numeri richiedano maturo esame (v. art. 9 legge). In tal caso il presidente deve rinviare la discussione ad una udienza prossima. La legge qui pensa all'interesse delle parti, che sarebbero obbligate a subire la trattazione immediata della causa, anche se l'avversario esibisce una nuova complicata istruzione e pensa anche all'interesse della funzione, in quanto il collegio si troverebbe obbligato ex abrupto a giudicare su nuove istruzioni*”.

¹¹⁶ Circa la permanenza, nello spirito della riforma del 1901, di una “*visione ancora ottocentesca del ruolo preminente delle stesse parti e dei conseguenti poteri di disposizione*” si veda, recentemente, ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione*, cit., p. 157.

¹¹⁷ ROSSI, *op. cit.*, p. 419; MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, cit., p. 424; PASCALINO, *Sulla proposta istituzione del giudice unico in prima istanza*, in *Riv. dir. proc.*, 1963, p. 604; TARELLO, *Il problema della riforma processuale in Italia nel primo quarto del secolo*, cit., p. 1438.

modo di rilevare nel prosieguo dell'indagine, questa scelta verrà salvaguardata anche dai progetti successivi, che cercheranno di valorizzare la funzione organizzativa del presidente, soprattutto nella fase anteriore a quella di discussione¹¹⁸.

Complessivamente parlando, opinione relativamente diffusa nella dottrina - e per lo più condivisibile - è che la riforma del 1901, pur valorizzando alcune prerogative del rito sommario disciplinato nel codice unitario - tra cui, in particolare, la citazione ad udienza fissa e la maggiore oralità del procedimento - conduca, di fatto, ad un definitivo abbandono delle sue forme peculiari e alla introduzione di un nuovo tipo di procedimento¹¹⁹. Tale rimodulazione può forse essere considerata diretta conseguenza dell'ampliamento del novero delle controversie assoggettabili a tale *iter* processuale: ricomprendendosi tra queste anche le liti caratterizzate da un'istruttoria più articolata e complessa, il procedimento "sommario" sembrerebbe, invero, inevitabilmente destinato ad aggravarsi e a privarsi di quei profili di celerità e snellezza che teoricamente dovrebbero caratterizzarlo.

Il binomio controversia semplice-procedimento sommario sembra, dunque, porsi quale condizione prima e indispensabile per la salvaguardia dei connotati propri della sommarietà: al venire meno del primo presupposto anche le caratteristiche del procedimento sembrerebbero necessariamente destinate ad adeguarsi, allontanandosi dalle forme idealmente tipiche del procedimento sommario. In questo senso, forse, la diffusione del rito sommario a "*tutte le cause*", operata con la riforma del 1901, può essere allora considerata quale possibile ragione giustificativa della pretesa, conseguente "*scomparsa del procedimento sommario in Italia*"¹²⁰.

¹¹⁸ In tema APICELLA, *op. cit.*, pp. 62 ss. e, più diffusamente, DIANA, *Le funzioni del presidente nel processo civile*, Milano, 1911.

¹¹⁹ Scrive CASTELLARI, *op. cit.*: "*La legge del 1901 ed il decreto annesso si dissero riformatrici del procedimento sommario, ma in realtà esse crearono un nuovo procedimento normale ed ordinario*". In tema anche GALGANO, *Sulla riforma del procedimento civile*, *cit.*, p. 169.

¹²⁰ GALGANO, *Ai margini della riforma processuale*, *cit.*, pp. 62-64; ID, *Sulla riforma del procedimento civile*, *cit.*, p. 169 "*queste circostanze, insieme con le poche bazzecole della legge e del decreto 1901 sulla iscrizione a ruolo, sulla comparizione all'udienza, sui rinvii, etc. non sono che delle inezie, le quali, mentre non tolgono che tutta la trama del nostro processo sia sostanzialmente intessuta con le sole norme del procedimento formale, sono affatto inidonee a far attribuire a quel processo la qualifica di procedimento formale*".

1.4. MARGINALI PROFILI DI SOMMARIETÀ DEL PROCEDIMENTO NEI PROGETTI DI RIFORMA ELABORATI NEL PRIMO TRENTENNIO DEL XX SECOLO

Dovendo ora indagare quel fecondo periodo storico idealmente racchiuso tra il progetto di riforma presentato dal Guardasigilli Orlando, ad un estremo, e il Progetto Redenti, dall'altro, una premessa di ordine metodologico si impone. L'intervallo temporale in parola appare dominato dalla presenza e dalle idee di autorevoli maestri, il cui apporto scientifico costituisce probabilmente il retroterra culturale di gran parte dell'elaborazione dottrinale coeva e postuma. Non potendo, evidentemente, dare conto, in questa sede, di un simile, fecondo contributo, l'indagine dovrà necessariamente limitarsi a considerare i rispettivi progetti nella più ridotta prospettiva che si è qui assunta, dovendosi rinviare, per tutto quanto qui non considerato, alle principali opere degli stessi autori ovvero a quelle dei loro migliori commentatori.

Occorre altresì anticipare che la generalizzazione del rito sommario operata dalla riforma del 1901 conduce, nella gran parte dei progetti di riforma successivi, alla configurazione di un percorso processuale tendenzialmente unitario, applicabile a tutti i tipi di controversie. Una tale scelta determina evidentemente un affievolimento - e, in talune occasioni, una pressoché totale scomparsa - dei caratteri propri della sommarietà che comunque sembrano informare, pur in misura e con incidenza differenti a seconda dei progetti, almeno alcune delle proposte di riforma del processo che vengono presentate a partire dalla seconda decade del XX secolo.

Poste tali necessarie premesse, occorre segnalare che, sebbene la novella del 1901 venga da più parti considerata come l'attesa trasposizione in norma di alcune delle più sentite esigenze di riforma, i decenni successivi sono contraddistinti dal susseguirsi davvero incessante di progetti, più o meno articolati, a significare una persistente insoddisfazione rispetto alla legislazione processuale, motivata, forse, anche da una crescente percezione dell'inadeguatezza della concezione liberale del processo¹²¹.

¹²¹ Sul punto, in particolare, TARUFFO, *La giustizia civile in Italia*, cit., pp. 183 ss., spec. pp. 187 ss.

Al disegno di legge presentato alle Camere il 27 novembre 1906 dal ministro Gallo, sotto il titolo “*Riordinamento delle giurisdizioni*”, fanno seguito i due progetti elaborati, a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro, dal Ministro Guardasigilli Orlando. Il proposito di questa riforma è dichiarato nella relazione introduttiva al primo disegno di legge e si sostanzia nella volontà di adeguare nuovamente il dato normativo alla realtà, “*facendo della legge processuale lo specchio sincero della vita giudiziaria, quale si svolge nella pratica quotidiana*”¹²². Benché il secondo progetto, intitolato “*Riforma del codice di procedura civile*” e composto da 76 articoli sia più elaborato rispetto a quello presentato pochi mesi prima, ai fini della presente indagine siffatta distinzione appare di poco momento¹²³. Invero, tanto l’articolo 7 del primo progetto, quanto l’articolo 8 del secondo, individuano il rito sommario quale unico percorso processuale, con conseguente esclusione dell’impiego del rito formale anche per quelle limitate controversie rispetto alle quali la riforma del 1901 aveva inteso conservare un maggiore formalismo.

Questa scelta pare, del resto, giustificata nuovamente dalla pratica del foro, nel quale la scomparsa del rito formale risulta ormai da tempo definitivamente decretata¹²⁴. Sembra allora coerente, quantomeno sotto questo profilo, l’immagine offerta da uno dei principali commentatori di questo progetto di riforma che, riferendosi al primo dei due disegni di legge Orlando, ne associa la funzione a quella

¹²² Tra virgolette, un estratto della relazione del Ministro Orlando a presentazione del disegno di legge intitolato “*Nuove disposizioni intorno all’ordine e alla forma dei giudizi*” che si può leggere in TARZIA, CAVALLONE, *op. cit.*, II, pp. 847 ss.

¹²³ Tali progetti di riforma sono considerati da CAVALLONE, *Il progetto Orlando. Note introduttive*, in TARZIA, CAVALLONE, *op. cit.*, II, pp. 829 ss.; ID, «*Preferisco il cattivo processo attuale*» (*Chiovena, Mortara e il «Progetto Orlando»*), in *Riv. dir. proc.*, 1988, pp. 1048 ss. e, più recentemente, da ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione*, *cit.*, pp. 204 ss. A commento del primo progetto si vedano i contributi di CHIOVENDA, *Lo stato attuale del processo civile in Italia*, *cit.*, I, pp. 395 ss., spec. pp. 426 ss. e, in particolare, di D’AMELIO, *Nuove disposizioni intorno all’ordine e alla forma dei giudizi*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1908, I, pp. 370 ss. A commento del secondo progetto si può, invece, esaminare il contributo di DE PALO, *La riforma della procedura civile nel progetto Orlando*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1909, I, pp. 682 ss. Alcune considerazioni anche in TARUFFO, *La giustizia civile in Italia*, *cit.*, p. 184.

¹²⁴ D’AMELIO, *op. cit.*, p. 378. Similmente, DE PALO, *op. cit.*, pp. 688-689, il quale afferma: “*Una proposta di riforma che mira a convertire in legge la pratica costante determinatasi dopo la legge del 1901, è quella per cui si abolisce del tutto il procedimento formale delegato ormai dalla consuetudine giudiziaria*”.

di “troncamento dei vecchi rami disseccati di un albero”, che ne appesantiscono ormai inutilmente la struttura¹²⁵.

La caduta del Governo Giolitti III e l’attribuzione delle funzioni di Guardasigilli a Vittorio Scialoja conducono a un definitivo accantonamento del progetto elaborato dal Ministro Orlando, motivabile in parte, forse, anche sulla base di ragioni non strettamente legate al merito scientifico dell’opera¹²⁶.

Il periodo storico successivo alla fine del primo conflitto mondiale si apre con la presentazione del progetto elaborato dall’ottava sezione della Commissione per il dopoguerra, presieduta e diffusamente influenzata dalla figura di Giuseppe Chiovenda. Nel pensiero di questo autore, il processo sommario è “*storicamente considerato orale e concentrato. Dire processo sommario è dire processo orale; dire processo orale è designare l’udienza come il campo d’azione delle parti e del giudice*”¹²⁷. In queste poche parole, l’idea stessa del rito sommario sembra, dunque, sovrapporsi e forse, in certa misura, combinarsi se non confondersi con quel modello processuale proposto da Chiovenda e notoriamente dominato dai principi di oralità, concentrazione e immediatezza¹²⁸.

Tale assimilazione pare potersi in qualche misura ritrovare anche nella relazione tenuta nell’aprile del 1909 al Circolo giuridico di Roma, ove, individuando i caratteri distintivi del procedimento sommario rispetto a quello formale, l’autore fa

¹²⁵ D’AMELIO, *op. cit.*, p. 371.

¹²⁶ È soprattutto CAVALLONE, *Il progetto Orlando, cit.*, pp. 833 ss. a segnalare come l’insuccesso del progetto Orlando possa, forse, giustificarsi anche alla luce della posizione critica assunta sin da subito da Chiovenda e dei rapporti di stretta amicizia esistenti tra quest’ultimo e il neoministro Scialoja, che potrebbero averne condizionato le determinazioni.

¹²⁷ CHIOVENDA, *Relazione sul progetto di riforma del procedimento elaborato dalla Commissione per il dopo guerra, cit.*, II, p. 14; ID, *Lo stato attuale del processo civile in Italia e il progetto Orlando di riforme processuali, cit.*, I, p. 399. Si consideri anche quel passaggio nello scritto di CHIOVENDA, *Le forme nella difesa giudiziale del diritto, cit.*, I, p. 369 ove l’autore, dissertando dell’evoluzione dei processi a lui contemporanei in una prospettiva di minore formalità, afferma: “*Fra i mezzi diretti, vanno notati l’oralità del procedimento e il rapporto immediato fra la parte e il giudice, onde la tendenza generale a trasformare il procedimento formale in sommario tra noi e altrove*”. Possibili conferme a tal proposito potrebbero forse ricavarsi anche dalla lettura di CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale, cit.*, p. 712, ove l’autore accosta le forme di assunzione della prova previste dal rito sommario del 1865 a quelle del procedimento austriaco.

¹²⁸ A supporto di questa tesi, si consideri anche quel passaggio nello scritto CHIOVENDA, *Le forme nella difesa giudiziale del diritto, cit.*, I, p. 369 ove l’autore, dissertando dell’evoluzione dei processi a lui contemporanei in una prospettiva di minore formalità, afferma: “*Fra i mezzi diretti, vanno notati l’oralità del procedimento e il rapporto immediato fra la parte e il giudice, onde la tendenza generale a trasformare il procedimento formale in sommario tra noi e altrove*”.

menzione di molti di quegli aspetti che andranno poi qualificando la sua proposta di riforma¹²⁹. Sintomatica, a possibile riprova di tale considerazione, appare anche la riflessione di Chiovenda in merito alla previsione dell'articolo 390 del codice di procedura civile del 1865, rispetto al quale l'autore constata: *“l'importanza attribuita all'udienza dall'art. 390 sembra diretta ad attuare le idee fondamentali dell'oralità e della concentrazione degli atti processuali”*¹³⁰.

Una parziale sovrapposizione tra le prerogative del procedimento sommario e i connotati dell'oralità sembra, del resto, potersi rinvenire anche nelle parole e negli scritti di alcuni studiosi coevi o di poco successivi al Chiovenda, a segnalare, forse, nella dottrina del tempo, la mancanza di chiari criteri idonei a distinguere tali due principi¹³¹. In questa prospettiva, la contrapposizione tra procedimento formale e procedimento sommario - chiaramente reperibile negli elaborati precedenti la riforma del 1901 - sembrerebbe allora, piuttosto che dissolversi, mutare, forse più nelle parole che nella sostanza, in una contrapposizione tra scrittura e oralità.

Nell'apparente connubio tra sommarietà e oralità, la centralità dell'udienza connota il procedimento sommario del codice del 1865 al pari del progetto di riforma del 1919. In quest'ultimo, l'udienza è centro del dibattito e delle attività del

¹²⁹ CHIOVENDA, *Lo stato attuale del processo civile in Italia e il progetto Orlando di riforme processuali*, cit., I, pp. 397 ss.

¹³⁰ CHIOVENDA, *Lo stato attuale del processo civile in Italia e il progetto Orlando di riforme processuali*, cit., I, p. 399. Similmente CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale*, cit., p. 706.

¹³¹ COSTA, *Oralità e scrittura nel processo civile*, Imola, 1917. In particolare, si veda a pagina 54 come, pur commentando codificazioni anteriori a quella del suo tempo, l'autore affermi: *“D'altro lato è innegabile che la generica tendenza, già da noi ricordata, a rendere il processo civile più semplice e più spedito, e dalla quale appunto trae origine il nuovo procedimento, ha un'indubitabile correlazione col principio d'oralità”*. GALGANO, *Sulla riforma del procedimento civile*, cit., p. 142 afferma *“la discussione generale di esso in Italia si è, specie in questi ultimi tempi, immobilizzata, cristallizzata, nella enunciazione e nel contrasto di alcune formule antitetiche, nella scelta dell'una o dell'altra delle quali sarebbe la salvezza o la perdizione: processo orale o (scritto, o) misto; processo nazionale o straniero, e più precisamente: processo sommario italiano o processo austriaco”*. ID, *Sulla riforma del procedimento civile*, cit., p. 169 *“i caratteri veramente essenziali di un procedimento sommario, quali sono accertabili alle origini di questo e quali risultano dalla configurazione datagli dalle moderne legislazioni, sono la rapidità soprattutto dello svolgimento, ed in maggiore o minor misura l'intenso contatto fra giudice e parti, il largo potere del giudice nella direzione della lite”*. MORTARA, *Manuale della procedura civile*, I, Torino, 1929, I, p. 308, nota 1, *“Or è intuitivo che la oralità (per quanto relativa e temperata dalle necessità pratiche della discussione) abbrevia e semplifica il processo; è altrettanto intuitivo che la concentrazione degli atti di istruzione e delle questioni preliminari o pregiudiziali, un rapido e raccolto svolgimento, diretto con ferma mano e con potestà discrezionale dal giudice, abbrevia e semplifica anche maggiormente il corso della lite”*. CALAMANDREI, *Oralità nel processo*, in *Dig. It.*, IX, 1940, pp. 178 ss.

processo: ivi, dopo l'esposizione orale delle domande e delle eccezioni e previo eventuale esperimento dell'interrogatorio libero delle parti, si procede all'assunzione dei mezzi di prova, risolvendo immediatamente eventuali contestazioni in merito e procedendosi poi alla discussione dei risultati dell'istruttoria¹³².

Non del tutto coerente con la pretesa celerità e concentrazione del processo risulta, invece, la disciplina delle preclusioni. Pur venendo meno quell'ampia libertà concessa alle parti dal codice unitario, appare ancora prevalente l'influenza di una prospettiva liberale del processo, secondo cui la possibilità di far valere nuove domande o eccezioni nonché di produrre o chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova rimane comunque salvaguardata¹³³. Rilevanti, a parziale contenimento di una simile, ampia facoltà, appaiono cionondimeno le contromisure assunte dagli articoli 55 e 56 del progetto, intese a reprimere le possibili condotte abusive delle parti o, almeno, a disincentivare la presentazione di deduzioni colposamente tardive¹³⁴.

L'aspetto che, forse più di altri, impedisce di associare pienamente il pensiero chiovendiano e il suo progetto alle caratteristiche idealmente proprie del rito sommario è rappresentato, soprattutto, dal rilievo assunto dalle forme del procedimento. Nella lezione di Chiovenda, queste sembrano porsi, invero, in stretto rapporto con la stessa libertà dell'individuo e *“tracciando la via che le parti debbono seguire sostituiscono l'ordine al disordine”*¹³⁵. Il progetto del 1919 è, di conseguenza, diffusamente informato a tale assunto, tanto che la struttura del procedimento e, in particolare, lo svolgimento dell'udienza paiono predeterminate in modo tendenzialmente esaustivo. Profili di maggiore sommarietà si ritrovano, invero, nella sola disciplina del procedimento davanti ai pretori e ai conciliatori e, in particolare, nell'articolo 160, a norma del quale: *“Il pretore o conciliatore nella preparazione del dibattimento orale non è tenuto ad osservare forme rigorose, ma determina liberamente di volta in volta il metodo del procedimento”*. Tale profilo

¹³² CHIOVENDA, *Relazione sul progetto di riforma del procedimento elaborato dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., II, pp. 44 ss.

¹³³ CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi*, cit., p. 207.

¹³⁴ CHIOVENDA, *Relazione sul progetto di riforma del procedimento elaborato dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., II, pp. 48-49.

¹³⁵ Tra virgolette, CHIOVENDA, *Le forme nella difesa giudiziale del diritto*, cit., I, p. 356. Sul punto, si vedano anche le considerazioni di DENTI, *Il processo di cognizione nella storia delle riforme*, in *Riv. dir. proc.*, 1993, p. 808.

non pare, tuttavia, doversi del tutto trascurare in quanto, a quel tempo, il ricorso a simili forme di giustizia “minore” era ampiamente diffuso, soprattutto tra gli strati sociali meno abbienti della popolazione¹³⁶.

Come noto, le opposizioni più forti alla proposta chiovendiana provengono, all'indomani della presentazione del progetto di riforma, dal mondo dell'avvocatura, probabilmente animato anche da ragioni di opportunità professionale¹³⁷. In particolare, alcuni autori postumi sottolineano il fatto che il progetto, in virtù anche della particolare rapidità impressa al procedimento, sembrerebbe favorire la posizione del creditore-attore a svantaggio di quella del debitore-convenuto¹³⁸. In ciò si può probabilmente individuare una delle ragioni dell'insuccesso del progetto che, dopo la sua presentazione, e nonostante un vasto consenso, non venne mai approvato¹³⁹.

Nella prospettiva della presente indagine, la proposta di riforma elaborata da Lodovico Mortara nel 1923 costituisce probabilmente un riferimento minore: pur dichiarandosi la volontà di “*conservare al processo civile l'impronta fondamentale del nostro processo sommario*”, prevalente appare, invece, nel progetto, il richiamo a istituti e caratteri propri del rito formale o, al più, a soluzioni già avanzate con la riforma del 1901¹⁴⁰. Ciò, del resto, in coerenza con la posizione assunta dallo stesso autore che, a un'ampia revisione della legge processuale, dichiara di preferire un più

¹³⁶ Tanto precisa lo stesso CHIOVENDA, *Relazione sul progetto di riforma del procedimento elaborato dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., II, p. 99 il quale afferma che il procedimento davanti a pretori e conciliatori è “*il procedimento delle cause che interessano il maggior numero dei cittadini*”. A sostegno di tale affermazione, PICARDI, *Il conciliatore*, in *L'ordinamento giudiziario. III. Materiali per una riforma*, Rimini, 1985, pp. 114 e seguenti; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia*, cit., pp. 158 ss.; AIELLO, *Pretore e conciliatore (processo davanti al)*, in *Enc. Dir.*, XXXV, Milano, 1986, p. 381.

¹³⁷ TARUFFO, *La giustizia civile in Italia*, cit., pp. 198-199; TARELLO, *Il problema della riforma processuale in Italia nel primo quarto del secolo*, cit., p. 1458.

¹³⁸ In questi termini, seppur con toni alquanto diversi, TARUFFO, *La giustizia civile in Italia*, cit., p. 199; TARELLO, *Quattro buoni giuristi per una cattiva azione*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, VII, Genova, 1977, pp. 151 ss.; ID, *Il problema della riforma processuale in Italia nel primo quarto del secolo*, cit., pp. 1459 ss.

¹³⁹ TARUFFO, *La giustizia civile in Italia*, cit., p. 199.

¹⁴⁰ MORTARA, *Per il nuovo codice di procedura civile*, cit., pp. 16-17.

modesto lavoro di emendamento e ritocco, idoneo a eliminare carenze settoriali della relativa disciplina¹⁴¹.

Viste tali premesse metodologiche, non sorprende, allora, il riproporsi di istituti e principi propri della tradizione ottocentesca quali, in particolare, il rito degli incidenti. Pur resa meno gravosa nelle forme, la relativa disciplina incide egualmente sullo svolgimento del processo, ponendosi in antitesi con quella pretesa concentrazione delle attività processuali che già il rito sommario - quantomeno nelle forme declinate nel codice del 1865 - sembrava voler garantire¹⁴². Parimenti, in apparente contrasto con l'esigenza di concentrazione si pone la disciplina dei differimenti: per quanto, invero, l'articolo 56 attribuisca al Presidente il potere di ordinare la cancellazione della causa allorquando, dopo il secondo rinvio, non sussistano "*giusti motivi per concederne ulteriori*", è altrettanto vero che i primi due rinvii costituiscono una facoltà pressoché insindacabile delle parti, che evidentemente incide negativamente sulla celere definizione della controversia.

In via generale, il carattere scritto della procedura sembra nuovamente prevalere mentre il principio dell'oralità, dichiaratamente rifiutato, risulta, nel progetto, fortemente limitato, essendo la sua adozione rimessa alla scelta discrezionale delle parti¹⁴³. L'idea di una rapida e deformalizzata soluzione della controversia pare, dunque, diffusamente rifiutata, se non forse per quelle ipotesi in cui la semplicità della controversia permette al Presidente di rimettere la causa al collegio senza alcuna dilazione¹⁴⁴. Anche in tal caso, tuttavia, piuttosto che di semplificazione dell'istruzione sembra più adeguato parlare di vera e propria

¹⁴¹ MORTARA, *Per il nuovo codice della procedura civile, cit.* In tema, tra gli altri, CALAMANDREI, *Opere giuridiche*, I, Napoli, 1965, p. 192; SEGNI, *Procedimento civile*, in *Scritti giuridici*, I, Torino, 1965, pp. 179-180.

¹⁴² TARUFFO, *Ludovico Mortara e il progetto di riforma del codice, cit.*, p. 250.

¹⁴³ Scrive SATTÀ, *Attualità di Lodovico Mortara*, in *Giur. It.*, 1968, IV, p. 72 riferendosi alle pagine introduttive al progetto che "*questa introduzione è notevole prima di tutto perché è un autentico manifesto contro l'oralità*". In termini simili si esprimono SEGNI, *op. cit.*, pp. 180 ss.; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi, cit.*, pp. 200-201; ID, *Ludovico Mortara e il progetto di riforma del codice, cit.*, pp. 245-248; DENTI, *Problemi di riforma. L'oralità nelle riforme del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1970, p. 440; MORTARA, *Per il nuovo codice della procedura civile, cit.*; TARELLO, *Il problema della riforma processuale in Italia nel primo quarto del secolo, cit.*, p. 1464.

¹⁴⁴ Cenno in tal senso in ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione, cit.*, p. 201.

soppressione della stessa, in parziale analogia con quanto prevede oggi l'articolo 187, comma 1, del nostro codice di rito.

A seguito della sua presentazione, il progetto non riceve, tuttavia, l'auspicato plauso del Parlamento, forse perché "*concede troppo al costume forense*" o forse perché, dei tre progetti di quegli anni, "*è di gran lunga il meno originale*"¹⁴⁵. A prescindere dalle effettive ragioni dell'insuccesso - probabilmente da ricercarsi proprio nella scarsa originalità dell'opera -, il progetto Mortara viene presto abbandonato e il problema della riforma del processo civile rimane privo di adeguata soluzione.

Con la legge 30 dicembre 1923, n. 2814 il Parlamento affida al Governo "*la delega della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare i nuovi codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile*"¹⁴⁶. Per la predisposizione del nuovo codice di procedura civile il Guardasigilli Oviglio - presidente della Commissione reale per la riforma dei codici - incarica, nel giugno del 1924, la terza Sottocommissione (o Sottocommissione C), la cui presidenza è affidata a Lodovico Mortara e di cui fa parte, in veste di vice presidente, anche Giuseppe Chiovenda¹⁴⁷. Nelle complesse dinamiche interne a tale Commissione - di cui, per esigenze di trattazione, non è qui possibile dare conto - si distingue, tuttavia, ben presto la figura di Francesco Carnelutti che, assumendo una prospettiva comunque nuova e del tutto personale, elabora un autonomo progetto di riforma¹⁴⁸.

¹⁴⁵ La prima frase fra virgolette è ripresa da FAZZALLARI, *op. cit.*, p. 500, la seconda da TARUFFO, *Ludovico Mortara e il progetto di riforma del codice, cit.*, p. 250.

¹⁴⁶ Tra virgolette uno stralcio del testo della legge 30 dicembre 1923, n. 2814.

¹⁴⁷ Sul punto si vedano, in particolare i contributi di CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi, cit.*, pp. 259 ss.; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi, cit.*, p. 203; TARELLO, *Il problema della riforma processuale in Italia nel primo quarto del secolo, cit.*, pp. 1466 ss.; ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione, cit.*, p. 227.

¹⁴⁸ Il testo del progetto si può ritrovare in CARNELUTTI, *Progetto del codice di procedura civile. Parte I: Del processo di cognizione*, Padova, 1926, pp. 1 ss. La lettura di tale elaborata riforma necessita di essere integrata con il contributo dello stesso autore ID, *Lineamenti della riforma del processo civile di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 1929, pp. 3 ss. ove ampie considerazioni vengono svolte sul tenore della riforma. In particolare, a scopo introduttivo, di qualche interesse appaiono le considerazioni svolte a pagina 3, ove l'autore pare in qualche misura lamentare la scarsa partecipazione degli altri membri della Commissione alla predisposizione del progetto. Tra i principali contributi a commento di tale opera si considerino CALAMANDREI, *Note introduttive allo studio del progetto Carnelutti*, in *Opere giuridiche*, I, *cit.*, pp. 187 ss.; ID, *Sul sistema e sul metodo di Francesco Carnelutti*, in *Opere*

Da un punto di vista davvero generale e introduttivo, sembra ragionevole affermare che la proposta avanzata da Carnelutti si caratterizzi ancora per una concezione piuttosto fedele al modello processuale di matrice pre-chiovendiana, in cui l'azione libera delle parti rappresenta il caposaldo principale¹⁴⁹. Nella riforma, l'intento prevalente dell'autore sembra, invero, quello di tutelare il principio dispositivo da possibili derive inquisitorie che, teme, potrebbero nuocere all'organizzazione della causa¹⁵⁰. L'autonomia delle parti sembra, dunque, prevalere in questo progetto, sebbene le specifiche modalità con cui la stessa va affermandosi appaiono quantomeno peculiari. Se nell'opera di Chiovenda l'oralità, la concentrazione e l'immediatezza ispirano e informano il processo in modo davvero rilevante, in quella di Carnelutti i suddetti principi non rappresentano più canoni ineludibili e, anzi, la loro applicazione è rimessa per lo più alla scelta discrezionale delle parti¹⁵¹.

In relazione alla struttura del procedimento si può da subito osservare come il percorso processuale risulti, almeno *prima facie*, tendenzialmente unico per tutti i tipi di controversie, salva forse la disciplina dell'istruzione avanti ai conciliatori e ai pretori, ove minore appare il formalismo¹⁵². Tale pretesa uniformità deve, tuttavia,

giuridiche, cit., I, pp. 490 ss.; SEGNI, *op. cit.*, pp. 181 ss.; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, cit., pp. 203 ss.; TARELLO, *Il problema della riforma processuale in Italia nel primo quarto del secolo*, cit., pp. 1470-1471; DENTI, *Francesco Carnelutti e le riforme del processo civile*, in *Francesco Carnelutti a trent'anni dalla scomparsa. Atti del Convegno di Udine 18 novembre 1995*, Udine, 1996, pp. 29 ss.; CONSOLO, *Francesco Carnelutti giovane: non senso e buon senso in una vocazione imperiosamente operosa*, in CARNELUTTI, *Vita di avvocato. Mio fratello Daniele. In difesa di uno sconosciuto*, (a cura di CIPRIANI), Milano, 2006, pp. 313 ss.

¹⁴⁹ In merito TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, cit., pp. 203 ss.; CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi*, cit., p. 280; SEGNI, *op. cit.*, p. 181; TARELLO, *Profili di giuristi italiani contemporanei: Francesco Carnelutti ed il progetto del 1926*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, IV, Bologna, 1974, pp. 515 ss.

¹⁵⁰ CARNELUTTI, *Lineamenti della riforma del processo di cognizione*, cit., par. 23-26, pp. 26 ss. Si può menzionare, a tal proposito, l'art. 1 del progetto di riforma, a norma del quale: "Il giudice decide le liti civili quando ne sia fatta domanda dalle parti". In tema TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, cit., p. 205; TARELLO, *Profili di giuristi italiani contemporanei*, cit., pp. 515 ss.; CALAMANDREI, *Linee fondamentali del processo civile inquisitorio*, in *Studi in onore di G. Chiovenda*, Padova, 1926; ID, *Il concetto di "lite" nel pensiero di Francesco Carnelutti*, in *Riv. dir. proc.*, 1928, pp. 3 ss.

¹⁵¹ CARNELUTTI, *Lineamenti della riforma del processo di cognizione*, cit., par. 39, p. 49.

¹⁵² Su tale ultimo aspetto si consideri, in particolare, il disposto dell'articolo 253, il quale prevede, per le cause la cui istruzione non appare "difficile", la soppressione della fase di istruzione preparatoria e l'immediata discussione orale della causa a valle della presentazione dei mezzi di prova di cui

essere almeno parzialmente riconsiderata alla luce dell'operare del "principio di elasticità", che, al netto della nozione di "lite", può probabilmente essere considerato il lascito più rilevante dell'opera di Carnelutti. Alla preliminare distinzione tra fasi del processo prevalentemente dominate dalla scrittura - in particolare, quella introduttiva e di istruzione preliminare - e ambiti caratterizzati da maggiore oralità - come per la fase di discussione - l'autore fa subito seguire la precisazione secondo cui "il progetto sostituisce al sistema rigido un sistema elastico"¹⁵³. Conseguentemente, entro certi limiti, la domanda può essere proposta anche oralmente e, in caso di particolare semplicità della lite, il giudice può soprassedere allo scambio delle comparse preparatorie, disponendo in via pressoché immediata la discussione della causa. Allo stesso modo, là ove le parti siano concordi o tanto si giustifichi alla luce della natura delle questioni da risolvere, la discussione orale della causa potrà lasciare spazio allo scambio di comparse conclusionali scritte¹⁵⁴. In questo modo, sembra, dunque, prendere forma un *iter* processuale che, pur tendenzialmente predeterminato nelle sue forme, appare almeno in parte adeguabile alle peculiarità e alla complessità della singola controversia¹⁵⁵.

Nonostante tale profilo, dal quale sembra comunque potersi ricavare un implicito rifiuto rispetto a una pretesa unicità del procedimento, i caratteri idealmente propri del rito sommario appaiono, nel progetto Carnelutti, del tutto marginali¹⁵⁶. Unica eccezione, come poc'anzi anticipato, è il procedimento davanti ai conciliatori

ciascuna delle parti intende valersi. In merito al carattere tendenzialmente unitario del procedimento si veda, da ultimo, ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione*, cit., pp. 234-235.

¹⁵³ CARNELUTTI, *Lineamenti della riforma del processo di cognizione*, cit., par. 38-40, pp. 42 ss.

¹⁵⁴ CARNELUTTI, *Lineamenti della riforma del processo di cognizione*, cit., par. 41, pp. 55-57; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, cit., pp. 206-207; SEGNI, *op. cit.*, p. 181; TARELLO, *Profili di giuristi italiani contemporanei: Francesco Carnelutti ed il progetto del 1926*, cit., p. 502.

¹⁵⁵ Scrive CARNELUTTI, *Lineamenti della riforma del processo di cognizione*, cit., par. 40, p. 53: "Non si può immaginare che tutti i processi abbiano le stesse dimensioni e la stessa struttura, così che questa possa essere invariabilmente preordinata dalla legge. Al contrario, ogni lite ha la sua facies, la sua statura, il suo peso, e vai dicendo. Si tratta di trovare per ciascuna il suo tipo di processo, come si sceglie per ciascuna figura il suo vestito".

¹⁵⁶ Eccessive appaiono, al tempo stesso, le considerazioni di CARNACINI, *Il centenario della nascita di Francesco Carnelutti*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1979, p. 1527 che, riferendosi alle caratteristiche del progetto Carnelutti, parla addirittura di "formalismo impregnato di barocco". Ciò, tuttavia, a segnalare l'opinione di un autorevole esponente della dottrina italiana che certo si pone in contrasto rispetto alla pretesa celerità e semplicità del percorso processuale declinato nel progetto di riforma. Dello stesso avviso, pur con parole più pacate, TARELLO, *Francesco Carnelutti nella cultura giuridica italiana*, in *Riv. dir. proc.*, 1986, p. 500.

e ai pretori, nell'ambito del quale l'udienza di discussione assume un rilievo superiore e i poteri del giudice appaiono più ampi. Cionondimeno, il rinvio operato dall'articolo 251 alle disposizioni del rito ordinario appare scelta foriera di inconvenienti analoghi a quelli prodotti dalla "norma suicida" del codice del 1865¹⁵⁷. Pur non potendosi avere effettiva conferma, non sembra, invero, potersi escludere che, alla riprova dei fatti, una simile apertura a forme differenti di procedimento avrebbe determinato un irrigidimento di questo rito semplificato, similmente a quanto accaduto con la disciplina del rito sommario nel codice unitario.

Concludendo questo breve *excursus* dei principali progetti di riforma presentati nel lasso temporale racchiuso tra le due grandi guerre, un ultimo cenno - ancorché davvero minimale - merita il progetto di riforma del codice di rito elaborato da Enrico Redenti¹⁵⁸. Questo, pur predisposto su incarico e sotto l'egida del guardasigilli De Francisci, viene pubblicato solamente nel 1936, a distanza di qualche anno dalla sua effettiva elaborazione e quando ormai il nuovo Ministro di Grazia e Giustizia è divenuto Arrigo Solmi.

L'opera nel suo complesso appare, per la verità, quasi totalmente priva dei canoni ideali della sommarietà, di cui, anzi, sembra rifiutare i principali caratteri distintivi. In particolare, viene confermata l'avversione - esplicitamente dichiarata dal Redenti nel suo celebre intervento del 1934 - rispetto all'idea dell'udienza pubblica quale centro della trattazione¹⁵⁹. In luogo di questa soluzione, si preferisce riproporre un'articolazione del procedimento simile a quella già avanzata nella riforma del 1901 ove ad una prima fase, definita di "istruzione preparatoria" e condotta dal presidente, segue la "trattazione davanti al collegio", in cui, salvo che si

¹⁵⁷ Così definisce l'articolo 392 del codice di procedura del 1865 TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, cit., p. 121.

¹⁵⁸ Il testo del progetto è reperibile nel volume MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Lavori preparatori per la riforma del Codice di procedura civile: schema di progetto del Libro primo*, 1936, cui si devono associare le considerazioni svolte dall'autore nella relazione tenuta a Napoli il 16 ottobre 1934 e riportate nel contributo dal titolo REDENTI, *Sul nuovo progetto del codice civile*, in *Foro it.*, IV, 1934, pp. 178 ss. Particolarmente interessanti, in relazione alla figura e al ruolo avuto dal guardasigilli De Francisci nella stesura del progetto, le considerazioni di CIPRIANI, *Alla scoperta di Enrico Redenti (e alle radici del codice di procedura civile)*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2006, pp. 92 ss.

¹⁵⁹ A tal proposito, si considerano le parole richiamate in REDENTI, *Sul nuovo progetto del codice civile*, cit., p. 188. In quella sede, sembra potersi percepire anche una qualche assonanza con la dialettica tipica di regime, quantomeno nella parte in cui la tesi favorevole alla centralità dell'udienza viene rigettata in quanto propria di "altri paesi, altri climi, altre genti, altri mezzi".

proceda all'assunzione dei mezzi istruttori, i procuratori delle parti si limitano a dare lettura delle conclusioni già formulate per iscritto prima di procedere alla decisione della causa¹⁶⁰.

Nonostante la dichiarata ostilità verso gli inutili formalismi, la struttura del procedimento appare scarsamente innovativa, eccessivamente articolata e complessa nonché, forse, inutilmente prolissa e dettagliata¹⁶¹. La pretesa unitarietà dell'udienza preparatoria - affermata, pur in forma negativa, dal primo comma dell'articolo 296 del progetto¹⁶² - è del resto suscettibile di alcune deroghe, tra cui, in particolare, il caso in cui una delle parti ne faccia richiesta a norma dell'articolo 298.

Profilo rilevante nella prospettiva che ci occupa è, tuttavia, rappresentato dal tentativo - quantomeno dichiarato - di valorizzare la funzione degli atti introduttivi, attraverso cui si intende “*costringere le parti a spiegarsi e a mettere, per così dire, le loro carte in tavola*”¹⁶³. In questa logica, l'attore è tenuto a rappresentare sin da subito al giudice le ragioni della domanda, allegando la documentazione a supporto delle proprie argomentazioni. Allo stesso modo deve procedere il convenuto, che nel primo atto difensivo è tenuto a proporre tutte le proprie difese ed eccezioni¹⁶⁴. Come

¹⁶⁰ Tra virgolette il secondo periodo del primo comma dell'articolo 331. Si considerino, sul punto, le parole dello stesso REDENTI, *Sul nuovo progetto del codice civile, cit.*, p. 190 il quale, riferendosi alla fase innanzi il collegio, afferma: “*Non sono più consentite conclusioni o deduzioni sostanzialmente nuove. Consentita se occorra una comparsa riassuntiva od illustrativa, come l'antica conclusionale del rito formale*”. A tal proposito, si vedano anche i contributi di TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi, cit.*, pp. 229-230; ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione, cit.*, p. 251. Interessanti, anche per la loro parziale dissonanza dalla comune valutazione dell'opera, le considerazioni svolte da GRASSO, *Metodo scientifico e scienza del processo nel pensiero di Enrico Redenti*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1985, p. 47. Tra gli autori che segnalano una vicinanza tra la struttura del progetto Redenti e il “*mortariano procedimento sommario*”, si veda, in particolare, CIPRIANI, *Scritti in onore dei patres, cit.*, p. 358 e, più recentemente, TEDOLDI, *op. cit.*, p. 40; ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione, cit.*, p. 252.

¹⁶¹ In questo senso, in contraddizione con il risultato conseguito, appaiono le parole di REDENTI, *Sul nuovo progetto del codice civile, cit.*, p. 187 il quale afferma “*il sollecito corso del procedimento quanto alcuna delle parti vi abbia interesse, deve poi essere assicurato - e questo è un altro ordine di idee - recidendo tutte le formalità ideate in origine come garanzie di giustizia o come credute conseguenze logiche di un principio, ma decadute poi a formare l'arsenale odierno degli spediti dilatori*”.

¹⁶² Articolo 296, comma 1: “*La prosecuzione della istruzione preparatoria non può essere rimessa ad udienze successive, se non per esigenze di servizio o di procedura*”.

¹⁶³ Tra virgolette, un passo di REDENTI, *Sul nuovo progetto del codice civile, cit.*, p. 190.

¹⁶⁴ Afferma REDENTI, *Sul nuovo progetto del codice civile, cit.*, p. 190: “*La citazione dovrà enunciare le conclusioni finali di merito, quelle ordinarie ed istruttorie, in quanto prevedibili, anche se eventuali, esser corredata dalla documentazione, e dar notizia sulle fonti delle altre prove possibili. E*

del resto rilevato anche dal Redenti nella sua più nota relazione, quantomeno sotto questo profilo sembrerebbe, dunque, esserci una comunanza di prospettive tra l'autore e quelli che lui stesso definisce - con un tono forse riduttivo, quantomeno grossolano - “*gli apostoli dell’oralità*”.

1.5. (SEGUE) NEL CODICE DEL 1940 E IN TALUNE DELLE PROPOSTE DI RIFORMA AVANZATE NELLA SECONDA METÀ DEL XX SECOLO.

Prima di soffermarsi brevemente sul codice promulgato nel 1940, alcune cenni si impongono in relazione all’operato del guardasigilli Solmi. Sono questi gli anni in cui il regime propone una politica volta a massimizzare la presenza dello Stato nella vita pubblica e, anche nell’ambito della giustizia civile, questa concezione viene perseguita soprattutto attraverso un ampliamento dei poteri del giudice¹⁶⁵. Il legislatore si concentra, invero, su questa figura nella sua funzione di rappresentante dello Stato conferendogli, in particolare, più ampi poteri direttivi e istruttori, intesi a realizzare una maggiore speditezza del processo¹⁶⁶.

Anche la struttura del procedimento, soprattutto nel primo dei due progetti Solmi, viene riconsiderata in una prospettiva certo più vicina alle logiche proprie di un procedimento semplice, concentrato e deformalizzato¹⁶⁷. In questo senso può forse richiamarsi a principale esempio l’eliminazione della distinzione tra udienza presidenziale e udienza collegiale, cui si sostituisce - in apparente, ancorché parziale,

tale deve essere, cioè altrettanto completa ed aperta, anche la risposta del convenuto”. Sul punto, in particolare, CIPRIANI, *Alla scoperta di Enrico Redenti*, cit., pp. 100-101.

¹⁶⁵ TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal ‘700 ad oggi*, cit., p. 231; CALAMANDREI, *Sul progetto preliminare Solmi*, in *Opere giuridiche*, I, Napoli, 1965, pp. 295 ss.; FAZZALLARI, *Cento anni di legislazione sul processo civile*, cit., p. 503.

¹⁶⁶ MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Progetto preliminare e relazione*, Roma, 1937, pp. 333 ss.; SOLMI, *La riforma del codice di procedura civile. Discorsi, conferenze e interviste con prefazione e indice*, Roma, 1937, p. 79; CALAMANDREI, *op. cit.*, p. 305; ALLORIO, *Giustizia e processo nel momento presente*, in *Riv. dir. proc.*, 1939, I, pp. 229 ss.; ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione*, cit., p. 261.

¹⁶⁷ Che questi siano i principi ispiratori del progetto lo conferma lo stesso SOLMI, *La riforma del codice di procedura civile*, cit., pp. 83 ss.

analogia con il progetto Chiovena e, prima di esso, con il procedimento sommario del 1865 - la trattazione in udienza (almeno tendenzialmente) unica¹⁶⁸.

Coerente con tale prospettiva appare, inoltre, l'introduzione di un rigido sistema di preclusioni, la cui funzione è evidentemente quella di delimitare al più presto l'oggetto del giudizio, e l'eliminazione del rito degli incidenti¹⁶⁹. Un elemento di più difficile valutazione concerne, invece, il binomio tra oralità e scrittura rispetto al quale la dottrina esprime opinioni contrastanti e che nel progetto viene riproposto senza una chiara prevalenza dell'un principio sull'altro¹⁷⁰.

Succeduto il ministro Grandi alla guida del Dicastero di Grazia e Giustizia e archiviato il progetto definitivo Solmi in quanto, probabilmente, percepito come eccessivamente distante dalla prassi, l'azione di riforma viene affidata ad una commissione composta da soli quattro giuristi¹⁷¹. L'attività di questo gruppo di lavoro è inizialmente coadiuvata anche dai membri della Commissione delle Assemblee Legislative, il cui coinvolgimento non appare, peraltro, secondario soprattutto considerando il testo definitivo del progetto¹⁷². Altrettanto preziose sono le indicazioni provenienti dal comitato di professionisti cui il Ministro Grandi affida, dopo la stesura della prima bozza, il compito di emendare e migliorare la proposta¹⁷³.

¹⁶⁸ Vedasi, in particolare, il disposto dell'articolo 165, comma 1, a norma del quale "Precisate le domande e le eccezioni delle parti, il giudice può disporre che si proceda nella stessa udienza ad una discussione riassuntiva sulle questioni insorte", nonché l'articolo 166, comma 1, in base al quale "Sulle questioni discusse dalle parti, il giudice può pronunciare la decisione nella stessa udienza ovvero può riservarsi di pronunciarla successivamente".

¹⁶⁹ TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, cit., p. 231; CALAMANDREI, *op. cit.*, p. 307.

¹⁷⁰ Secondo taluni autori, il progetto costituirebbe attuazione dei principi chiovendiani di oralità, concentrazione e immediatezza. Tra questi, LIEBMAN, *Osservazioni al progetto preliminare del codice di procedura civile della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma*, Parma, 1937, pp. 8 ss.; CONIGLIO, *Osservazioni al progetto preliminare del codice di procedura civile*, Milano, 1938, p. 33; ROSSI, *Osservazioni e proposte sul progetto preliminare del codice di procedura civile*, Padova, 1938, p. 12. Critici sul punto, in particolare, SEGNI, *Osservazioni sul progetto preliminare del codice di procedura civile*, in *Scritti giuridici*, I, Torino, 1965, pp. 361 ss.; ALLORIO, *Osservazioni e proposte sul disegno Solmi di riforma del processo civile*, Messina, 1937, p. 11. In tema si considerino anche i contributi di FAZZALLARI, *Cento anni di legislazione sul processo civile*, cit., p. 502; DENTI, *Giudice monocratico o giudice collegiale?*, cit., pp. 86-87.

¹⁷¹ GRANDI, *Discorso del Ministro Guardasigilli Dino Grandi*, in LUGO, BERRI, *Codice di procedura civile*, Milano, 1942, pp. XVII-XVIII; SATTA, voce "Codice di procedura civile", cit., p. 283. Sullo spirito che anima l'azione della commissione si veda, in particolare, CARNELUTTI, *Addio Chiovena*, in *Riv. dir. proc.*, 1946, II, p. 122.

¹⁷² TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, cit., pp. 254-255.

¹⁷³ CARNACINI, *Ricordo di tre magistrati*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1963, p. 1277; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, cit., pp. 253-254.

Da questo lavoro condiviso prende corpo il nuovo codice di procedura civile, che viene emanato con il R.D. 28 Ottobre 1940 e il cui testo sembra delineare un modello di processo almeno in parte vicino ai precedenti progetti Solmi, dai quali, comunque, si distanzia per alcuni adeguamenti¹⁷⁴. Per quanto di maggior interesse in questa sede, nella relazione Grandi il procedimento sommario frutto della riforma del 1901 è richiamato in più occasioni, sebbene sempre quale parametro negativo di raffronto. Lo stesso viene, invero, rappresentato come ancora fortemente legato al formalismo del codice unitario, oltreché caratterizzato da un'istruttoria spezzettata, prolungata e dominata dalla scrittura¹⁷⁵. A questo modello andrebbe contrapponendosi il nuovo codice di rito che, in asserita continuità con la tradizione italiana, superati i “*rigori e le sottigliezze del processo ordinario inquinato da influssi stranieri*”, farebbe propria quella “*sbrigativa semplicità*” che già avrebbe caratterizzato il procedimento sommario d'epoca comunale¹⁷⁶. Degno di nota, in questa sede, appare, anche, il richiamo a quello che, nella relazione Grandi, viene definito come “*principio di adattabilità del procedimento*”: sintetizzando di molto le riflessioni del Ministro, dalle sue parole sembra emergere l'idea per cui la predeterminazione legale delle forme del processo costituisca ancora un valore percepito come imprescindibile dal legislatore per quanto, in certa misura, possa essere temperato dall'opportunità di adeguare l'*iter* della causa alla sua maggiore

¹⁷⁴ MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Relazione ministeriale alla maestà del Re Imperatore e Codice di procedura civile*, in *Gazzetta Ufficiale*, Anno 81, numero 253.

¹⁷⁵ MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Relazione ministeriale alla maestà del Re Imperatore*, cit., n. 2: “*la legge del 31 marzo 1901 sulla riforma del procedimento sommario (...) aggravò piuttosto che eliminarli gli inconvenienti del procedimento formale*”, n. 22: “*il processo si disperderebbe in una serie di andate e ritorni tra giudice istruttore e collegio, come è avvenuto in maniera tipica nel cosiddetto procedimento sommario del 1901, nel quale ogni questione preliminare dava luogo a una sentenza interlocutoria del collegio, e l'istruttoria si svolgeva a pezzi, dopo ogni interlocutoria, dinanzi ai vari giudici delegati che ciascuna interlocutoria separatamente nominava per l'assunzione di ciascuna prova*”, n. 23 “*Nel procedimento sommario i rinvii, richiesti e concessi senza parsimonia nell'udienza presidenziale, erano disposti per forza d'inerzia da un organo giudiziario che nulla sapeva della causa*”, n. 27: “*È noto che nel procedimento cosiddetto sommario (in cui della oralità era rimasta soltanto, qualche volta, quella parvenza altrettanto solenne quanto inutile che è l'oratoria) la trattazione della causa, affidata esclusivamente alle difese scritte, costringeva il giudice in una situazione di isolamento psicologico, dalla quale non poteva uscire senza violare quell'atteggiamento di inerte e impenetrabile riservatezza formale che, nel costume creato dal processo scritto, era considerato di stile*”.

¹⁷⁶ Tra virgolette alcuni passaggi densi di retorica della relazione Grandi riportata in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Relazione ministeriale alla maestà del Re Imperatore*, cit., n. 34.

o minore complessità¹⁷⁷. Percepibile, sotto questo profilo, appare il contributo del Carnelutti - membro anch'egli della commissione di riforma - il cui principio di elasticità è esplicitamente richiamato nella relazione al Re.

A tal proposito, una minima considerazione critica si ritiene, tuttavia, di poter esprimere considerando il passaggio della relazione - dietro la quale è l'opera di Calamandrei - nel quale si legge *“la rigidità di un procedimento, regolato in modo uniforme per tutte le possibili cause, ha il grande inconveniente di non prestarsi a soddisfare contemporaneamente la esigenza di accurate ed esaurienti indagini, che è specialmente sentita in certe cause più complicate e difficili, e la esigenza di pronta risoluzione, che prevale nelle cause più semplici e urgenti”*. Conseguenza più coerente rispetto a una simile affermazione sarebbe, probabilmente, potuta essere quella di prevedere riti a cognizione piena dalle forme differenti, in parziale analogia con quanto previsto dal codice del 1865 e, in ogni caso, tali da garantire un'istruzione e trattazione più adeguata alle specifiche di ciascuna controversia. La decisione di prevedere, invece, un unico rito processuale, peraltro caratterizzato da un certo formalismo, appare in contrasto con un simile obiettivo, troppo poco influenzando forse, in questo senso, la celebrata adattabilità del procedimento.

Venendo brevemente al merito della riforma, sembra condivisibile la tesi sostenuta da autorevole dottrina che ha segnalato come il principio di concentrazione risultati, nel nuovo codice, solo parzialmente realizzato. Invero, pur riconoscendosi una funzione centrale alla prima udienza di trattazione, la fase istruttoria non segue il principio dell'udienza unica, ma è suscettibile di prolungarsi nel tempo a secondo della complessità della controversia¹⁷⁸. Un elemento di novità è sicuramente costituito dall'introduzione del giudice istruttore che, pur essendo membro del collegio giudicante, è incaricato di dirigere e governare la fase di istruzione e

¹⁷⁷ Sul punto si consideri in particolare MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Relazione ministeriale alla maestà del Re Imperatore*, cit., n. 16: *“Non si cade così nei pericoli che deriverebbero dal lasciare il giudice arbitro assoluto del procedimento, perché il procedimento è fissato in anticipo dalla legge; ma la legge, invece di costruirlo tutto d'un pezzo, lo ha costruito come un congegno composto di pezzi smontabili e tra loro variamente combinabili, che sta alla sensibilità delle parti e alla saggezza del giudice rimontare caso per caso nel modo più conforme ai fini sostanziali della giustizia”*.

¹⁷⁸ TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, cit., p. 268.

trattazione della causa¹⁷⁹. Nella prospettiva del legislatore, in lui trovano fisica attuazione i principi chiovendiani di oralità, concentrazione ed immediatezza e, anche per tale motivo, le funzioni a lui attribuite appaiono varie ed eterogenee¹⁸⁰. In particolare, al giudice delegato è affidato il compito di esperire il tentativo di conciliazione tra le parti, di risolvere le questioni preliminari eventualmente sorte *in limine litis*, di ammettere e successivamente assumere le prove, di dirigere la causa e di rimetterla in decisione¹⁸¹. A lui sono conseguentemente attribuiti rilevanti poteri inerenti la direzione del processo¹⁸².

Conclusosi il secondo conflitto mondiale e, con esso, la parabola storico-politica del fascismo, il paese si confronta con l'eredità di vent'anni di regime. In questa fase, i nuovi Governi repubblicani devono decidere se mantenere in vigore il codice di rito approvato solo pochi anni prima dal fascismo ovvero se procedere alla relativa abrogazione. Sul punto, le posizioni più critiche paiono quelle dall'avvocatura, i cui esponenti sostengono prevalentemente quest'ultima soluzione. Di diverso avviso, invece, la dottrina maggioritaria che, pur non entusiasta del nuovo testo normativo, ritiene comunque impensabile tornare al vecchio codice¹⁸³. Una

¹⁷⁹ TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, cit., pp. 257 ss.; ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, II, Napoli, 1945, pp. 29-30; AZARA, *Il giudice istruttore, cardine del processo civile, nei precedenti storici e nel codice fascista*, in *Giur. it.*, IV, 1941, pp. 23 ss.; CARNELUTTI, *Carattere del nuovo processo civile italiano*, in *Riv. dir. proc.*, 1941, I, pp. 43 ss.; FAZZALLARI, *La funzione del giudice nella direzione del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1963, pp. 64 ss.; CONFORTI, *Codice rivoluzionario*, in *Riv. dir. proc.*, 1941, pp. 20 ss.

¹⁸⁰ MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Relazione ministeriale alla maestà del Re Imperatore*, cit., n. 20-27; FAZZALLARI, *La funzione del giudice nella direzione del processo civile*, cit., pp. 67-68; SATTA, *Guida pratica per il nuovo processo civile italiano*, Padova, 1942, p. 29; LUGO, BERRI, *op. cit.*, p. 179.

¹⁸¹ MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Relazione ministeriale alla maestà del Re Imperatore*, cit., n. 21-23; FAZZALLARI, *La funzione del giudice nella direzione del processo civile*, cit., 1963, pp. 66-67.

¹⁸² MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Relazione ministeriale alla maestà del Re Imperatore*, cit., p. 19. In commento SATTA, *Guida pratica per il nuovo processo civile italiano*, cit., pp. 31-32; CARNELUTTI, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, Roma, 1942, p. 181.

¹⁸³ In relazione alle posizioni assunte dall'avvocatura si vedano, ad esempio, MOLINARI, *Un'esperienza fallita (il codice processuale civile del 1942)*, in *Riv. dir. proc.*, 1946, I, pp. 165 ss.; ROMANELLI, *Il nuovo codice di procedura civile. Osservazioni critiche dopo un biennio di attuazione*, Roma, 1945; MALCHIODI, *Riformare il codice di procedura civile*, in *Foro pad.*, 1946, II, pp. 50 ss. Di diverso avviso ABBATE, *In difesa del vigente codice di rito*, in *Riv. dir. proc.*, 1947, I, pp. 153 ss. Tra gli esponenti principali della dottrina si prendano in esame, invece, i contributi di ANDRIOLI, *Abrogazione del codice di procedura civile?*, in *Riv. dir. proc.*, 1946, I, pp. 150 ss.; CARNELUTTI,

simile incertezza pare in qualche misura percepirsi e riproporsi anche nei primi progetti di riforma che, a partire dagli anni immediatamente successivi alla caduta del fascismo, vengono elaborati e sottoposti all'attenzione del Parlamento¹⁸⁴.

In questa fase il passaggio più cruciale è, tuttavia, certo quello della riforma del 1950, attraverso la quale vengono apportate rilevanti modifiche al codice di rito, la gran parte delle quali in apparente contrasto con i caratteri ideali di un procedimento ispirato ai canoni della sommarietà. A riprova di tale assunto, si può richiamare soprattutto la scelta del legislatore nazionale di abbandonare il sistema delle preclusioni sia in primo sia in secondo grado e di concedere alle parti la possibilità di modificare le proprie domande ed eccezioni in tutto il corso del giudizio, deducendo eventualmente anche nuovi mezzi di prova e documenti¹⁸⁵. In

Polemica sulla riforma del processo civile, in *Riv. dir. proc.*, 1946, I, pp. 148-149; ID, *Addio Chiovenda*, cit., pp. 121 ss.; CALVOSA, *Polemica sulla riforma del processo civile. Appunti critici sul progetto Gullo*, in *Riv. dir. proc.*, 1947, I, p. 137; MICHELI, *Relazione della Facoltà di Giurisprudenza sul disegno di legge sulla Riforma del Codice di procedura civile*, Urbino, 1948, p. 4; SATTA, *In difesa del codice di procedura civile*, in *Foro it.* IV, 1947, pp. 45 ss.; LIEBMAN, *Note sulla riforma del processo civile*, in *Foro It.*, IV, 1947, pp. 52 ss. Sulle argomentazioni addotte dalla dottrina per difendere il codice e screditare le posizioni dell'avvocatura TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, cit., pp. 291-293.

¹⁸⁴ I progetti di riforma elaborati in questi anni sono essenzialmente due. In ordine cronologico, il primo tra questi - denominato "progetto Curcio" dal nome del presidente della commissione - viene quasi immediatamente affossato dalle critiche dell'avvocatura che lo ritiene ancora troppo vicino al codice del 1942. Rispetto a questa riforma e ai lavori della relativa commissione si possono considerare, in particolare, i contributi di ANDRIOLI, *Scritti giuridici. Teoria generale del processo. Processo civile*, Milano, 2007, pp. 1598 ss.; ID, *Il progetto per la revisione del codice di procedura civile*, in *Dir. e giur.*, 1946, pp. 242 ss.; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, cit., pp. 293 ss. Il secondo progetto di riforma prende invece il nome di "progetto Pellegrini" ed è stato definito da ALLORIO, *Sul secondo disegno ministeriale di revisione del codice di procedura civile*, in *Giur. it.*, IV, 1947, p. 25 "il peggio congegnato fra i numerosi testi o tentativi di legislazione processuale, che da lungo volger d'anni si susseguono nel nostro Paese". Questa poco lusinghiera osservazione non rappresenta in verità l'opinione generale del mondo del diritto che, come nel caso del progetto Curcio, si trova diviso nel commento alla proposta. Il testo presentato alla Costituyente appare oggettivamente più vicino alle richieste dell'ordine forense, che vengono tuttavia tradotte in una disciplina particolarmente ampia ed intricata, da taluni assimilata al progetto di Mortara. Di questo avviso pare, ad esempio, ANDRIOLI, *La riforma del processo civile di cognizione nel progetto Pellegrini*, in *Foro it.*, IV, 1947, pp. 20 ss. Dure critiche sono inoltre espresse da BRUNORI, *Contro il progetto Gullo*, in *Riv. dir. proc.*, 1947, I, pp. 60 ss. In tema si vedano anche le opinioni di TORRENTE, *Un'esperienza fallita?*, in *Riv. dir. proc.*, 1947, I, pp. 56-57; CASTELLAT, *Sulla riforma del codice di procedura civile*, in *Foro it.*, IV, 1947, p. 113. Favorevole, invece, TEDESCHI, *Sulla riforma del codice di procedura civile*, in *Foro it.*, IV, 1947, p. 30.

¹⁸⁵ In relazione a questi aspetti si considerino in particolare i contributi di ANDRIOLI, *Le riforme del codice di procedura civile*, Napoli, 1951, pp. 60 ss.; FERRI, *Struttura del processo e modificazione della domanda*, Padova, 1975, p. 85; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, cit., pp. 298 ss.; FAZZALLARI, *La funzione del giudice nella direzione del processo civile*, cit., pp. 69-70; GIUDICEANDREA, *Il processo di cognizione secondo il rito vigente dal 1° Gennaio 1951*, Roma, 1951,

conflitto con la rapidità e concentrazione del procedimento sembra porsi anche il nuovo articolo 178 c.p.c. che, al secondo comma, stabilisce: “*le ordinanze del giudice istruttore, che risolvono questioni relative all’ammissibilità e alla rilevanza di mezzi di prova proposti dalle parti o ammissibili d’ufficio, possono essere impugnate dalle parti con reclamo immediato al collegio*”¹⁸⁶. In questo modo, la causa appare suscettibile di continui rimpalli tra giudice istruttore e collegio giudicante, con inevitabile prolungamento della durata del processo¹⁸⁷.

Nei decenni successivi alla Novella, diversi progetti di riforma del rito ordinario vengono presentati in Parlamento ma nessuno di questi sembra ispirarsi ai principi e ai caratteri propri del rito sommario¹⁸⁸. Forse, unica eccezione a tale assunto può essere considerato il progetto Liebman, presentato nel 1977 dopo alcuni anni di elaborazione¹⁸⁹. Si tratta, in verità, di un progetto piuttosto contenuto, limitato al solo procedimento ordinario di cognizione ma contraddistinto da alcune scelte che, seppur non nuove, paiono comunque favorire una maggiore concentrazione del giudizio. Del resto, il testo della riforma si ispira dichiaratamente alla disciplina del

pp. 9 ss.; ASSANTI, *Proposte eretiche per la riforma del processo civile*, in *Foro it.*, 1955. L’opportunità di procedere all’abolizione di “*tutte le preclusioni relative alle nuove deduzioni di fatti e alle nuove prove orali e documentali*” era stata, peraltro, sostenuta anche nel corso del Convegno fra gli studiosi del processo civile tenutosi a Firenze tra l’11 e il 12 gennaio 1947, le cui proposte si possono leggere in *Riv. dir. proc.*, 1947, I, pp. 68 ss.

¹⁸⁶ Critico rispetto a tale previsione soprattutto SATTA, *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Padova, 1951, p. 6.

¹⁸⁷ TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal ‘700 ad oggi*, cit., pp. 319-322; ANDRIOLI, *Primo consuntivo delle riforme del codice di procedura civile*, cit., pp. 196-198; ICHINO, *Per la giustizia civile: riforma di costume e di prassi (non riforme legislative)*, in *Riv. dir. proc.*, 1956, I, p. 335.

¹⁸⁸ I progetti di riforma del codice di procedura che vengono presentati nei decenni ‘60 e ‘70 sono molteplici. Tra questi, degni di menzione appaiono in particolare il progetto Gonnella - proposto all’attenzione del Parlamento in tre diverse occasioni - su cui si vedano in particolare, TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal ‘700 ad oggi*, cit., p. 322; FAZZALLARI, *Cento anni di legislazione sul processo civile*, cit., pp. 507 ss.; SATTA, *Il nuovo progetto di revisione del codice di procedura civile*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1958, pp. 1302 ss.; MALCHIODI, *Nuova riforma del processo civile*, in *Giur. it.*, 1960, IV, pp. 95 ss.; DENTI, *Riforma o controriforma del processo civile?*, in *Riv. dir. proc.*, 1973, pp. 291-292; ID, *Brevi osservazioni sulla riforma del processo civile*, in *Dir. e giur.*, 1973, pp. 473 ss.; COLESANTI, *Intorno ad un progetto di riforma del cod. proc. civ.*, in *Riv. dir. proc.*, 1973, pp. 442 ss. e il progetto Reale su cui si vedano, in particolare, le *Osservazioni e proposte relative al disegno di legge n. 2246 (a proposito di un recente Convegno)*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1976, pp. 619 ss.

¹⁸⁹ Il testo integrale del progetto, unitamente ad una relazione introduttiva da parte del Presidente della Commissione, si ritrova in LIEBMAN, *Proposte per una riforma del processo civile di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 1977, pp. 452 ss. In tema si veda anche la raccolta di scritti riportati nell’opera *Incontro sulla riforma del processo civile (il progetto Liebman sul processo di cognizione)*, Milano, 1979.

procedimento per le controversie di lavoro, da pochi anni introdotto nel nostro ordinamento e, ancor prima, al progetto e al pensiero di Giuseppe Chiovenda¹⁹⁰.

Uno degli aspetti che più di altri appare degno di nota concerne la previsione dell'articolo 163 e, in particolare, il relativo numero 3, a norma del quale l'attore è tenuto a fornire, nel ricorso che introduce il giudizio, una “*analitica*” esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la domanda si fonda. La disposizione in parola sembra, dunque, valorizzare in maniera maggiore rispetto al passato la funzione dell'atto introduttivo del processo, in una prospettiva di chiaro favore per una più immediata e completa rappresentazione dei fatti di causa. Nel progetto in parola, la concentrazione del processo sembra, pertanto, fondarsi anche su una maggiore consapevolezza circa la funzione davvero essenziale degli atti che precedono la prima udienza, la cui maggiore o minore specificità riverbera i propri effetti anche sulle fasi successive del giudizio¹⁹¹.

Altro profilo di interesse è rappresentato dalle previsioni di cui al secondo capo, che disciplinano la cosiddetta “*udienza preliminare*”, collocata immediatamente dopo la fase introduttiva e diretta a cristallizzare il *thema decidendum* e *probandum* della lite. In questa sede, le attività da espletarsi appaiono molteplici, per quanto tutte intese a favorire una più rapida conclusione del procedimento¹⁹². In questa prospettiva si consideri, in particolare, il disposto dell'articolo 175, secondo comma, a norma del quale: “*se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, [il giudice] ammette con ordinanza i mezzi di prova proposti dalle parti, e dispone per la loro assunzione, se possibile, nella stessa udienza; altrimenti fissa nuova udienza*”. Attraverso tale disposizione, il legislatore sembrerebbe immaginare l'udienza preliminare quale sede più adeguata per

¹⁹⁰ Così LIEBMAN, *Proposte per una riforma del processo civile di cognizione*, cit., p. 455. A tal proposito si vedano altresì le riflessioni di PUNZI, *Relazione sulle proposte di riforma del processo civile di cognizione. I. Il procedimento*, in *Riv. dir. proc.*, 1978, pp. 454 ss.; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, cit., p. 339.

¹⁹¹ A tal proposito si consideri anche la previsione dell'articolo 168 che consente a ciascuna delle parti il deposito di comparse di replica anteriori comunque all'udienza preliminare. In tema soprattutto PUNZI, *op. cit.*, p. 459.

¹⁹² In relazione alle disposizioni concernenti le attività da compiersi nel corso dell'udienza preliminare si vedano LIEBMAN, *Proposte per una riforma del processo civile di cognizione*, cit., pp. 452 ss.; TARUFFO, *Relazione sulle proposte di riforma del processo civile di cognizione. La decisione della causa*, in *Riv. dir. proc.*, 1978, p. 487; ID, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, cit., p. 340.

l'assunzione dei mezzi di prova e, solo ove ciò non sia concretamente possibile, si potrà procedere con il rinvio della causa a nuova udienza.

L'aspetto che maggiormente si pone in continuità con i progetti precedenti è, invece, il carattere unitario del rito processuale: anche in questo caso, invero, il legislatore, pur garantendo - soprattutto nella fase introduttiva - una certa elasticità, non introduce percorsi processuali differenziati in ragione della maggiore o minor complessità della lite, ma prevede un solo rito per tutti i tipi di controversie¹⁹³. Sotto questo aspetto, il progetto Liebman pare allora conformarsi a quella "cultura italiana del '900" in base alla quale il procedimento è tendenzialmente unitario e per lo più inadeguato a realizzare i canoni della sommarietà.

Volendo in qualche misura concludere questo esame dei principali progetti di riforma elaborati nei decenni successivi all'emanazione del nuovo codice, alcune minime considerazioni merita infine la riforma del 1990 che, come noto, trova il proprio antecedente storico nel progetto Vassalli¹⁹⁴. Tra i profili maggiormente innovativi introdotti con la riforma in parola si deve certo fare cenno ai provvedimenti anticipatori di condanna, attraverso cui il legislatore ha inteso garantire l'emissione di un provvedimento, sotto forma di ordinanza, in tempi e con modalità più celeri rispetto a quelle previste dal rito ordinario¹⁹⁵. Una simile deformalizzazione è comunque ammessa solo in circostanze residuali e tassative, individuate *ab origine* dal legislatore e contraddistinte alternativamente dalla non contestazione o dalla verosimiglianza del diritto di credito azionato¹⁹⁶. La logica sottesa a tali disposizioni appare, dunque, distante da quella propria del rito

¹⁹³ TARZIA, *Sulle proposte di riforma del processo di cognizione. Sul procedimento di primo grado*, in *Riv. dir. proc.*, 1979, p. 242

¹⁹⁴ Su quest'ultimo progetto di riforma si considerino, in particolare, i contributi di LUISO, *Osservazioni sul d.d.l. n. 1288/S/X*, in *Documenti giustizia*, 1988, pp. 118 ss.; VERDI, *Considerazioni sul progetto Vassalli*, in *Foro It.*, 1989, V, pp. 250 ss.

¹⁹⁵ Lo strumento dell'ordinanza condannatoria non è, del resto, una novità di questa riforma, potendosi lo stesso ritrovare quantomeno a partire dal progetto Reale del 1975. In merito ai nuovi articoli 186 *bis* e *ter* c.p.c. si vedano, tra gli altri, i commenti di ATTARDI, *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Padova, 1991, pp. 87 ss.; PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991, pp. 234 ss.; MANDRIOLI, *Le modifiche del processo civile*, Torino, 1991, pp. 67 ss.; MONTESANO, ARIETA, *Il nuovo processo civile*, Napoli, 1991, pp. 52 ss.; SASSANI, *La riforma del processo civile*, Milano, 1991, pp. 114 ss.

¹⁹⁶ Di cognizione sommaria parlano, in relazione all'articolo 186 *bis* c.p.c., MONTESANO, ARIETA, *op. cit.*, p. 53.

sommario di cognizione e certo più vicina a quella del procedimento monitorio, cui del resto fa testualmente rinvio lo stesso articolo 186-ter c.p.c.¹⁹⁷.

Ulteriore elemento di interesse è rappresentato dal rinnovato sistema di preclusioni che, in misura certo superiore rispetto alla riforma del 1950, vincola le parti ad una più immediata allegazione dei fatti di causa e dei relativi mezzi di prova. In particolare, il sistema sembra fondarsi su una struttura a preclusione progressiva in base alla quale una prima barriera viene introdotta già nella fase introduttiva mentre ad una definitiva delimitazione del *thema decidendum* e *probandum* si perviene solo a conclusione della prima udienza ovvero eventualmente dopo la relativa appendice scritta¹⁹⁸.

Concludendo questa rapida disamina di alcune delle riforme e dei progetti succedutisi all'indomani dell'emanazione del nuovo codice di procedura, un profilo più di altri pare, in qualche modo, accomunarli tutti e costituirne, allo stesso tempo, massima sintesi: il carattere unitario del procedimento di cognizione, le cui forme vengono disciplinate dal legislatore in modo tendenzialmente esaustivo, costituisce una costante spesso acriticamente accolta dal legislatore e mai realmente posta in discussione. L'esigenza di un adeguamento del percorso processuale alla complessità dell'istruttoria è aspetto raramente considerato che, in quelle sporadiche occasioni in cui vi si fa cenno, produce soluzioni assai caute che portano a variazioni minime nella struttura del procedimento. In questa prospettiva, le logiche e le opportunità sottese alla previsione di un rito sommario, alternativo a quello ordinario e applicabile alle sole cause caratterizzate da maggior semplicità, risultano del tutto trascurate, in favore della pretesa adeguatezza di un solo rito processuale a disciplinare l'istruzione e trattazione di tutti i tipi di controversie ovvero della proliferazione di riti speciali per specifiche materie.

¹⁹⁷ Scrive PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, cit., p. 246: "Il commento dell'art. 186 ter può essere estremamente rapido, giacché la disposizione in esame non fa altro che trapiantare nel seno dei un processo iniziato nelle forme della cognizione piena la disciplina del procedimento per ingiunzione". Nello stesso senso, MONTESANO, ARIETA, *op. cit.*, p. 55; SASSANI, *op. cit.*, pp. 121 ss.

¹⁹⁸ In tema, MANDRIOLI, *op. cit.*, pp. 42 ss., pp. 60 ss.; SASSANI, *op. cit.*, pp. XV ss.; MONTESANO, ARIETA, *op. cit.*, pp. 38 ss.

1.6. IL NUOVO PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE E LA SUA CENTRALITÀ NELLE RIFORME PIÙ RECENTI.

Costituisce circostanza a tutti nota il fatto che la riforma n. 69 del 2009, abrogando il rito sommario per le controversie societarie, abbia contestualmente introdotto nel nostro ordinamento - e, più precisamente, negli articoli 702 *bis* e seguenti del codice di procedura civile - il procedimento sommario di cognizione.

Facendo richiamo a quanto già esposto in sede di introduzione relativamente alla struttura e alle caratteristiche di questo rito e rinviando al capitolo successivo per un'analisi di alcune delle disposizioni che hanno suscitato maggiori incertezze rispetto alla loro compatibilità con il dato costituzionale, una riflessione di carattere storico può essere sin d'ora proposta. Il procedimento sommario di cognizione - per il sol nome che porta - richiama alla mente le disposizioni degli articoli 389 e seguenti del codice unitario, dalle quali, tuttavia, pare distinguersi diffusamente. A voler segnalare le principali differenze, si rileva, in primo luogo, come la disciplina del nuovo rito sia tendenzialmente autosufficiente, non essendo prevista, a differenza di quanto accadeva con il rito sommario del 1865, la possibilità di eterointegrazione con le forme del rito ordinario. Unica eccezione a questo assunto può essere considerato il giudizio di appello che, pur in assenza di un esplicito richiamo alle disposizioni di cui al Titolo III, Libro II del codice di procedura civile, pare a queste doversi in ogni caso ispirare in tutte quelle circostanze in cui l'articolo 702 *quater* c.p.c. non disponga diversamente.

In secondo luogo, il riferimento alle cause “*in cui il tribunale giudica in composizione monocratica*” permette un diffuso ricorso a questo procedimento, il cui impiego è, tuttavia, rimesso alla scelta discrezionale della parte attrice, senza necessità di alcuna preliminare autorizzazione da parte del giudice. Diversamente, come si è avuto modo di osservare in precedenza, nel codice unitario l'impiego del rito sommario era limitato ad alcuni tipi di controversie ivi dettagliatamente elencate e il ricorso alle sue forme in circostanze differenti era soggetto ad una autorizzazione da parte del presidente del tribunale.

Un'ulteriore differenza appare infine rappresentata dal fatto che, in base alle attuali disposizioni del codice processuale, la lite assoggettata alle forme del rito sommario viene iscritta nel registro generale delle controversie civili, a differenza di quanto accadeva, invece, nel vigore del codice unitario, ove un autonomo registro per le cause che necessitavano di pronta spedizione era stato all'uopo istituito.

Se, dunque, un riferimento temporalmente così remoto come il codice del 1865 non può ritenersi prodromo di una simile riforma, neppure discipline più recenti sembrano potervisi ragionevolmente accostare. L'omologo procedimento sommario di cognizione per le controversie societarie appare, invero, assai distante da questa riforma in quanto, a tacer d'altri aspetti, il primo individua in modo tassativo i casi in cui il rito sommario può trovare applicazione mentre il secondo ne ammette un impiego potenzialmente generalizzato a tutte le controversie che debbano essere decise dal tribunale in composizione monocratica. Peraltro, l'ordinanza che conclude il procedimento è, nel primo caso, dichiaratamente inidonea al giudicato, a differenza dell'ordinanza di cui all'articolo 702 *ter*, comma 5, c.p.c. la quale, ai sensi del primo comma dell'articolo 702 *quater* c.p.c. “*produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione*”¹⁹⁹.

Parimenti, il “*procedimento sommario non cautelare*” disciplinato nel d.d.l. Mastella del 2007, pur rappresentando probabilmente il riferimento più prossimo - tanto da un punto di vista temporale quanto da un punto di vista normativo - alla riforma del 2009, se ne distingue per molti aspetti²⁰⁰. Tra questi, il principale è

¹⁹⁹ Scrive a tal proposito MENCHINI, *L'ultima “idea” del legislatore per accelerare i tempi della tutela dichiarativa dei diritti: il processo sommario di cognizione*, in *Corr. Giur.*, 2009, p. 1025: “*Questo processo sommario non ha nulla a che vedere con i procedimenti sommari con funzione esecutiva, il cui esempio più significativo, nel nostro ordinamento, è costituito dall'art. 19 d.lgs. n. 5/2003 e il cui modello di riferimento è dato dal référé francese*”. Nello stesso senso DITTRICH, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 1582; CONSOLO, *La legge di riforma 18 giugno 2009, n. 69: altri profili significativi a prima lettura*, in *Corr. Giur.*, 2009, p. 882; VOLPINO, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2010, I, p. 53. In tema anche BASILICO, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Il Giusto Proc. Civ.*, 2010, p. 751; LUPOI, *Tra flessibilità e semplificazione. Un embrione di case management all'italiana*, Bologna, 2018, pp. 139 ss.

²⁰⁰ Su questo progetto di riforma si può considerare il contributo di LUISO, *Prime osservazioni sul disegno Mastella*, in *Poteri del giudice e diritti delle parti nel processo civile. Atti del convegno di Siena del 23-24 novembre 2007*, (a cura di SCARSELLI), Napoli, 2010, pp. 107 ss.; LUPOI, *op. cit.*, pp. 151-153.

rappresentato dal fatto che il provvedimento conclusivo del procedimento sommario non cautelare assume - quantomeno all'apparenza - i connotati di un'ordinanza condannatoria *ante causam*, peraltro assoggettabile a reclamo cautelare *ex* articolo 669 *terdecies* c.p.c., mentre l'ordinanza di cui all'articolo 702 *ter* c.p.c. - secondo la dottrina pressoché unanime - non ha necessariamente contenuto condannatorio ed è comunque assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione²⁰¹.

Pur, dunque, non potendosi apparentemente reperire nel nostro ordinamento un vero e proprio antecedente alla riforma approvata dalle Camere dieci anni or sono, il relativo testo sembra cumulare in sé aspetti propri di diverse esperienze normative. In analogia con il codice unitario, sembra riproporsi la suddivisione tra rito ordinario e sommario, entrambi a cognizione piena e suscettibili di concludersi con provvedimenti idonei al giudicato, per quanto nel codice del 1865 il procedimento sommario fosse considerato eccezionale rispetto al rito ordinario mentre nell'attuale disciplina lo stesso appare più che altro alternativo alle forme classiche di risoluzione delle controversie.

²⁰¹ Circa la distanza tra la riforma del 2007 e quella del 2009 si considerino le parole usate dal Guardasigilli Mastella nella relazione al Senato: “*alla norma non viene attribuita portata generale: essa viene circoscritta alle domande di condanna al pagamento di somme di denaro o alla consegna o al rilascio di cose, con esclusione, quindi, sia delle domande di condanna aventi ad oggetto un *facere* o un *non facere*, sia delle domande costitutive e di accertamento. La sommarietà dell'accertamento si manifesta sotto un duplice aspetto. In senso procedimentale perché si tratta di un accertamento basato su un'istruttoria deformalizzata e ridotta all'essenziale. In senso sostanziale perché si tratta di un accertamento nel quale il grado di probabilità e di verosimiglianza necessario per l'accoglimento dell'istanza di tutela sommaria è inferiore a quello necessario per l'accoglimento della domanda con sentenza*”. Sul punto, tra gli altri, anche PORRECA, *Il procedimento sommario di cognizione: un rito flessibile*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2010, pp. 823-824. In merito all'applicabilità del rito in parola ad ogni tipo di domanda, si vedano, tra gli altri, MENCHINI, *op. cit.*, p. 1026; BUCCI, SOLDI, *Le nuove riforme del processo civile*, Padova, 2009, p. 163; VOLPINO, *op. cit.*, p. 54; BIAVATI, *Appunti introduttivi sul nuovo processo a cognizione semplificata*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2010, p. 191; GIORDANO, *Procedimento sommario di cognizione*, in *Il processo civile competitivo*, (a cura di DIDONE), Torino, 2010, p. 717; LUPOI, *Sommario (ma non troppo)*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2010, pp. 1228-1229; ID, *Tra flessibilità e semplificazione. Un embrione di case management all'italiana*, *cit.*, p. 242; OLIVIERI, *Il procedimento sommario di cognizione*, in AULETTA, BOCCAGNA, CALIFANO, DELLA PIETRA, OLIVIERI, RASCIO, *Le norme sul processo civile nella legge per lo sviluppo economico la semplificazione e la competitività. Legge 18 giugno 2009, n. 69*, Napoli, 2009, pp. 83-84; BALENA, *La nuova pseudo-riforma della giustizia civile (un primo commento della l. 18 giugno 2009 n. 69)*, in *Il Giusto Proc. Civ.*, 2009, p. 804. In senso contrario, invece, ASPRELLA, *Procedimento sommario di cognizione e pronuncia della sentenza nel rito del lavoro*, in *La riforma del processo civile dal 2005 al 2009*, (a cura di ASPRELLA, GIORDANO), in *Giust. Civ. Suppl.*, 2009, p. 144.

La fase introduttiva e il giudizio di appello di cui agli articoli 702 *bis* e seguenti c.p.c. sembrano ispirarsi, in modo prevalente, alla disciplina del rito ordinario di cognizione mentre la fase della trattazione pare traslata, in modo quasi del tutto speculare, dal disposto dell'attuale articolo 669 *sexies* c.p.c. in materia cautelare²⁰². Nonostante tale sovrapposizione di forme processuali tra loro differenti ma pur già note, nel suo complesso il rito sommario appare per molti aspetti un procedimento davvero innovativo e capace, almeno in via potenziale, di trasformare il contenzioso civile. Trasformazione che, negli anni più recenti, sembra del resto incentivata dall'azione del legislatore nazionale che, soprattutto negli ultimi progetti di riforma, ha inteso generalizzare l'impiego del rito sommario, a scapito, forse, della centralità del procedimento ordinario²⁰³.

Un primo passo in questa direzione può essere considerato il d.lgs. 150/2011, attraverso cui il procedimento sommario - pur con le variazioni e deroghe ivi previste - è divenuto rito obbligatorio per la risoluzione di controversie inerenti materie di assoluto rilievo quali, in particolare, il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno (art. 16), l'allontanamento (art. 17) o l'espulsione (art. 18) dal territorio nazionale dello straniero²⁰⁴. Nella successiva legge n. 162/2014, il legislatore ha,

²⁰² Precisa, tuttavia, CATALDI, *Il procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis ss. e d.lg. 1.9.2011, n. 150*, Milano, 2013, p. 118: “la comparazione tra le due norme evidenzia differenze significative: l'art. 669 *sexies* c.p.c. richiede che gli atti di istruzione siano indispensabili in relazione ai presupposti ed ai fini del provvedimento richiesto; mentre l'art. 702 *ter*, 5° co., c.p.c. ammette gli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto, rimandando ad un canone (la rilevanza ai fini dell'accertamento della situazione sostanziale controversa) propria del giudizio ordinario a cognizione piena”. In questo senso già CARPI, TARUFFO, *Sub. Art. 702 bis c.p.c.*, in *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova, 2009, p. 2308. Sul tema anche ACIERNO, *Il nuovo procedimento sommario: le prime questioni applicative*, in *Corr. Giur.*, 2010, p. 513; CAPPONI, *Il procedimento sommario di cognizione tra norme e istruzioni per l'uso*, in *Corr. Giur.*, 2009, p. 1107.

²⁰³ Di questo avviso anche LISELLA, *Note sull'appello nel procedimento sommario di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, p. 718, nota 1; TISCINI, *L'accertamento del fatto nei procedimenti con struttura sommaria*, in *Giusto Proc. Civ.*, 2010, pp. 1185 ss.; MARTINO, *op. cit.*, pp. 917-918. Rileva sin da subito questo aspetto ROMANO, *Appunti sul nuovo procedimento sommario di cognizione*, in *Il Giusto Proc. Civ.*, 2010, p. 169. Recentemente ANSANELLI, *Culture della riforma, modulazione del rito e sommarizzazione delle tutele. Sulle più recenti modifiche del nostro processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, pp. 968-969.

²⁰⁴ In merito, si vedano in particolare le opere di SASSANI, TISCINI, *La semplificazione dei riti*, Roma, 2011; FABIANI, *Semplificazione dei riti: il modello sommario*, in *Foro It.*, 2012, V, pp. 202 ss.; BOVE, *Su alcune controversie regolate dal rito sommario di cognizione*, in *Il Giusto Proc. Civ.*, 2012, pp. 975 ss.; PROTO PISANI, *La riduzione e la semplificazione dei riti (d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150) “Note introduttive”*, in *Foro It.*, 2012, V, pp. 73 ss.; CONSOLO, *Prime osservazioni introduttive sul d.lgs n. 150/2011 di riordino (e relativa “semplificazione”) dei riti speciali*, in *Corr. Giur.*, 2011, pp.

inoltre, previsto la possibilità che la causa, introdotta nelle forme del rito ordinario, prosegua secondo le disposizioni del procedimento sommario, allorquando lo permettano la minore complessità della lite e della relativa istruzione probatoria²⁰⁵. Anche in questo caso, dunque, la novella ha prodotto un ampliamento delle occasioni di impiego dell'*iter* processuale più semplice, introducendo una previsione - quella del passaggio dal rito ordinario a quello sommario - che il legislatore del 2009 aveva, invece, inizialmente trascurato.

È tuttavia negli ultimi progetti di riforma - e, in particolare, a partire dal d.d.l. n. 2953 del 2015 - che il legislatore ha manifestato la volontà di imporre l'impiego del rito sommario a tutte le controversie che, a norma del combinato disposto tra gli articoli 50 *bis* e 50 *ter* c.p.c., debbano essere trattate e decise innanzi al giudice monocratico²⁰⁶. Una simile intenzione è stata, peraltro, ribadita al Senato durante la discussione in aula sulla conversione del d.l. 148 del 2017: più precisamente, in quella sede, il senatore Mandelli ha sostenuto la possibilità che: *“il rito sommario di cognizione, rinominato in rito davanti al tribunale in composizione monocratica (che si conclude con sentenza anziché con ordinanza), div[enga] il rito esclusivo per le cause in cui il tribunale ordinario giudica in composizione monocratica, senza la possibilità, attualmente prevista, per il giudice di disporre il mutamento del rito semplificato nel più complesso rito ordinario di cognizione”*²⁰⁷.

11 ss.; SALETTI, *La semplificazione dei riti civili*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, pp. 727 ss.; LUPOI, *op. cit.*, pp. 156 ss.; MANDRIOLI, CARRATTA, *Diritto processuale civile*, III, Torino, 2016, pp. 381 ss., spec. pp. 385-387; LUISO, *Diritto processuale civile*, Milano, 2011, p. 104; ABBAMONTE, *op. cit.*, pp. 119 ss.

²⁰⁵ A commento dell'articolo 183 *bis* c.p.c. si vedano, in particolare, i contributi di TEDOLDI, *La conversione del rito ordinario nel rito sommario ad nutum iudicis (art. 183 bis c.p.c.)*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, pp. 490 ss.; ANSANELLI, *Flessibilità, proporzionalità ed efficienza. Il nuovo art. 183-bis c.p.c.*, *cit.*, pp. 339 ss.; MASTRANGELO, *Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione*, in *Misure urgenti per la funzionalità e l'efficienza della giustizia civile* (a cura di DALFINO), Torino, 2015, pp. 109 ss.; MARTINO, *op. cit.*, 2015, pp. 916 ss.; CONSOLO, *Un d.l. processuale in bianco e nerofumo sullo equivoco della «degiurisdizionalizzazione»*, in *Corr. Giur.*, 2014, pp. 1177 ss.; SCARSELLI, *Il nuovo art. 183-bis c.p.c.*, in *Foro it.*, V, 2015, pp. 54 ss.; BASILICO, *Art. 183 bis: passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione*, in *Giur. It.*, 2015, pp. 1749 ss.

²⁰⁶ D.d.l. poi approvato dalla Camera dei Deputati il 10 marzo 2016, su cui cenno in TISCINI, *op. cit.*, pp. 126 ss.; PROTO PISANI, *La crisi dei processi a cognizione piena e una proposta*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, pp. 100 ss.

²⁰⁷ ATTI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, XVII LEGISLATURA, *Ordine del Giorno n. G/2942/3/5 al DDL n. 2942*.

Recentemente, anche il Ministro di Grazia e Giustizia Alfonso Bonafede, nell'audizione tenuta innanzi la Commissione Giustizia di Senato e Camera dello scorso 11 luglio 2018, ha sostenuto l'opportunità di prevedere l'impiego, sia per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica sia per quelle in cui giudica in composizione collegiale, di *“un unico rito semplificato conformato ai principi del case management e di proporzionalità, con i quali risulta incompatibile un sistema processuale contrassegnato dalla predeterminazione legale dei poteri delle parti e del giudice. Il modello della predeterminazione legale, non a caso non più rinvenibile in nessun altro ordinamento europeo, risulta una soluzione poco efficiente perché non può, in ragione dell'inelasticità della fonte legale, che essere declinata con riguardo ai casi di maggiore complessità”*²⁰⁸.

Simili proposte hanno, tuttavia, sempre trovato la ferma opposizione delle associazioni di categoria, rappresentative tanto della magistratura quanto dell'avvocatura. Tra le principali ragioni addotte a giustificazione di simili posizioni, si è, in particolare, enfatizzato il pericolo di attribuire al giudice un'eccessiva discrezionalità nell'individuazione delle forme processuali (in potenziale contrasto anche con il dettato costituzionale), di pregiudicare la tutela dei diritti delle parti nelle controversie caratterizzate da maggiore complessità nonché di costringere le parti *“ad inserire nell'atto introduttivo deduzioni e richieste inutili e sovrabbondanti, ma formulate, nell'incertezza circa la possibilità di fruire di ulteriori spazi difensivi (rimessi alla discrezionalità del giudice)”*²⁰⁹. Nonostante le suddette preoccupazioni, il legislatore pare intenzionato ad estendere il più possibile l'impiego del rito sommario e una riprova di ciò sembra, da ultimo, potersi ricavare dalla legge 12 aprile 2019, recante *“Disposizioni in materia di azione di classe”*.

L'ulteriore riforma apportata alla disciplina della *class action*, oltre a prevederne una ricollocazione nell'ambito degli articoli 840 *bis* e seguenti del codice di rito, individua altresì il procedimento sommario quale modello di riferimento per la trattazione di tali controversie, sebbene con alcuni importanti adeguamenti. In

²⁰⁸ Tra virgolette, uno stralcio dell'intervento del Ministro Bonafede, reperibile in CAMERA DEI DEPUTATI XVIII LEGISLATURA, II COMMISSIONE GIUSTIZIA, *seduta dell'11 luglio 2018*, Roma, 2018.

²⁰⁹ Tra virgolette, uno stralcio della missiva trasmessa dal Presidente del C.N.F. Mascherin al Guardasigilli Orlando. Nello stesso senso, ANM, *Parere sul d.d.l. 2284*, 23 novembre 2016, pp. 11 ss.

modo particolare, a norma dell'articolo 840 *ter*, comma 3, c.p.c. “*Il procedimento è regolato dal rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti ed è definito con sentenza, resa nel termine di trenta giorni successivi alla discussione orale della causa. Non può essere disposto il mutamento del rito. Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo*”.

A fronti di tali, rilevanti, adeguamenti la dottrina che per prima si è soffermata sul tema ha condivisibilmente puntualizzato che quello proposto appare più che altro un nuovo rito *sui generis*, frutto di un incrocio tra prerogative del rito ordinario, di quello sommario e del processo di classe di cui all'articolo 140 *bis* cod. cons.²¹⁰. In effetti, difformemente da quanto stabilito dagli articoli 702 *bis* c.p.c. e seguenti, la decisione sul merito è resa con sentenza, emessa da un giudice in composizione collegiale, all'esito di un procedimento le cui forme non possono mutare, stante l'esplicita previsione del testo di legge. Caratteristica del modello sommario appare, invece, l'ampia discrezionalità attribuita al giudice nell'ambito della fase di trattazione della controversia e il carattere deformalizzato dell'istruttoria²¹¹.

²¹⁰ CONSOLO, *La terza edizione della azione di classe è legge ed entra nel c.p.c. Uno sguardo d'insieme ad una amplissima disciplina*, in *Corr. Giur.*, 2019, pp. 739-740.

²¹¹ CONSOLO, *La terza edizione della azione di classe*, cit., p. 740.

CAPITOLO II

IL DATO NORMATIVO ATTUALE E IL SUO RAPPORTO CON I PRINCIPI SANCITI DALLA COSTITUZIONE

Sommario: 2.1. La garanzia del «*giusto processo regolato dalla legge*» e le incertezze conseguenti alla deformalizzazione del rito sommario; 2.2. Il ridotto termine a difesa concesso al convenuto dall'articolo 702 *bis*, comma 3, c.p.c.; 2.3. Il limite della chiamata in causa ai soli terzi in garanzia - Riflessioni sulla portata della disposizione anche alla luce dei potenziali profili di illegittimità costituzionale; 2.4. L'ordinanza decisoria - Ampiezza della motivazione e del giudicato alla luce dei principi desumibili dalla Carta Costituzionale.

2.1. LA GARANZIA DEL «GIUSTO PROCESSO REGOLATO DALLA LEGGE» E LE INCERTEZZE CONSEQUENTI ALLA DEFORMALIZZAZIONE DEL RITO SOMMARIO

Considerati, nella prima parte del lavoro, i principali progetti e le riforme che, a partire dal XIX secolo, hanno interessato il processo civile italiano e, in diverse occasioni, direttamente il procedimento sommario di cognizione, è ora tempo di proseguire l'indagine prendendo in esame il dato normativo attuale, come emergente dalla riforma del 2009. Non essendo questa la sede adeguata per considerare ogni aspetto della disciplina codificata agli articoli 702 *bis* e seguenti del codice di procedura civile, si ritiene preferibile incentrare la ricerca su alcune delle principali criticità di questo rito, emerse probabilmente anche in ragione di un testo normativo non sempre adeguato.

Come già anticipato in sede di introduzione, il criterio di selezione che si intende adottare in questa parte del lavoro è volto a consentire un esame critico di alcune disposizioni del nuovo rito, da esaminarsi alla luce dei principi posti dalla Carta Costituzionale. In particolare, per ciascuna delle disposizioni che verranno prese in considerazione, si procederà, in un primo momento, ad un'analisi del dato

letterale, soffermandosi, ove necessario, anche sul significato da attribuire alla disposizione di rango costituzionale di cui si ipotizza la violazione. A valle di tale esame, si proverà a fornire, ove possibile, una soluzione interpretativa idonea a garantire la legittimità costituzionale della disposizione esaminata, segnalando, in caso contrario, l'esigenza di una riformulazione della previsione normativa tale da garantirne la coerenza con il principio posto dalla Costituzione.

In tale prospettiva, appare allora opportuno esordire questo approfondimento soffermandosi sul problema della compatibilità tra l'articolo 702 *ter*, comma 5, c.p.c., che disciplina - invero in maniera scarsamente dettagliata - la fase della trattazione nel procedimento sommario di cognizione, e la previsione dell'articolo 111, comma 1, Cost., a norma del quale: *“La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”*²¹².

A tal proposito, occorre preliminarmente ricordare che tale ultima disposizione è stata introdotta con la legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999; legge, quest'ultima, attraverso cui il legislatore ha, in verità, diffusamente inciso sulla struttura dell'articolo 111 della Costituzione, arrivando a prevedere cinque nuovi commi rispetto ai soli tre precedenti. Le ragioni di una simile riforma sono, probabilmente, da ricercarsi nella volontà del Parlamento di riaffermare con forza la propria egemonia sulla materia giurisdizionale, a fronte di alcune precedenti pronunce della Corte Costituzionale che, soprattutto in relazione al processo penale e con specifico riguardo agli articoli 500, 507 e 513 c.p.p., avevano prodotto rilevanti conseguenze sotto il profilo dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni appena richiamate²¹³.

²¹² In tema, per uno sguardo complessivo sul tema, pare doveroso fare richiamo ad un recente ed ampio contributo quale è quello di DONZELLI, *Sul «giusto processo» civile «regolato dalla legge»*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, pp. 942 ss.

²¹³ A supporto di tale affermazione si può fare richiamo al contributo di BOVE, *Art. 111 Cost. e «giusto processo civile»*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, pp. 479 ss., spec. p. 495, il quale sostiene che *“l’inserimento di tale clausola si spiega sicuramente in virtù della ragione immediata della riforma che abbiamo accennato all’inizio, per cui in essa c’è una sorta di rivendicazione di potere da parte del Parlamento a fronte di una Corte costituzionale che ne aveva invaso il campo. Da questo punto di vista possiamo limitarci a ripetere le parole di altri: «ciò che la norma vuol dire è che, rispettati i principi cardine ai quali va informato ogni processo, il legislatore dev’essere libero di modulare la disciplina del procedere secondo canoni insindacabili di opportunità e di convenienza»*”. Nello stesso senso anche CAIANIELLO, *Riflessioni sull’art. 111 della Costituzione*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, pp. 43 ss.; TROCKER, *Il nuovo articolo 111 della costituzione e il «giusto processo» in materia civile: profili*

Tra i principi enunciati dal nuovo testo costituzionale figura, dunque, anche un'esplicita riserva di legge in materia giurisdizionale, intesa probabilmente quale corollario della più ampia nozione di “*giusto processo*” ivi codificata. In relazione al significato da attribuire a tale riserva di legge si è, tuttavia, sin da subito, riproposto in dottrina un ampio dibattito che, tra i vari aspetti, ha interessato anche il profilo relativo alla discrezionalità del giudice nella determinazione delle forme del procedimento, soprattutto nel caso in cui quest'ultimo abbia ad oggetto diritti soggettivi²¹⁴.

Come noto, tale dibattito non origina, in verità, dalla riforma dell'articolo 111 Cost., essendosi la dottrina già in precedenza soffermata ampiamente sull'argomento, con riguardo, in particolare, al fenomeno della “cameralizzazione dei diritti”²¹⁵. Piuttosto, sembra più corretto sostenere che la riforma abbia dato nuova linfa al confronto, il quale, tuttavia, sembrerebbe contrapporre nuovamente le medesime soluzioni interpretative che, già prima della legge costituzionale, erano state avanzate in dottrina²¹⁶.

generali, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2001, pp. 382-383 e soprattutto gli interventi di alcuni senatori e deputati menzionati alla nota 2; CHIARLONI, *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il processo civile*, in *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile: Atti del Convegno dell'Elba (9-10 giugno 2000)*, (a cura di CIVININI, VERARDI), Milano, 2001, p. 14; ID, *Ragionevolezza costituzionale e garanzie del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 527; COMOGLIO L.P., *Le garanzie fondamentali del «giusto processo»*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, I, parte 2, 2001, pp. 3-4; CHIARLONI, *Giusto processo, garanzie processuali, giustizia della decisione*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2008, p. 131; PIVETTI, *Per un processo civile giusto e ragionevole*, in *Il nuovo art. 111 della Costituzione*, cit., p. 57; TEDOLDI, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, Bologna, 2013, p. 125.

²¹⁴ Per un cenno generale e meramente introduttivo al dibattito sul punto si veda il contributo di CAPONI, *Rigidità e flessibilità del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, pp. 1148-1149.

²¹⁵ I contributi su quest'ultimo fenomeno sono chiaramente molteplici. A mero titolo esemplificativo, in rappresentanza delle opposte interpretazioni, si vedano, da un lato, gli scritti di PROTO PISANI, *Usi e abusi della procedura camerale ex art. 737 ss. (appunti sulla tutela giurisdizionale dei diritti e sulla gestione di interessi devoluti al giudice)*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1990, pp. 413 ss.; MONTESANO, «*Dovuto processo*» sui diritti incisi da giudizi camerali e sommari, in *Riv. dir. proc.*, 1989, pp. 915 ss.; FAZZALARI, *Uno sguardo storico e sistematico (ancora sul procedimento camerale e tutela dei diritti)*, in *Riv. dir. proc.*, 1990, pp. 31 ss.; CERINO CANOVA, *Per la chiarezza delle idee in tema di procedimento camerale e di giurisdizione volontaria*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1987, pp. 431 ss.; CARRATTA, *I procedimenti camerali-sommari in recenti sentenze della Corte costituzionale*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1992, pp. 1049 ss. e, dall'altro lato, soprattutto i contributi di MALTESE, *Giurisdizione volontaria, procedimento camerale tipico e impiego legislativo di tale modello come strumento di tutela di diritti soggettivi*, in *Giur. It.*, 1986, IV, pp. 134 ss.; GRASSO, *I procedimenti camerali e l'oggetto della tutela*, in *Riv. dir. proc.*, 1990, pp. 58 ss.

²¹⁶ A conferma di tale affermazione si può fare richiamo, in particolare, a BERTOLINO, *Giusto processo civile e verità. Contributo allo studio della relazione tra garanzie processuali e accertamento dei fatti nel processo civile*, Torino, 2010, p. 23 che afferma “*sul punto la riflessione*

Limitando l'indagine ai contributi e alle riflessioni proposte nel periodo successivo alla riforma, e volendo in qualche misura ripartire le molteplici posizioni espresse entro i due principali filoni interpretativi, si può osservare come, da un lato, alcuni autori abbiano riconosciuto nella disposizione costituzionale un'ulteriore conferma, di per sé probabilmente già ricavabile da altre disposizioni dello stesso rango, al principio secondo il quale la dinamica del processo debba - e non possa che - essere regolata e predeterminata esclusivamente dalla legge. Secondo questa tesi, il nuovo articolo 111 della Costituzione andrebbe, dunque, ribadendo il valore della cognizione piena, la quale potrebbe conseguirsi solamente attraverso le forme, predeterminate e tendenzialmente immutabili, del processo ordinario. In tale prospettiva, la discrezionalità del giudice nell'individuazione delle forme del processo integrerebbe, dunque, una lesione del principio di rango costituzionale testé enunciato, perlomeno in tutte quelle ipotesi in cui il procedimento abbia ad oggetto la tutela di un diritto soggettivo²¹⁷.

A sostegno di tale argomentazione, alcuni autori hanno, peraltro, osservato come la determinazione giudiziale delle forme del procedimento mal si concili, e possa addirittura porsi in conflitto, con la pretesa imparzialità del soggetto giudicante, dato che, in questo modo, il giudice sarebbe in grado di definire in

dottrinale, talora evidenziando la portata innovativa del nuovo testo dell'art. 111 Cost., talaltra ritenendolo essenzialmente confermativo delle garanzie in precedenza desumibili dal dettato costituzionale, si è divisa lungo percorsi interpretativi sostanzialmente assimilabili – nei risultati – a quelli propri del dibattito precedente”.

²¹⁷ Scrive GRAZIOSI, *La cognizione sommaria del giudice civile nella prospettiva delle garanzie costituzionali*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2009, pp. 150 ss.: “l'art. 111, comma 1°, cost., nel richiamare la legge come unica fonte regolatrice del processo, ha voluto costituzionalizzare il valore della cognizione piena, intesa come massima predeterminazione legale di tutte le scansioni processuali e delle attività ivi compiute dalle parti e dal giudice”. In termini analoghi, seppur con toni tra loro differenti, PROTO PISANI, *Il nuovo art. 111 Cost. e il giusto processo civile*, in *Foro It.*, 2000, V, pp. 242-243; ID, *Giusto processo e valore della cognizione piena*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2002, pp. 267-268, p. 280; ID, *Relazione conclusiva*, in *Il nuovo art. 111 della Costituzione*, cit., p. 320; ID, *Appunti sul valore della cognizione piena*, in *Foro It.*, V, 2002, pp. 73-74; CARRATTA, *Struttura e funzione nei procedimenti giurisdizionali sommari*, in *La tutela sommaria in Europa: studi*, (a cura di CARRATTA), Napoli, 2012, pp. 3 ss.; LANFRANCHI, «*Pregiudizi illuministici*» e «*giusto processo*» civile, in *Giusto processo civile e procedimenti decisori sommari*, (a cura di LANFRANCHI), Torino, 2001, pp. 17 ss.; ID, voce “*Giusto processo*” (processo civile), in *Enc. Giur. Treccani*, X, Roma, pp. 1 ss.; CIVININI, *Il nuovo art. 111 della Costituzione e il “giusto processo civile”. Le garanzie*, in *Il nuovo art. 111 della Costituzione*, cit., pp. 271 ss.; COSTANTINO, *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il «giusto processo civile»*, in *Il nuovo art. 111 della Costituzione*, cit., p. 262; FERRUA, *Il «giusto processo»*, Bologna, 2005, p. 40. Di questo avviso mi pare anche MANDRIOLI, CARRATTA, *Diritto processuale civile*, Torino, 2016, I, pp. 592-593 e IV, pp. 413-414.

maniera autonoma i tempi e i modi di esercizio del diritto di difesa²¹⁸. Del pari, secondo altra parte della dottrina, una soluzione simile potrebbe pregiudicare la posizione di parità delle parti in causa, così da determinare, quantomeno in via meramente potenziale, la lesione del principio enunciato dallo stesso articolo 111 della Costituzione²¹⁹.

Come condivisibilmente osservato, nell'ambito di tale filone interpretativo sarebbe, tuttavia, riscontrabile un'importante distinzione: in particolare, secondo una parte degli autori che aderiscono a tale indirizzo, là ove "*si tratti di poteri destinati all'organizzazione ed al governo del processo, ininfluenti sul contenuto della decisione, [gli stessi], pur dovendo essere previsti dalla legge, possono essere esercitati discrezionalmente, in quanto a tempi e modalità, in relazione alle esigenze delle singole controversie*"²²⁰. In tale prospettiva, dunque, pur ribadendosi l'esistenza di una riserva di legge assoluta rispetto alla definizione della struttura del processo, margini di discrezionalità più ampi in capo al giudice si potrebbero ammettere nel caso in cui gli stessi non producano effetti tali da incidere immediatamente sul merito della decisione.

Dall'altro lato, autorevole dottrina ha sostenuto, invece, seppur con argomentazioni differenti, che la disposizione dell'articolo 111 della Costituzione introduca una riserva di legge relativa e non assoluta, tale, cioè, da non precludere al legislatore la possibilità di affidare l'individuazione delle forme del processo alla discrezionalità del giudice²²¹. Anzi, secondo taluni autori, la previsione

²¹⁸ CIVININI, *op. cit.*, p. 275 afferma "*l'imparzialità nella gestione del processo si realizza e si garantisce attraverso un modello procedimentale in cui modi, forme, termini, poteri delle parti e del giudice in ordine alla allegazione delle domande e delle eccezioni, ai meccanismi di acquisizione della conoscenza dei fatti, ai termini a difesa sono predeterminati dal legislatore (e controllabili ex post in punto di legittimità) e non rimessi alla discrezionalità del giudice; le regole procedurali, operando come limite alla libertà di scelta del giudice nell'individuazione dei fatti rilevanti e delle fonti di conoscenza, assicurano indirettamente l'imparzialità nella fase della decisione*". Nello stesso senso anche GRAZIOSI, *op. cit.*, p. 153.

²¹⁹ Su questo aspetto, soprattutto, LANFRANCHI, «*Pregiudizi illuministici*» e «*giusto processo*» civile, *cit.*, p. 21; ID, voce "*Giusto processo*" (*processo civile*), *cit.*, p. 10.

²²⁰ Tra virgolette BERTOLINO, *op. cit.*, p. 26. Il concetto è tratto dai contributi di FABBRINI, voce "*Potere del giudice*", in *Enc. Dir.*, XXXIV, pp. 721 ss.; PROTO PISANI, *Relazione conclusiva*, *cit.*, pp. 320 ss.; ID, *Giusto processo e valore della cognizione piena*, *cit.*, pp. 267 ss.

²²¹ In questa prospettiva, si considerino le parole di COMOGLIO L.P., *Il «giusto processo» civile nella dimensione comparatistica*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, p. 744 il quale afferma: "*mi pare di poter ribadire come appaia preferibile e più corretta, a parer mio, la prospettiva intermedia, in virtù della quale il*

costituzionale si limiterebbe semplicemente ad individuare la legge quale unica fonte di disciplina della materia processuale, escludendosi in tal modo la possibilità che altre fonti, di rango secondario, possano in qualche misura concorrervi. Ciò, tuttavia, non produrrebbe alcun vincolo nei rapporti tra potere legislativo e potere giudiziario, “*posto che nel nostro sistema il giudice non è fonte formale di regole generali e astratte, ma è l’organo chiamato a concretizzarle*”²²².

Al netto delle varianti interpretative proposte dai principali commentatori, tale secondo filone dottrinale condurrebbe, dunque, al risultato ultimo di riconoscere una maggiore autonomia al legislatore, il quale, ferma comunque la tutela dei principi che la Costituzione impone di salvaguardare in sede processuale, sarebbe libero di attribuire financo al giudice il potere di disciplinare *l’iter* e le forme del procedimento, sia esso civile o penale.

carattere «giusto» del «processo» si rafforza in modo equilibrato con una «riserva di legge» relativa, circoscritta alla predeterminazione ex lege delle sole condizioni o componenti essenziali, sancite nell’art. 111, 2° comma”. Dello stesso autore, si considerino inoltre i contributi COMOGLIO L.P., *Le garanzie fondamentali del «giusto processo»*, cit., pp. 12 ss.; ID, *Le garanzie fondamentali del «giusto processo»*, in COMOGLIO L.P., *Etica e tecnica del «giusto processo»*, Torino, 2004, pp. 57 ss. In termini analoghi pare svilupparsi il pensiero di autorevole dottrina tra cui, in particolare, TEDOLDI, *op. cit.*, pp. 126 ss.; BOVE, *op. cit.*, pp. 495 ss. nonché VIGNERA, *Riserva di legge ex art. 111, comma 1°, cost. e rito camerale uniforme*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2012, p. 558; ID, *Le garanzie costituzionali del processo civile alla luce del «nuovo» art. 111 cost.*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2003, pp. 1187-1189, nota 7 per quanto quest’ultimo autore appaia estremamente critico, in entrambi gli scritti, nei confronti della posizione espressa da Chiarloni rispetto al significato da attribuire alla riserva di legge prevista dall’articolo 111, comma 1, Cost.

²²² Scrive CHIARLONI, *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2000, pp. 1010 ss.: “*Regolato dalla legge’ sta semplicemente a significare che secondo il primo comma dell’art. 111 il processo non può essere regolato da altre fonti normative. Siamo cioè in presenza della posizione (o meglio della riaffermazione - assieme a tante altre ascrivibili alla nostra norma) di una riserva di legge. L’esistenza di una riserva di legge riguarda i rapporti tra potere legislativo e gli altri poteri dello Stato legittimati ad emanare norme giuridiche, particolarmente il potere esecutivo. [...] Ma la riserva di legge non riguarda (non può riguardare) i rapporti tra potere legislativo e potere giudiziario, posto che nel nostro sistema il giudice non è fonte formale di regole generali e astratte, ma è l’organo chiamato a concretizzarle. (Qualunque cosa si voglia pensare del “diritto vivente” e dell’efficacia del precedente giudiziario).* Considerazioni similari si ritrovano anche in altri scritti successivi dell’autore, tra cui, ad esempio, ID, *Giusto processo, garanzie processuali, giustizia della decisione*, cit., pp. 132 ss.; ID, voce “*Giusto processo*” (*dir. proc. civ.*), in *Enc. Dir.*, *Annali*, II, Milano 2008, pp. 405 ss.; ID, *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il processo civile*, in *Il nuovo art. 111 della costituzione*, cit., p. 18 sebbene l’autore non manchi, soprattutto nel proprio primo scritto, di riconsiderare almeno in parte alcune delle posizioni espresse a prima lettura. A conclusioni analoghe mi pare pervenire il ragionamento di TROCKER, *Il nuovo articolo 111 della costituzione e il «giusto processo» in materia civile: profili generali*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2001, p. 392; ID, *Il valore costituzionale del «giusto processo»*, in *Il nuovo art. 111 della costituzione*, cit., p. 40; PIVETTI, *op. cit.*, pp. 71 ss.

Gli orientamenti manifestatisi in fase di primo commento all'articolo 111 della Costituzione - e qui succintamente richiamati - si sono in qualche misura riproposti, a distanza di alcuni anni, anche in relazione alla legittimità costituzionale della disciplina dell'articolo 702 *ter*, comma 5, c.p.c., a norma del quale “*se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande*”.

Volendo brevemente passare in rassegna le principali argomentazioni proposte in tema, si può osservare che, nella prospettiva di garantire la legittimità costituzionale di una simile disposizione rispetto alla riserva di legge imposta dall'articolo 111 della Costituzione, una parte minoritaria della dottrina ha sostenuto la necessità di interpretare la formula dell'articolo 702 *ter*, comma 5, c.p.c. in modo differente rispetto alla previsione dell'articolo 669 *sexies*, comma 1, c.p.c., per quanto il tenore delle due disposizioni risulti pressoché equivalente. Ciò in quanto, nell'ambito del procedimento sommario di cognizione, l'assenza di esigenze cautelari idonee a giustificare la discrezionalità concessa al giudice nella determinazione delle forme dell'istruttoria rischierebbe di pregiudicare la conformità a Costituzione dell'articolo 702-*ter*, comma 5, c.p.c.²²³.

Tale argomentazione non appare, tuttavia, compiutamente elaborata dagli autori che l'hanno sostenuta, difettando, quantomeno all'apparenza, nei relativi

²²³ Sul punto, in particolare, CAPPONI, *Il procedimento sommario di cognizione tra norme e istruzioni per l'uso*, in *Corr. Giur.*, 2009, pp. 1108-1109 sostiene “A nostro avviso [...] questa previsione [ovverosia l'articolo 702 *ter*, comma 5, c.p.c.] rischia di non essere in linea con l'art. 111 Cost., comma 1, laddove si parla di un processo giusto perché regolato dalla legge [...] il canone della ragionevole durata, di per sé, non vale a differenziare il procedimento sommario dal processo ordinario, perché entrambi debbono essere rispettosi del principio costituzionale (che non può essere affievolito nell'ordinario solo perché esiste l'alternativa del sommario); la tutela che si somministra a mezzo del sommario è esattamente la stessa somministrabile nel processo di ordinaria cognizione, e dunque proprio nel nostro caso riesce meno giustificabile una piena discrezionalità del giudice nell'accertamento del fatto: l'ammissione di prove atipiche, la deformalizzazione di quelle tipiche, l'assunzione discrezionale di “informazioni”, l'utilizzo indiscriminato di prove formate in altri giudizi etc. sono fenomeni che possono giustificarsi nella logica del procedimento speciale, perché questo di norma non conduce ad esiti omologhi al processo ordinario ed è anzi di norma seguito da un accertamento a cognizione piena”.

contributi, una chiara soluzione interpretativa, alternativa rispetto a quella ricavabile dalla lettura del dato testuale e tale da potersi considerare compatibile con il dettato costituzionale.

Altra parte della dottrina ha, invece, riconosciuto la legittimità della disposizione in parola, a condizione, tuttavia, che il giudizio di appello si svolga nelle forme, predeterminate per legge, del rito ordinario²²⁴. Secondo questa tesi, la funzione del secondo grado sarebbe, dunque, “*salvifica*” in quanto, nonostante la discrezionalità concessa al giudice in prima istanza, permetterebbe di garantire in ogni caso la conformità alla Costituzione di tutta la struttura del procedimento

²²⁴ A sostegno di questa tesi si vedano, in particolare, le considerazioni proposte da OLIVIERI, *Il procedimento sommario di cognizione*, in AULETTA, BOCCAGNA, CALIFANO, DELLA PIETRA, OLIVIERI, RASCIO, *Le norme sul processo civile nella legge per lo sviluppo economico la semplificazione e la competitività. Legge 18 giugno 2009, n. 69*, Napoli, 2009, p. 90 e p. 96 ove si legge: “il gravame rappresenta l'unico grado in cui le parti possono far valere le proprie ragioni con garanzie non inferiori a quelle offerte dalla cognizione piena (il che è essenziale per evitare sospetti di illegittimità costituzionale dell'intero procedimento sommario)” e p. 99 ove l'autore afferma: “può ritenersi come l'appello pieno sia indispensabile per ritenere il procedimento sommario compatibile con l'art. 111, 2° comma, Cost.” e di BOVE, *op. cit.*, pp. 497 ss., il quale afferma “Quindi la domanda è: si può considerare costituzionalmente legittimo dal punto di vista dell'art. 111 un modulo processuale nel quale si lascia al giudice il potere (discrezionale) di scegliere quali atti compiere e come compierli?[...] bisogna distinguere a seconda che il processo sommario non cautelare (mirante quindi ad un provvedimento di soluzione della lite e non ad un provvedimento strumentale) preveda una eventuale fase successiva a cognizione piena (secondo il rito ordinario o speciale) oppure no. Se quella eventualità è disciplinata, allora si può anche ammettere che nella fase sommaria l'attività processuale sia sostanzialmente lasciata alla discrezionalità del giudice (es.: artt. 148 c.c. e 28 S.L.), perché con ciò la garanzia della predeterminazione per legge è sostanzialmente salva, anche se in una certa fase essa è «allentata». Ma, se la tutela del diritto è destinata ad esaurirsi nella fase sommaria caratterizzata dall'affidamento alla discrezionalità del giudice nella scelta del modus procedendi, allora non sembra che si possa affermare la compatibilità con l'attuale art. 111 Cost.”. Di quest'ultimo autore si consideri altresì il contributo BOVE, *Il procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis ss. c.p.c.*, in www.judicium.it. A sostegno di questo orientamento paiono anche le riflessioni proposte da PROTO PISANI, *Appunti sull'ultima riforma*, in *Il Giusto Proc. Civ.*, 2010, p. 118; ID, *La riforma del processo civile: ancora una legge a costo zero (note a prima lettura)*, in *Foro It.*, 2009, V, p. 223; ROMANO, *Appunti sul nuovo procedimento sommario di cognizione*, in *Il Giusto Proc. Civ.*, 2010, p. 167; TEDOLDI, *La conversione del rito ordinario nel rito sommario ad nutum iudicis (art. 183 bis c.p.c.)*, in *Riv. dir. proc. Civ.*, 2015, pp. 506 ss.; MENCHINI, *L'ultima “idea” del legislatore per accelerare i tempi della tutela dichiarativa dei diritti: il processo sommario di cognizione*, in *Corr. Giur.*, 2009, p. 1031, pp. 1033-1034. Tra gli autori che, più recentemente, hanno criticato questa tesi, si vedano, invece, MARTINO, *Conversione del rito ordinario in sommario e processo semplificato di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, pp. 924-925, il quale afferma: “Bisogna prendere realisticamente atto del fatto che il legislatore ha «bocciato» – a torto o a ragione – l'idea di un giudizio di appello completamente aperto ai nova, quale fattore di compensazione rispetto ad un primo grado a cognizione non piena” e TISCINI, *Il procedimento sommario di cognizione, fenomeno in via di gemmazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, p. 116.

sommario²²⁵. Pertanto, secondo tali autori, solo in presenza di un giudizio di gravame puntualmente regolato dalla legge e celebrato secondo le forme proprie del giudizio ordinario si potrebbe ammettere una maggiore discrezionalità del giudice nella prima fase del giudizio.

Altra parte della dottrina, ha, infine, sostenuto la legittimità delle disposizioni che regolano il procedimento sommario di cognizione, riconoscendo nella portata dell'articolo 111 della Costituzione una riserva di legge inidonea ad impedire al legislatore la possibilità di affidare al giudice la regolazione del procedimento. Fermi i principi ricavabili dalla Costituzione, la cui tutela costituisce presupposto e caposaldo di ogni processo, nulla osterebbe alla concessione, da parte del legislatore in favore del singolo giudice, di un margine di discrezionalità pari a quello concesso dall'articolo 702 *ter*, comma 5, c.p.c., tenuto altresì conto dell'esigenza di garantire una ragionevole durata della controversia e dell'opportunità di adeguare il procedimento alla complessità della singola lite²²⁶.

Il tema considerato in questa sede appare, dunque, già solo per la moltitudine delle interpretazioni offerte, particolarmente complesso e foriero di molteplici incertezze. Nonostante ciò, nel prosieguo si proverranno a fornire alcune caute valutazioni a sostegno della legittimità costituzionale dell'articolo 702 *ter*, comma 5, c.p.c. tenendo a mente il condivisibile monito e il complessivo atteggiamento assunto da quella parte della dottrina che, pur non facendo mancare il proprio autorevole punto di vista sul tema, ha sempre messo in guardia da eccessi e da polarizzazioni del pensiero che rischiano di impoverire e, almeno in parte, di pregiudicare la correttezza dell'interpretazione.

Tanto doverosamente precisato, si ritiene opportuno segnalare che il contesto in cui prende forma la disposizione dell'articolo 111 della Costituzione non appare, di per sé, elemento trascurabile al fine di correttamente interpretare la riserva di

²²⁵ Tra virgolette, un riferimento al contributo di TEDOLDI, *La conversione del rito ordinario nel rito sommario*, cit., p. 490, pp. 506 ss.

²²⁶ TEDOLDI, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, cit., pp. 129-130; PORRECA, *Il procedimento sommario di cognizione: un rito flessibile*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2010, pp. 852 ss.

legge introdotta al primo comma²²⁷. Se si considera, invero, che una delle ragioni che ha indotto il legislatore costituzionale a modificare la disposizione in parola è costituita dalla frizione venutasi a creare, in particolare, con il giudice costituzionale, appare ragionevole sostenere che quella riserva certo si rivolga anche al potere giudiziario, quale monito circa la primazia del legislatore nella determinazione delle forme del processo. Sicché non pare cogliere nel segno quella parte della dottrina che, come si osservava in precedenza, ritiene che in alcun modo la disposizione dell'articolo 111 della Costituzione possa incidere sui rapporti tra il potere legislativo e quello giudiziario.

Ciò posto, dall'affermata - e del resto mai discussa - primazia del legislatore nella definizione delle forme del processo, non si ritiene, tuttavia, di poter ricavare una preclusione assoluta alla possibilità, per il legislatore stesso, di attribuire al giudice margini di discrezionalità tali da poter incidere sulla struttura del procedimento. Ciò per diverse ragioni che si possono qui succintamente richiamare: in primo luogo, sotto un profilo letterale, la disposizione costituzionale si limita a dire che il “*giusto processo*” deve essere regolato dalla legge, ma nulla dice, quantomeno in maniera esplicita, sul modo in cui ciò debba accadere. A tanto, sembrerebbero provvedere, seppur in maniera indiretta, l'ampia nozione impiegata dal primo comma dell'articolo 111 Costituzione e i principi enunciati nel relativo capoverso, che - come autorevolmente rilevato - sarebbero da considerarsi in relazione tra loro e dovrebbero, pertanto, essere interpretati alla luce della vicendevoles portata²²⁸. Questi sarebbero, dunque, i criteri cui il legislatore dovrebbe attenersi nel disciplinare le regole del processo, residuando in capo al giudice un

²²⁷ Come condivisibilmente rilevato, il fatto che la previsione del primo comma dell'articolo 111 della Costituzione introduca una riserva di legge (sia essa assoluta o relativa) pare dato incontrovertibile. In questo senso, su tutti, PIVETTI, *op. cit.*, pp. 66-67.

²²⁸ In questo senso, soprattutto, TROCKER, *Il valore costituzionale del “giusto processo”*, in *Il nuovo articolo 111 della Costituzione*, cit., p. 49 il quale sostiene che: “*la formula del giusto processo dà espressione all'esigenza di coordinare sistematicamente fra loro le diverse garanzie afferenti al processo e di rendere omogenee ed interdipendenti le loro concretizzazioni applicative. In questo senso la norma contiene una fondamentale indicazione di metodo: le garanzie costituzionali del processo hanno bisogno di un'interpretazione e ricostruzione che non si limiti ad analizzarle come entità a sé stanti, da scomporre e da ricomporre di volta in volta nei rispettivi elementi testuali, ma sappia coglierne il significato ‘relazionale’ entro una serie di collegamenti e di interferenze funzionali*”.

marginale di discrezionalità per tutto quanto non costituisca o conduca a una lesione di tali principi.

In secondo luogo, la tesi secondo cui la riserva di legge imporrebbe al legislatore di definire in maniera dettagliata le forme del procedimento sembrerebbe confliggere con la mancanza di chiari limiti sul punto. Riecheggiando le condivisibili preoccupazioni di parte della dottrina, ci si può, invero, ragionevolmente chiedere: “*dove ci si ferma nel pretendere la regolazione analitica della legge di ogni singolo passo della procedura?*”²²⁹. Una simile domanda non pare trovare una chiara risposta nei contributi proposti da coloro che sostengono la tesi maggiormente formalistica, anche perché l’interrogativo, per quanto in parte provocatorio, pone un quesito che non appare risolvibile alla luce dell’attuale dato normativo.

A ciò si aggiunga, in terzo luogo, che, anche esulando dalle disposizioni che regolano il procedimento sommario di cognizione, il codice di rito già sembra affidarsi, in molte occasioni, alla discrezionalità del giudice. Ciò parrebbe accadere, invero, tanto con riguardo ad aspetti idonei ad incidere sul merito della controversia - si pensi, a mero titolo di esempio, alle disposizioni degli articoli 183, comma 7, c.p.c. o 185 *bis* c.p.c. - quanto con riguardo a profili che concernono in maniera prevalente l’andamento del procedimento. A tal proposito, pare coerente fare cenno, in particolare, alla previsione dell’articolo 163 *bis*, comma 2, c.p.c. - che attribuisce al presidente del tribunale la facoltà di ridurre fino alla metà i termini a difesa, ove tanto si giustifichi alla luce delle esigenze di “*pronta spedizione*” della causa -, nonché all’articolo 281 *sexies* c.p.c. - il quale prevede che il giudice monocratico possa ordinare la discussione orale della causa senza concedere alle parti i termini per il deposito, a norma dell’articolo 190 c.p.c., dei propri scritti difensivi -²³⁰.

²²⁹ Tra virgolette un estratto dei contributi di CHIARLONI, *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il processo civile*, cit., p. 1017; ID, *Giusto processo, garanzie processuali, giustizia della decisione*, cit., p. 134.

²³⁰ In relazione al grado di discrezionalità insito nell’articolo 163 *bis*, comma 2, c.p.c., si veda, in particolare, TARZIA, DANOVÌ, *Lineamenti del processo civile di cognizione*, Milano, 2014, p. 126: “*Il mantenimento della possibilità di anticipazione dell’udienza non lede il diritto di difesa del convenuto, quando essa dipenda da una sua specifica iniziativa. Non così può dirsi, invece, per l’abbreviazione, sino alla metà, dei termini di comparizione su istanza dell’attore. L’onere della costituzione, in tal caso, almeno dieci giorni prima dell’udienza, riduce a trentacinque giorni il termine minimo assegnato al convenuto per la sua esauriente difesa; e ciò sulla base di un giudizio del presidente del tribunale sulla esigenza di ‘pronta spedizione’ della causa. Questa esigenza, che si*

Ciò posto, nel soffermarsi sulle argomentazioni che possono essere addotte a sostegno della compatibilità dell'articolo 702 *ter*, comma 5, c.p.c. con la riserva di legge imposta dall'articolo 111, comma 1, Cost., due soluzioni appaiono teoricamente proponibili. Una prima, più sintetica e *tranchant*, consiste nel ritenere che, per le ragioni sinora addotte, la riserva di legge non precluda al legislatore la possibilità di delegare al giudice margini di discrezionalità nella determinazione delle forme del processo, a patto che siano salvaguardati gli altri principi enunciati dalla Costituzione, ovvero quelli comunque ricavabili dalle altre disposizioni dello stesso rango. In questa prospettiva, l'articolo 702 *ter*, comma 5, c.p.c. sarebbe allora costituzionalmente legittimo in quanto integrerebbe una di quelle ipotesi in cui il legislatore, ferma la tutela del contraddittorio e degli altri principi costituzionali che informano il processo, legittimamente affida al giudice la possibilità di determinare autonomamente le forme del procedimento.

Una seconda interpretazione presuppone, invece, un rinvio ai contributi di quegli autori che, nella previsione costituzionale secondo cui la legge assicura la “ragionevole durata del processo”, hanno riconosciuto l'esistenza di un principio di proporzionalità, in base al quale il processo deve essere adeguato allo scopo cui è destinato²³¹. Applicando alla presente indagine tali considerazioni e facendo altresì rinvio alla tesi secondo cui i principi enunciati dall'articolo 111 della Costituzione

traduce in quella dell'urgenza della decisione, è soggetta ad una valutazione discrezionale da parte del presidente (anche sulle complessive ragioni sottostanti all'iniziativa) e non presuppone necessariamente il carattere semplice, e non complesso, della controversia, quale può risultare soltanto dall'insieme delle difese di entrambe le parti”. In relazione all'articolo 281 *sexies* c.p.c., si veda, in particolare, GAMBA, *Sub Art. 281-sexies*, in CARPI, TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile e alle disposizioni sul processo societario*, Padova, 2006, p. 820.

²³¹ In tema si vedano soprattutto i contributi di CAPONI, *Il principio di proporzionalità nella giustizia civile: prime note sistematiche*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2011, pp. 401 ss.; ID, *Verso la determinazione giudiziale dell'oggetto del giudicato (nell'azione collettiva risarcitoria)*, in *La conciliazione collettiva*, (a cura di GITTI, GIUSSANI), Milano, 2010, p. 113; ID, *Procedimento sommario di cognizione e canone di proporzionalità (a margine dell'art. 702 bis c.p.c.)*, in *Questione giustizia*, 2010, p. 66, pp. 68-69; TARZIA, *Lineamenti del processo civile di cognizione*, Milano, 2009, p. 7; ID, *Il giusto processo di esecuzione*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, p. 340; DE CRISTOFARO, *Case management e riforma del processo civile, tra effettività della giurisdizione e diritto costituzionale al giusto processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 290; GRAZIOSI, *op. cit.*, p. 166; FERRUA, *op. cit.*, p. 37. Sul punto, in relazione ad un principio comunque affine a quello di proporzionalità, pare corretto fare riferimento anche al recente contributo di COMOGLIO L. P., *L'economia dei giudizi come principio «ad assetto variabile»*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, p. 345. Del resto è lo stesso autore, nella sua celebre opera, COMOGLIO L. P., *Il principio di economia processuale*, I, Padova, 1980, p. 7 ad affermare che il principio di economia processuale è “l'espressione, variabile in termini positivi, di un rapporto di proporzione tra mezzi e fini processuali”.

andrebbero interpretati - e, in alcuni casi, temperati - l'uno alla luce dell'altro, potrebbe allora sostenersi che la predeterminazione delle forme del processo sia un principio suscettibile, in talune circostanze, di un bilanciamento, alla luce di valori altrettanto meritevoli di tutela²³².

Con specifico riguardo al procedimento sommario di cognizione, la ragione prevalente per ammettere un minore formalismo parrebbe rappresentata dalla semplicità delle controversie da trattarsi con questo rito. Che questa sia, del resto, la prerogativa di tale modello processuale pare assunto pressoché pacifico in dottrina e ricavabile, in primo luogo, dalle previsioni del terzo e quarto comma dell'articolo 702 *ter* c.p.c., che appunto si riferiscono alla “*sommarietà*” dell'istruzione, da intendersi, probabilmente, in questo caso, quale sinonimo di semplicità²³³. A supporto di tale interpretazione, si può, del resto, fare richiamo alla stessa previsione dell'articolo 54, comma 4, lettera b), n. 2 della legge n. 69 del 2009, che testualmente riconosce l'applicabilità di tale rito processuale nelle cause caratterizzate da “*prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa*”.

Stanti tali premesse, si potrebbe allora sostenere che la predeterminazione legale delle forme processuali andrebbe garantita nel momento dell'instaurazione del procedimento, stante il fatto che, quantomeno in questa fase, la maggiore o minore complessità della controversia non sarebbe elemento suscettibile di valutazione e,

²³² Riprova di un simile ragionamento pare, del resto, il procedimento cautelare, la cui struttura costituisce una sintesi tra opposte esigenze: predeterminazione delle forme del processo e tutela del diritto.

²³³ Che il termine “*sommario*” venga impiegato, in questa sede, quale (inappropriato) sinonimo del concetto di “*semplificato*” appare assunto ampiamente condiviso in dottrina. Tra gli autori che hanno espresso tale convincimento si possono richiamare, senza pretesa di completezza alcuna, LUPOI, *Sommario (ma non troppo)*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2010, pp. 1235-1236; BIAVATI, *Appunti introduttivi sul nuovo processo a cognizione semplificata*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2010, p. 189, p. 194; CARRATTA, *Le “condizioni di ammissibilità” del nuovo procedimento sommario di cognizione*, in *Giur. It.*, 2010, p. 226; LUISO, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Giur. It.*, 2009, p. 1568; PROTO PISANI, *Ancora una legge di riforma a costo zero del processo civile*, in *Foro It.*, 2009, V, p. 221; OLIVIERI, *op. cit.*, pp. 81 ss.; VOLPINO, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2010, II, p. 54; BOVE, *La riforma della procedura*, in *Il nuovo processo civile tra modifiche attuate e riforme in atto* (a cura di BOVE, SANTI), Macerata, 2009, p. 81; MENCHINI, *Il rito semplificato a cognizione sommaria per le controversie semplici introdotto con la riforma del 2009*, in *Il Giusto Proc. Civ.*, 2009, pp. 1101 ss.; ID, *L'ultima “idea” del legislatore per accelerare i tempi della tutela dichiarativa dei diritti: il processo sommario di cognizione*, in *Corr. Giur.*, 2009, pp. 1025 ss.

pertanto, non ricorrerebbero ragioni tali da giustificare un eventuale contemperamento del principio della riserva di legge. Una volta riscontrato, invece, il carattere sommario dell'istruzione, l'operare del principio di proporzionalità potrebbe giustificare un affievolimento del formalismo proprio del rito ordinario, a vantaggio di una maggiore snellezza del procedimento tale da garantire anche una "ragionevole durata del processo"²³⁴. In tale prospettiva l'articolo 702 *ter*, comma 5, c.p.c. potrebbe, allora, considerarsi quale prodotto normativo di un contemperamento tra due principi, entrambi di rango costituzionale: quello della riserva di legge e quello della ragionevole durata del processo.

La tesi qui sostenuta, per quanto astrattamente valida, appare, tuttavia, suscettibile di produrre, nel momento della sua concreta attuazione, risultati potenzialmente in contrasto con il dettato costituzionale. L'aspetto maggiormente critico del ragionamento poc'anzi proposto è, invero, rappresentato dal fatto che uno dei presupposti su cui lo stesso si fonda - ovverosia la semplicità dell'istruzione - è concetto intrinsecamente affetto da un alto grado di indeterminatezza²³⁵. Sul punto, il

²³⁴ In questi termini si pone, in particolare, il convincente ragionamento proposto da GRAZIOSI, *op. cit.*, p. 159 il quale sostiene che: "Un procedimento altamente deformalizzato per forza di cose si svolge in modo più veloce di uno rigidamente regolato dalla legge in ognuno dei suoi passaggi. La più ampia discrezionalità lasciata al giudice nello stabilire il come procedere rende la procedura estremamente più flessibile e perciò gli consente, se lo vuole, di contenerne la durata. Pertanto dal punto di vista della disciplina processuale, l'ampliamento del potere discrezionale del soggetto cui spetta la direzione del procedimento è il sistema migliore, se non addirittura l'unico, per abbreviare i tempi del processo. Ecco allora che questo tratto della cognizione sommaria ci consente di considerarla in una prospettiva costituzionale completamente diversa da quella sinora esaminata. Vi sono almeno due principi consacrati nella nostra Carta fondamentale che presuppongono per la loro realizzazione pratica, la rapidità dell'attività cognitiva del giudice: quello dell'effettività della tutela giurisdizionale (art. 24, comma 1°, cost.) e quello della ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2°, cost.)" e p. 167: "Se ora si considera quest'ultimo enunciato alla luce del 'metodo relazionale' imposto dal canone del giusto processo, è facile giungere alla definitiva conclusione che il ricorso alla cognizione sommaria richiede per la sua legittimità non solo di essere espressamente previsto dalla legge, ma anche di essere funzionale all'attuazione di quelle due garanzie costituzionali che, come si è visto, presuppongono la sommarietà della cognizione del giudice per ricevere concreta attuazione. In altre parole, l'attenuazione del valore fondamentale della cognizione piena si giustifica sul piano costituzionale solo se, al fine di realizzare quel bilanciamento tra garanzie ed efficienza che sta alla base del giusto processo, è strumentale ad attuare i non meno essenziali valori costituzionali dell'effettività della tutela giurisdizionale, quando questa è assolta nelle forme della tutela cautelare, e dell'economia processuale come mezzo a fine per assicurare a tutti i processi una durata ragionevole". Nello stesso senso, seppur in modo molto più sfumato, anche BIAVATI, *op. cit.*, p. 195, nota 34; DEMARCHI, *Il processo civile semplificato*, Milano, 2011, p. 106.

²³⁵ L'indagine circa la corretta interpretazione della nozione di sommarietà/semplicità dell'istruzione ha dato luogo, in dottrina, a soluzioni differenti, tra coloro che sostengono la tesi secondo cui la semplicità dell'istruzione andrebbe considerata sulla base delle sole istanze istruttorie e delle

legislatore non ha, infatti, mai fornito alcun valido criterio per permettere un apprezzamento circa la semplicità o complessità dell'istruzione e, anzi, ha ritenuto di rimettere una simile valutazione alla totale discrezionalità del giudice, che neppure è tenuto a provocare sul punto il contraddittorio tra le parti²³⁶. In ragione di ciò, è astrattamente possibile che un procedimento concretamente caratterizzato da un'istruttoria semplificata venga, per decisione del giudice monocratico, trattato con le forme del rito ordinario ovvero - e questa è l'ipotesi maggiormente critica - un procedimento contraddistinto da un'istruttoria più complessa venga trattato con le forme del rito sommario.

In tale seconda circostanza, tuttavia, le ragioni che giustificano la deformalizzazione del procedimento a norma dell'articolo 702 *ter*, comma 5, c.p.c. verrebbero, in concreto, a mancare - non sussistendo alcun profilo di semplicità della controversia - con la conseguenza che la stessa deroga al principio della riserva di legge perderebbe di giustificazione. Sul punto occorre, tuttavia, segnalare che ad essere leso da tale inopportuno impiego del rito sommario non sarebbe tanto - o non sarebbe solo - il principio della riserva di legge di cui al primo comma dell'articolo 111 Cost., quanto piuttosto - e in particolare - il principio di proporzionalità oltretutto, probabilmente, anche il principio di uguaglianza in quanto situazioni di fatto assimilabili - ovverosia due controversie caratterizzate da un'istruzione non sommaria -, verrebbero assoggettate, in assenza di valide ragioni giustificative, a un trattamento tra loro disomogeneo.

In questa prospettiva, forse ancor più che nell'ottica della pretesa violazione del principio della riserva di legge, si potrebbero allora nutrire alcuni dubbi circa la fondatezza della seconda tesi addotta a sostegno della conformità a Costituzione

allegazioni delle parti - in questo senso, tra gli altri, TISCINI, *Sub Art. 702 ter c.p.c.*, in *Commentario del codice di procedura civile*, (diretto da COMOGGIO, CONSOLO, SASSANI, VACCARELLA), VII, Milano, 2014, p. 647; CAPPONI, *op. cit.*, p. 1105; PACILLI, *Brevi note sul nuovo procedimento sommario di cognizione*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2011, p. 932; BIAVATI, *op. cit.*, pp. 189-190; RICCI, *La riforma del processo civile, L. 18 giugno 2009 n. 69*, Torino, 2009, p. 110; LOMBARDI, *Il procedimento sommario di cognizione generale*, in *Il Giusto Proc. Civ.*, 2010, p. 485 - e chi ritiene, invece, che tale aspetto vada apprezzato con riguardo alla natura, all'entità e al numero delle questioni controverse - in questi termini si esprimono, in particolare, BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, III, Bari, 2015, p. 7; ACIERNO, *Il nuovo procedimento sommario: le prime questioni applicative*, in *Corr. Giur.*, 2010, pp. 499 ss.; ROMANO, *op. cit.*, p. 196; CATALDI, *Il procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis ss. c.p.c. e d.lgs. 1.9.2011, n. 150*, Torino, 2013, p. 130.

²³⁶ PACILLI, *op. cit.*, pp. 931-932.

dell'articolo 702 *ter*, comma 5, c.p.c. Dubbi che, invece, non sembrerebbero porsi con riguardo alla prima argomentazione proposta che, probabilmente suscettibile di critiche per l'eccessiva rigidità dell'interpretazione del dato costituzionale, risulterebbe, tuttavia, idonea a garantire la legittimità costituzionale della disposizione processuale.

2.2 IL RIDOTTO TERMINE A DIFESA CONCESSO AL CONVENUTO DALL'ARTICOLO 702 BIS, COMMA 3, C.P.C.

Proseguendo la riflessione sui rapporti correnti tra il dato normativo e i principi enunciati dalla Costituzione, appare ora necessario soffermarsi sul disposto dell'articolo 702 *bis*, comma 3, c.p.c., il quale stabilisce che *“il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione”*.

Ciò che *prima facie* emerge dalla lettura di tale disposizione è la scelta del legislatore di ridurre in modo rilevante il termine concesso al convenuto per la redazione del proprio atto difensivo: mentre ai sensi dell'articolo 163 *bis*, comma 1, c.p.c. questi può beneficiare di un termine a difesa comunque non inferiore a settanta giorni - addirittura centotrenta giorni se si trova all'estero -, nell'ambito del procedimento sommario di cognizione egli dispone di soli trenta giorni per articolare le proprie difese. In tale disciplina, peraltro, neppure si prevede un diverso termine per il convenuto residente o domiciliato all'estero, al quale, dunque, stante il silenzio della disposizione, si ritiene debba parimenti applicarsi il termine ridotto²³⁷.

Di fronte alla previsione in parola, una parte della dottrina ha espresso apprezzamento per l'abbreviazione del termine concesso al convenuto, rilevando, in

²³⁷ In questo senso, tra gli altri, CONSOLO, *La legge di riforma 18 giugno 2009, n. 69: altri profili significativi a prima lettura*, in *Corr. Giur.*, 2009, p. 884; MASONI, *Il procedimento sommario di cognizione*, in GRASSELLI, MASONI, MARTINO, *Il nuovo processo civile*, Torino, 2010, p. 390; CATALDI, *op. cit.*, p. 76.

particolare, come il carattere semplificato della procedura e la minor complessità delle controversie da trattarsi con il rito sommario possano costituire plausibile giustificazione per una simile differenza rispetto al rito ordinario²³⁸. Altra parte della dottrina ha, invece, significato - pur sempre in maniera forse non del tutto approfondita - le proprie preoccupazioni in relazione alla legittimità di una simile previsione, rilevando, in particolare, la sua potenziale incompatibilità con taluni dei principi enunciati dalla nostra Carta Costituzionale²³⁹.

Proprio rispetto a tale ultimo profilo è ora necessario interrogarsi, non senza un importante *caveat* alla riflessione: in questa sede, non si intende esprimere una valutazione circa la preferibilità di un termine a difesa più o meno prolungato; a patto che sia garantito il diritto di difesa della parte convenuta, questo aspetto dovrebbe essere disciplinato in maniera autonoma dal legislatore. Ciò che, invece, si intende considerare è la ragionevolezza della diversa disciplina prevista dal procedimento sommario di cognizione, che concede al convenuto un termine inferiore per elaborare le proprie difese.

Sul punto, appare difficilmente opinabile l'assunto secondo cui la ragione che giustifica la riduzione del termine previsto dall'articolo 163 *bis* c.p.c. sia da ricercarsi nella maggiore semplicità delle controversie che vengono trattate con questo rito. In questa prospettiva, invero, la diversa disponibilità di tempo concessa al convenuto per l'articolazione delle proprie difese potrebbe ritenersi astrattamente ragionevole,

²³⁸ Sul punto, TEDOLDI, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, cit., p. 246 afferma: "L'apparente ristrettezza del termine non deve preoccupare né scandalizzare. Un utilizzo fisiologico del procedimento sommario per le liti più semplici consente di escludere che occorra più di un mese al convenuto per apprestare le sue difese, quand'anche domiciliato all'estero".

²³⁹ In merito, MENCHINI, *L'ultima "idea" del legislatore*, cit., p. 1028 afferma: "il sistema non è a perfetta tenuta: il convenuto, per l'art. 702-bis, comma 3, ha un termine a difesa di trenta giorni, che, forse, è ragionevole nell'ottica di un rito sommario-semplificato, ma che pone problemi di disparità di trattamento, qualora il giudice disponga il passaggio alla trattazione ordinaria; infatti, in tale ultima ipotesi, a causa della scelta compiuta dall'attore, rivela poi sbagliata, di esperire le vie sommarie, la parte resistente subisce una significativa compressione dei termini a difesa - che sono di soli trenta giorni, piuttosto che quelli ben più ampi previsti dall'art. 163-bis - nonostante che le decadenze in cui egli incorre siano le stesse". Preoccupazioni circa la tenuta costituzionale di una simile previsione sono espresse anche da BALENA, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Foro It.*, 2009, V, p. 328; PROTO PISANI, *Appunti sull'ultima riforma*, cit., p. 117; BOVE, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Il Giusto Proc. Civ.*, 2010, pp. 436-437; ARIETA, *Il rito "semplificato" di cognizione*, in *www.judicium.it.*, p. 8.

in quanto sarebbe coerente con la particolare natura delle liti da istruirsi con questo rito e con il carattere non articolato delle difese e della trattazione.

Ferme tali giustificazioni, occorre, tuttavia, considerare che la maggiore o minore semplicità della controversia non pare discendere esclusivamente dal tenore delle domande proposte dalla parte attrice, ma sembra, piuttosto, potersi valutare solo alla luce dell'oggetto della controversia per come risultante dalle difese svolte da entrambe le parti²⁴⁰. Tanto pare, invero, potersi ricavare, tra l'altro, dalla lettura dell'articolo 702 *ter*, comma 3, c.p.c. che, con riguardo alle ragioni che possono motivare la conversione del rito sommario ad opera del giudice, si riferisce in modo generico alle “*difese svolte dalle parti*”, implicitamente riconoscendo, dunque, la possibilità che la complessità della causa - e la conseguente applicazione del rito ordinario - conseguano al carattere non sommario delle difese svolte (anche) dalla parte convenuta.

Se tale premessa è corretta, la tesi secondo cui il minor termine a difesa concesso al convenuto dall'articolo 702 *bis*, comma 3, c.p.c. sarebbe giustificato dalla maggiore semplicità della controversia non appare sostenibile: ciò non tanto perché, astrattamente, non sia ragionevole affermare che, in presenza di una controversia caratterizzata da maggiore semplicità, si possa procedere ad una riduzione del termine a difesa assegnato alla parte convenuta, quanto piuttosto perché, in concreto, nel momento in cui tale riduzione interviene, non è ancora possibile verificare se la causa introdotta nelle forme sommarie sia, effettivamente, caratterizzata da minore complessità. In effetti, nel momento in cui il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti e l'attore procede alla notifica del ricorso e del decreto, non è ancora possibile avere contezza delle difese che verranno svolte dalla parte convenuta con la conseguenza che, difettando il presupposto della semplicità

²⁴⁰ Sul punto, ROMANO, *op. cit.*, p. 186 afferma che “*la sede naturale per compiere questa verifica, che presuppone invece positivamente risolto il problema formale relativo all'assoggettabilità della causa al procedimento sommario è, ancora una volta, l'udienza fissata dal giudice nel decreto di cui all'art. 702-bis, 3° e 5° comma. Il magistrato dovrebbe dunque eseguire la verifica, almeno di regola, sulla scorta di quanto emerge dagli atti introduttivi delle parti*”. Nello stesso senso si considerino anche i contributi DITTRICH, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 1588; CAPPONI, *op. cit.*, p. 1107; LOMBARDI, *op. cit.*, p. 479; BALENA, *Il procedimento sommario di cognizione, cit.*, p. 324.

della controversia, pare, di conseguenza, venire meno anche la ragione giustificativa per ammettere la decurtazione del termine a difesa.

Alla luce di tali riflessioni, sembra allora legittimo avanzare qualche preoccupazione rispetto alla conformità a Costituzione di tale previsione, stante il relativo, potenziale contrasto con il principio di ragionevolezza, corollario del principio di uguaglianza formale sancito dall'articolo 3, comma 1, Cost., in base al quale due fattispecie analoghe possono essere assoggettate ad un diverso trattamento solo nel momento in cui ciò appaia ragionevole²⁴¹. Nell'ipotesi oggetto del presente esame, invece, il diverso trattamento riservato alla parte convenuta parrebbe fondarsi su un presupposto - la maggiore semplicità della controversia - che - come precedentemente anticipato - non può essere accertato sulla base della sola domanda proposta dalla parte attrice ma che produce, immediatamente, effetti concreti e tangibili sulla posizione processuale della parte convenuta. Con il che, la lesione del principio di uguaglianza sembrerebbe discendere in questo caso dal fatto che la decurtazione del termine a difesa concesso alla stessa parte convenuta sarebbe conseguenza non di un dato comprovato, quanto piuttosto di una mera allegazione proposta dalla parte ricorrente.

Per altro verso, la disposizione in parola appare, altresì, potenzialmente in conflitto con il principio di proporzionalità che, come si osservava nel precedente paragrafo, pur non trovando esplicita enunciazione nel nostro ordinamento pare comunque informare anche la disciplina del processo civile²⁴². A questo proposito, occorre, in particolare, osservare che nel rito sommario di cognizione - il quale, a norma del primo comma dell'articolo 702 *bis* c.p.c., può essere impiegato, potenzialmente, per tutti i tipi di controversie civili ad eccezione di quelle elencate

²⁴¹ In contrasto con la tesi sostenuta in questa sede appare la riflessione di CAPPONI, *op. cit.*, p. 1107 il quale afferma: “Anche il convenuto potrà soffrire inconvenienti pratici (che non attingono, a nostro giudizio, la lesione d’interesse costituzionale: è semmai vero che l’ordinario termine ex art. 163-bis c.p.c. appare contrario al principio di ragionevole durata, di cui al comma 2 dell’art. 111 Cost.), perché la fase introduttiva del sommario lo avrà privato dell’ordinario termine di costituzione in giudizio”. Critici rispetto alla possibilità di un contrasto della disposizione con il dettato costituzionale anche LUPOI, *Tra flessibilità e semplificazione. Un embrione di case management all’italiana*, Bologna, 2018, p. 287; BECHIS, *Sul termine a comparire del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.*, in *Trasformazione e riforme del processo civile. Dalla l. 69/2009 al d.d.l. delega 10 febbraio 2015*, (a cura di BESSO, FRUS, RAMPAZZI, RONCO), Bologna, 2015, pp. 410 ss.

²⁴² Su questo aspetto, recentemente, PANZAROLA, *Jeremy Bentham e la «proportionate justice»*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, p. 147.

all'articolo 50 *bis* c.p.c. -, il termine a difesa è di trenta giorni, mentre nel procedimento innanzi al giudice di pace - che, come noto, è il rito destinato alla risoluzione delle controversie minori - il termine di cui la parte convenuta dispone per la predisposizione delle proprie difese può arrivare fino a quarantacinque giorni²⁴³. Come condivisibilmente rilevato da alcuni autori, “*non sembra - allora - armonicamente coerente che dinanzi al Giudice di Pace siano garantiti termini proporzionalmente più ampi di quelli assicurati dal procedimento sommario ‘nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica’*”²⁴⁴.

Volgendo lo sguardo alle riflessioni svolte in merito dalla migliore dottrina, si può osservare come quest'ultima si sia preliminarmente espressa, in maniera pressoché unanime e pienamente condivisibile, a supporto dell'inapplicabilità dell'articolo 163 *bis*, comma 2, c.p.c., nella parte in cui tale disposizione attribuisce al presidente del tribunale, previa istanza della parte attrice, il potere di ridurre fino alla metà il termine a difesa concesso al convenuto “*nelle cause che richiedono pronta spedizione*”²⁴⁵. Un'applicazione analogica di tale disposizione avrebbe, invero, finito per comprimere in modo eccessivo il diritto di difesa della parte convenuta, potendosi quest'ultima trovare nell'intollerabile condizione di disporre di soli quindici giorni per la predisposizione delle proprie difese.

Per altro verso, la dottrina italiana si è diffusamente soffermata sul problema relativo al potenziale impiego abusivo dello strumento processuale codificato agli articoli 702 *bis* ss. c.p.c. A tal proposito, occorre, invero, precisare che la legge concede alla parte attrice un'assoluta discrezionalità nella scelta delle forme da impiegare per la trattazione della causa, sicché - come molti autori hanno osservato - quest'ultima potrebbe prediligere l'impiego delle forme del rito sommario anche in

²⁴³ Tanto si ricava, invero, dalla lettura combinata dell'articolo 318, comma 2, c.p.c., a norma del quale “*Tra il giorno della notificazione di cui all'art. 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'art. 163 bis, ridotti alla metà*” e dell'articolo 319, comma 1, a norma del quale: “*Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'art. 316 con la relazione della notificazione e, quando occorra, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza*”.

²⁴⁴ GERARDO, MUTARELLI, *Procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.: primo bilancio operativo*, in www.judicium.it.

²⁴⁵ Di questo avviso, in particolare, TEDOLDI, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, cit., p. 246; DITTRICH, *op. cit.*, p. 1591; ACIERNO, *op. cit.*, p. 506; MANDRIOLI, CARRATTA, *op. cit.*, p. 401; LUPOI, *op. cit.*, p. 1240; ID, *Tra flessibilità e semplificazione. Un embrione di case management all'italiana*, cit., p. 284; MASONI, *op. cit.*, p. 390; CATALDI, *op. cit.*, pp. 77-78.

ipotesi di cause inidonee ad essere così trattate, al solo fine di costringere il convenuto a costituirsi in un termine inferiore rispetto a quello previsto dal procedimento ordinario²⁴⁶.

Dinanzi ad una simile prospettiva, le soluzioni avanzate dai principali commentatori sono state molteplici e tutte intese a garantire una maggiore tutela processuale della parte convenuta.

Alcuni autori hanno, per esempio, sostenuto che l'eventuale impiego abusivo della disposizione in parola potrebbe essere impedito, o comunque mitigato, dall'azione del giudice designato che, al momento della pronuncia del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione (a norma dell'articolo 702 *bis*, comma 3 c.p.c.), potrebbe assegnare al convenuto un termine a difesa superiore al minimo previsto dalla legge²⁴⁷. Questa proposta, per quanto autorevolmente argomentata, appare, tuttavia, suscettibile di una duplice confutazione: in primo luogo, la legge non attribuisce al giudice monocratico la facoltà di modificare il termine a difesa

²⁴⁶ Tra gli autori che hanno segnalato il potenziale esercizio abusivo di tale disposizione ad opera della parte attrice, si vedano, a mero titolo esemplificativo, LUISO, *Diritto processuale civile*, IV, Pisa, 2009, p. 113; CONSOLO, *op. cit.*, p. 884. Circa la posizione di favore che il procedimento sommario sembrerebbe concedere alla parte attrice, si vedano, in particolare, le considerazioni di BASILICO, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Il Giusto Proc. Civ.*, 2010, p. 749, la quale sostiene che: “*Si comincia, così, a delineare, con maggiore chiarezza, la posizione dell'attore nel procedimento sommario di nuovo conio: si può dire che è senz'altro una posizione di forza e di sicuro vantaggio rispetto al convenuto, almeno nella fase iniziale del processo stesso. L'attore innanzitutto sceglie il tipo di processo che vuole instaurare, non soggiace a termini di costituzione, ma soprattutto, come è stato giustamente osservato, non soggiace a termini di decadenza - in mancanza di qualsivoglia previsione legislativa sul punto - per l'eventuale modificazione della sua domanda o delle sue conclusioni, che può, quindi, protrarre fino a tutto il tempo di svolgimento della trattazione, salva la sola necessità di mantenersi entro i limiti della tutela sommaria originariamente attivata*”. Critico rispetto a tali posizioni ermeneutiche, ritenute “*eccessive (se non proprio espressione di un atteggiamento di strisciante sfavore per il nuovo istituto)*”, CAPPONI, *op. cit.*, p. 1108.

²⁴⁷ In questi termini, VOLPINO, *op. cit.*, p. 60, il quale afferma che: “*In questo quadro, il giudice dispone peraltro di due importanti poteri direttivi: per un verso, egli può assegnare al convenuto un termine più lungo per costituirsi in giudizio (ad es., imponendo che il ricorso ed il decreto gli siano notificati 60 gg. prima della data fissata per la sua costituzione), sì da evitare possibili compressioni del suo diritto di difesa determinate da un eventuale impiego abusivo del rito sommario da parte dell'attore*”. In questi termini si esprimono anche OLIVIERI, *Il procedimento di primo grado*, in *Il procedimento sommario di cognizione*, (a cura di CHIARLONI), in *Giur. It.*, 2010, p. 730; TEDOLDI, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, *cit.*, p. 248; LUPOI, *Sommario (ma non troppo)*, *cit.*, pp. 1240-1241.

concesso alla parte convenuta, sicché una simile interpretazione, per quanto comprensibile, rimarrebbe comunque priva di un adeguato supporto normativo²⁴⁸.

In secondo luogo, - e tale pare la confutazione più difficile da superare - il giudice assumerebbe una tale determinazione in una fase ancora preliminare del giudizio e dopo aver letto solamente le domande formulate dalla parte attrice nel proprio ricorso introduttivo. Ogni valutazione sul punto risulterebbe, pertanto, assolutamente parziale, non potendo lo stesso giudice avere contezza della natura e della complessità delle difese che verranno svolte dalla parte convenuta nella propria comparsa di costituzione, nonché del tempo di cui questa necessiterebbe per la relativa articolazione. Di conseguenza, la possibilità di adeguare il termine a difesa assegnato al convenuto in un momento - quello della pronuncia del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione - nel quale il giudice non ha ancora contezza delle eccezioni che verranno svolte dalla parte convenuta rischia di produrre risultati inadeguati, del tutto aleatori e potenzialmente in contrasto proprio con quel principio di proporzionalità cui, più volte, si è fatto cenno in questa sede.

Altri autori hanno, invece, provato a fornire una diversa soluzione, segnalando come il giudice designato potrebbe “*distanziare ulteriormente la costituzione del convenuto dall’udienza (stabilendo, ad es., che la prima avvenga almeno 20 o 30 gg. prima della seconda), in modo da assicurare a sé stesso - a seconda delle caratteristiche del singolo caso concreto - un più ampio margine di tempo per esaminare gli atti difensivi delle parti*”²⁴⁹. Questa soluzione appare certamente condivisibile nella prospettiva di concedere allo stesso giudice un più

²⁴⁸ Circa l'impossibilità di procedere ad una modifica del termine a difesa da parte del giudice, si vedano le considerazioni di ROMANO, *op. cit.*, p. 175, nota 35; CATALDI, *op. cit.*, p. 78. Interessante, sul punto, l'argomentazione offerta dal Tribunale di Mantova nel Protocollo di Intesa sul processo sommario di cognizione del 9 dicembre 2010, ove si afferma che: “*Sulla base del disposto dell’art. 175 c.p.c. si ritiene che il giudice possa assegnare al ricorrente un termine (ordinatorio) entro il quale il ricorso deve essere notificato al convenuto, al fine di consentire a quest’ultimo di disporre di un termine a difesa più ampio di quello previsto dalla legge; ciò sia nell’ipotesi di convenuto residente all’estero (ipotesi non prevista dall’art. 702bis c.p.c.) che in ipotesi in cui il ricorso evidenzia già una complessità della causa incompatibile con il rito sommario*”. In senso analogo anche il Protocollo dell’Osservatorio Valore Prassi di Verona, in *Foro It.*, 2010, V, p. 84.

²⁴⁹ Condivide questa possibile soluzione PORRECA, *op. cit.*, pp. 831-832. Critico sul punto, invece, BALENA, *Il procedimento sommario di cognizione, cit.*, p. 326, il quale sostiene che “*è lo stesso art. 702 bis a stabilire che il convenuto deve costituirsi ‘non oltre dieci giorni prima dell’udienza’; sicché il provvedimento del giudice deve limitarsi ad esplicitare siffatto termine senza potervi derogare*”. In maniera analoga alle riflessioni svolte da Balena si esprime anche RICCI, *op. cit.*, p. 104.

ampio lasso temporale per valutare l'opportunità di proseguire la trattazione della controversia nelle forme del processo sommario di cognizione, ovvero di tramutare il rito in ordinario. Tuttavia, in nessun modo pare così potersi salvaguardare il diritto di difesa del convenuto compresso dalla disposizione oggetto del presente esame, a fronte del fatto che l'ampliamento del termine interverrebbe in un momento successivo al deposito della comparsa di costituzione²⁵⁰.

Altri autori ancora hanno, invece, sostenuto che la scelta preferibile per tutelare la parte convenuta sarebbe quella di *“valutare l'originaria citazione alla luce delle disposizioni 'ordinarie', nella specie rappresentate dal combinato disposto degli art. 163 bis, 164, 1° e 3° comma, e 166 c.p.c. In tale prospettiva il convenuto, qualora avesse concretamente goduto di un termine a difesa inferiore a quello che gli è assicurato nel rito ordinario, avrebbe il diritto, in occasione della conversione del rito, di pretendere la fissazione di una nuova udienza (quella dell'art. 183) 'nel rispetto dei termini' (art. 164, 3° comma, ultima parte) al fine di poter integrare la propria comparsa di risposta fino a venti giorni prima di tale udienza”*²⁵¹. Una simile proposta è stata, peraltro, fatta propria anche dalla giurisprudenza di merito che, in più di un'occasione, ha sostenuto che l'eventuale conversione del rito da sommario in ordinario dovrebbe condurre all'applicazione di tutte quelle disposizioni che, in ragione della scelta iniziale dell'attore di instaurare la controversia nelle forme del procedimento sommario, sono state, di fatto, eluse²⁵².

A tali argomentazioni si sono, tuttavia, contrapposte le riflessioni di diversi autori i quali hanno enfatizzato, in particolare, la difficoltà di coniugare una simile interpretazione con la portata letterale dell'articolo 702 *bis*, comma 4, c.p.c., il quale esplicitamente statuisce l'operare delle medesime preclusioni che, nel procedimento ordinario, conseguono al deposito del primo atto difensivo della parte convenuta²⁵³.

²⁵⁰ VOLPINO, *Il procedimento sommario di cognizione e la delega sulla riduzione e semplificazione dei riti*, in *Il processo civile riformato*, (diretto da TARUFFO), Torino, 2010, p. 540.

²⁵¹ Tra virgolette BALENA, *Il procedimento sommario di cognizione, cit.*, p. 328.

²⁵² In questi termini si vedano, in particolare, Tribunale di Bologna, circolare 9 novembre 2009, in *Corr. Giur.*, 2010, p. 501; Tribunale di Genova, circolare 30 settembre 2009, in *Corr. Giur.*, 2010, p. 502.

²⁵³ Tra questi, in particolare, TEDOLDI, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione, cit.*, p. 250; CONSOLO, LUISO, *Assesamenti funzionali per l'effettività piena del procedimento sommario di cognizione: una prima conclusione*, in *Corr. Giur.*, 2010, p. 519; BOVE, *Il procedimento sommario di*

Effettivamente, la previsione contenuta in tale ultima disposizione pare limite difficilmente valicabile, senza peraltro trascurare le possibili incertezze che deriverebbero dalla duplicazione della comparsa di costituzione e risposta.

Tra le principali criticità astrattamente immaginabili si può considerare, a mero titolo esemplificativo, l'ipotesi in cui il convenuto, nella propria comparsa di costituzione redatta ai sensi dell'articolo 702 *bis*, comma 4, c.p.c., abbia ommesso di proporre un'eccezione di merito relativamente ad un fatto posto dall'attore a fondamento della domanda. Là ove, a seguito della concessione di un nuovo termine per l'integrazione della comparsa di risposta, il convenuto prendesse effettivamente posizione su quell'aspetto inizialmente trascurato, allegando un fatto impeditivo, modificativo o estintivo, sorgerebbe il problema (difficilmente risolvibile ma di estrema rilevanza) di decidere se tale ulteriore attività difensiva possa considerarsi ammissibile in quanto compiuta nell'ambito dell'ulteriore termine concesso al convenuto ovvero debba ritenersi intempestiva, in quanto posta in essere in un momento successivo all'operare della decadenza prevista dall'articolo 702 *bis*, comma 4, c.p.c.

Infine, tra le soluzioni avanzate dalla migliore dottrina, si è fatto altresì riferimento all'opportunità di concedere alla parte convenuta, nel caso in cui il giudice disponga la conversione del rito sommario in ordinario, una rimessione in termini *ex art.* 153, comma 2, c.p.c., in modo tale da permettere a quest'ultima di formulare difese coerenti con la maggiore complessità della controversia²⁵⁴.

Rispetto alle argomentazioni addotte a supporto di questa soluzione, non sembra, tuttavia, potersi condividere l'assunto secondo cui la rimessione in termini dovrebbe operare, in modo pressoché automatico, ogniqualvolta venga accertata l'inadeguatezza della scelta dell'attore di proporre la domanda nelle forme prescritte

cognizione, cit., p. 437; LUPOI, *Sommario (ma non troppo)*, cit., p. 1249; DALFINO, *Sull'inapplicabilità del nuovo procedimento sommario di cognizione alle cause di lavoro*, in *Foro It.*, 2009, V, p. 395; MENCHINI, *L'ultima "idea" del legislatore*, cit., p. 1030; MONDINI, *I provvedimenti dei presidenti dei tribunali di Genova e di Bologna per la prima applicazione del procedimento sommario di cognizione*, in *Corr. Giur.*, 2010, p. 518.

²⁵⁴ Sul punto, in particolare, CONSOLO, LUISO, *op. cit.*, p. 520; TEDOLDI, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, cit., p. 250. Critico rispetto ad una simile interpretazione appare LUPOI, *Tra flessibilità e semplificazione. Un embrione di case management all'italiana*, cit., p. 286.

dal rito sommario²⁵⁵. Al fine di poter beneficiare della rimessione in termini, si ritiene, invero, che non possa considerarsi sufficiente la mera allegazione, da parte del convenuto, del fatto che la controversia di cui è parte doveva essere introdotta nelle forme del rito ordinario, dovendo piuttosto quest'ultimo dimostrare, in concreto, l'esistenza di ragioni oggettive, a lui non imputabili, che gli hanno impedito di evitare di incorrere nelle decadenze stabilite dall'articolo 702 *bis*, comma 4, c.p.c.²⁵⁶.

In questa prospettiva, non pare, tuttavia, ragionevole sostenere che la disponibilità di un termine a difesa pari a trenta giorni possa costituire, di per sé, una ragione sufficiente per giustificare la decadenza della parte dalla proposizione di eccezioni in senso stretto ovvero di domande riconvenzionali. Al più, quest'ultima potrebbe argomentare che un maggior termine a difesa le avrebbe consentito una più articolata e completa esposizione delle proprie difese ma, a tale eventuale inconveniente, sembrerebbero poter ovviare le disposizioni dell'articolo 183, comma 5, c.p.c., il quale - come noto - attribuisce alle parti, in prima udienza, la possibilità di precisare e modificare le domande, eccezioni e conclusioni formulate nei rispettivi atti introduttivi e la prima memoria *ex art.* 183, comma 6, c.p.c.

Alla luce di quanto sopra, diviene, dunque, difficile immaginare che il convenuto possa addurre, a sostegno della richiesta di rimessione in termini,

²⁵⁵ In questi termini sembra esprimersi, in modo particolare, ARIETA, *op. cit.*, p. 9, il quale sostiene che: “*Questa forma di possibile abuso del processo può essere contrastata (oltre che con l’assegnazione di un termine più ampio per la costituzione del convenuto: v. infra), per un verso, facendo carico al ricorrente di specificare nel ricorso le ragioni di compatibilità e, per altro verso, applicando l’ormai generalizzato istituto della rimessione in termini di cui all’art. 153, comma secondo, c.p.c., essendo imputabili alla parte ricorrente le decadenze maturate a carico del convenuto in un lasso temporale non compatibile con l’esercizio delle garanzie difensive*”.

²⁵⁶ Ha affermato recentemente la Suprema Corte nell'ordinanza n. 17729 del 2018 che “*l'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini, preordinata al deposito di documenti istruttori, è subordinato alla prova che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte in quanto dettata da un fattore estraneo alla sua volontà, del quale è necessario fornire la prova ai sensi dell'art. 294 c.c.*”. Per una valutazione del nuovo testo dell'articolo 153, comma 2, c.p.c., anch'esso oggetto della riforma del 2009, si vedano, in particolare, i commenti a prima lettura di PASSANANTE, *Sub. Art. 153 c.p.c.*, in *Commentario del Codice di Procedura Civile* (diretto da COMOGLIO, CONSOLO, SASSANI, VACCARELLA), Torino, 2012, p. 1031; D'ADAMO, *Prime riflessioni sulla nuova rimessione in termini*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, pp. 385 ss.; CAPONI, *Rimessione in termini nel processo civile*, in *Dig. Civ.*, Torino, 2009, pp. 469 ss.; PANZAROLA, *Sulla rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, pp. 1636 ss.

argomenti differenti rispetto a quelli che, generalmente, la parte decaduta avanza a giustificazione della non imputabilità della propria decadenza.

All'esito di questo breve *excursus* circa le diverse proposte avanzate dalla dottrina al fine di ovviare alle criticità conseguenti alla scelta operata dal legislatore con la disposizione in esame, un aspetto pare emergere in modo evidente: nessuna delle interpretazioni offerte risulta in grado di fornire una soluzione al problema inerente il diverso trattamento riservato alla parte convenuta dall'articolo 702 *bis*, comma 3, c.p.c.

Come si è avuto modo di osservare in queste pagine, le argomentazioni proposte dai molti commentatori appaiono, invero, tutte orientate al conseguimento del fine ultimo di garantire una tutela effettiva della parte convenuta rispetto ad un eventuale esercizio abusivo, ad opera dell'attore, della facoltà di scelta riconosciutagli dall'articolo 702 *bis* c.p.c. Cionondimeno, le argomentazioni medesime (i) risultano tutte suscettibili di critiche quantomeno parziali e, in alcuni casi, producono incertezze interpretative di non poco momento ma, soprattutto, (ii) non sembrano comunque fornire una soluzione capace di ovviare ai profili di potenziale incostituzionalità della disposizione, per come individuati in precedenza.

Per quanto, dunque, la conclusione possa considerarsi scontata e non particolarmente innovativa, la scelta preferibile sembrerebbe quella di procedere ad una riformulazione dell'articolo 702 *bis*, comma 3, c.p.c. in modo tale da riconoscere alla parte convenuta un termine a difesa eguale a quello stabilito dall'articolo 163 *bis* c.p.c., non sussistendo - quantomeno all'apparenza -, nella fase introduttiva del procedimento sommario, ragioni tali da giustificare un diverso trattamento della parte convenuta rispetto a quello previsto dal rito ordinario di cognizione.

2.3. IL LIMITE DELLA CHIAMATA IN CAUSA AI SOLI TERZI IN GARANZIA - RIFLESSIONI SULLA PORTATA DELLA DISPOSIZIONE ANCHE ALLA LUCE DEI POTENZIALI PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Proseguendo nella disamina delle disposizioni che regolano il procedimento sommario di cognizione e che presentano alcuni profili di incertezza, ovvero di

potenziale conflitto, con i principi posti dalla Carta Costituzionale, occorre considerare, in questa sede, il disposto dell'articolo 702 *bis*, comma 5, c.p.c., in base al quale, *inter alia*, “*se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice lo spostamento dell'udienza*”.

Tale disposizione ha, sin da principio, suscitato diffuse perplessità e critiche sia tra i giudici di merito che tra i principali esponenti della dottrina italiana. Ciò in quanto, ribadita la preclusione della chiamata in causa del terzo oltre il termine previsto per il deposito della comparsa di costituzione e risposta - in analogia con quanto stabilito dall'articolo 167 c.p.c. relativamente al processo ordinario di cognizione -, la disposizione in parola limita, in maniera apparentemente irragionevole, la possibilità della chiamata in causa del terzo alla sola ipotesi in cui, tra il convenuto e la parte rimasta estranea al processo, intercorra un rapporto di garanzia.

In relazione a tale previsione, le considerazioni svolte dai principali commentatori sono state di diverso tenore, per quanto tutte - o quasi tutte - critiche rispetto alla scelta operata dal legislatore. In particolare, buona parte della dottrina ha ricondotto la limitazione del diritto alla chiamata del terzo ad una svista o, addirittura, ad un errore dello stesso legislatore e, sulla base di tale presupposto, ha sostenuto che il richiamo al solo rapporto di garanzia vada inteso in senso meramente esemplificativo e non tassativo. A fronte di ciò, secondo la maggior parte di tali autori, il convenuto sarebbe dunque legittimato a procedere alla chiamata in causa di un terzo, quantomeno anche nell'ipotesi in cui tra le due cause sussista una connessione oggettiva²⁵⁷.

²⁵⁷ In questi termini si esprime, ad esempio, ACIERNO, *op. cit.*, p. 508, il quale sostiene che “*Al riguardo, premesso che, conformemente all'unanime indicazione della dottrina la previsione del quinto comma dell'art. 702 bis c.p.c. che riguarda la chiamata in causa del terzo ad opera del convenuto deve essere integrata nel senso di ritenere ammissibile non solo la chiamata del terzo a garanzia ma anche quella generalmente fondata sulla 'comunanza' di causa*”. In senso analogo, tra gli altri, anche BALENA, *Il procedimento sommario di cognizione, cit.*, p. 326; ID, *La nuova pseudo-riforma della giustizia civile (un primo commento della l. 18 giugno 2009 n. 69)*, in *Il Giusto Proc. Civ.*, 2009, p. 807; CAPONI, *Un modello recettivo delle prassi migliori: il procedimento sommario di cognizione*, in *Foro It.*, 2009, V, p. 335, nota 2; LUISO, *Il procedimento sommario di cognizione, cit.*, p. 1568; MENCHINI, *L'ultima "idea" del legislatore, cit.*, p. 1027, nota 9; ARIETA, *op. cit.*, p. 6; OLIVIERI, *Il procedimento sommario di cognizione, cit.*, p. 89; CARRATTA, *Le modifiche al libro IV*

Secondo una parte degli stessi autori, il procedimento sommario di cognizione sarebbe, peraltro, compatibile anche con l'intervento volontario del terzo a norma dell'articolo 105 c.p.c. nonché con la chiamata in causa ad opera del giudice nelle circostanze indicate dall'articolo 107 c.p.c., sicché l'apparente limitazione posta dal dato normativo potrebbe essere ampiamente derogata a fronte dell'opportunità di celebrare un unico processo con tutte le parti potenzialmente interessate al relativo esito²⁵⁸.

In una prospettiva differente, si pongono invece le riflessioni di autorevole, ancorché minoritaria, dottrina che, ritenendo di dover in ogni caso salvaguardare il dato letterale, ha sostenuto che la limitazione alla sola chiamata del terzo in garanzia vada considerata quale frutto di una precisa scelta del legislatore. A giustificazione di una simile interpretazione si è, in particolare, fatto riferimento alla semplicità del procedimento sommario: proprio per la funzione attribuita dal legislatore a questo rito di consentire una rapida definizione della controversia, una più ampia partecipazione al processo di parti non inizialmente rese destinatarie del ricorso introduttivo rischierebbe di aggravare, se non addirittura di pregiudicare, il fine primario di questo rito²⁵⁹. Tale argomentazione ha, peraltro, trovato condivisione

del codice, in Come cambia il processo civile: l. 18 giugno 2009 n. 69, (a cura di MANDRIOLI, CARRATTA), Torino, 2009, p. 146; TISCINI, Sub Art. 702 bis c.p.c., in Commentario del codice di procedura civile, cit., p. 619-620; ID, Sub. Art. 702 bis c.p.c., in Commentario alla riforma del codice di procedura civile (Legge 18 giugno 2009, n. 69), (a cura di SALETTI, SASSANI), Milano, 2009, pp. 244-245; BOVE, Il procedimento sommario di cognizione, cit., p. 436; VOLPINO, Il procedimento sommario di cognizione, cit., p. 60; ID, Il procedimento sommario di cognizione e la delega sulla riduzione e semplificazione dei riti, cit., p. 542; LOMBARDI, op. cit., p. 480; GIORDANO, Procedimento sommario di cognizione, in Le riforme del processo civile. Dalla digitalizzazione del processo alla negoziazione assistita, (a cura di DIDONE), Milano, 2014, p. 840; RICCI, La riforma del processo civile. Legge 18 giugno 2009, n. 69, Torino, 2009, p. 105; BINA, Il procedimento sommario di cognizione, in Riv. dir. proc., 2010, p. 129; SOLDI, Il procedimento sommario di cognizione, in BUCCI, SOLDI, Le nuove riforme del processo civile, Padova, 2009, p. 164; DITTRICH, op. cit., p. 1584; CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Torino, 2017, p. 364; BIAVATI, Alla prova il nuovo rito a cognizione semplificata, in Giur. merito, 2010, p. 2170; ROMANO, op. cit., p. 177; OLIVIERI, Il procedimento sommario di cognizione, cit., p. 89.

²⁵⁸ A tal proposito, TEDOLDI, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione, cit.*, pp. 292 ss.; CONSOLO, *La legge di riforma 18 giugno 2009, n. 69, cit.*, p. 883.

²⁵⁹ A tal proposito, BASILICO, *op. cit.*, p. 751 sostiene che il legislatore “voleva effettivamente far riferimento al solo collegamento di garanzia tra convenuto e terzo, al fine di evitare che le problematiche inerenti alla verifica del presupposto della comunanza di cause rendesse più impervio il cammino del nuovo procedimento, attraverso indagini che possono richiedere tempi più lunghi”. L'autrice subito precisa, tuttavia, che, per quanto l'interpretazione più corretta appaia quest'ultima, la stessa potrebbe risultare incompatibile con il dettato costituzionale. Più articolata appare, invece, la riflessione di PORRECA, *op. cit.*, pp. 832 ss., secondo cui la limitazione letterale “risulta omogenea, a

anche in una parte della giurisprudenza di merito che, valorizzando appunto il dato letterale, ha ritenuto di precludere al convenuto la possibilità di chiamare in causa un terzo al quale la controversia si affermava essere comune²⁶⁰.

Per quanto di maggiore interesse rispetto alla prospettiva di indagine assunta in questa sede, occorre altresì segnalare come vari esponenti della dottrina abbiano manifestato alcune preoccupazioni rispetto alla possibile contrarietà di una simile disposizione con i principi posti dalla Carta Costituzionale²⁶¹. Sebbene, nella maggior parte dei casi, tali considerazioni siano rimaste a livello di mere suggestioni, pare comunque doveroso soffermarsi sulla portata di questa disposizione, anche al fine di fornire alcune riflessioni sulle incertezze appena segnalate.

Prima di procedere in questo modo appare, tuttavia, doveroso prendere le distanze da quella tesi, pur maggioritaria, che considera l'articolo 702 *bis*, comma 5, c.p.c. frutto di una mera svista del legislatore. Per quanto la disposizione in parola appaia effettivamente censurabile sotto diversi profili - tra cui, in particolare, il fatto che introduce una distinzione tra rapporti che l'articolo 106 c.p.c. disciplina in maniera unitaria -, la soluzione proposta dalla migliore dottrina appare, *ab origine*, criticabile per il sol fatto che prescinde dal - o, quantomeno, trascura ampiamente il - dato normativo. Dovendo quest'ultimo, in ogni caso, costituire il presupposto di qualsiasi attività interpretativa, appare più corretto ricercare una soluzione differente che, senza negare le effettive criticità della disposizione, consenta di pervenire ad una soluzione coerente con i termini impiegati dal legislatore nazionale²⁶².

ben vedere, con la struttura semplificata del rito, con la sua ratio acceleratoria, e con il favore rivolto alla separazione delle domande, come quella riconvenzionale, ove, in particolare, non possano trattarsi nelle forme in esame (art. 702-ter, comma 4°, c.p.c.)". Non condivide la tesi della mera dimenticanza da parte del legislatore neppure LUPOI, *Sommario (ma non troppo)*, cit., p. 1240. In tema si vedano anche le riflessioni di GIORDANO, *Procedimento sommario di cognizione*, in GIORDANO, LOMBARDI, *Il nuovo processo civile. Commento organico alla legge di riforma del processo civile*, Roma, 2009, p. 566.

²⁶⁰ Tribunale di Genova, 16 gennaio 2010, in *Foro It.*, 2010, I, pp. 1648 ss.

²⁶¹ Tra questi, in particolare, TEDOLDI, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, cit., p. 287; PROTO PISANI, *Appunti sull'ultima riforma*, cit., p. 117; CARRATTA, *Le modifiche al quarto libro del codice*, in MANDRIOLI, CARRATTA, *Come cambia il processo civile*, Milano, 2009, p. 146; BASILICO, *op. cit.*, p. 751; CATALDI, *op. cit.*, p. 84.

²⁶² Sembrano condividere una simile esigenza, LUPOI, *Tra flessibilità e semplificazione. Un embrione di case management all'italiana*, cit., p. 368; SANTANGELI, *Il modello sommario "riordinato"*, in *Riordino e semplificazione dei procedimenti civili. Commentario al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*, (a cura di SANTANGELI), Milano, 2012, p. 457.

Ritenendo, dunque, di dover privilegiare un'interpretazione maggiormente fedele al dato normativo, occorre preliminarmente soffermarsi sul rapporto di garanzia, cui l'articolo 702 *ter*, comma 5, c.p.c. esplicitamente si riferisce. A tal proposito, sembrerebbe preferibile delimitare l'ampiezza del richiamo al solo rapporto di garanzia propria, escludendo invece dal richiamo le fattispecie riconducibili alla cosiddetta "garanzia impropria"²⁶³.

Ciò in quanto l'esigenza di semplicità e celerità che informa il procedimento sommario di cognizione appare derogabile nella circostanza in cui - come nel caso della garanzia propria - la domanda principale e quella rivolta nei confronti del terzo si fondano su un medesimo fatto costitutivo o, comunque, su fatti costitutivi tra loro connessi per pregiudizialità e dipendenza²⁶⁴. In tale circostanza, invero, il rapporto tra la parte convenuta e il terzo chiamato risulta connesso con quello dedotto nel processo tra le parti originarie, sicché l'oggetto del relativo accertamento costituisce presupposto anche per la valutazione della posizione del soggetto chiamato in causa. A fronte di ciò, sembrerebbe allora potersi condividere, o quantomeno comprendere, la scelta del legislatore di anteporre all'esigenza di una maggiore celerità del procedimento civile l'opportunità di definire in una sede unitaria più rapporti tra loro connessi sotto il profilo oggettivo.

²⁶³ Sulla distinzione tra garanzia propria e impropria, in dottrina, si considerino, senza alcuna pretesa di completezza, i contributi di LA CHINA, voce "Garanzia" (chiamata in), in *Enc. Dir.*, Milano, 1969, pp. 467 ss.; ID, *Simiglianze e dissimiglianze fra la garanzia propria e l'impropria*, in *Giur. It.*, 1962, I, pp. 35 ss.; MONTELEONE, voce "Garanzia. II) Chiamata in garanzia - diritto processuale civile", in *Enc. Giur.*, XIV, Roma 1989, pp. 1 ss.; COSTANTINO, voce "Garanzia" (chiamata in), in *Dig. Disc. Priv.*, VIII, Torino, 1992, pp. 596 ss.; ATTARDI, *Diritto processuale civile*, I, Padova, 1999, p. 142; PICARDI, *Manuale del processo civile*, Milano, 2016, pp. 98 ss.; LOCATELLI, *Sub. Art. 106 c.p.c.*, in *Commentario del codice di procedura civile*, cit., pp. 113-114, pp. 119 ss.; CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, II, cit., pp. 79 ss.; DITTRICH, *Diritto processuale civile*, Milano, 2019, pp. 116 ss. In giurisprudenza si vedano le pronunce Cass. Civ. SS. UU., 20 gennaio 1976, n. 157, in *dejure.it*; Cass. Civ., 8 agosto 2002, n. 12029, in *dejure.it*; Cass. Civ., 16 aprile 2014, n. 8898, in *dejure.it*.

²⁶⁴ Sul punto, per completezza, occorre precisare che la dottrina più recente ha sostenuto la tesi - invero scarsamente condivisibile - secondo cui anche la relazione fra la causa principale e quella di garanzia impropria andrebbe ricondotta allo schema della pregiudizialità-dipendenza in quanto la posizione del terzo garante assumerebbe, in ogni caso, rilievo solo in un momento successivo a quello dell'accertamento della responsabilità del convenuto sicché anche in tal caso si potrebbe affermare l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità e dipendenza. Tra gli autori che maggiormente hanno sostenuto questa tesi si considerino, in particolare, i contributi di PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1999, p. 377; GAMBINERI, *op. cit.*, I, pp. 159 ss.

Viceversa, nell'ipotesi della garanzia impropria, l'assenza di una connessione in senso tecnico tra la domanda principale e quella su cui si fonda la chiamata in causa del terzo nonché la diversità tra i rapporti giuridici dedotti nel processo medesimo rappresenterebbero aspetti in conflitto con i caratteri propri del rito sommario che - come si è argomentato sinora - dovrebbe trovare applicazione nell'ambito delle controversie caratterizzate da minore complessità²⁶⁵. Nel caso della garanzia impropria, l'oggetto della cognizione del giudice verrebbe, invece, esteso anche al rapporto tra il convenuto e il terzo - rapporto, quest'ultimo, del tutto autonomo rispetto a quello dedotto dalla parte attrice nel ricorso introduttivo -, con conseguente aggravio per la speditezza del procedimento; aggravio, che, in questo caso, non pare, tuttavia, giustificabile sulla base dell'esigenza di consentire la celebrazione di un unico procedimento tra tutte le parti.

Nonostante, dunque, il recente arresto delle Sezioni Unite, che - come noto - hanno affermato il principio secondo cui *“la distinzione (tra garanzia propria e impropria) debba essere mantenuta soltanto a livello descrittivo delle varie fattispecie di garanzia ma possa e debba essere abbandonata - sia agli effetti dell'art. 32, sia agli effetti dell'art. 108 c.p.c., sia agli effetti dell'art. 331 c.p.c. - a livello di conseguenze applicative”*, nell'ipotesi in esame, per le ragioni sinora addotte, sembrerebbe preferibile conservare una distinzione, non limitata al solo piano descrittivo ma produttiva di effetti anche sul piano pratico, tra rapporto di garanzia propria e impropria²⁶⁶.

²⁶⁵ Considerazioni simili sono proposte, tra gli altri, da TEDOLDI, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, cit., pp. 288 ss.

²⁶⁶ Tra virgolette, uno stralcio della sentenza Cass. Civ. SS. UU., 4 dicembre 2015, n. 24707, in *Giur. It.*, 2016, pp. 580 ss., spec. p. 582 su cui si vedano, in particolare, i commenti di GAMBINERI, *Una sentenza storica in tema di chiamata in garanzia*, in *Foro It.*, 2016, I, pp. 2195 ss.; PROTO PISANI, *Appunti sui profili processuali della garanzia*, in *Foro It.*, 2016, I, pp. 2201 ss.; CARRATTA, *Requiem per la distinzione fra garanzia propria e impropria in sede processuale*, in *Giur. It.*, 2016, pp. 586 ss.; CONSOLO, BACCAGLINI, GODIO, *Le Sez. Un. e il venir meno della distinzione tra “garanzia propria” e “garanzia impropria”*: cosa muta (e cosa no) nella dinamica processuale, in *Giur. It.*, 2016, pp. 593 ss.; MENCHINI, *Chiamata in garanzia e scindibilità o inscindibilità dei giudizi: a proposito di Sezioni Unite n. 24707 del 2015*, in *Il Giusto Proc. Civ.*, 2016, pp. 1071 ss.; TISCINI, *Garanzia propria e impropria: una distinzione superata*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, pp. 835 ss. Sul punto, si consideri che la giurisprudenza di merito formatasi successivamente alla pronuncia delle Sezioni Unite non ha mancato di riaffermare l'esistenza di una distinzione classica tra rapporti di garanzia propria e impropria, come dimostra la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Roma, 1 marzo 2018, in lanuovoproceduracivile.com.

In particolare, là ove il convenuto provvedesse alla chiamata in causa di un terzo e il giudice qualificasse il rapporto dedotto tra le ipotesi di garanzia impropria, quest'ultimo potrebbe alternativemente (i) rifiutarsi di procedere alla fissazione della nuova udienza, sostenendo l'esigenza di salvaguardare la speditezza del processo e invitando, per l'effetto, il convenuto ad introdurre un autonomo giudizio nei confronti del terzo chiamato ovvero (ii) procedere alla fissazione di una nuova udienza di trattazione a norma non dell'articolo 702 *ter*, comma 5, c.p.c., quanto piuttosto dell'articolo 183 c.p.c. In presenza di una chiamata in garanzia impropria sembrerebbe, invero, più corretto che il giudice istruttore provveda alla separazione dei due giudizi, il primo dei quali (pendente tra le parti originarie) potrebbe proseguire nelle forme del rito sommario mentre il secondo (tra il convenuto e il terzo chiamato) dovrebbe svolgersi autonomamente nelle forme prescritte dal secondo libro del codice di procedura.

Tanto considerato con riguardo al rapporto di garanzia, cui il legislatore esplicitamente si riferisce nel testo della disposizione in esame, occorre ora prendere in esame l'ipotesi della comunanza di cause, che l'articolo 106 c.p.c. esplicitamente menziona quale presupposto per la chiamata in causa del terzo ma che non è stato, invece, incluso nell'ambito della disciplina del procedimento sommario di cognizione²⁶⁷.

A tal proposito, tenuto conto della possibilità che, alla prima udienza, il procedimento sommario venga convertito e la causa prosegua nelle forme proprie del rito ordinario, pare ragionevole affermare che il convenuto debba, in ogni caso, dichiarare nella comparsa di costituzione e risposta la propria volontà di chiamare un terzo nel processo - anche nel caso in cui il fondamento della chiamata stessa sia costituito dalla comunanza della causa -, chiedendo all'uopo il differimento della

²⁶⁷ In generale, sulle fattispecie che possono dare luogo ad una chiamata in causa del terzo si vedano le riflessioni di CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, II, *cit.*, pp. 64 ss. La nozione di "comunanza di cause" viene generalmente associata dalla dottrina a quella di "connessione oggettiva" - sul punto, ad esempio, CHIZZINI, *Sub. Art. 106 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile commentato*, (a cura di CONSOLO, LUISO), Milano, 2000, p. 635 - per quanto una parte autorevole della stessa contesti una simile interpretazione, prediligendo una soluzione maggiormente restrittiva, che limiti tale nozione alle sole ipotesi in cui la connessione risulta particolarmente intensa. In questi termini, ad esempio, TARZIA, *op. cit.*, p. 183.

prima udienza²⁶⁸. In tale circostanza, tuttavia, difettando un esplicito richiamo sul punto nel testo dell'articolo 702 *bis*, comma 5, c.p.c., il giudice, salvo il caso in cui non acconsenta alla chiamata del terzo, dovrebbe comunque provvedere a norma dell'articolo 269 c.p.c., fissando dunque un'udienza a norma dell'articolo 183 c.p.c., non potendo, invece, procedere nelle forme prescritte dal secondo periodo del quinto comma dell'articolo 702 *bis* c.p.c.

In mancanza di un riferimento puntuale alla comunanza della lite, ed anzi a fronte della sua implicita esclusione, pare, invero, doversi ricavare che il legislatore stesso abbia considerato incompatibile con il procedimento sommario la chiamata in causa del terzo per comunanza della lite²⁶⁹. Là ove, dunque, il convenuto intendesse procedere ad una simile chiamata, la conversione del processo sommario nelle forme del rito ordinario sembrerebbe dover operare in maniera automatica, con la conseguenza che il terzo potrà beneficiare, a norma dell'articolo 269 c.p.c., dei termini a difesa di cui all'articolo 163 *bis* c.p.c. e non di quelli di cui all'articolo 702 *bis*, comma 3, c.p.c.²⁷⁰.

Appare altresì ragionevole sostenere che il giudice, là ove ritenga che la controversia principale possa comunque essere adeguatamente trattata nelle forme del rito sommario, avrà la possibilità di ordinare la separazione delle cause, in modo tale da garantire una maggiore speditezza del procedimento pendente tra le parti

²⁶⁸ In maniera analoga si esprime DITTRICH, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione, cit.*, p. 1595 il quale peraltro sostiene l'applicabilità dell'istituto della rimessione in termini nel caso in cui il convenuto, destinatario del ricorso introduttivo *ex art.* 702 *bis* c.p.c., non abbia provveduto alla chiamata del terzo al quale ritiene la causa comune. Nello stesso senso anche CATALDI, *op. cit.*, pp. 85 ss.

²⁶⁹ Degne di considerazione appaiono, tuttavia, le critiche espresse a tal proposito da TISCINI, *Sub. Art. 702 bis c.p.c.*, in *Commentario del codice di procedura civile, cit.*, pp. 625-626, la quale afferma che "Quest'ultima soluzione non pare condivisibile per più ragioni. In primo luogo, non si capisce perché ammettere la chiamata in garanzia e non quella per comunanza di causa: la disposizione non avrebbe alcun senso né logica. D'altra parte, se mai dovrebbe ammettersi il contrario: la chiamata in garanzia comporta una complessità di causa sicuramente maggiore di quella per comunanza, né ha senso non ammettere la comunanza tenuto conto del contrasto di accertamenti a cui si esporrebbe la causa e quindi l'utilità di una decisione congiunta".

²⁷⁰ Non sembra, dunque, potersi condividere la tesi sostenuta da TEDOLDI, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione, cit.*, p. 290 secondo cui la valutazione del giudice circa l'opportunità della chiamata del terzo dovrebbe tenere conto anche del possibile rallentamento del procedimento sommario di cognizione. Invero, come si è cercato di rappresentare in sede di commento, là ove il giudice dovesse autorizzare la chiamata del terzo, il procedimento che vede coinvolto il convenuto e lo stesso terzo dovrebbe proseguire, in modo automatico, nelle forme ordinarie, senza facoltà di scelta alcuna per il giudice.

originarie. Viceversa, non appare coerente con il dato testuale della disposizione ammettere la prosecuzione della causa tra il convenuto e il terzo chiamato nelle forme del procedimento sommario.

Ferme le comprensibili riserve che una tale soluzione interpretativa potrebbe suscitare, non pare, tuttavia, che il diverso trattamento del terzo cui la causa si afferma essere comune possa, di per sé, considerarsi in conflitto con i principi posti dalla Costituzione. Invero, in tale circostanza, il diritto di difesa tanto della parte convenuta quanto del terzo chiamato non appaiono in alcun modo compromessi, stante il fatto che la controversia tra queste ultime parti del processo potrà, in ogni caso, proseguire nelle forme del rito ordinario.

Al più, si potrebbe eccepire che, dando attuazione alla soluzione poc'anzi sostenuta, il terzo chiamato in garanzia disporrebbe di un termine a difesa inferiore rispetto a quello concesso al terzo cui la causa si afferma essere comune, stante il fatto che il primo sembrerebbe poter beneficiare soltanto dei trenta giorni che l'articolo 702 *bis*, comma 3, c.p.c. concede alla parte convenuta nel procedimento sommario, mentre il secondo potrebbe disporre di novanta giorni, a fronte del richiamo operato dall'articolo 269 c.p.c. al dettato dell'articolo 163 *bis* c.p.c.²⁷¹. Tale disparità di trattamento risulta, tuttavia, riconducibile al criticabile disposto dell'articolo 702 *bis*, comma 3, c.p.c. su cui già si è avuto modo di soffermarsi nel paragrafo precedente, a conclusione del quale si è riconosciuta l'esigenza di procedere ad una modifica del dato normativo, tale da garantirne la conformità agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Scarsamente condivisibile appare, invece, la tesi proposta da parte minoritaria della dottrina, la quale ha sostenuto che il riferimento al solo rapporto di garanzia andrebbe inteso nel senso che la conseguente decadenza comminata dall'articolo 702 *bis*, comma 5, c.p.c. opererebbe limitatamente a tale ipotesi di chiamata del terzo. Chiamate in causa differenti rispetto a quella in garanzia rimarrebbero, viceversa, ammissibili anche oltre il termine assegnato alla parte convenuta per il deposito della

²⁷¹ Tra coloro che, in dottrina, ritengono che alla costituzione del terzo si debba applicare il termine di trenta giorni indicato dall'articolo 702 *bis*, comma 3, c.p.c. *Sub. Art. 702-bis c.p.c.*, in *Codice di procedura civile*, (diretto da CONSOLO), III, Milano, 2013, p. 787; BALENA, *Il procedimento sommario di cognizione*, cit., p. 326.

comparsa di costituzione e risposta e, dunque, potrebbero essere proposte anche in sede di prima udienza²⁷².

Per quanto astrattamente compatibile con il dettato normativo, una tale interpretazione sembra porsi in contrasto con l'esigenza, propria del procedimento sommario di cognizione, di pervenire ad una celere delimitazione dell'oggetto del processo, in modo tale da consentire la trattazione della causa già nel corso della prima udienza. Consentendo alla parte convenuta di attendere la prima udienza per chiamare un terzo nel processo si rischierebbe, invece, di prolungare inutilmente il procedimento, con evidente pregiudizio per l'obiettivo cui il rito sommario sembra tendere in maniera prevalente. Con il che, ragioni di coerenza rispetto alla funzione propria di questo rito sembrano contraddire o, quantomeno, porsi in contrasto con la tesi favorevole ad una circoscrizione della decadenza prevista dall'articolo 702 *bis*, comma 5, c.p.c. alla sola ipotesi di chiamata del terzo in garanzia.

Nel concludere queste minime riflessioni rispetto alla condizione del terzo nel processo sommario di cognizione pare doveroso fare cenno, pur minimamente, anche alle ipotesi dell'intervento volontario e della chiamata in causa del terzo per ordine del giudice. Rispetto alla prima di queste, non sembrano sussistere argomenti sufficienti per escludere radicalmente una tale circostanza, restando ferma, in ogni caso, la possibilità, per il giudice, di disporre la conversione del procedimento ai sensi dell'articolo 702 *ter*, comma 3, c.p.c. ovvero di procedere alla separazione delle cause nel caso in cui le domande proposte dal terzo interveniente appaiano incompatibili con la celere definizione del giudizio²⁷³.

²⁷² Così, DITTRICH, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, cit., p. 1594.

²⁷³ In questi termini si esprime, pressoché unanimemente, la dottrina italiana. A mero titolo esemplificativo si considerino le parole di MENCHINI, *L'ultima "idea" del legislatore*, cit., p. 1031 il quale afferma: "i terzi possono intervenire volontariamente in giudizio, oltre che essere chiamati in causa su istanza di parte o di ufficio, ferme restando le decadenze già maturate per il convenuto ai sensi del quinto comma dell'art. 702-bis; peraltro, poiché l'intervento determina la nascita di una lite complessa sotto l'aspetto oggettivo e soggettivo o, più raramente, dal punto di vista soltanto soggettivo, la complicazione dell'istruttoria che ad esso può seguire potrà indurre il giudice a disporre il passaggio alla cognizione ordinaria, fissando l'udienza dell'art. 183 c.p.c.". In modo analogo TEDOLDI, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, cit., pp. 292-293; CONSOLO, *La legge di riforma 18 giugno 2009, n. 69*, cit., p. 884; LUPOI, *Tra flessibilità e semplificazione. Un embrione di case management all'italiana*, cit., p. 373; TISCINI, *Sub Art. 702 bis c.p.c.*, in *Commentario del codice di procedura civile*, cit., pp. 628-629; ROMANO, *op. cit.*, p. 181; LOMBARDI, *op. cit.*, pp. 480-481. Non condivide, invece, tale soluzione BASILICO, *op. cit.*, p. 751.

Per quanto, invece, concerne la chiamata in causa del terzo per ordine del giudice pare doversi condividere la generale reticenza espressa dalla dottrina maggioritaria sul punto, la quale, in particolare, ha significato come una tale decisione del giudice potrebbe ragionevolmente motivare una conversione del rito nelle forme ordinarie, con conseguente abbandono del procedimento sommario²⁷⁴.

2.4. L'ORDINANZA DECISORIA - AMPIEZZA DELLA MOTIVAZIONE E DEL GIUDICATO ALLA LUCE DEI PRINCIPI DESUMIBILI DALLA CARTA COSTITUZIONALE

Portando a compimento l'indagine circa il rapporto tra talune delle disposizioni che disciplinano il procedimento sommario di cognizione e i principi enunciati dalla nostra Carta Costituzionale, alcune valutazioni si impongono, infine, rispetto alla forma che assume il provvedimento conclusivo del primo grado di giudizio. A norma dell'articolo 702 *ter*, comma 5, c.p.c., il giudice "*provvede - invero - con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande*" mentre il successivo sesto comma della medesima disposizione chiarisce che "*l'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione*".

Nel solco di una crescente semplificazione delle forme degli atti processuali - fenomeno invero già presente anche nel periodo antecedente la riforma del 2009, ma certo acuitosi in maniera davvero rilevante nel decennio ad essa successivo - il legislatore individua, dunque, l'ordinanza quale provvedimento di per sé sufficiente a definire il rapporto controverso nel procedimento sommario, acconsentendo, pertanto, almeno apparentemente, ad una motivazione succinta, quale, a norma dell'articolo 134 c.p.c., è quella prescritta per questo tipo di provvedimento²⁷⁵.

²⁷⁴ In questi termini, tra gli altri, TISCINI, *Sub Art. 702 bis c.p.c.*, in *Commentario del codice di procedura civile, cit.*, p. 629. Contra LUPOI, *Tra flessibilità e semplificazione. Un embrione di case management all'italiana, cit.*, p. 371 e in giurisprudenza Tribunale di Verona, 5 febbraio 2010, in *Giur. Merito*, 2010, pp. 2166 ss.

²⁷⁵ In relazione al tema della semplicità/sinteticità degli atti processuali la letteratura ha, soprattutto negli scorsi anni, assunto dimensioni davvero rilevanti. Tra i contributi principali, si vedano, in particolare, le opere di DANOVI, *Il linguaggio del processo*, Milano, 2018, pp. 55 ss.; QUERZOLA, *Contributo allo studio degli atti processuali tra forma e linguaggio giuridico*, Torino, 2018, pp. 183 ss.; PELLEGRINELLI, *Sinteticità e chiarezza degli atti processuali*, Bergamo, 2018, pp. 137 ss.; DE

A dispetto della sua tipica funzione ordinatoria, l'ordinanza in parola è, tuttavia, strumentale alla definizione di un giudizio a cognizione piena, ancorché istruttoria deformalizzata e, a mente delle disposizioni poc'anzi richiamate, è altresì provvisoriamente esecutiva, suscettibile di costituire titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione nonché idonea a passare in giudicato e a produrne i relativi effetti, come testualmente sancisce l'articolo 702 *quater* c.p.c. Conseguentemente, come del resto diffusamente riconosciuto dalla migliore dottrina, il provvedimento in parola assume sì la forma dell'ordinanza, ma nella sostanza appare più che altro assimilabile ad una sentenza, capace, come tale, di incidere sui diritti soggettivi delle parti e di essere resa oggetto di un giudizio di impugnazione²⁷⁶.

L'impiego di forme semplificate per l'emanazione del provvedimento conclusivo del giudizio non pare, tuttavia, una scelta priva di conseguenze pratiche; conseguenze che occorre considerare, in particolare, alla luce del dettato dell'articolo 111, comma 6, Cost., a norma del quale: *“Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”*. La disposizione in parola, pur nella sua brevità, enuncia, invero, un principio generale di cui gli articoli 131 ss. del codice processuale sembrano costituire più dettagliata e puntuale estrinsecazione, quantomeno

VITA, *Efficienza del processo civile e formazione degli atti*, Napoli, 2018, pp. 143 ss.; TARUFFO, *Note sintetiche sulla sinteticità*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2017, pp. 453 ss.; BIAVATI, *Il linguaggio degli atti giudiziari*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2017, pp. 467 ss.; SCARSELLI, *Sulla sinteticità degli atti nel processo civile*, in *Foro It.*, 2017, V, pp. 323 ss.; PAGNI, *Chiarezza e sinteticità negli atti giudiziari: il protocollo d'intesa tra Cassazione e CNF*, in *Giur. It.*, 2016, pp. 2782 ss.; COMMANDATORE, *Sinteticità e chiarezza degli atti processuali nel processo civile*, in *Giur. It.*, 2015, pp. 853 ss.; STORTO, *Il principio di sinteticità degli atti processuali*, in *Il Giusto Proc. Civ.*, 2015, pp. 1191 ss.; CAPPONI, *Sulla «ragionevole brevità» degli atti processuali civili*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2014, pp. 1075 ss.; FINOCCHIARO, *Il principio di sinteticità nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, pp. 853 ss.

²⁷⁶ Osserva LUPOI, *Sommario (ma non troppo)*, cit., pp. 1256-1257: *“L'art. 702-ter, comma 5°, c.p.c. stabilisce che la decisione prenda la forma dell'ordinanza, sul presupposto che si tratti di un provvedimento che il giudice redige più rapidamente. In realtà, si tratta di una sentenza in senso sostanziale: ed infatti l'ordinanza qui in esame, della sentenza, ha tutti gli effetti: è dichiarata dalla legge provvisoriamente esecutiva, costituisce titolo per iscrizione di ipoteca e ricorrendone i presupposti può essere trascritta. Come una sentenza, inoltre, contiene la statuizione sulle spese ed è impugnabile con l'appello. Alla mancata proposizione di tale impugnazione, anzi, la legge espressamente prevede il conseguimento dell'autorità della cosa giudicata sostanziale, ai sensi dell'art. 2909 c.c.”*. In modo analogo si esprimono anche CAPPONI, *Il procedimento sommario di cognizione tra norme e istruzioni per l'uso*, cit., p. 1109; DITTRICH, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, cit., p. 1597; LOCATELLI, *Sub. Art. 134 c.p.c.*, in *Commentario del codice di procedura civile*, cit., pp. 646-647; VOLPINO, *Il procedimento sommario di cognizione*, cit., p. 68; BALENA, *La nuova pseudo-riforma della giustizia civile*, cit., p. 816.

relativamente alla materia del processo civile. In particolare, dalla lettura combinata di tali disposizioni sembra potersi ricavare un generale principio di proporzionalità della motivazione, tale per cui, a fronte dell'obbligo gravante sul giudice di fornire, nella maggior parte dei casi, una giustificazione ai propri pronunciamenti, l'esigenza di motivazione sembrerebbe porsi con diversa intensità a seconda della funzione che ciascun provvedimento assume nel processo²⁷⁷.

In tal senso, la sentenza, per la sua capacità di incidere direttamente sui diritti soggettivi delle parti, richiederebbe una maggiore intellegibilità e una più dettagliata argomentazione, anche a fronte delle molteplici funzioni che la stessa assume tanto a livello endoprocessuale quanto dal punto di vista extraprocessuale²⁷⁸. Diversamente, per la sua funzione prettamente organizzativa, di regolazione dell'*iter* processuale, l'ordinanza imporrebbe al giudice uno sforzo argomentativo decisamente inferiore, richiedendosi allo stesso una "succinta" motivazione, tale probabilmente non solo sotto il profilo della forma, ma anche della sostanza.

Da tali concise riflessioni, pare dunque emergere una certa distonia tra la funzione generalmente riconosciuta dal codice processuale ai provvedimenti poc'anzi richiamati e quella affidata dal legislatore del 2009 all'ordinanza decisoria di cui all'articolo 702 *ter* c.p.c.²⁷⁹. Per quanto il codice di rito, specialmente nel quarto libro, disciplini altri procedimenti speciali suscettibili di concludersi con una pronuncia avente le forme dell'ordinanza, è altrettanto vero che la generale applicabilità del rito sommario a tutti i tipi di controversie e la pienezza della cognizione che ne discende appaiono elementi scarsamente conciliabili con una

²⁷⁷ LOCATELLI, *Sub. Art. 131 c.p.c.*, in *Commentario del codice di procedura civile*, cit., pp. 612-613; EVANGELISTA, voce "Motivazione della sentenza civile", in *Enc. Dir.*, XXVII, Milano, pp. 158.

²⁷⁸ Circa le molteplici funzioni che la motivazione assume tanto a livello endoprocessuale quanto extraprocessuale pare doveroso fare cenno quantomeno ai contributi di TARUFFO, *La motivazione della sentenza civile*, Padova, 1975, pp. 398 ss.; EVANGELISTA, *op. cit.*, pp. 158-159; DENTI, *Sub Art. 111 Cost.*, in *La magistratura*, IV, in *Commentario alla Costituzione*, (a cura di BRANCA), Bologna, 1987, pp. 8 ss. PIZZORUSSO, *Garanzia costituzionale dell'azione*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, VIII, Torino, 1992, p. 612; NARDO, *Controllo della motivazione della sentenza in Cassazione e ricorso ex art.111 Cost.*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1996, pp. 380 ss.

²⁷⁹ Di confusione tra le figure istituzionali della sentenza e dell'ordinanza parla, a tal proposito, CAPPONI, *Il procedimento sommario di cognizione tra norme e istruzioni per l'uso*, cit., p. 1109. Sul punto, lo stesso autore si sofferma peraltro in un altro scritto successivo, nel quale, tuttavia, il suo commento appare meno critico, CAPPONI, *Sulla «ragionevole brevità» degli atti processuali civili*, cit., p. 1081.

motivazione scarna e potenzialmente incompleta, quale è quella almeno teoricamente ammissibile per ordinanze a carattere interlocutorio o con funzione prettamente organizzativa.

A fronte di una simile rappresentazione, pare allora preferibile sostenere che, nell'ambito del procedimento sommario di cognizione, il carattere succinto della motivazione possa ammettersi esclusivamente con riguardo al profilo espositivo, in sintonia, del resto, con la generale semplificazione delle forme dei provvedimenti decisorii imposta dal legislatore della medesima riforma e più volte enfatizzata nei successivi interventi²⁸⁰. Si potrebbero, in tal senso, considerare ammissibili pronunce anche estremamente schematiche, nelle quali la generale ampiezza argomentativa possa lasciare spazio ad una più sintetica ricostruzione del fatto e ad una enunciazione del principio di diritto eventualmente sprovvisto di richiami dottrinali o di precedenti conformi, in una logica, dunque, prettamente assertiva.

Ciò cui, tuttavia, non potrebbe rinunciarsi è una piena trasposizione nel testo della motivazione dell'*iter* logico seguito dal giudice per addivenire alla decisione proposta, anche e soprattutto alla luce della possibilità, accordata dall'articolo 702 *quater* c.p.c. alla parte soccombente, di promuovere un autonomo giudizio di impugnazione avverso tale provvedimento. È, invero, specialmente nella prospettiva endoprocessuale qui accennata che l'eshaustività della motivazione pare imporsi quale indefettibile presupposto per permettere alla parte soccombente un pieno esercizio

²⁸⁰ Il riferimento è rivolto, evidentemente, alla modifica apportata dalla stessa legge 69/2009 agli articoli 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. su cui doveroso appare il richiamo, *in primis*, alle considerazioni estremamente critiche svolte da TARUFFO, *Addio motivazione?*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2014, pp. 375 ss. In tema, si vedano altresì i contributi dello stesso TARUFFO, *La motivazione della sentenza*, in *Il processo civile riformato*, cit., pp. 377 ss.; ID, *La motivazione della sentenza: riforme in peius*, in *Lav. e Dir.*, 2014, pp. 382 ss.; ACIERNO, *La motivazione della sentenza tra esigenze di celerità e giusto processo*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2012, pp. 437 ss.; CAPPONI, *Sulla «ragionevole brevità» degli atti processuali civili*, cit., pp. 1081 ss. Sul più ampio fenomeno definito di «*crisi della motivazione*» si vedano, in particolare, i recenti contributi di RASIA, *La crisi della motivazione nel processo civile*, Bologna, 2016; ID, *Dalla motivazione per relationem alla motivazione c.d. collage*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2016, pp. 205 ss.; TARUFFO, *Brevi note sulla motivazione della sentenza*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2018, pp. 621 ss.; COLESANTI, *Note in tema di crisi e «rinascenza» della motivazione*, in *Riv. dir. proc. Civ.*, 2017, pp. 1399 ss. Per uno sguardo comparato al fenomeno si considerino, in particolare, il recente contributo di CAPASSO, *La motivation enrichie: controtendenze dalla Francia*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, pp. 532 ss. e quello, meno recente, di MARINARI, *La motivazione della sentenza ed il confronto con la giurisprudenza inglese, tra requisiti sostanziali e struttura formale*, in *Corr. Giur.*, 2006, pp. 1168 ss.

del proprio diritto di difesa anche in sede di gravame²⁸¹. Solo un'adeguata motivazione dell'ordinanza decisoria può infatti consentire alla parte soccombente di valutare l'opportunità di promuovere un giudizio di impugnazione, tenuto conto anche dell'eventuale esistenza di vizi della pronuncia che potrebbero integrare motivi di appello a norma dell'articolo 342 c.p.c.²⁸².

Conseguentemente, nonostante la determinazione del legislatore debba essere rispettata quanto alla forma del provvedimento conclusivo del primo grado giudizio, si ritiene che, nella stesura dello stesso, il giudice debba tenere conto dello scopo cui tale atto invero tende e debba, pertanto e in ogni caso, conformarsi ai canoni imposti dal legislatore e dalla giurisprudenza con riguardo al contenuto minimo che tale atto decisorio deve assumere per poter ottemperare alla propria funzione²⁸³.

Un ulteriore profilo di incertezza attinente all'ordinanza conclusiva del primo grado di giudizio era emerso - quantomeno nei primi anni di applicazione del nuovo rito - in ragione della portata letterale dell'articolo 702 *quater* c.p.c., in base al quale "l'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'art. 702-ter produce gli effetti di cui all'art. 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni". Avendo il legislatore fatto riferimento solamente alla previsione di cui al sesto comma - nell'ambito del quale, quantomeno all'apparenza, si fa cenno all'efficacia esecutiva della sola ordinanza di accoglimento -, una parte, invero già al tempo minoritaria,

²⁸¹ Sul rapporto tra la motivazione e l'esercizio del diritto di azione e di difesa in sede di impugnazione si vedano, in particolare, le considerazioni svolte da CAPPELLETTI, VIGORITI, *I diritti costituzionali delle parti nel processo civile italiano*, in *Riv. dir. proc.*, 1971, p. 642; TARUFFO, *La motivazione della sentenza civile*, cit., pp. 405 ss.; CHIZZINI, voce "Sentenza nel diritto processuale civile", in *Dig. Civ.*, XVIII, Torino, 1998, pp. 242-243; LUISO, *Diritto processuale civile*, I, Pisa, 2011, pp. 42-43.

²⁸² Sul nesso di causalità esistente tra il motivo su cui si fonda l'impugnazione ed il contenuto della sentenza si vedano, tra gli altri, i contributi di ATTARDI, *Considerazioni in tema di interesse ad impugnare*, in *Scritti in onore di Elio Fazzalari*, III, Milano, 1993, pp. 281 ss.; EVANGELISTA, *op. cit.*, p. 159.

²⁸³ Sul punto, recentemente, RASIA, *La motivazione elastica nel recente caleidoscopio normativo e giurisprudenziale*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2018, pp. 248-249, la quale si sofferma puntualmente sul tema affermando che: "Va osservato che nei modelli decisori diversi da quello ordinario il contenuto della motivazione dell'ordinanza non si discosta, nella sostanza, da quello prescritto per la sentenza conclusiva del modello ordinario a cognizione piena. Si pensi all'ordinanza 186-*quater* c.p.c., visto che essa può essere potenzialmente sostitutiva di una sentenza definitiva. Non diversamente accade per l'ordinanza sulla sola competenza. Tale conclusione va tenuta ferma anche per l'ordinanza che conclude il procedimento sommario di cognizione, il quale, d'altra parte, a dispetto della denominazione, deve, per opinione diffusa, comunque consentire di procedere ad una cognizione piena dei fatti controversi". In tema anche FRASSINETTI, *Il contenuto «minimo» per una motivazione adeguata della sentenza civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, pp. 668 ss.

della dottrina aveva paventato, seppur in termini almeno parzialmente dubitativi, la possibilità che l'efficacia del giudicato dovesse riconoscersi esclusivamente alle ordinanze che accoglievano il ricorso, mentre i provvedimenti di rigetto sarebbero stati a tanto inidonei²⁸⁴. Negli anni immediatamente successivi, tale interpretazione è stata peraltro condivisa da alcuni giudici del merito - in particolare, quelli del foro capitolino - i quali, facendo appunto affidamento sul tenore letterale della disposizione, avevano sostenuto l'inammissibilità dell'appello avverso il provvedimento di rigetto, in quanto una tale impugnazione sarebbe stata proposta - a loro dire - “*al di fuori della previsione legale*”²⁸⁵.

Ad una simile interpretazione, la gran parte della dottrina ha, tuttavia, sin da subito, preferito una soluzione differente, tale da ricomprendere nel riferimento di cui all'articolo 702 *quater* c.p.c. sia le ordinanze di accoglimento che quelle di rigetto²⁸⁶. Tra le diverse argomentazioni addotte a sostegno di questa posizione interpretativa si è osservato che, nella disposizione da ultimo richiamata, nessuna limitazione viene esplicitamente introdotta dal legislatore rispetto all'idoneità al giudicato delle ordinanze di rigetto, la stessa limitazione potendosi, al più, ricavare solo in via interpretativa attraverso una lettura restrittiva del sesto comma dell'articolo 702 *ter* c.p.c. Diversamente argomentando, tuttavia, la medesima disposizione potrebbe considerarsi riferita anche alle ordinanze di rigetto, essendo queste ultime, al pari delle ordinanze di accoglimento della domanda, suscettibili di divenire

²⁸⁴ In questi termini si sono espressi, in particolare, SCALA, *L'appello nel procedimento sommario di cognizione*, in *Giur. it.*, 2010, p. 740; CAPONI, *Un modello recettivo delle prassi migliori*, cit., p. 335; ID, *Sub. Art. 702-quater c.p.c.*, in BALENA, CAPONI, CHIZZINI, MENCHINI, *La riforma della giustizia civile. Commento alle disposizioni della legge sul processo civile n. 69/2009*, Milano, 2009, p. 206.

²⁸⁵ Corte di Appello di Roma, 18 giugno 2014, in *dejure.it*; Corte di Appello di Roma, 7 marzo 2012, n.1321, in *dejure.it*; Corte di Appello di Roma, 11 maggio 2011, in *Giur. mer.*, 2011, pp. 2672 ss.

²⁸⁶ A titolo meramente esemplificativo si può fare riferimento alle posizioni assunte in merito da DITTRICH, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, cit., p. 1597; LUPOI, *Sommario (ma non troppo)*, cit., p. 1257; BIAVATI, *Appunti introduttivi sul nuovo processo*, cit., p. 191; PORRECA, *op. cit.*, p. 854; VOLPINO, *Il procedimento sommario di cognizione*, cit., p. 69; ACIERNO, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, cit., p. 515, TISCINI, *Sub Art. 702 quater c.p.c.*, in *Commentario del codice di procedura civile*, cit., pp. 670 ss.; CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, III, cit., p. 190; OLIVIERI, *Il procedimento sommario di cognizione*, cit., p. 96; DIDONE, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione: collocazione sistematica, disciplina e prime applicazioni pretorie*, in *Giur. mer.*, 2010, p. 424; RISOLO, *Il procedimento sommario di cognizione*, cit., 378; TURRONI, *Le decisioni non definitive nel processo sommario di cognizione*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2012, p. 801. Sul tema si consideri anche il contributo di RENZI, *Le decisioni di cui all'art. 702-ter c.p.c. nel procedimento sommario di cognizione*, in *Scritti offerti dagli allievi a Francesco Paolo Luiso per il suo settantesimo compleanno*, (a cura di BOVE), Torino, 2017, pp. 362 ss.

provvisoriamente esecutive, quantomeno con riguardo al capo della pronuncia che attiene alle spese del giudizio. Facendo leva su tale aspetto il riferimento all'ordinanza di cui all'articolo 702 *ter*, comma 6, c.p.c. ben potrebbe, allora, ricomprendere anche i provvedimenti di rigetto, con la conseguenza che anche questi ultimi risulterebbero suscettibili di essere impugnati e, in difetto, di passare in giudicato.

Secondo altra parte della dottrina, il sesto comma dell'articolo 702 *ter* c.p.c. si riferirebbe, effettivamente, alla sola ordinanza di accoglimento ma, ciononostante, la relativa previsione andrebbe interpretata non in maniera a sé stante, ma quale specificazione del disposto del comma precedente che, come si accennava in precedenza, si riferisce tanto all'ordinanza di accoglimento quanto a quella di rigetto²⁸⁷. In questa prospettiva, dunque, il tenore letterale dell'articolo 702 *quater* c.p.c. - che fa cenno alla sola ordinanza di cui al sesto comma dell'articolo precedente - andrebbe adeguato al rapporto corrente tra le due norme e, di conseguenza, pur difettando un esplicito riferimento alla stessa, dovrebbe considerarsi applicabile anche all'ordinanza che non accoglie la domanda formulata in giudizio.

Alcuni autori, interrogandosi prevalentemente sui potenziali effetti di un'interpretazione restrittiva, hanno, peraltro, constatato come una tale soluzione darebbe luogo a risultati assolutamente deprecabili, dato il fatto che, in tal modo, la parte attrice potrebbe teoricamente reiterare *ab eterno* la propria domanda, “*sicché, ad onta del palese intento acceleratorio che ha giustificato la previsione del procedimento sommario, il legislatore consentirebbe che tramite l'esperimento dello stesso si possa pervenire ad un incomprensibile spreco di attività giurisdizionale*”²⁸⁸.

Limitazioni ad una simile posizione ermeneutica paiono, tuttavia, potersi - e, forse, doversi - ricavare, in via preliminare, da una lettura costituzionalmente orientata della disposizione: avvallando la tesi secondo cui il passaggio in giudicato dell'ordinanza sarebbe circoscritto al solo provvedimento che accoglie la domanda

²⁸⁷ In dottrina questa tesi è stata proposta, in un primo momento, da DIDONE, *op. cit.*, p. 424 e, successivamente, è stata fatta propria da una parte della giurisprudenza degli Ermellini (richiamata nella successiva nota 77).

²⁸⁸ Tra virgolette, CEA, *op. cit.*, p. 15.

giudiziale si rischierebbe, invero, di creare un contrasto con alcuni principi di rango costituzionale che informano il nostro ordinamento quali, ad esempio, quello di eguaglianza e quello di ragionevolezza. A supporto di queste osservazioni, occorre segnalare come l'interpretazione maggiormente restrittiva finirebbe per agevolare in modo irragionevole la posizione della parte ricorrente, che, salva la sola ipotesi in cui il convenuto abbia proposto una domanda riconvenzionale, è l'unica interessata all'emissione di un provvedimento di accoglimento. In questa logica, si consentirebbe allora alla parte attrice di reiterare la propria domanda in maniera pressoché illimitata e illimitabile, sino a quando la stessa non venga infine accolta da uno dei vari giudici eventualmente aditi, costringendo, al tempo stesso, la parte convenuta ad una irragionevole quanto inaccettabile reiterazione delle proprie difese in diverse sedi giudiziali quando, magari, già davanti al primo giudice queste erano state ritenute preferibili²⁸⁹.

Le diverse tesi proposte dalla dottrina a sostegno di un'interpretazione estensiva del rinvio operato dall'articolo 702 *quater* c.p.c. hanno, nel tempo, trovato supporto anche nella giurisprudenza degli Ermellini che, talvolta enfatizzando l'esigenza di procedere ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, talaltra proponendo una lettura della stessa idonea a pervenire al medesimo risultato, hanno riconosciuto l'appellabilità anche della pronuncia di rigetto nonché la sua idoneità a passare in giudicato²⁹⁰. È, dunque, soprattutto alla luce di tali arresti giurisprudenziali, apparentemente costanti nella giurisprudenza della Suprema Corte e diffusamente condivisi anche dai giudici del merito, che pare legittimo confidare nel definitivo superamento di tale incertezza interpretativa, in

²⁸⁹ Medesime considerazioni sono, del resto, reperibili negli scritti di autori quali ACIERNO, *Il nuovo procedimento sommario*, cit., p. 515, la quale riconosce che “la tesi [restrittiva] desta qualche perplessità in ordine alla sua compatibilità costituzionale perché priva di qualsiasi stabilità di effetti la pronuncia di rigetto, vanificando l'attività procedimentale svolta dal giudice e dalle parti con adeguata esplicazione del contraddittorio, e postulando, infine, la riproponibilità senza limiti della domanda nelle forme della cognizione piena ed astrattamente anche sommaria, in quanto non vi sarebbero, rispetto alla proposizione di una domanda con rito sommario, nemmeno i vincoli, peraltro blandi, imposti dall'art. 669 septies c.p.c., per il provvedimento cautelare”. Del pari, BINA, *op. cit.*, p. 131; CEA, *op. cit.*, pp. 14-15.

²⁹⁰ Il riferimento è rivolto alle pronunce Cass. Civ., 2 novembre 2015, n. 22387, in *dejure.it*; Cass. Civ., 27 marzo 2014, n. 7258, in *www.italgiure.giustizia.it*; Cass. Civ., 26 giugno 2014, n. 14502, in *www.leggiditalia.it*. Nello stesso senso già Tribunale di Campobasso, 1 luglio 2013, in *il caso.it*; Corte di Appello di Milano, 14 marzo 2013, in *il caso.it*.

favore di una soluzione costituzionalmente orientata che permetta di evitare l'emersione di nuove forme di giudicato *secundum eventum litis*²⁹¹.

²⁹¹ In questi termini, più recentemente, anche TISCINI, *Il procedimento sommario di cognizione, fenomeno in via di gemmazione, cit.*, pp. 125-126. A supporto di tale convincimento si consideri che la stessa Corte di Appello di Roma, in successive sentenze, ha modificato il proprio iniziale orientamento, conformandosi alle opinioni espresse dalla dottrina prevalente. In questo senso, si consideri, ad esempio, Corte di Appello di Roma, 13 marzo 2013, in *lanuovaproceduracivile.com*.

CAPITOLO III

L'ORDINAMENTO INGLESE QUALE REFERENTE PRIVILEGIATO DELL'ANALISI COMPARATA

Sommario: 3.1. Minime ma indispensabili premesse di ordine generale: l'oggetto dell'indagine e il principio di proporzionalità nell'ambito dell'attuale modello processuale inglese; 3.2 (*Segue*) Il *case management*: brevi cenni sull'emersione del fenomeno in territorio statunitense e sulla relativa ricezione nelle *Civil Procedure Rules* del 1998. - L'attività di allocazione della controversia quale prerogativa dell'ordinamento processuale inglese; 3.3. In concreto: il *summary judgment*, forma di attuazione dei principi di proporzionalità e *case management*; 3.4 (*Segue*) La dinamica dei *tracks*.

3.1. MINIME MA INDISPENSABILI PREMESSE DI ORDINE GENERALE: L'OGGETTO DELL'INDAGINE E IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ NELL'AMBITO DELL'ATTUALE MODELLO PROCESSUALE INGLESE

A valle dell'indagine relativa all'evoluzione storica del procedimento sommario di cognizione nell'ambito dell'ordinamento italiano e concluso altresì l'esame delle principali disposizioni il cui tenore ha suscitato, tra gli esponenti della dottrina, alcune perplessità rispetto alla relativa compatibilità con i principi sanciti dalla nostra Carta Costituzionale, nelle pagine seguenti si proveranno a declinare alcune ulteriori riflessioni rispetto agli istituti dell'ordinamento inglese che, in modo prevalente, perseguono il fine ultimo di una più rapida conclusione del processo attraverso il ricorso a forme semplificate di trattazione.

L'analisi comparata che verrà proposta impone e presuppone, tuttavia, una giustificazione rispetto alla decisione di assumere l'ordinamento inglese quale

referente privilegiato - ancorché non esclusivo²⁹² - della ricerca nonché una precisazione rispetto all'approccio scientifico che, in queste pagine, si intende adottare.

Le motivazioni che hanno condotto all'individuazione dell'ordinamento inglese quale riferimento dell'attuale comparazione si possono ritrovare nella contingenza tra diversi aspetti. In modo particolare, il fatto che le *Civil Procedure Rules* (di seguito, *breviter*, anche solo "C.P.R.") costituiscano una delle codificazioni in cui la nozione di *procedural proportionality* appare maggiormente sviluppata. Invero, rinviando di poche pagine l'esame delle sue prerogative, si può sin d'ora constatare come lo stesso costituisca, a tutti gli effetti, principio ispiratore di gran parte delle soluzioni, alternative al rito "ordinario", che l'ordinamento inglese appresta. In particolare, è anche e soprattutto nella prospettiva di una piena attuazione di tale principio che la disciplina del *summary judgment* e il più complesso sistema dei *tracks* possono essere considerati, connotandosi entrambi proprio per la particolare attenzione che rivolgono all'esigenza di un adeguato e proporzionato impiego delle risorse processuali. Senza in alcun modo voler anticipare quanto si avrà cura di più ampiamente argomentare in sede di conclusioni, dall'esame di tale sistema processuale e, in particolare, dalla stretta relazione corrente tra principi ordinatori della materia e istituti che ne costituiscono specifica attuazione si auspica di poter ricavare alcune suggestioni utili per la riconsiderazione critica del nostro ordinamento processuale.

Ulteriore profilo di interesse rispetto al modello inglese è rappresentato dal ruolo assunto, ormai da oltre un secolo, dalla procedura del *summary judgment*, la cui importanza nell'ambito delle C.P.R. rappresenta un dato difficilmente controvertibile. Di particolare interesse scientifico appare, soprattutto, l'evoluzione che la funzione di tale istituto ha avuto nel corso dei decenni, da procedura strettamente funzionale al recupero di somme di denaro da parte di colui che si

²⁹² Questa parte del lavoro assume, invero, l'ordinamento inglese quale riferimento principale e sovente esclusivo dell'analisi. Tuttavia, con riguardo soprattutto alle considerazioni che verranno svolte in merito all'emersione ed evoluzione del fenomeno del *case management*, non sembra davvero possibile prescindere da uno sguardo esteso all'ordinamento statunitense, il quale rappresenta probabilmente "il" riferimento in tema.

afferma creditore a più complesso strumento di deflazione del contenzioso. In prospettiva comparata, un dato particolarmente interessante è rappresentato dal fatto che, almeno nella prima fase storica, questo istituto rappresentava uno strumento processuale di cui poteva disporre la sola parte attrice, la quale, similmente a quanto accade oggi in relazione al procedimento sommario di cognizione, aveva piena discrezionalità nel richiederne l'impiego. A seguito dell'introduzione delle nuove *C.P.R.*, tale situazione è stata, tuttavia, ampiamente modificata, potendo ora il *summary judgment* trovare applicazione sia su richiesta della parte attrice che su istanza di quella convenuta, nonché ancora a seguito di una decisione autonoma della corte.

Da ultimo, il lasso temporale ormai trascorso dall'entrata in vigore delle *Civil Procedure Rules* sembra consentire una più adeguata valutazione circa la portata di quei principi e di quelle disposizioni che, apparse estremamente innovative nel momento della loro introduzione, si sono, con il tempo, sedimentate fino a divenire prerogative tipiche e caratterizzanti l'ordinamento processuale inglese.

Con riguardo, invece, all'approccio scientifico che si cercherà di adottare pare necessario, e allo stesso tempo sufficiente, precisare che, in questa sede, non si intende perpetrare un costante e sterile confronto con la disciplina del processo italiano quanto, piuttosto, fornire una generale rappresentazione degli istituti propri dell'ordinamento processuale inglese segnalando, in conclusione di ciascun paragrafo - e ove effettivamente esistenti -, le similitudine o gli eventuali punti di contatto con il procedimento sommario di cognizione. In sede di conclusioni - come già in parte anticipato -, si proveranno a formulare alcune considerazioni critiche relativamente ai risultati dell'indagine comparata, al fine primario di segnalare alcuni aspetti dell'ordinamento anglosassone che potrebbero trovare impiego anche nel nostro sistema processuale italiano.

Poste tali doverose premesse di ordine metodologico, altrettanto preliminarmente pare indispensabile fornire una rappresentazione, quantomeno di carattere introduttivo, rispetto alla legislazione oggetto dell'analisi, ovverosia le *Civil Procedure Rules*, nonché rispetto ai principi che maggiormente ne ispirano e informano la disciplina. Solo a valle del relativo esame, e anche sulla scorta dei

risultati che ne emergeranno, sarà, invero, possibile considerare in modo più adeguato gli istituti che l'ordinamento inglese appresta al fine di conseguire una più celere definizione delle controversie civili.

Ebbene, se tale è dunque il piano della ricerca assunto in questa sede, occorre, prima di tutto, rilevare come le *Civil Procedure Rules* siano il risultato ultimo di una stagione di riforme temporalmente ricompresa tra il marzo del 1994, momento in cui viene affidato a Lord Woolf il compito di revisionare la disciplina delle regole che governano il processo inglese, e l'aprile del 1999, momento in cui entra in vigore il nuovo *corpus* normativo²⁹³.

Nonostante l'indubitabile rilevanza delle riflessioni svolte da Lord Woolf nei propri *reports*, il problema inerente all'eccessiva durata dei processi e i relativi costi, costituisce, per la verità, un aspetto attenzionato dalla dottrina e dalla giurisprudenza

²⁹³ La stagione di riforme in parola è stata, ovviamente, oggetto di un'ampia e variegata analisi da parte di tutta la dottrina inglese. Limitando il richiamo ai contributi provenienti dai principali rappresentanti della stessa, pare doveroso fare cenno quantomeno a riferimenti classici quali quelli di ANDREWS, *English Civil Procedure. Fundamentals of the New Civil Justice System*, Oxford, 2003; ID, *A New Civil Procedural Code for England: Party-Control «Going, Going, Gone»*, in 19 *C.J.Q.*, 2000, pp. 19 ss.; ID, *English Civil Justice in the Age of Convergence, in Common Law, Civil Law, and the Future of Categories*, (edited by WALKER, CHASE O.), Ontario, 2010, pp. 97 ss. ID, *Andrews on Civil Processes*, 1, *Court Proceedings*, Cambridge, 2013, pp. 1 ss.; ZUCKERMAN, *Zuckerman on Civil Procedure*, London, 2003, pp. 1 ss.; ID, *The Woolf Report on Access to Justice*, in 2 *Z.Z.P.Int.*, 1997, pp. 31 ss.; ID, *Lord Woolf's Access to Justice: Plus ça change...*, in 59 *Mod. L. Rev.*, 1996, pp. 775 ss.; JOLOWICZ, *The Woolf Report and the Adversary System*, in 15 *C.J.Q.*, 1996, pp. 198 ss.; ID, *The Woolf reforms*, in ID, *On Civil Procedure*, Cambridge, 2000, pp. 386 ss.; SCOTT, *The Structure of the Civil Procedure Rules*, in 18 *C.J.Q.*, 1999, pp. 98 ss.; MICHALIK, *Justice in Crisis: England and Wales*, in *Civil Justice in Crisis. Comparative Perspectives of Civil Procedure*, (edited by ZUCKERMAN), Oxford, 1999, pp. 117 ss.; GREEN, *The New Civil Procedures Rules*, London, 1999; ZANDER, *The Woolf Report: Forwards or Backwards for the New Lord Chancellor?*, in 16 *C.J.Q.*, 1997, pp. 208 ss.; ID, *The Government's Plans on Civil Justice*, in 61 *Mod. L. Rev.*, 1998, pp. 383-389; FLANDERS, *Case Management: Failure in America? Success in England and Wales?*, in 17 *C.J.Q.*, 1998, pp. 308 ss.; CRANSTON, *How Law Works: The Machinery and Impact of Civil Justice*, Oxford, 2006; GENN, *What Is Civil Justice For? Reform, ADR, and Access to Justice*, in 24 *Yale J. of Law & Hum.*, 2012, pp. 398 ss. Sul punto, nella dottrina italiana, si vedano, in particolare, i commenti a prima lettura di CRIFÒ, *La riforma del processo civile in Inghilterra*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2000, pp. 511 ss.; PASSANANTE, *La riforma del processo civile inglese: principi generali e fase introduttiva*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2000, pp. 1353 ss.; CORSINI, *Le proposte di «privatizzazione» dell'attività istruttoria alla luce delle recenti vicende della «discovery» anglosassone*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2002, pp. 1281-1282. Più diffusamente, sul tema, ANDREWS, *La giustizia civile e il mondo esterno*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2007, pp. 831 ss.; ANSANELLI, *Profili comparati della trattazione civile*, in *Pol. Dir.*, 2012, pp. 289 ss.; FICCARELLI, *Preparazione delle cause civili e «case management» nel modello processuale inglese*, in FICCARELLI, *Fase preparatoria del processo civile e case management giudiziale*, Napoli, 2011, pp. 94 ss.; DE CRISTOFARO, *Case management e riforma del processo civile, tra effettività della giurisdizione e diritto costituzionale al giusto processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, pp. 288 ss. Recentemente, LUPOI, *Tra flessibilità e semplificazione. Un embrione di case management all'italiana*, Bologna, 2018, pp. 16 ss.

d'oltremarina quantomeno a partire dalla seconda metà dello scorso secolo²⁹⁴. È, invero, già da tale momento storico che i temi richiamati assumono un'importanza non secondaria, per quanto solo dalla fine degli anni ottanta gli stessi divengano, nel dibattito dottrinale, davvero centrali, siccome percepiti come aspetti di non più trascurabile arretratezza ed ingiustizia del processo. Di particolare interesse, a riprova di un'attenzione al tema anteriore all'intervento pur dirimente di Lord Woolf, appaiono le riflessioni reperibili nel *Civil Justice Review* del 1988 e nel *Heilbron-Hodge Report* del 1993, ove ad un'ampia analisi circa le principali criticità che affliggono il processo inglese (tra cui si annoverano, già a quel tempo, i costi del processo, la relativa complessità e durata) si accompagnano proposte per un “*radical reappraisal of the approach to litigation*”²⁹⁵.

È, pertanto, alla luce di una reale - o, per taluni esponenti della dottrina, solo apparente - esigenza di riforma del processo inglese che prende corpo l'opera di Lord Woolf, non limitata ad una mera riformulazione delle disposizioni che disciplinano il processo inglese - per quanto, a ben vedere, un progetto di nuove *Rules* da applicare nelle *High Court* e nelle *County Courts* già sia presente nella parte conclusiva del *Final Report* - ma destinata ad incidere, quantomeno in maniera parziale, sulla stessa *philosophy* del processo²⁹⁶. Rispetto alla stesura definitiva di questo *corpus*

²⁹⁴ Sulla presenza, già a partire dalla metà dello scorso secolo, di un dibattito relativo ai costi eccessivi del processo inglese si vedano, in particolare, le considerazioni svolte da COMOGLIO P., *Giustizia (non) a tutti i costi. Significativo «update» delle Civil Procedure Rules inglesi e suggestioni sistematiche per la riforma del processo civile*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2014, p. 145 e i riferimenti ivi reperibili.

²⁹⁵ *Civil Justice Review*, su cui si considerino, in modo particolare, le riflessioni di autori quali RAMSAY, *The Civil Justice Review: Rational Failure and Political "Success"?*, in 15 *J.L.S.*, 1988, pp. 416 ss.; SWANSON, *A Review of the Civil Justice Review: Economic Theories Behind the Delays in Tort Litigation*, in *Tort Litigation*, 1990, pp. 185 ss.; HEILBRON, HODGE, *Civil Justice on Trial - The Case for Change*, London, 1993. Richiami al contenuto del *Civil Justice Review* si ritrovano, del resto, anche in WOOLF, *Access to Justice: Interim Report*, London, 1995, p. 18, pp. 27-28, p. 34. Per un commento pur limitato a tali opere anche da parte della dottrina italiana si considerino i contributi di SILVESTRI, *Prospettive di riforma della giustizia civile in Inghilterra*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1989, pp. 175 ss. PASSANANTE, *op. cit.*, pp. 1365-1366.

²⁹⁶ A riprova di quanto testé affermato si consideri un passaggio del contributo di WOOLF, *Access to Justice: Interim Report*, *cit.*, p. 18: “A change of this nature will involve not only a change in the way cases are progressed within the system. It will require a radical change of culture for all concerned [...] I have, however, been at pains to ensure that my proposals for reform do not prejudice the undoubted strengths of our existing system of civil justice”. Le esigenze di riforma sono rappresentate, ovviamente, nei reports di Lord Woolf, WOOLF, *Access to Justice: Interim Report*, *cit.*, pp. 18 ss. e WOOLF, *Access to Justice: Final Report*, London, 1996. In dottrina, si vedano altresì le considerazioni svolte da GLASSER, *Solving the Litigation Crisis*, in *The Litigator*, 1994, pp. 14 ss.; MEDER, VICKERS,

normativo, di primario interesse appaiono, inoltre, i contributi provenienti dai *reports* commissionati in quel periodo dai due Lord Chancellors succedutisi nell'incarico; *reports* il cui contenuto, inerente alle proposte di riforma avanzate da Lord Woolf, pare aver contribuito in modo non trascurabile alla finalizzazione delle disposizioni da ultimo trasposte nel dato codicistico²⁹⁷.

Differendo solo per un momento ancora l'analisi delle *Civil Procedure Rules* e, in particolare e primariamente, l'esame di alcuni dei principi declinati nella Rule 1 delle *C.P.R.*, rubricata "*overriding objective*", occorre ancora segnalare come l'applicazione delle *Civil Procedure Rules* abbia condotto, specialmente nel primo decennio dalla loro emanazione, a risultati non pienamente convincenti. Diffuso, nella dottrina inglese del tempo, appare, invero, il giudizio tendenzialmente negativo - a tal proposito si parla addirittura di "*failure of the reforms*" - rispetto alla capacità del nuovo gruppo di disposizioni di garantire, in particolare, un effettivo contenimento dei costi del processo²⁹⁸. Anzi, a tal proposito, alcuni autori sostengono

The Woolf Reforms, in *Risk Management*, 1999, pp. 32 ss.; TURNER, '*Actively*': *The Word that Changed the Civil Courts*, in *The Civil Procedure Rules Ten Years On*, (edited by DWYER), Oxford, 2009, pp. 78-79. Parte della dottrina lamenta, tuttavia, la mancanza di dati empirici a supporto dell'esigenza di riforma del processo: sul punto, in modo particolare, ZANDER, *The Woolf Reforms: What's the Verdict?*, in *The Civil Procedure Rules Ten Years On*, cit., p. 418 afferma "*The reforms were aimed by Lord Woolf above all at the problems of cost, delay, complexity, and excessive adversarialism. What was the empirical evidence on which he based his analysis and his prescriptions? The answer is that there was very little*". Nello stesso senso, BURN, *The Civil Justice Reforms in England and Wales: Will Lord Woolf Succeed Where Others Have Failed*, in *17 Windsor Y.B. Access Just.*, 1999, p. 223. Nella dottrina italiana, in particolare, PASSANANTE, *op. cit.*, pp. 1355-1356.

²⁹⁷ Il riferimento è qui rivolto, in particolare, al Middleton report, MIDDLETON, *Review of Civil Justice and Legal Aid*, Lord Chancellor's Department, 1997 e al Bowman report, BOWMAN, *Report to the Lord Chancellor: Review of the Court of Appeal (Civil Division)*. Lord Chancellor's Department, 1997. A commento di tali contributi, si vedano, in particolare, le considerazioni di HUDSON, *Toward a Just Society*, London, New York, 1999, pp. 63 ss.; JACOB, *The Bowman Review of the Court of Appeal*, in *61 Mod. L. Rev.*, 1998, pp. 390 ss. Cenni anche in CLARKE, SORABJI, *The Importance of Civil Justice*, in *41 Bracton L. J.*, 2009, p. 33.

²⁹⁸ Come detto, a distanza di dieci anni dalla loro emanazione, le critiche prevalenti rispetto ai risultati conseguiti dalle *C.P.R.* del 1999 si concentrano sulla capacità di tali disposizioni di garantire un'effettiva riduzione dei costi del processo. Molti autori ritengono, infatti, che questo sia il vero punto critico della riforma, come dimostrano, in particolare, le riflessioni di PEYSNER, *A Blot on the Landscape*, in *The Civil Procedure Rules Ten Years On*, cit., p. 157, il quale afferma che: "*virtually all commentators agree that Lord Woolf's vision of the new litigation landscape has been implemented largely successfully except in relation to costs where it has comprehensively failed*". Nello stesso senso, tra gli altri, ZUCKERMAN, *Zuckerman on Civil Procedure: Principles of Practice*, London, 2006, p. 999; ID, *New rules for costs capping orders: feeding the costs litigation frenzy?*, in *28 C.J.Q.*, 2007, p. 289; ID, *Costs Capping Orders – The Failure of the Third Measure for Controlling Litigation Costs*, in *26 C.J.Q.*, 2007, p. 271; PEYSNER, SENEVIRATNE, *The management of civil cases:*

addirittura che l'applicazione delle nuove *Rules* abbia aggravato tale problema, essendo il maggiore coinvolgimento del giudice nella fase di *pre-trial* asseritamente suscettibile di incrementare e non ridurre i costi del processo²⁹⁹. Al netto di tali ultime considerazioni, la generale incapacità delle *Rules* di conseguire i risultati auspicati nonostante l'introduzione di nuovi principi a tanto destinati ha indotto il legislatore inglese a procedere ad un ulteriore intervento correttivo, per il tramite delle cosiddette *Jackson Reforms*, mediante le quali si è provveduto, tra l'altro, all'integrazione del testo della *Rule 1 C.P.R.*, la quale prevede adesso un esplicito riferimento alla necessità di garantire una proporzionalità tra i costi del procedimento e la complessità della singola controversia³⁰⁰.

a snapshot, in 25 *C.J.Q.*, 2006, p. 326; HURST, *Costs Orders As A Case Of Management Tool*, in *The Civil Procedure Rules Ten Years On*, cit. p. 172; SORABJI, MUSGROVE, *Litigation, Cost, Funding, And The Future*, in *The Civil Procedure Rules Ten Years On*, cit., p. 230; ZANDER, *The Woolf Reforms: What's the Verdict?*, cit., p. 424; DAVIES, *Civil Justice Reform: Why We Need to Question Some Basic Assumptions*, in 25 *C.J.Q.*, 2005, p. 32; GORIELY, MOORHEAD, ABRAMS, *More Civil Justice? The Impact of the Woolf Reforms on Pre-action Behavior*, Reseach Study n. 43, London, 2002, p. 183; FENN, RICKMANM, *The Impact of Civil Procedure Reforms on Costs and Delay*, in *Essays in the Law and Economics of Regulation: In Honour of Anthony Ogus*, Antwerp, 2008, p. 31; ANDREWS, *La giustizia civile e il mondo esterno*, cit., p. 841; DARBYSHIRE, *Darbyshire on the English Legal System*, London, 2017, pp. 207 ss. Sul punto, già prima dell'entrata in vigore delle *C.P.R.*, ZANDER, *Why Woolf's Reforms Should be Rejected*, in *Reforms of Civil Procedure: Essays on 'Access to Justice'*, (edited by ZUCKERMAN, CRANSTON), Oxford, 1995, pp. 79 ss.; ID, *The Government's Plans on Civil Justice*, cit., pp. 382 ss.; SCOTT, *Caseflow Management in the Trial Court*, in *Reform of Civil Procedure. Essays on 'Access to Justice'*, Oxford, 1995, p. 22. Sul tema, tra gli esponenti della dottrina italiana, DE CRISTOFARO, *op. cit.*, p. 294. Alcune criticità sono state peraltro segnalate con riguardo alla capacità delle stesse *C.P.R.* di favorire soluzioni transattive tra le parti. In questo senso, si considerino, in particolare, le riflessioni di CLARK A., *The Woolf Reforms: A Singular Event or an ongoing process?*, in *The Civil Procedure Rules Ten Years On*, cit., p. 47.

²⁹⁹ ZANDER, *How Does Judicial Case Management Works?*, in 147 *N.L.J.*, 1997, pp. 353 ss. Sul punto si vedano tuttavia le considerazioni svolte dallo stesso Lord Woolf in WOOLF, *Access to Justice: Interim Report*, cit., p. 32.

³⁰⁰ A commento di tale riforma si considerino, nell'ambito della dottrina inglese, i contributi di CLARK A., JACKSON, *The Reform of Civil Litigation*, London, 2018; HURST, MIDDLETON, MALLALIEU, *Costs and funding following the civil justice reforms: questions and answers*, London, 2019; AHMED, *Costs Management and The Implied Approval Of Incurred Costs*, in 35 *C.J.Q.*, 2016, pp. 259 ss.; SORABJI, *English Civil Justice after the Woolf and Jackson Reforms. A Critical Analysis*, Cambridge, 2014, pp. 25 ss.; ID, *Prospects for proportionality: Jackson implementation*, in 32 *C.J.Q.*, 2013, pp. 213 ss.; ID, *Late Amendment and Jackson's Commitment to Woolf: Another Attempt to Implement a New Approach to Civil Justice*, in 31 *C.J.Q.*, 2012, pp. 393 ss.; ZUCKERMAN, *The Jackson Final Report on Costs – Plastering the Cracks to Shore up a Dysfunctional System*, in 29 *C.J.Q.*, 2010, pp. 263 ss.; ID, *Special Issue ('Implementation of Sir Rupert Jackson's Review of Civil Litigation Costs')*, in 32 *C.J.Q.*, 2013, pp. 109 ss.; ANDREWS, *Affordable and Accurate Civil Justice – Challenges Facing the English and Other Modern Systems*, in 25 *Eur. Bus. L. Rev.*, 2014, pp. 55 e ss.; TAKESHITA, *Overcoming Judicial Reluctance To Secure Effective Case Management*, in 33 *C.J.Q.*, 2014, pp. 281 ss.; NEUBERGER, *A New Approach to Justice – From Woolf to Jackson*, in *Civil Justice Reform: What has it Achieved?*, (edited by MEGGITT), London, 2010, pp. 15 ss.; ZUCKERMAN, *Lord Justice*

A distanza di ormai due decenni dall'emanazione del *corpus* normativo in parola, l'elemento di maggiore incertezza rispetto alle *C.P.R.* pare, tuttavia, ancora rappresentato dall'eccessivo costo dei processi che, come del resto rilevato dal Lord Justice Briggs nei propri *Interim* e *Final Reports*, pubblicati rispettivamente nel dicembre 2015 e nel luglio 2016, costituisce tutt'ora un profilo caratterizzante l'ordinamento processuale inglese³⁰¹.

A tanto pare, tuttavia, accompagnarsi un problema ulteriore, inerente alla difficoltà crescente di garantire un accesso alla giustizia diffuso a tutti i cittadini inglesi³⁰². Anche a seguito della grave crisi economica occorsa nel 2008, il governo inglese ha, invero, emanato nel 2012 il *Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act* (c.d. "L.A.S.P.O.") attraverso cui è stata, tra l'altro, diffusamente ridotta l'assistenza legale gratuita per i non abbienti in molti settori vitali del diritto (tra cui, a mero titolo esemplificativo, *private family law*, *clinical negligence cases*; *employment law*, *non-asylum immigration law*; *some debt and housing cases*, and *most welfare benefit issues*) con conseguente difficoltà, per molti cittadini, di poter anche solo accedere alle aule di giustizia³⁰³.

Jackson's 'Review of Civil Litigation Costs - Preliminary Report', in 28 *C.J.Q.*, 2009, pp. 435 ss. Giova, tuttavia, precisare che il principio di proporzionalità dei costi del procedimento era già stato esplicitamente affermato dalla giurisprudenza inglese, come dimostra, tra le varie pronuncia, quella formulata a conclusione del caso *Lownds v. Secretary of State for the Home Department*, [2002] EWCA Civ 365, a commento della quale si può prendere in considerazione il contributo di SCOTT, *Case Comment. Proportionality and costs*, in 21 *C.J.Q.*, 2002, pp. 179 ss. Per uno sguardo alla riforma da parte della dottrina italiana si può fare nuovamente riferimento a COMOGLIO P., *op. cit.*, pp. 145 ss.

³⁰¹ BRIGGS, *Civil Courts Structure Review: Interim Report*, London, 2015, pp. 30-31; HIGGINS, *The Supreme Court turns the judicial rhetoric on access to justice up to 11 as it strikes down unaffordable and disproportionate employment tribunal fees, but key questions about the funding of civil justice remain: R (on the application of Unison) v Lord Chancellor [2017] UKSC 51*, in 37 *C.J.Q.*, 2018, pp. 10-11.

³⁰² HIGGINS, ZUCKERMAN, *Lord Justice Briggs' "SWOT" analysis underlines English law's troubled relationship with proportionate costs*, in 36 *C.J.Q.*, 2017, p. 1 ove gli autori rilevano come "The English courts provide a Rolls Royce system of justice that works for a privileged few, and not the many".

³⁰³ HIGGINS, ZUCKERMAN, *op. cit.*, pp. 1 ss.; HIGGINS, *The Costs of Civil Justice and Who Pays?*, in 37 *Oxford J Legal Studies*, 2017, pp. 687 ss.; HYNES, *Justice denied revisited: Can Bob fix it? The chairman of the Justice Select Committee can halt the catastrophic decline in civil legal aid*, in 167 *N.L.J.*, 2017, pp. 9 ss.; GREENE, *LASPO: Why It's Time to Listen and Review. The Lord Chancellor should Recognise that Legal Aid is a Basic Right, Not a Luxury*, in 167 *N.L.J.*, 2017, p. 8; ROBINS, *Overdue Review? LASPO is in Desperate Need of a Re-evaluation*, in 166 *N.L.J.*, 2017, p. 7; SORABJI, *Austerity's Effect on English Civil Justice*, in 10 *Erasmus Law Review*, 2015, pp. 163 ss.; THOMPSON, *Debt & The LASPO Barrier*, in 165 *N.L.J.*, 2015, p. 7. Di particolare interesse sul tema anche THE

Anche a fronte di tali criticità, e nel tentativo di ovviare alle stesse, nel marzo del 2015 è stato approvato il c.d. “*HMCTS Reform Programme*”, ovvero un programma di riforme inteso a favorire una diffusa digitalizzazione del processo civile e penale anche per il tramite della creazione di una *online court*³⁰⁴. A seguito degli sviluppi occorsi negli ultimi anni, il sistema *online* consente, in questo momento, a ciascun cittadino di promuovere in maniera autonoma una controversia di valore modesto attraverso il deposito di un *claim* e la relativa notifica alla casella elettronica della parte convenuta³⁰⁵. Quest’ultima ha, a sua volta, la possibilità di presentare *online* un proprio atto difensivo nonché di ricercare sin da subito una soluzione transattiva con la controparte senza la necessità di una compartecipazione di avvocati e giudici.

Anche attraverso tali strumenti, oltretutto per il tramite delle c.d. O.D.R. (*Online Dispute Resolutions*), il sistema anglosassone pare, dunque, ricercare risposte effettive alla difficile sostenibilità dei costi del processo, soprattutto al fine di poter garantire un più diffuso accesso alla giustizia³⁰⁶. Le soluzioni proposte

LAW SOCIETY OF ENGLAND AND WALES, *Access Denied? LASPO Four Years On: a Law Society Review*, 2017, available at www.lawsociety.org.uk

³⁰⁴ Diffusamente BRIGGS, *Civil Courts Structure Review: Final Report*, London, 2016, pp. 23 ss., pp. 36 ss.; ID, *Civil Courts Structure Review: Interim Report*, cit., pp. 40 ss., pp. 75 ss. Sul tema PRINCE, “*Fine Words Butter No Parsnips*”: *Can the Principle of Open Justice Survive the Introduction of an Online Court?*, in 38 *C.J.Q.*, 2019, pp. 111 ss.; AHMED, *A Critical View of Stage 1 of the Online Court*, in 36 *C.J.Q.*, 2017, pp. 12 ss.; BIRD, *Open Justice in an Online Post Reform World: A Constant and Most Watchful Respect*, in 36 *C.J.Q.*, 2017, pp. 23 ss.; MCCLOUD, *The Online Court: Suing in Cyberspace - How the Online Court Challenges Us to Raise Our Legal And Technological Game so as to Ensure Access To Justice*, in 36 *C.J.Q.*, 2017, pp. 34 ss.; ASSY, *Briggs' Online Court and The Need For a Paradigm Shift*, in 36 *C.J.Q.*, 2017, pp. 70 ss. SORABJI, *The Online Solutions Court - a Multi-Door Courthouse for the 21st Century*, in 36 *C.J.Q.*, 2017, pp. 86 ss.; CORTES, *The Online Court: Filling The Gaps Of The Civil Justice System?*, in 36 *C.J.Q.*, 2017, pp. 109 ss.; GOODMAN, *Transforming the Courts & Tribunal System*, speech delivered at the Seminar The Civil Procedure at 20, Bonavero Institute of Human Rights, Oxford, 10 June 2019.

³⁰⁵ Nel 2018, le controversie di valore inferiore alle 10.000 sterline introdotte attraverso i mezzi digitali risultano essere più di 68.000 come precisato da GOODMAN, *Transforming the Courts & Tribunal System*, speech delivered at the Seminar The Civil Procedure at 20, Bonavero Institute of Human Rights, Oxford, 10 June 2019.

³⁰⁶ Sul tema, con specifico riferimento al crescente impiego, nell’ordinamento inglese, delle O.D.R. quali strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, si prendano in considerazione, in modo particolare, i recenti contributi di KATSH, RABINOVICH-EINY, *Digital Justice: Technology and the Internet of Disputes*, Oxford, 2017; ANDERSON, *The convergence of ADR and ODR within the courts: the impact on access to justice*, in 38 *C.J.Q.*, 2019, pp. 126 ss. Per uno sguardo più ampio al fenomeno, basti qui fare riferimento a MANIA, *Online dispute resolution: The future of justice*, in *Int. Comp. Jur.*, 2015, pp. 76 ss.; WAHAB, KATSH, RAINEY, *Online dispute resolution: Theory and*

suscitano, tuttavia, non poche perplessità in quanto, a tacer d'altri aspetti, abbandonano apparentemente il cittadino a se stesso, garantendogli sì il diritto di instaurare un giudizio civile innanzi la corte competente, ma senza l'indispensabile supporto di un professionista che possa coadiuvarlo nel corso del processo. In questa prospettiva, la semplificazione delle forme di accesso alla giustizia e l'ampliamento delle occasioni di difesa personale paiono certo attenuare il problema relativo all'eccessiva dispendiosità dei processi inglesi ma secondo una logica che appare potenzialmente in grado di pregiudicare, in gran parte delle ipotesi, l'adeguata tutela dei diritti soggettivi delle parti processuali.

Così sommariamente rappresentate le vicende storiche occorse nei primi venti anni di applicazione delle *Civil Procedure Rules*, occorre ora proseguire l'indagine spostando l'attenzione sul dato normativo e, in modo particolare, su alcuni aspetti dell'ampia previsione della *Rule 1.1 C.P.R.*, nella quale vengono enunciati alcuni dei principi che sorreggono l'intero ordinamento processuale inglese. Proprio per l'indubbia rilevanza che tale disposizione assume, le considerazioni che verranno svolte in questa sede continueranno a rappresentare un riferimento rilevante anche nel corso dell'esame dei singoli istituti che perseguono il fine ultimo di una più celere definizione della controversia, essendo questi ultimi interpretabili anche quale forma di attuazione dei principi enunciati appunto nella *Rule 1 C.P.R.*

Ciò posto, occorre innanzitutto rilevare come il primo comma della disposizione poc'anzi menzionata affermi che: "*These Rules are a new procedural code with the overriding objective of enabling the court to deal with cases justly and at proportionate cost*". Come autorevolmente riconosciuto dalla migliore dottrina inglese, tale disposizione non costituisce solamente un'affermazione introduttiva ma, unitamente alle norme ricavabili dai commi successivi, delinea alcuni dei criteri alla luce dei quali il giudice, in particolare, è tenuto a condurre il procedimento e, in caso di incertezza interpretativa sulla portata di una disposizione, a interpretarne il precetto³⁰⁷.

practice. A treatise on technology and dispute resolution, Hague, 2012; LODDER, ZELENKOW, *Enhanced Dispute Resolution Through the Use of Information Technology*, Melbourne, 2010.

³⁰⁷ Rispetto a quest'ultimo profilo, si consideri, in generale, quanto reperibile in THE WHITE BOOK SERVICE, *Civil Procedure*, I, London, 2016, p. 10. In dottrina, si consideri, in particolare, DWYER,

Particolarmente rilevante, nel corpo di questa disposizione, appare l'impiego, non casuale, del termine plurale “cases”, a significare l'intenzione del legislatore di perseguire il fine ultimo di un impiego delle risorse di ciascuna corte equo e ragionevole rispetto al complesso delle controversie da trattarsi e non limitato alla gestione del singolo procedimento³⁰⁸. In tal maniera, la riforma del 1998 sembrerebbe, dunque, ispirarsi non solo al principio di *case management* - su cui, più ampiamente, nel successivo paragrafo - ma anche al differente principio di *court management*, in analogia, del resto, con la *philosophy* che ha ispirato in maniera rilevante le riforme delle *Federal Rules of Civil Procedure* statunitensi a partire, quantomeno, dai primi anni '80³⁰⁹.

In rapporto di continuità con tale disposizione si pone, all'evidenza, il primo capoverso della *Rule 1 C.P.R.* Concentrandosi sui principi ivi enunciati che assumono maggiore rilievo rispetto all'oggetto della presente indagine, occorre segnalare, in modo particolare, il fatto che il principio di proporzionalità non rimane più circoscritto al solo profilo dei costi del procedimento (come, invece, accade nel primo comma della disposizione), ma viene ulteriormente considerato - e diffusamente impiegato - in modo tale da garantire una piena attuazione del principio del giusto processo. A norma della *Rule 1.1.(2).(c) C.P.R.*, “*dealing with a case justly*” significa, invero, tra le altre cose, “*dealing with the case in ways which are proportionate*

- (i) *to the amount of money involved;*
- (ii) *to the importance of the case;*
- (iii) *to the complexity of the issues; and*
- (iv) *to the financial position of each party”.*

What is the Meaning of CPR R 1.1 (1)?, in *The Civil Procedure Rules Ten Years On*, cit., p. 71 il quale afferma: “*The overriding objective can be used quite effectively where the wording of the CPR may be silent or unclear, but the ethos of the CPR or the merits of the case are clear*”. In tema anche ZUCKERMAN, *Zuckerman on Civil Procedure*, cit., p. 17; ANDREWS, *English Civil Procedure*, cit., pp. 336-337; DWYER, *Introduction*, cit., pp. 8-9. Sul tema, si veda da ultimo DYSON, *Reflections on Managing Civil Justice*, speech delivered at the Seminar *The Civil Procedure at 20*, Bonavero Institute of Human Rights, Oxford, 10 June 2019.

³⁰⁸ DWYER, *What is the Meaning of CPR R 1.1 (1)?*, cit., pp. 65 ss.

³⁰⁹ A conferma di tale ultima considerazione rispetto all'ordinamento statunitense si consideri, in modo particolare, FLANDERS, *Case Management and Court Management in United States District Courts*, Federal Judicial Center, 1977.

Sebbene la nozione di proporzionalità possa assumere, anche in ambito processuale, significati almeno in parte differenti in ragione del contesto in cui viene impiegata, nella disposizione poc'anzi menzionata la stessa pare avere quale riferimento esclusivo il procedimento inteso nella sua individualità³¹⁰. Cercando di essere più precisi, il significato che sembra potersi ricavare dal tenore letterale della *Rule* è che l'ammontare delle risorse da destinare ad ogni singolo procedimento dovrebbe, almeno stando a questa disposizione, essere proporzionato alle prerogative, esigenze e caratteristiche del procedimento stesso. Sicché, in questo frangente, il principio di proporzionalità sembrerebbe impiegato esclusivamente nella sua accezione di c.d. "*individual proportionality*", in quanto l'unico parametro di riferimento che il giudice sarebbe tenuto a considerare nell'allocazione delle risorse disponibili dovrebbe essere, appunto, il singolo procedimento di cui lo stesso è chiamato ad occuparsi³¹¹.

Le valutazioni sinora esposte necessitano, tuttavia, di essere integrate e, almeno in parte, emendate alla luce della previsione della *Rule* 1.1.(2).(e) *C.P.R.* in base alla quale "*dealing with a case justly*" significa, allo stesso tempo e ulteriormente, "*allotting to it an appropriate share of the court's resources, while taking into account the need to allot resources to other cases*"³¹². La particolare importanza di tale seconda previsione si ricava, in modo piuttosto evidente, dal fatto che il parametro sulla base del quale il giudice è tenuto ad allocare le risorse disponibili muta - o, più propriamente, si amplia - non rimanendo più circoscritto alle

³¹⁰ Relativamente alla difficoltà di circoscrivere e definire il concetto di proporzionalità in ambito processuale si vedano, in particolare, le considerazioni svolte da ZUCKERMAN, *Zuckerman on Civil Procedure*, cit., p. 12. A supporto di tale affermazione si può esaminare anche il caso *Campbell v M.G.N. Ltd (No. 2)*, UKHL, 2005, pp. 61 ss. dal quale, appunto, si ricava che il concetto di proporzionalità può assumere significati differenti a seconda del contesto in cui viene impiegato. Per un'attenzione al tema da parte della dottrina italiana si vedano, in modo particolare, FICCARELLI, *op. cit.*, pp. 111 ss.; DONZELLI, *La fase preliminare del nuovo processo civile inglese e l'attività di case management giudiziale, in Davanti al giudice* (a cura di LANFRANCHI, CARRATTA), Torino, 2005, pp. 532 ss. Recentemente ANSANELLI, *Culture della riforma, modulazione del rito e sommarizzazione delle tutele. Sulle più recenti modifiche del nostro processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, pp. 967 ss.

³¹¹ Sulla nozione di *individual proportionality*, si considerino, in modo particolare, le considerazioni svolte da SORABJI, *English Civil Justice after the Woolf and Jackson Reforms*, cit., p. 167.

³¹² DWYER, *Introduction*, cit., p. 8. Per un'immediata applicazione di tale principio nelle corti inglesi si vedano, in particolare, i casi *Dr Akena Adoko V Hussein Jemal*, in [1999] EWCA Civ 1643 e *Sbj Stephenson Limited V Keith Anthony Mandy*, in [1999] EWCA Civ. 1720.

esigenze proprie del singolo procedimento, ma dovendosi estendere fino a tenere in debita considerazione anche le necessità proprie di tutte le altre controversie³¹³.

Ad una logica di “*individual proportionality*” si accompagna, dunque, anche una diversa prospettiva di “*collective proportionality*”, in base a cui il giudice, in un primo momento, è tenuto a considerare esclusivamente le prerogative del singolo procedimento mentre, in un secondo momento, ma in ogni caso comunque prima di compiere eventuali attività che possano condurre ad un rilevante impiego di risorse processuali, è chiamato a rivolgere la propria attenzione anche alle necessità provenienti dalle altre controversie pendenti innanzi la corte stessa, il tutto in modo tale da consentire, per quanto possibile, uno svolgimento adeguato delle varie controversie³¹⁴.

Per come declinato nel nuovo testo normativo, il principio di proporzionalità è stato peraltro interpretato da più parti quale forma moderna di attuazione dei principi di *fairness* ed *equality* processuali, che, seppur in un’accezione e con una portata differente, costituiscono da sempre capisaldi del processo di *common law*. Da una lettura congiunta delle disposizioni codificate nella *Rule 1.1.(2) C.P.R.* sembra invero potersi ricavare un generale intento del legislatore di garantire a ciascuno dei litiganti un impiego delle risorse a disposizione delle corti proporzionato - e, dunque, in questo senso, *fair* - rispetto alle caratteristiche ed esigenze della singola controversia³¹⁵. L’oggetto di valutazione della *fairness* processuale sembrerebbe,

³¹³ WOOLF, *Access to Justice: Interim Report*, cit., p. 24.

³¹⁴ A tal proposito si conderino le parole impiegate da Lord Woolf nella decisione *Jones v University of Warwick* [2003] EWCA Civ 151 "A judge's responsibility today in the course of properly managing litigation requires him, when exercising his discretion in accordance with the overriding objective contained in CPR Part 1, to consider the effect of his decision upon litigation generally. An example of the wider approach is that the judges are required to ensure that a case only uses its appropriate share of the resources of the court (CPR Part 1.1(2)(e)). Proactive management of civil proceedings, which is at the heart of the CPR, is not only concerned with an individual piece of litigation which is before the Court, it is also concerned with litigation as a whole". In tema, si considerino anche i contributi di SORABJI, *English Civil Justice after the Woolf and Jackson Reforms*, cit., p. 167, p. 184, p. 188; NEUBERGER, *Reflections on Managing Civil Justice*, speech delivered at the Seminar The Civil Procedure at 20, Bonavero Institute of Human Rights, Oxford, 10 June 2019. Sul tema, tra gli esponenti della dottrina italiana, si consideri il recente contributo di PANZAROLA, *Jeremy Bentham e la «proportionate justice»*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, pp. 1475 ss. Nella dottrina italiana, un cenno sul punto sembra potersi ritrovare, in modo particolare, LUPOI, *op. cit.*, pp. 20-21.

³¹⁵ Sul punto, ZUCKERMAN, *Civil litigation: A Public Service for the Enforcement of Civil Rights*, in 26 *C.J.Q.*, 2007, p. 3 afferma: “The right of access to court does not, however, entitle litigants to demand the best possible law enforcement process regardless of cost, any more than they are entitled

dunque, mutare rispetto a quello consolidatosi nel tempo - secondo cui la *fairness* del processo ricorrerebbe solo quando siano rispettate le regole procedurali (*procedural fairness*) -, arrivando a ricomprendere anche aspetti di carattere latamente economico, inerenti all'appropriata gestione delle risorse di ciascuna corte in ragione della domanda di giustizia proveniente dalla società civile³¹⁶.

Tale evoluzione del concetto di *fairness* sembra, del resto, potersi forse più correttamente inquadrare anche alla luce del mutamento ideologico sotteso alla, e occorso a seguito della, emanazione delle nuove *C.P.R.* Come rilevato dai principali commentatori dell'epoca, la riforma del 1998 pare, invero, condurre all'abbandono di quell'ideologia secondo cui il processo giusto sarebbe solamente quello in grado di pervenire ad una decisione nel merito³¹⁷. Mentre tale principio ha costituito uno dei punti fermi della cultura processuale inglese lungo tutto il XX secolo, la riforma del

to demand unlimited health support or boundless educational facilities. The only reasonable demand that members of the community can make with respect to any public service is that its funding should be commensurate with available public resources and with the importance of the benefits that it has to deliver. In addition, members of the community have a right to expect that, within available resources, the service should provide adequate benefits to the community. Nello stesso senso SORABJI, *English Civil Justice after the Woolf and Jackson Reforms*, cit., pp. 2-3, pp. 166 ss.; ID, *The Road to New Street Station: fact, fiction and the overriding objective*, in 23 *European Business Law Review*, 2012, p. 89; GRAINGER, FEALY, *The Civil Procedure Rules in Action*, London, 2000, pp. 22 ss.

³¹⁶ Sul concetto di *fair process* e sulla relativa portata si vedano, in particolare, i contributi di FAGAN, *Due Process in Practice or Whatever's Fair*, in 25 *Hastings L. J.*, 1973, pp. 897 ss.; NEWMAN, *Rethinking Fairness: Perspectives on the Litigation Process*, in 94 *Yale L. J.*, 1985, pp. 1643 ss.; VIDMAR, *The Origins and Consequences of Procedural Fairness*, in 15 *Law & Soc. Inquiry*, 1990, pp. 877 ss.; ALLAN, *Procedural Fairness and the Duty of Respect*, in 18 *Oxford J. Legal Stud.*, 1998, pp. 497 ss.; KAPLOW, LOUIS, SHAVELL, STEVEN, *Fairness Versus Welfare*, in 114 *Harv. L. R.*, 2001, pp. 999 ss.; DENNY, *Procedural Fairness in Competitions*, in 8 *Jud. Rev.*, 2003, pp. 228 ss.; BONE, *Agreeing to Fair Process: The Problem with Contractarian Theories of Procedural Fairness*, in 83 *B.U. L. Rev.*, 2003, pp. 485 ss.

³¹⁷ Sul punto si consideri, in modo particolare, quanto afferma SORABJI, *The Road to New Street Station*, cit., p. 78: “*The Overriding Objective on the other hand is truly innovative because it provides active case management's new driver with a new destination, and one not historically foreshadowed by previous civil justice reform reports or other jurisdictions. It does so by giving litigation a new purpose; a new aim and one radically different from that which predated the Woolf reforms. It does so by introducing a new concept of justice into English civil procedure; a concept of justice committed to proportionality rather than, as was previously the case, an unalloyed commitment to the achievement of what Woolf described as substantive justice, that is, justice on the merits*”. In questi termini anche ZUCKERMAN, *Zuckerman on Civil Procedure*, cit., p. 16; GENN, *Judging Civil Justice*, Cambridge, 2010, pp. 14 ss.; NEUBERGER, *Framing a New Procedural Culture*, in 34 *C.J.Q.*, 2015, p. 238. Tra i primi casi giurisprudenziali che hanno applicato il principio di proporzionalità comparando l'esigenza di pervenire ad una giustizia sul merito con i costi e i tempi necessari per conseguire tale risultato, si veda *Charleswoth v. Relay Road Ltd & Others*, in 1 *W.L.R.*, 2000, pp. 230 ss. In tema, di particolare interesse appare ancora il pur datato contributo di TARUFFO, *La ricerca della verità nell'Adversary System angloamericano*, in *Riv. dir. proc.*, 1977, pp. 596 ss.

1998 pare affermare in maniera più marcata l'esigenza di un compromesso - testimoniato anche dalla centralità assunta dal principio di proporzionalità - tra accuratezza dell'indagine processuale ed economicità della stessa³¹⁸. In questa prospettiva, non tutte le controversie devono necessariamente concludersi con una pronuncia giudiziale, potendo le stesse risolversi anche a seguito di una transazione tra le parti nonché potendo essere assoggettate a riti tra loro differenti (come tali idonei a garantire un grado della cognizione differente) e, cionondimeno, potendosi comunque ritenere tutte definite secondo giustizia³¹⁹. In questa differente logica, nella quale pare affermarsi la necessità di differenziare le modalità di conduzione delle varie controversie, il concetto di *fairness* sembra mutare in maniera conseguente, assumendo un significato non più assoluto ma relativo, suscettibile, pertanto, di essere valutato non solo alla luce della singola controversia, ma anche tenuto conto delle esigenze emergenti dagli altri procedimenti.

Da tali frastagliati e minimi riferimenti, rappresentativi in ogni caso di un mutamento rilevante occorso in seguito all'emanazione del nuovo *corpus* normativo, pare potersi evincere la centralità del principio di proporzionalità, declinato nelle diverse accezioni poc'anzi menzionate, nonché del ruolo del giudice, il quale, oltre ad essere chiamato a guidare il procedimento secondo logiche in parte nuove, assume una funzione del tutto peculiare, attinente l'adeguata allocazione delle risorse processuali rispetto alle esigenze provenienti dalle controversie in essere dinanzi la corte.

3.2 (SEGUE) IL CASE MANAGEMENT: BREVI CENNI SULL'EMERSIONE DEL FENOMENO IN TERRITORIO STATUNITENSE E SULLA RELATIVA RICEZIONE NELLE *CIVIL PROCEDURE RULES* DEL 1998. - L'ATTIVITÀ DI ALLOCAZIONE DELLA CONTROVERSIA QUALE PREROGATIVA DELL'ORDINAMENTO PROCESSUALE INGLESE

³¹⁸ ZUCKERMAN, *The Continuing Management Deficit In The Administration Of Civil Justice*, in 34 *C.J.Q.*, 2015, pp. 1-2.

³¹⁹ WOOLF, *Access to Justice: Interim Report*, cit., p. 19; ZUCKERMAN, *A Reform of Civil Procedure - Rationing Procedure Rather Than Access to Justice*, in 22 *J.L. & Soc'y*, 1995, pp. 160 ss.; ID, *Quality and Economy in Civil Procedure - The Case for Commuting Correct Judgments for Timely Judgments*, in 14 *Oxford J. of Law and Society*, 1994, pp. 353 ss.; MACCHIAVELLI, *Relief from Sanctions and the Overriding Objective*, in 24 *C.J.Q.*, 2005, p. 104.

Oltre alla funzione latamente organizzativa, intesa - come detto - a garantire un'adeguata allocazione delle risorse a disposizione di ciascuna corte, il ruolo del giudice si estrinseca anche - o, forse, primariamente - nell'ambito della singola controversia. È, invero, in modo particolare a norma delle *Rules* 1.4, 3.1 e 26 *C.P.R.* che a questo soggetto viene attribuito il potere e il dovere di governare in modo attivo ciascun procedimento, ponendo in essere una serie di attività che, per quanto solo a mero titolo esemplificativo, sono in quella sede già dettagliatamente individuate³²⁰.

Al fine di poter comprendere pienamente la portata di tale principio e prima di considerare i riflessi pratici che dall'applicazione dello stesso conseguono, pare doveroso soffermarsi, in un primo momento e pur brevemente, sui connotati della *philosophy* processuale che, ancora adesso e seppur non più in modo così pervadente, caratterizza gli ordinamenti riconducibili alla famiglia di *common law*³²¹. In un secondo momento, e sempre in via preliminare rispetto all'esame della disciplina delle *C.P.R.*, si cercheranno di fornire alcune indicazioni circa le ragioni prevalenti che, inizialmente in territorio statunitense e poi anche oltremarina, hanno condotto ad una parziale riconsiderazione di tale ideologia, in favore di un ruolo maggiormente attivo del giudice nell'ambito del processo civile.

Sebbene “*continui ad essere assai ardua - se non impossibile - un'attendibile definizione unitaria del modello, non essendovi accordo su quali aspetti della struttura processuale la definiscono propriamente come adversary*”, tale filosofia pare fondarsi su ideali di stampo prettamente liberista, in cui, ad una presenza marginale dello Stato, si accompagna una generale libertà di azione dei privati³²². In

³²⁰ A conferma del carattere esemplificativo di tali elencazioni si veda quanto affermato da ANDREWS, *The Three Paths of Justice: Court Proceedings, Arbitration, and Mediation in England*, Dordrecht, Heidelberg, London, New York, 2011, p. 12 e ribadito da FICCARELLI, *op. cit.*, pp. 107-108; CRIFÒ, *op. cit.*, p. 517. La medesima indicazione si ritrova anche in THE WHITE BOOK SERVICE, *cit.*, I, p. 11.

³²¹ Sull'obsolescenza della generale distinzione tra ordinamenti facenti capo alle famiglie di *common law* e di *civil law*, si prenda in considerazione, in modo particolare, il recente contributo di DONDI, *Problemi ricorrenti e impostazione metodologica*, in DONDI, ANSANELLI, COMOGLIO P., *Processi civili in evoluzione. Una prospettiva comparata*, Milano, 2015, pp. 10 e seguenti.

³²² Tra virgolette, un passaggio del contributo, pur datato ma ancora per molti aspetti attuale di TARUFFO, *Il processo civile adversary nell'esperienza americana*, Padova, 1979, p. 7, il quale, alla nota 7 richiama altresì le opere di DAMASKA, *Evidentiary Barriers to Conviction and the Two Models*

questa logica, centrali nella dinamica del procedimento appaiono, in particolare, i principi di *party prosecution* e di *party presentation*, attraverso i quali si attribuisce ai privati una generale autonomia nella definizione dell'oggetto della causa e una sensibile libertà nella relativa gestione³²³.

Al ruolo predominante delle parti, si accompagna, in maniera quasi consequenziale, una posizione relativamente marginale del giudice³²⁴. Nella logica

of Criminal Procedures: A Comparative Study, in 121 *U. Pa. L. R.*, 1973, p. 554, pp. 563 ss.; ID, *Presentation of Evidence and Factfinding Precision*, in 123 *U. PA. L. Rev.*, 1975, pp. 1090 ss. La dottrina nordamericana in tema è davvero ampia. Tra i principali contributi che possono essere menzionati sul punto, si possono richiamare a mero titolo esemplificativo FULLER, *The Adversary System*, in 35 *Talks on American Law*, 1960; JAMES, *Civil procedure*, Boston-Toronto, 1965; WEILER, *Two Models of Judicial Decision-Making*, Toronto, 1968; TEMPLE, *In Defense of the Adversary System*, in 43 *A.B.A. Litig.*, 1976, pp. 47 ss.; LANDSMAN, *The Adversarial System: A Description and Defense*, Wahington, 1984; ID, *Readings on Adversarial Justice: The American Approach to Adjudication*, St. Paul., 1988; DAMASKA, *The Faces of Justice and State Authority: A Comparative Approach to the Legal Process*, New Haven, London, 1986, pp. 104 ss.; SWARD, *Values, ideology, and the evolution of the adversary system*, in 64 *Ind. L. J.*, 1988, pp. 301 ss.; WANGERIN, *The Political and Economic Roots of the Adversary System of Justice and Alternative Dispute Resolution*, in 9 *Ohio St. J. on Disp. Resol.*, 1994, pp. 203 ss.; FREEDMAN, *Our Constitutionalized Adversary System*, in 57 *Chap. L. Rev.*, 1998, pp. 1 ss.; BARNHIZER, *The Virtue of Ordered Conflict: A Defense of the Adversary System*, in 79 *Neb. L. Rev.*, 2000, pp. 657 ss.; KAGAN, *Adversarial Legalism. The American Way of Law*, Harvard, 2003, pp. 100 ss. Per una più ampia indicazione bibliografica delle opera in tema si consideri STRIER, GREENE, *The Adversary System: An Annotated Bibliography*, Littleton, 1990. Con riferimento alle prime teorie concernenti l'applicazione dei dettami del liberismo economico al processo civile si veda BENTHAM, *The Limits of Jurisprudence Defined*, New York, 1945, il cui pensiero è stato poi oggetto di approfondito esame, tra l'altro, da parte di KEETON, SCHWARZENBERGER, *Jeremy Bentham and the Law*, London, 1949; JAMES, *Bentham on the Individuation of Laws*, in 24 *N.I.L.Q.*, 1973, pp. 91 ss.; ORTH, *Jeremy Bentham: The Common Law's Severest Critic*, in 68 *A.B.A.J.*, 1982, pp. 710-715; POSTEMA, *Bentham and the Common Law Tradition*, Clarendon, 1989; SORABJI, *English Civil Justice after the Woolf and Jackson Reforms*, *cit.*, pp. 75 ss.

³²³ JACOB, *The Fabric of English Civil Justice*, London, 1987, pp. 24 ss.; MILLAR, *The Formative Principles of Civil Procedure*, in 18 *Ill. L. Rev.*, I, 1923, pp. 9 ss.; JAMES, *Civil Procedure*, *cit.*, pp. 3 ss.; JAMES, HAZARD, *Civil Procedure*, New York, 1977; RESNIK, *Managerial Judges*, in 96 *Harv. L. R.*, 1982, p. 382, p. 384; MULLENIX, *Another Choice of Forum, Another Choice of Law: Consensual Adjudicatory Procedure in Federal Courts*, in 57 *Fordam L. R.*, 1988, pp. 291 ss. Nella dottrina italiana TARUFFO, *Il processo civile adversary nell'esperienza americana*, *cit.*, pp. 8 ss.; ID, *Diritto processuale civile nei paesi anglosassoni*, in *Dig. It.*, Torino, 1990, pp. 339 ss.

³²⁴ In questa prospettiva, di particolare interesse appaiono le parole usate da Roscoe Pound e riportate da SHERMAN, *op. cit.*, p. 990: "We take it as a matter of course," he said, "that a judge should be a mere umpire, to pass upon objections and hold counsel to the rules of the game, and that the parties should fight out their own game in their own way without judicial interference". Si vedano inoltre, WYZANSKY, *A Trial Judge's Freedom and Responsibility*, in 65 *Harv. L. R.*, 1952, pp. 1291 ss.; ALSCHULER, *The Trial Judge's Role in Plea Bargaining*, in 76 *Colum. L. Rev.*, 1976, pp. 1059 ss.; BRAZIL, *The Adversary Character of Civil Litigation: A Critique and Proposals for Change*, in 31 *Vand. L. Rev.*, 1978, pp. 1295 ss.; AXELROD, *The Role of Judges in the Adversary Proceeding*, in 3 *Hamline J. Pub. L.*, 1982, pp. 27 ss.; RESNIK, *op. cit.*, p. 376, pp. 380 ss.; ID, *Managerial Judges and Court Delay: The Unproved Assumption*, in 23 *Judges J.*, 1984, p. 8; MARTIN, MAHONEY, *Equality*

strettamente *adversarial*, questi è, in fin dei conti, un soggetto estraneo alla contesa, la cui funzione pressoché esclusiva è quella di garantire il rispetto delle regole procedurali che governano l'incedere della lite. Al giudice è infatti richiesto, in modo particolare, di presiedere al corretto svolgimento della controversia, garantendone la *fairness* e intervenendo nei soli casi in cui una delle parti abbia tenuto una condotta scorretta.

La posizione assunta dal giudice nell'ambito degli ordinamenti processuali di *common law* si giustifica, del resto, in ragione dell'associazione tra i concetti di neutralità e imparzialità; associazione di concetti in base a cui solamente un giudice estraneo alla controversia può essere considerato realmente imparziale e idoneo a pronunciare una sentenza giusta³²⁵. Cosicché, sulla base di una simile concezione del processo, la passività del giudice finisce per rappresentare il presupposto della sua stessa autorevolezza nonché il requisito necessario per garantire la credibilità e l'accettabilità sociale della sua pronuncia.

A tanto occorre peraltro aggiungere che, nella *philosophy adversarial*, la passività del giudice si giustifica altresì in conseguenza della necessità di salvaguardare, per quanto possibile, la più ampia libertà morale ed intellettuale dei componenti la giuria. Per quanto, nel corso dei secoli, tale istituto abbia assunto un'importanza sempre più marginale nella gran parte degli ordinamenti di *common*

and Judicial Neutrality, Toronto, 1987; SALTZBURG, *op. cit.*, pp. 15 ss.; LANDSMAN, *Readings on Adversarial Justice: The American Approach to Adjudication*, St. Paul, Minn., 1988, pp. 35 ss.; MAHONEY, *Myth of Judicial Neutrality: The Role of Judicial Education in the Fair Administration of Justice, The Essay*, in 32 *Willamette L. Rev.*, 1996, pp. 785 ss.; HUTCHINSON, *It's All in the Game: A Nonfoundationalist Account of Law and Adjudication*, Duke University Press, 2000, pp. 288 ss. A mero titolo esemplificativo, tra gli esponenti della dottrina inglese, si considerino, in particolare, i contributi di DENNING, *Road to Justice*, London, 1955; CROSS, *On Evidence*, London, 1974; JACOB, *op. cit.*, pp. 7 ss.; DAMASKA, *I volti della giustizia e del potere*, Bologna, 1991; JOLOWICZ, *Adversarial and Inquisitorial Models of Civil Procedure*, in *Int. Comp. L.Q.*, 2003, pp. 281 ss.; LIGHTMAN, *The Civil Justice System and Legal Profession - The Challenges Ahead*, in 22 *C.J.Q.*, 2003, p. 238; DARBYSHIRE, *op. cit.*, pp. 177 ss.

³²⁵ FRANKEL, *The Search for Truth. An Umpireal View*, in 123 *U. PA. L. Rev.*, 1975, p. 1031, pp. 1041-1045; DAMASKA, *Presentation of Evidence and Factfinding Precision*, in 123 *U.PA. L. Rev.*, 1975, p. 1091; GROSS, *The American Advantage: The Value of Inefficient Litigation*, in 85 *Mich. L. R.*, 1987, p. 734, p. 746, p. 752; RESNIK, *Managerial Judges*, *cit.*, p. 376; SKLANSKY, *Anti-Inquisitorialism*, in 122 *Harv. L. R.*, 2009, pp. 1634 ss.; DARBYSHIRE, *op. cit.*, p. 178. In merito si consideri anche il seguente passaggio estratto della sentenza *Gardiner v. A.H. Robins Company, Inc.*, 1984, p. 1180: "A judge who departs from the essentially passive role that is characteristic of the adversary system deprives civil litigants of due process of law". Simili considerazioni anche in *Jones v National Coal Board*, in 2 *Q.B.*, 1957, pp. 55 ss.

law, ivi compreso quello inglese, la sua stessa presenza costituisce, a tutt'oggi, uno degli argomenti a sostegno di una maggiore inattività del giudice³²⁶. In questa prospettiva, la neutralità di tale soggetto è motivata, *a fortiori ratione*, in base alla necessità di garantire ai giurati una piena autonomia nelle proprie determinazioni. Qualsiasi condotta attiva del giudice sarebbe, invero, potenzialmente in grado di influenzarne l'opinione, con il rischio di un improprio loro condizionamento nell'assunzione della decisione³²⁷.

Ciò posto a livello generale, occorre precisare altresì che, quantomeno nelle codificazioni della prima parte del XX secolo, il carattere estremamente *liberal* dell'ideologia *adversarial* pervade, nei sistemi di *common law*, l'intera dinamica del processo, dalla fase introduttiva a quella del *trial*. È in modo particolare nelle *Federal Rules of Civil Procedure* statunitensi, per come delineate nella riforma del 1938, che tale aspetto si riconosce, forse, in modo immediatamente più evidente, specialmente in quella fase, detta del *discovery*, nella quale le parti sono tenute allo scambio reciproco di documenti e altri mezzi di prova attinenti l'oggetto della lite.

Per quanto di maggiore interesse in questa sede, occorre subito osservare come alla particolare autonomia concessa ai privati in questo momento del processo si accompagni, invero già a partire dai primi anni cinquanta, quel patologico fenomeno dell'*abuse of discovery* che, tra gli anni sessanta e settanta, costituirà un elemento davvero caratterizzante l'ordinamento processuale nordamericano³²⁸. Lo

³²⁶ In merito LLOYD-BOSTOCK, THOMAS: *Juries and Reform in England and Wales*, in VIDMAR, *World Jury Systems*, Oxford, 2000, pp. 53 ss.; HANLY, *The Decline of Civil Jury Trial in Nineteenth-Century England*, in 26 *J. Legal Hist.*, 2005, pp. 253 ss.; MARCUS, *Putting American Procedural Exceptionalism into a Globalized Context*; in 53 *Am. J. Comp. L.*, pp. 712 ss.

³²⁷ Sul punto si considerino, in modo particolare, le parole impiegate da JOLOWICZ, *Reform of English Civil Procedure: A Derogation from the Adversary System?*, in ID, *On Civil Procedure*, cit., p. 375, il quale afferma: "if the judge were to interfere before the trial either in drawing up of the pleadings, and thus in the determination of the questions to be answered by the jury, or in the collection and presentation of the evidence, he would infringe the sovereignty of the jury. It is thus inevitable that the judge remain passive and that all procedural activity falls to the parties". Per uno sguardo al fenomeno anche nella prospettiva dell'ordinamento statunitense si considerino, in particolare, gli studi di DOOLITTLE, *Charging the Trial Jury*, in 35 *Am. L. Rev.*, 1901, p. 15; JONES, *The Trial Judge-Role Analysis and Profile*, in LOWE, *Resource Materials for the National Conference on Judicial Selection and Tenure*, in *American Judicature Society*, Chicago, 1974, pp. 55 ss.

³²⁸ La dottrina in merito è davvero copiosa. Tra le opere più significative in argomento si vedano GLASER, *Pretrial Discovery and the Adversary System*, New York, 1968; SEGAL, *Survey of the Literature on Discovery from 1970 to the Present: Expressed Dissatisfactions and Proposed Reforms*,

stesso consiste, invero, molto sommariamente, in una degenerazione dello strumento processuale poc' anzi menzionato tale per cui, ad un'ideale funzione di scambio, in fase di *pre-trial*, del materiale istruttorio di cui i contendenti dispongono (scambio destinato a rendere edotta la controparte degli elementi di prova che potranno essere usati nel corso del *trial* successivo), si sostituisce ben presto una prassi intesa solo ad arrecare danno all'altro litigante, costringendolo ad attività defatiganti dai costi proibitivi. Tra le pratiche abusive di questo tipo si possono annoverare, a mero titolo di esempio, la formulazione di *requests of discovery* spropositate, volte solamente a

Philadelphia, 1978; POLLACK, *Discovery, Its Abuse and Correction*, in 44 *U. Chi. L. Rev.*, 1979, pp. 219 ss.; BURGER, *Agenda for 2000 A.D.- A Need for Systematic Anticipation*, in 70 *F.R.D.*, 1976, pp. 83 ss.; ROSENBERG, KING, *Curbing Discovery Abuse in Civil Litigation: Enough is Enough*, in 1981 *B.Y.U. L. Rev.*, 1981, pp. 579 ss.; *Report of the Special Committee for the Study of Discovery Abuse, Section of Litigation, American Bar Association*, in 92 *F.R.D.*, 1982, pp. 149 ss.; SCHROEDER, FRANK, *The proposed Changes in the Discovery Rules*, in 1978 *Ariz. St. L. J.*, 1978, pp. 475 ss.; BECKER, *Modern Discovery: Promoting Efficient Use and Preventing Abuse of Discovery in the Roscoe Pound tradition*, in 78 *F.R.D.*, 1978, pp. 277-278; SMITH, *The Concern over Discovery*, in 28 *Drake L. Rev.*, 1979, pp. 51 ss.; *Second Report of the Special Committee for the Study of Discovery Abuse, Section of Litigation, American Bar Association*, in 92 *F.R.D.*, 1980, pp. 137 ss.; LUNDQUIST, *In Search of Discovery Reform*, in 66 *A.B.A.J.*, 1980, pp. 1071-1073; BRAZIL, *The Adversary Character of Civil Discovery: A Critique and Proposals for Change*, *cit.*, pp. 1295 ss.; ID, *Views from the Front Lines: Observations by Chicago Lawyers about the System of Civil Discovery*, in 1980 *A.B.F. Res. J.*, 1980, pp. 222 ss.; ID, *Civil discovery. Lawyers' Views of its Effectiveness. Its Principal Problems and Abuses*, in 1980 *A.B.F. Res. J.*, 1980, pp. 789 ss., pp. 862 ss.; ID, *Civil Discovery: How Bad Are the Problems?*, in 67 *A.B.A.J.*, 1981, pp. 450 ss.; ROSENBERG, *Discovery Abuse*, in 32 *Litigation*, 1981, pp. 8 ss.; NOTEWARE, *Discovery Abuse*, in 17 *Forum*, 1982, pp. 474 ss.; *Discovery Abuse under the Federal Rules: Causes and Cures*, in 92 *Yale L. J.*, 1982, pp. 252 ss.; FLEGAL, *Discovery Abuse: Causes, Effects and Reform*, in 3 *Rev. Litig.*, 1983, pp. 1 ss.; COHN, *Federal Discovery: A Survey of Local Rules and Practices in View of Proposed Changes to the Federal Rules*, *cit.*, pp. 253 ss.; EASTERBROOK, *Discovery as Abuse*, in 69 *B.U. L. Rev.*, 1989, pp. 635 ss.; SETEAR, *Barrister and the Bomb: The Dynamics of Cooperation, Nuclear Deterrence, and Discovery Abuse*, in 69 *B.U. L. Rev.*, 1989, pp. 617 ss.; MITCHEL, *Discovery Abuse and a Proposed Reform: Mandatory Disclosure*, in 62 *Miss. L. J.*, 1993, pp. 743 ss.; MULLENIX, *Discovery in Disarray: The Pervasive Myth of Pervasive Discovery Abuse and the Consequences for Unfounded Rulemaking*, in 46 *Stan. L. Rev.*, 1994, pp. 1393 ss.; YABLON, *Stupid Lawyer Tricks: An Essay on Discovery Abuse*, in 96 *Colum. L. Rev.*, 1996, pp. 1618 ss.; BURROUGHS, *Mythed It Again: The Myth of Discovery Abuse and Federal Rule of Civil Procedure 26(b)(1)*, in 33 *McGeorge L. Rev.*, 2002, pp. 75 ss.; FERGUSON, *Use and Abuse of Discovery*, in 37 *Md. B. J.*, 2004, pp. 26 ss.; cenni in DODSON, *New Pleading, New Discovery*, in 109 *Mich. L. Rev.*, 2011, pp. 53 ss. In ambito giurisprudenziale si prenda in considerazione la sentenza *Herbert v. Lando*, 441 *U.S.*, 1980, pp. 115 ss. su cui FRIEDENTHAL, *Herbert v. Lando: A Note on Discovery*, in 31 *Stan. L. Rev.*, 1979, pp. 1059 ss. A riprova dell'esistenza di tale fenomeno già nei primi anni di applicazione delle *Federal Rules of Civil Procedure* si vedano i contributi di COMMENT, *Tactical Use and Abuse of Deposition under the Federal Rules*, in 59 *Yale L. J.*, 1949, p. 121; pp. 125 ss.; SPECK, *The Use of Discovery in United States District Courts*, in 60 *Yale L. J.*, 1951, pp. 1132 ss.; *Discovery: Boon or Burden?*, *cit.*, pp. 376-377; MOORE, *Moore's Federal Practice*, *cit.*, pp. 1036 ss.; WICKER, *Tactical Advantages from the Use of Discovery*, in 27 *Tenn. L. Rev.*, 1960, p. 336. Nella dottrina italiana si veda, tra gli altri, DONDI, *Introduzione della causa e strategie di difesa*, Padova, 1991, pp. 118 ss.

costringere la controparte ad un notevole dispendio di energie processuali per soddisfare la richiesta avversaria ovvero, in maniera speculare, la trasmissione alla controparte di quantità esorbitanti di documenti in risposta alle *requests of discovery* ricevute, in modo tale da rendere pressoché impossibile il vaglio del materiale ricevuto³²⁹.

È, dunque, probabilmente nel malfunzionamento della dinamica della fase del *discovery*, fenomeno divenuto ormai insostenibile sul finire degli anni settanta, che può ritrovarsi la ragione principale sottesa al mutamento del ruolo del giudice civile nella dinamica del processo nordamericano. Ragione principale ma certo non esclusiva in quanto ad essa può associarsi probabilmente, tra i molteplici fattori, anche la convinzione, espressa inizialmente dalla dottrina nordamericana e infine accolta dal legislatore federale del 1983, secondo cui una partecipazione più attiva del giudice soprattutto nella fase del *pre-trial* sarebbe in grado di garantire una migliore organizzazione dei tempi del processo nonché una più probabile soluzione transattiva della lite³³⁰. A fronte della mole crescente di controversie pendenti innanzi ai tribunali, il diverso ruolo affidato al giudice civile nell'ambito delle varie controversie può, dunque, in parte considerarsi come una soluzione necessitata

³²⁹ Quelle appena menzionate sono solo due delle molteplici attività poste in essere dagli avvocati in quegli anni al fine di trarre indebito vantaggio dallo strumento del *discovery*. In merito alle varie forme di *abuse of discovery* poste in essere si vedano COMMENT, *Tactical Use and Abuse of Deposition under the Federal Rules*, cit., pp. 121 ss.; SPECK, *op. cit.*, pp. 1132 ss.; BURGER: *op. cit.*, pp. 83 ss.; KIRKHAM, *Complex Civil Litigation-Have Good Intentions Gone Awry?*, in 70 *F.R.D.*, 1976, pp. 199 ss.; COHN, *op. cit.*, pp. 253 ss.; RENFREW, *Discovery Sanctions: A Judicial Perspective*, in 67 *Calif. L. Rev.*, 1979, pp. 264 ss.; BRAZIL, *Civil Discovery: Lawyers' Views of Its Effectiveness, Its Principal Problems and Abuse*, cit., p. 787; ID, *The Adversary Character of Civil Discovery: A Critique and Proposals for Change*, cit., pp. 1295 ss.; ID, *Views from the Front Lines: Observations by Chicago Lawyers about the System of Civil Discovery*, in 1980 *A.B.F. Res. J.*, 1980, pp. 222 ss.; WRIGHT, *The Law of Federal Courts*, St. Paul., 1983, p. 542. Nella dottrina italiana, si vedano, in particolare, i contributi di DONDI, *Introduzione della causa e strategie di difesa*, cit., pp. 120 ss.; ID, *Cultura dell'abuso e riforma del processo civile negli Stati Uniti*, in *Riv. dir. proc.*, 1995, pp. 787 ss.; ANSANELLI, *op. cit.*, pp. 309-310.

³³⁰ CLARK, *A Modern Procedure for New York*, in 30 *N.Y.U. L. Rev.*, 1955, pp. 1194 ss.; NOTE, *Managing the Large Class Action: Eisen v. Carlisle & Jaquelin*, in 87 *Harv. L. Rev.*, 1973, pp. 433 ss.; HAZARD JR., RICE, *Judicial Management of the Pretrial Process in Massive Litigation: Special Masters as Case Managers*, in 1982 *Am. B. Found. Res. J.*, 1982, pp. 375 ss.; BRAZIL, *Special Masters in the Pretrial Development of Big Cases: Potential and Problems*, in 1982 *Am. B. Found. Res. J.*, 1982, pp. 287 ss.; MARCUS, SHERMAN, *Complex Litigation: Cases and Materials on Advanced Civil Procedure*, St. Paul, 1985.

dall'esigenza, sempre più pressante e difficilmente conseguibile, di garantire una corretta e adeguata gestione della domanda di giustizia proveniente dalla società³³¹.

Se tali possono essere, dunque, rappresentate come alcune delle ragioni giustificanti l'emersione della figura del giudice *manager* nel territorio statunitense, con riguardo al sistema processuale d'oltremarica i fattori più volte menzionati da Lord Woolf quali elementi di ingiustizia del processo inglese, a cagione dei quali si impone una riconsiderazione del ruolo assunto da tale soggetto nel corso della lite, sono "*cost, delay and complexity*"³³².

In modo particolare, simili problematiche sarebbero, a loro volta, conseguenza del carattere eccessivamente *adversarial* del processo inglese e dell'ampia autonomia che la legge processuale concede alle parti, tanto sotto il profilo della definizione dell'oggetto della controversia quanto con riguardo alla determinazione delle relative tempistiche³³³. Nella prospettiva di Lord Woolf, "*la condotta, il ritmo e l'ambito della controversia sono quasi completamente lasciati alle parti*" e in ciò e da ciò discendono le criticità prevalenti che, sul finire del secolo scorso, affliggono la procedura inglese. A tanto, sembrerebbe doversi aggiungere altresì, tra i molti fattori, anche una scarsa capacità degli *orders* provenienti dalle corti di incidere concretamente sulla condotta processuale dei privati: negli anni antecedenti l'entrata in vigore delle *C.P.R.* il sistema sanzionatorio disciplinato dalla normativa processuale inglese appare, invero, assai modesto e, anche per tale motivo,

³³¹ In relazione alle possibili ragioni di crisi del sistema della *discovery* americana, ANSANELLI, *op. cit.*, p. 305 osserva: "È ormai pacifico che la trasformazione della società americana in una affluente e, pertanto, litigious society si pone alla base di questi eventi".

³³² WOOLF, *Access To Justice: Interim Report*, *cit.*, p. 4, p. 7: "The key problems facing civil justice are cost, delay and complexity". A commento, tra gli altri, MICHALIK, *Justice in Crisis: England and Wales*, in ZUCKERMAN, *Civil Justice in Crisis. Comparative Perspectives of Civil Procedure*, Oxford, 1999, pp. 117 ss.; ANDREWS, *Principles of Civil Procedure*, London, 1994, ID, *The Adversarial Principle: Fairness and Efficiency: Reflections on the Recommendations of the Woolf Report, in Reform of Civil Procedure. Essays on 'Access to Justice'*, *cit.*, p. 173; ID, *A New Civil Procedural Code for England*, *cit.*, p. 20; JOLOWICZ, *Adversarial and Inquisitorial Models*, *cit.*, p. 285; SHAPLAND, *The Need For Case Management? Profiles Of Liquidated And Unliquidated Cases*, in 22 *C.J.Q.*, 2003, pp. 324 ss.; ZANDER, *The Woolf Reforms: What's the Verdict?*, *cit.*, p. 418.

³³³ Tale concetto viene diffusamente richiamato nei contributi di Lord Woolf e, in particolare, nell'*Interim Report* WOOLF, *Access To Justice: Interim Report*, *cit.*, p. 7, p. 18, pp. 26-27. A commento, tra gli altri, SORABJI, *English Civil Justice after the Woolf and Jackson Reforms*, *cit.*, pp. 185 ss.; ANDREWS, *A New Civil Procedural Code for England*, *cit.*, p. 21; JOLOWICZ, *The Woolf Woolf Report and the Adversary System*, *cit.*, pp. 198 ss. Per una attenzione sul punto da parte della dottrina italiana si considerino ANSANELLI, *Problemi di preparazione e trattazione delle controversie civili*, in DONDI, ANSANELLI, COMOGLIO P., *op. cit.*, p. 171; CRIFÒ, *op. cit.*, p. 511.

è invalsa la consuetudine, tra i litiganti, di non rispettare le indicazioni provenienti dalle corti, specialmente quelle inerenti il rispetto dei termini processuali³³⁴. È, dunque, nell'ottica di contrastare tali inadeguatezze della prassi che le nuove C.P.R. riconoscono e affermano l'esigenza di una maggiore partecipazione del giudice al processo, in modo tale da garantire, tra l'altro, il conseguimento dei fini più dettagliatamente individuati nell'*overriding objective* di cui alla *Rule 1 C.P.R.*³³⁵.

Per quanto, a dire il vero, la tesi favorevole ad un maggiore coinvolgimento del giudice nella gestione della controversia non costituisca una vera e propria novità in territorio inglese, essendo la stessa reperibile addirittura già nelle proposte di riforma avanzate nel 1826 dal *First Chancery Reform Commission* oltreché nella condotta tenuta da alcune corti sul finire dello scorso secolo, è solo con il nuovo codice di procedura civile del 1998 che tale principio viene esplicitamente sancito³³⁶. Come osservato dalla migliore dottrina, due sono, in realtà, le principali tipologie di poteri attribuiti dalle *Civil Procedure Rules* al giudice inglese: ai c.d. "*management powers*", funzionali a garantire l'adeguata conduzione della controversia e comprensivi, ad esempio, della facoltà di stabilire termini per il compimento di singoli atti nonché per la celebrazione delle udienze, si accompagnano i c.d. "*compliance powers*", intesi, invece, per lo più, a reprimere condotte delle parti

³³⁴ Probabilmente tale condizione è conseguenza anche della condotta processuale tenuta dai giudici, come sembrerebbe potersi ricavare dal contributo di ZUCKERMAN, *Zuckerman on Civil Procedure*, cit., p. 412 il quale rileva: "*In the absence of prejudice the courts were generally willing to forgive non-compliance with time limits even when it involved clear and repeated disregard of court orders*". Dello stesso autore anche il contributo ZUCKERMAN, *The Continuing Management Deficit In The Administration Of Civil Justice*, cit., p. 2. Sul punto si veda altresì JOLOWICZ, *Il nuovo ruolo del giudice nel «pre-trial» nel processo civile inglese*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2002, p. 1264.

³³⁵ La *Rule 1.4* stabilisce invero che: "*The court must further the overriding objective by actively managing cases*". A commento di tale previsione si possono esaminare, in modo particolare, i contributi di ZUCKERMAN, *Zuckerman on Civil Procedure*, cit., p. 34; CLARK A., *op. cit.*, p. 45; TURNER, *op. cit.*, p. 82.

³³⁶ Sulla presenza di simili proposte nelle riforme avanzate dal *First Chancery Reform Commission* si veda, in maniera particolare, CLARK A., *op. cit.*, p. 44. In merito, invece, all'impiego di poteri manageriali da parte dei giudici inglesi anche prima dell'entrata in vigore delle C.P.R. si veda, in particolare, WOOLF, *Access to Justice: Final Report*, cit., p. 14: "*There are already examples of case management being developed at particular courts. In the High Court there is the management of substantial litigation, such as the Official Referees' Court. There are the procedures being adopted at county courts such as Central London, Truro and Wandsworth. The results are very encouraging*". Ad *adiuvandum*, ANDREWS, *English Civil Procedure*, cit., pp. 337 ss., il quale fa altresì riferimento al caso *Ashmore v Corporation of Lloyd's*, in 1 *WLR*, 1992, pp. 446 ss.

contrarie alle disposizioni delle *Rules* processuali ovvero in contrasto con quanto prescritto dalla corte per il tramite di propri *orders*³³⁷.

Sebbene, dunque, entrambi gli ordinamenti esaminati abbiano ritrovato nell'ampliamento dei poteri del giudice la soluzione preferibile per contrastare i problemi che li affliggevano, le modalità di relativa attuazione appaiono, per molti aspetti, differenti e tipiche³³⁸. Non potendo, in questa sede, soffermarsi adeguatamente su tutti i relativi aspetti, pare cionondimeno indispensabile, ai fini dell'odierna indagine, considerare in modo più dettagliato quantomeno l'attività di allocazione, che costituisce a tutti gli effetti una prerogativa dell'ordinamento inglese³³⁹.

Con il termine "allocazione" si intende fare riferimento, molto genericamente, a quella fase iniziale del processo nella quale il giudice, a valle di un confronto con le parti, seleziona, tra i diversi percorsi processuali individuati dalla legge, quello ritenuto più adeguato alle caratteristiche della controversia. Le conseguenze di tale decisione non sono certo secondarie in quanto, come si avrà modo di più ampiamente

³³⁷ ZUCKERMAN, *Zuckerman on Civil Procedure*, cit., p. 395; ANDREWS, *English Civil Procedure*, cit., pp. 333 ss.

³³⁸ Per un'analisi diffusa sulle differenti modalità di attuazione dei principi di *judicial case management* negli ordinamenti inglese e statunitense si veda, in modo particolare, il contributo di VORRASI, *England's Reform to Alleviate the Problems of Civil Process: A Comparison of Judicial Case Management in England and the United States*, in 30 *Journal of Legislation*, 2004, pp. 361 ss., spec. pp. 379 ss. Giova segnalare, per quanto di maggiore interesse in questa sede, come ancora recentemente parte della dottrina inglese abbia riconosciuto la mancata, piena attuazione dei principi del *case management* nel territorio anglosassone: sul punto si può prendere in esame, in modo particolare, il contributo di ZUCKERMAN, *The Continuing Management Deficit In The Administration Of Civil Justice*, cit., p. 3, il quale ha riconosciuto che "Over the fifteen years since the CPR came into effect, considerable efforts have been invested in developing both the macro and the micro levels of management. Nonetheless, the macro management has proved problematic, principally due to inconsistent articulation of general standards by the superior courts, ie the Supreme Court and the Court of Appeal. The responsibility for supervising civil litigation was ceded to the Court of Appeal. The Court of Appeal undertook the task of developing principles for the exercise of case management discretion by the trial courts and for securing consistent and effective management across the board". In maniera analoga, PARKES, *The Civil Procedure Rules Ten Years on: The Practitioners' perspective*, in *The Civil Procedure Rules Ten Years On*, cit. p. 440, il quale rileva che: "In May 2000 the feedback we received suggested that the approach to case management seemed to vary from judge to judge and master to master. Eight years later, the feedback was still very much the same. Judges and masters are conscious that they are supposed to be proactive and some are, but the overall impression is that increased case management in the High Court relating to define issues, timetabling, monitoring costs, or settlement discussions has not happened to the extent envisaged by Lord Woolf".

³³⁹ WOOLF, *Access to Justice: Interim Report*, cit., p. 21, pp. 38 ss. Per un'attenzione al tema da parte della dottrina statunitense anche nella prospettiva di una relativa ricezione si veda il contributo di GENSLER, *Judicial Case Management: Caught in the Crossfire*, in 60 *Duke L.J.*, 2011, pp. 712 ss.

argomentare nel prosieguo, ciascun percorso processuale (c.d. “*track*”) configura modalità differenti di istruzione della controversia, stabilisce autonomi termini di durata della fase di *pre-trial* e prevede una partecipazione del giudice idealmente consona alle necessità di tale tipologia di controversia³⁴⁰.

Al fine di più correttamente introdurre l’argomento, e prima di soffermarsi più analiticamente sul dato normativo, pare utile richiamare sin da ora alcune delle considerazioni svolte dallo stesso Lord Woolf nel proprio *report*, il quale, soffermandosi proprio su questo tema, già aveva avuto modo di osservare come “*although parties may indicate their own views, the court has the ultimate responsibility for the allocation of a case to the appropriate track. The allocation is not necessarily permanent and for good reason it can be subsequently changed. The essence of the tracking system is that it should provide flexible handling for cases which turn out to be more complex than they may initially appear, or which require judicial management at one stage but not at others*”³⁴¹. Per quanto questa sintesi fornisca una rappresentazione solo parziale del fenomeno, in quanto trascura alcuni aspetti di non poco momento che sono stati invece oggetto di normazione da parte della *Rule 26 C.P.R.*, alcuni profili già vengono posti in luce in questo contesto e proprio da taluni di questi pare doveroso esordire questo esame.

Come stigmatizzato da Lord Woolf nel passaggio del suo *Interim Report* poc’anzi menzionato, la decisione circa l’allocazione della controversia nell’ambito di uno dei tre percorsi processuali individuati dalle *C.P.R.* spetta, infine, al soggetto giudicante. Più precisamente, a norma della *Rule 26.3.(1).(a).(i) C.P.R.*, nel caso in cui la parte convenuta abbia depositato una difesa avverso l’atto introduttivo dell’attore, il giudice è tenuto a individuare in via provvisoria il percorso processuale che, almeno *prima facie*, appare più adeguato e di tanto deve successivamente dare

³⁴⁰ Sul punto, in modo particolare, ANDREWS, *English Civil Procedure*, cit., pp. 39 ss.; ZUCKERMAN, *Zuckerman on Civil Procedure*, cit., pp. 483 ss.; WILLIAMS, *Civil & Criminal Procedure*, London, 1997, pp. 299-300; BRIAN, *Case Management - The Civil Justice Reform Group's Approach*, in 53 *N.I.L.Q.*, 2003, p. 110. Nella dottrina italiana, in modo particolare, ANSANELLI, *Problemi di preparazione e trattazione delle controversie civili*, cit., pp. 172 ss.; CRIFÒ, *op. cit.*, pp. 518-519; ABBAMONTE, *Il procedimento sommario di cognizione e la disciplina della conversione del rito*, Milano, 2017, p. 63.

³⁴¹ WOOLF, *Access to Justice: Interim Report*, cit., p. 39.

comunicazione alle parti attraverso quello che la stessa *Rule 26 C.P.R.* definisce un “*notice of proposed allocation*”³⁴².

In questo atto viene richiesto, in modo particolare, ai litiganti di compilare un *directions questionnaire* (fino alla riforma del 2013 denominato “*allocation questionnaire*”) allo scopo di fornire al giudice tutte le indicazioni rilevanti per la corretta allocazione della controversia³⁴³. Per quanto di maggiore interesse in questa sede, giova rilevare come, a norma della *Practice Direction* (di seguito, *breviter*, anche solo “*P.D.*”) 26.2.2.(3).(a) *C.P.R.* anche l’intenzione di una delle parti di procedere nelle forme prescritte dal *summary judgment* costituisca un’informazione rilevante ai fini dell’attività di allocazione che dovrà svolgere la corte, essendo l’impiego di tale istituto idoneo a ridurre il numero delle questioni da trattare e la complessità della controversia³⁴⁴.

Emerge, in questa prima fase, l’importanza della collaborazione tra i principali protagonisti del processo che viene esplicitamente sancita in diverse disposizioni delle *C.P.R.*³⁴⁵ Al generale dovere imposto alle parti dalla *Rule 1.3 C.P.R.* di aiutare la corte nel conseguire l’*overriding objective*, si accompagna altresì un obbligo specifico di collaborazione reciproca tra i litiganti nella predisposizione del questionario e nella individuazione degli aspetti rilevanti per l’istruzione della causa [*P.D.* 26.2.3.(1) *C.P.R.*] nonché un ulteriore impegno della corte a cooperare, a

³⁴² *Rule 26.3.(1).*

“*If a defendant files a defence –*

(a) *a court officer will –*

(i) *provisionally decide the track which appears to be most suitable for the claim; and*

(ii) *serve on each party a notice of proposed allocation*”.

³⁴³ Sul tema si consideri, in modo particolare, ANDREWS, *The Three Paths of Justice*, cit., p. 10. Per un dettagliato esame del contenuto dell’*allocation questionnaire* si veda l’opera di BRIAN, *Case Management - The Civil Justice Reform Group's Approach*, in 53 *N.I.L.Q.*, 2003, pp. 227-228 Tale aspetto è stato attenzionato anche dalla dottrina italiana come dimostrano, tra l’altro, i contributi di DONZELLI, *op. cit.*, pp. 559-560; FICCARELLI, *op. cit.*, pp. 114-115; ANSANELLI, *Profili comparati della trattazione civile*, cit., p. 318.

³⁴⁴ *Practice Direction 26.2.2.(3).*

“*The following are examples of information which will be likely to help the court:*

(a) *a party’s intention to apply for summary judgment or some other order that may dispose of the case or reduce the amount in dispute or the number of issues remaining to be decided*”.

³⁴⁵ LOUGHLIN, GERLIS, *op. cit.*, p. 228. Di particolare interesse sul punto appaiono altresì le considerazioni svolte da ZUCKERMAN, *Zuckerman on Civil Procedure*, cit., p. 484 il quale rileva come questa fase sia anche funzionale al raggiungimento di un eventuale *settlement* tra le parti in causa.

sua volta, con i contendenti e i propri difensori al fine di trattare la controversia in modo giusto (*P.D.* 26.4.1 *C.P.R.*).

Sebbene, dunque, la decisione ultima circa l’allocazione della causa compete al giudice - e di tanto è riprova e conferma la *Rule* 26.5.(1) *C.P.R.* che esplicitamente statuisce: “*The court will allocate the claim to a track*” - è altrettanto vero che la stessa determinazione risulta influenzata in misura considerevole dalla condotta processuale delle parti sia in ragione di quanto da loro rappresentato nell’ambito degli atti introduttivi sia, in modo particolare, a fronte delle informazioni rese disponibili per il tramite dei *directions questionnaire*³⁴⁶.

Nella prospettiva della costante collaborazione tra la corte e i litiganti in questa fase del processo occorre, da ultimo, fare cenno anche alla facoltà attribuita al giudice di chiedere ulteriori informazioni ad una o ad entrambe le parti quando ciò risulti necessario ai fini della corretta allocazione della controversia [*Rule* 26.5.(3) *C.P.R.*] nonché di celebrare una apposita udienza, c.d. “*allocation hearing*”, allorquando - molto genericamente - ciò “*risulti necessario*” [*Rule* 26.5.(4) *C.P.R.*]³⁴⁷. Nel caso in cui taluna delle parti ometta di fornire le informazioni richieste ovvero, nell’ambito dell’*allocation hearing*, compaia una persona che non è a conoscenza dei fatti della causa, la corte ha a disposizione un variegato sistema di *sanctions*, a riprova dell’importanza attribuita dal legislatore alla corretta partecipazione delle parti a tale fase processuale³⁴⁸.

Così individuate le modalità di assegnazione della controversia ad uno dei percorsi processuali disciplinati dalle *C.P.R.*, pare ora doveroso soffermarsi brevemente sui criteri in base ai quali il giudice è tenuto a operare tale scelta, segnalando, in via generale, come l’intera disciplina appaia diffusamente influenzata

³⁴⁶ WOOLF, *Access To Justice: Interim Report*, cit., pp. 38-39. SCOTT, *Caseflow Management in the Trial Court*, in *Reform of Civil Procedure. Essays on ‘Access to Justice’*, cit., p. 15; PEYSNER, SENEVIRATNE, *op. cit.*, pp. 312 ss. Nella dottrina italiana ANSANELLI, *Profili comparati della trattazione civile*, cit., pp. 315 ss.; FICCARELLI, *op. cit.*, pp. 114 ss.; DONZELLI, *op. cit.*, pp. 560 ss.; DE CRISTOFARO, *op. cit.*, pp. 290 ss.

³⁴⁷ ZUCKERMAN, *Zuckerman on Civil Procedure*, cit., p. 485; ANDREWS, *Controversie civili e complessità. L’esperienza inglese*, in *Elementi per una definizione di complessità processuale*, (a cura di DONDI), Milano, 2011 p. 65.

³⁴⁸ GRAINGER, FEALY, *op. cit.*, pp. 393 ss.; LOUGHLIN, GERLIS, *op. cit.*, pp. 229-230; ZUCKERMAN, *Zuckerman on Civil Procedure*, cit., p. 485.

ancora una volta dal principio di proporzionalità³⁴⁹. Sebbene, come rilevato dalla migliore dottrina inglese, “*the idea of allocating cases to different types of court according to their value or importance was not an innovation of the CPR*”, in quanto una simile distinzione già poteva ritrovarsi nel rapporto esistente tra *county courts* e *High Court*, è altrettanto vero che la suddivisione operata dal nuovo *corpus* normativo appare maggiormente articolata e significativamente ispirata, appunto, al principio di proporzionalità³⁵⁰.

Più precisamente, mentre la *Rule 26.7 C.P.R.* fornisce alcune indicazioni di dettaglio in merito all’attività di allocazione della controversia, la *Rule 26.8 C.P.R.* provvede all’elencazione di ben nove criteri sulla base dei quali il giudice è tenuto a operare la propria scelta. Tra questi, oltre al criterio del valore della causa (“*the financial value, if any, of the claim*”), posto quale primo riferimento della scelta, diffuso è il richiamo al tema della complessità della controversia, da considerarsi sia sotto il profilo soggettivo (“*the number of parties or likely parties*”), sia in termini oggettivi (“*the likely complexity of the facts, law or evidence*”) sia ancora con riguardo all’attività istruttoria (“*the amount of oral evidence which may be required*”)³⁵¹. Da ciò si evince, dunque, la possibilità di procedere ad una deroga rispetto ai limiti derivanti dall’applicazione del solo criterio economico; deroga peraltro ormai priva di vincolo alcuno a fronte dell’abrogazione, da parte della riforma del 2013, della *Rule 26.7.(3) C.P.R.* in base alla quale, fino a quel momento, il giudice non era legittimato ad allocare la controversia in un *track* destinato alle controversie di valore inferiore se non previo accordo di tutte le parti³⁵².

La scelta operata secondo le modalità e sulla base dei criteri poc’anzi menzionati è peraltro suscettibile di essere modificata in un momento successivo, con conseguente riallocazione della controversia in un *track* ritenuto più adeguato. In questo frangente, come si evince dalla lettura del White Book, “*judges have an*

³⁴⁹ THE WHITE BOOK SERVICE, *cit.*, I, p. 768.

³⁵⁰ ANDREWS, *The Three Paths of Justice*, *cit.*, p. 9.

³⁵¹ In relazione alla corretta delimitazione della nozione di “*financial value of the claim*” ai fini della corretta allocazione della causa si veda in particolare la sentenza *Akhtar v Boland* [2014] EWCA Civ 872.

³⁵² La disposizione in parola prevedeva invero che: “*The court will not allocate proceedings to a track if the financial value of the claim, assessed by the court under rule 26.8, exceeds the limit for that track unless all the parties consent to the allocation of the claim to that track*”.

unfettered discretion whether or not to re-allocate”, sebbene debba comunque sussistere una ragione valida per tale variazione e ferma l’impossibilità di separare la causa assegnando le diverse domande proposte a percorsi processuali differenti³⁵³.

Di particolare interesse in questo frangente appare, peraltro, l’orientamento giurisprudenziale recentemente emerso nelle corti inglesi in base al quale la riallocazione della controversia in un *track* differente può essere disposta dal giudice anche a conclusione del *trial*, nel caso in cui tanto risulti opportuno ai fini della corretta determinazione dei costi della controversia³⁵⁴. In questa prospettiva, dunque, il profilo attinente l’adeguata istruzione della controversia, anche sotto il profilo dell’appropriato impiego delle risorse processuali, pare costituire un aspetto comunque prevalente, anche a discapito dell’eventuale prolungamento del processo che, in seguito alla relativa riallocazione, regredisce alla fase del *pre-trial*.

Concludendo tale approfondimento rispetto all’attività di allocazione della controversia da parte del giudice civile inglese, alcune minime riflessioni di ordine comparato si impongono infine³⁵⁵. Le differenze con l’ordinamento italiano appaiono certo rilevanti benché si possano comunque riscontrare alcune limitate analogie: a norma dell’articolo 702 *bis* c.p.c., la valutazione inerente il percorso processuale entro cui instaurare la controversia è rimessa, quantomeno in un primo momento, alla scelta autonoma della parte attrice che, sulla base di proprie considerazioni

³⁵³ Tra virgolette, THE WHITE BOOK SERVICE, *cit.*, I, p. 780. Sul punto, tra gli altri, ancora ZUCKERMAN, *Zuckerman on Civil Procedure*, *cit.*, p. 488.

³⁵⁴ Sul punto si considerino in particolare le parole impiegate dal Lord Justice Kitchin nella pronuncia *Conlon v Royal Sun Alliance* [2015] EWCA Civ 92: “*I therefore accept that this court has the power to re-allocate this claim from the small claims track to the multi-track. It is also clear that, were we to make that order, any special rules applying to costs of claims proceeding in the small claims track would continue to apply to the claim up to the date of re-allocation, unless we were to order otherwise. It is, I think, implicit in rule 46.13 that the court has the power to order otherwise and so, effectively, backdate the re-allocation for costs purposes, though any court contemplating making such an order would need to be satisfied that there are good reasons for doing so*”. In maniera analoga, *Kavak v FMC – HHJ Pearce Manchester* CC 24.04.18.

³⁵⁵ In merito al possibile raffronto comparato tra la disciplina dell’articolo 183 *bis* c.p.c. e l’esperienza dei procedimenti francese e inglese si vedano, in modo particolare, le riflessioni di ANSANELLI, *Flessibilità, proporzionalità ed efficienza. Il nuovo articolo 183-bis c.p.c.*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2015, pp. 356-357, il quale osserva: “*Anche le soluzioni accolte sul punto dal legislatore italiano del 2014 non paiono sovrapponibili a quanto presente nel modello francese o in quello inglese. Sul primo versante, come si è detto, nella norma italiana manca qualsiasi valorizzazione del principio collaborativo, essendo assente ogni riferimento alla possibilità che giudice e parti concordino attività da svolgere e tempistiche vincolanti delle stesse. Sul secondo versante risultano invece non specificamente disciplinate le attività finalizzate a consentire al giudice di assumere tutte le informazioni necessarie per l’allocazione della controversia*”.

discrezionali, è libera di optare tanto per le forme del rito ordinario quanto per quelle del rito sommario. Cionondimeno, tale decisione può essere sovvertita da successive valutazioni del giudice civile il quale, a norma dell'articolo 702 *ter*, comma 3, c.p.c., ovvero a norma dell'articolo 183 *bis* c.p.c. nel caso in cui il procedimento sia stato introdotto nelle forme del rito ordinario, può modificare il percorso processuale entro il quale la controversia viene ad essere istruita. Tale attività costituisce, tuttavia, già una forma di riallocazione della controversia, intervenendo, all'evidenza, in un momento successivo a quello in cui la parte attrice ha operato la propria scelta.

Elemento di sicuro interesse è rappresentato poi dalla scelta del legislatore italiano di imporre, a norma dell'articolo 183 *bis* c.p.c., l'instaurazione di un contraddittorio con le parti sul punto, anche mediante trattazione scritta. In tale previsione può forse ritrovarsi, almeno in minima parte, quello spirito di collaborazione che invece pervade e certo informa in maniera diffusa questa fase del processo nell'ambito dell'ordinamento inglese, ove, come precedentemente rilevato, le parti forniscono al giudice preziose informazioni attraverso i *directions questionnaire* ed eventualmente anche nell'ambito di un'*allocation hearing*. Una simile prospettiva difetta, invece, in maniera totale nell'ambito dell'articolo 702 *ter*, comma 3, c.p.c. ove la decisione relativa alla riallocazione della controversia nel percorso processuale ordinario appare rimessa esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice, senza che ad essa possano in alcuna misura concorrere le parti private del processo.

3.3 IN CONCRETO: IL *SUMMARY JUDGMENT*, FORMA DI ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E *CASE MANAGEMENT*

Identificati i principi cardine dell'ordinamento processuale inglese che, in maniera prevalente, rilevano ai fini di questa analisi, occorre ora soffermarsi su quegli istituti che, nell'ambito delle *C.P.R.*, ne costituiscono concreta attuazione. Evidentemente, in questa sede risulterebbe impossibile - e anche inopportuno - provare a fornire una rassegna esaustiva di questi ultimi, essendo molteplici le forme con cui tali principi possono trovare applicazione nell'ambito del (relativamente)

nuovo *corpus* normativo, sicché la scelta più appropriata pare piuttosto quella di limitarsi ad esaminare le disposizioni che, oltre a potersi considerare sotto questa luce, garantiscono anche una più celere definizione delle controversie.

Per quanto la logica consecuzione delle riflessioni relative ai principi dell'allocazione della controversia imporrebbe allo scrivente di considerare immediatamente la dinamica dei *tracks*, ove la funzione manageriale certo si estrinseca in maniera piena e più evidente, una riflessione preliminare merita, tuttavia, l'istituto del *summary judgment*, il quale, molto sinteticamente, può essere definito come una “*procedure by which the court may decide a claim or a particular issue without a trial*”³⁵⁶.

La decisione di considerare tale istituto anteriormente alle dinamiche dei *tracks* si giustifica, in modo particolare, a fronte del fatto che, anche nell'ambito di tale sub procedimento, il giudice esercita comunque - come si avrà modo di osservare - ampi poteri di *case management* e, dunque, ne appare coerente l'esame a valle proprio delle riflessioni su questo tema. Il ricorso a tale percorso alternativo di risoluzione della controversia precede, peraltro, l'allocazione stessa della controversia in uno dei percorsi processuali disciplinati dalle *C.P.R.*, sicché il suo esame anticipato in questa sede appare in qualche misura imposto proprio dalle dinamiche con cui il procedimento inglese può alternativamente svilupparsi.

Tanto premesso con riguardo alle ragioni che inducono lo scrivente ad analizzare immediatamente tale istituto, occorre innanzitutto rilevare che l'elemento caratterizzante il *summary judgment* consiste nella possibilità, per il giudice, di pervenire ad una decisione sulla lite in assenza della fase del *trial*, ciò potendosi verificare allorquando le difese della parte attrice o della parte convenuta non abbiano una reale possibilità di essere accolte (“*the claim or defence has no real prospect of success*”) e non ricorrano ulteriori ragioni per procedere con il

³⁵⁶ La definizione offerta è tratta dalla previsione della *Rule 24*, rubricata appunto “*Summary judgment*”, a norma della cui *subsection 1*, “*This Part sets out a procedure by which the court may decide a claim or a particular issue without a trial*”. Per un primo commento in relazione alla portata di tale disposizione si veda *THE WHITE BOOK SERVICE, cit.*, I, p. 685.

dibattimento (“*there is no other compelling reason why the case or issue should be disposed of at a trial*”)³⁵⁷.

In questa prospettiva, trova dunque piena attuazione il principio di proporzionalità: a dispetto della tesi secondo cui ciascuna controversia dovrebbe risolversi con una decisione nel merito a valle del *trial*, l’ordinamento inglese ammette che, nelle ipotesi in cui la domanda o le difese delle parti appaiano *prima facie* infondate, si possa pervenire ad una pronuncia sommaria in quanto frutto di un giudizio a cognizione sommaria perché parziale³⁵⁸. La *ratio* sottesa all’istituto pare, dunque, quella di evitare il prolungarsi di liti che si manifestino come immediatamente infondate e per le quali non risulti necessaria una completa trattazione nell’ambito della fase del *trial*; il tutto al fine evidente di garantire un impiego di tempo, denaro e risorse della corte adeguato alle necessità della controversia³⁵⁹.

Ciò che, dunque, emerge *prima facie* da questa precisazione è il fatto che, a dispetto dell’assonanza terminologica, la disciplina del *summary judgment* e quella del procedimento sommario di cognizione sono tutt’altro che sovrapponibili. Il primo rappresenta, invero, un istituto dell’ordinamento anglosassone per il tramite del quale il giudice è posto nella condizione di soprassedere ad una delle fasi del processo (quella del *trial*), pervenendo alla decisione sul merito della controversia in base alle sole allegazioni fornite dalle parti in causa nei propri atti introduttivi.

³⁵⁷ Per un ampio commento rispetto al significato e alla portata di tali due presupposti si veda THE WHITE BOOK SERVICE, *cit.*, I, pp. 686-687.

³⁵⁸ Sul punto, in modo particolare, ZUCKERMAN, *A Reform of Civil Procedure - Rationing Procedure Rather Than Access to Justice*, in 22 *J.L. & Soc’y*, 1995, pp. 159-160, il quale rileva: “*The point to be noticed about the summary methods of adjudication is that they are concerned with proportionality. The full procedure is not waived because it is incapable of making a difference to the eventual outcome [...] rather, the standard procedure is waived because as the case stands at the time, it is unlikely to make a difference and it is therefore wasteful to employ it. These summary processes are accordingly illustrative of the notion of procedural proportionality which holds that a dispute has to be sufficiently substantial to justify use of normal processes*”. Per ulteriori cenni, ZUCKERMAN, *Zuckerman on Civil Procedure*, *cit.*, p. 283; ANDREWS, *English Civil Procedure*, *cit.*, p. 505; SORABJI, *English Civil Justice after the Woolf and Jackson Reforms*, *cit.*, p. 3. Nella dottrina italiana, in modo particolare, COMOGLIO P., *Conclusione della controversia e percorsi alternativi*, in DONDI, ANSANELLI, COMOGLIO P., *op. cit.*, pp. 346-347; DE CRISTOFARO, *op. cit.*, p. 294; FICCARELLI, *op. cit.*, p. 127. Nella giurisprudenza inglese, *Swain v Hillman* [2001] EWCA Civ 3053.

³⁵⁹ ANDREWS, *The Three Paths of Justice*, *cit.*, p. 58; ID, *The Modern Civil Process: Judicial and Alternative Forms of Dispute Resolution in England*, Tübingen, 2008, pp. 85-86.

Diversamente da ciò, il procedimento sommario di cognizione prevede certamente una maggiore deformalizzazione del processo, ma senza che da tanto possa conseguire la mancata celebrazione di una delle sue fasi. Invero, pur con alcune variazioni, il rito sommario progredisce secondo logiche analoghe a quelle del processo ordinario, dalla fase introduttiva a quella decisoria senza che in nessun modo il giudice possa escluderne alcuna.

Un ulteriore profilo cui pare doveroso dare immediato risalto è rappresentato dal fatto che, dopo la riforma intervenuta nel 1998, i margini per l'impiego del *summary judgment* appaiono decisamente più ampi rispetto al passato, potendo tale istituto trovare applicazione non più solo a fronte di un'istanza della parte attrice (come invece accadeva nel passato), ma anche su richiesta del convenuto o in seguito ad un'iniziativa autonoma della corte³⁶⁰. Ciò a ulteriore riprova della rilevante incidenza del principio di *case management* sull'intera struttura delle C.P.R. e dell'importanza assunta dal precetto sancito dalla *Rule 1.4 C.P.R.* - in base al quale "*the court must further the overriding objective by actively managing cases [...] deciding promptly which issues need full investigation and trial and accordingly disposing summarily of the others*" -, di cui la *Rule 24 C.P.R.* appare diretta attuazione³⁶¹.

Tanto premesso in relazione al rapporto corrente tra il procedimento in esame e i principi ispiratori della materia, nel soffermarsi più diffusamente sulla disciplina del *summary judgment* pare opportuno dare minimamente conto delle origini di tale istituto, da inquadrarsi, in modo particolare, nell'ambito delle dinamiche economico-sociali del territorio inglese di metà ottocento. È invero in questo contesto e, più precisamente, nel *Bills of Exchange Act* del 1855 (anche noto come *Keating's Act*)

³⁶⁰ JOLOWICZ, *On Civil Procedure*, cit., p. 391: "*case management under the Civil Procedure Rules directly curtails the freedom of the parties to present the substance of their cases as they choose. [...] One of the more dramatic examples is that the court may dispose summarily of a case, not only on application but on its own initiative, if it considers that the claim or defence, as the case may be, has 'no real prospect of success'*".

³⁶¹ È la stessa P.D. 26.5.1 C.P.R. a ribadire che "*Part of the court's duty of active case management is the summary disposal of issues which do not need full investigation and trial*". Sul punto, in modo particolare, ANDREWS, *Controversie civili e complessità. L'esperienza inglese*, cit., pp. 71-72; THE WHITE BOOK SERVICE, cit., I, p. 684, p. 692; TURNER, *op. cit.*, p. 83; ZUCKERMAN, *Zuckerman on Civil Procedure*, cit., p. 284. Nell'ambito della dottrina italiana, FICCARELLI, *op. cit.*, p. 108; DONZELLI, *op. cit.*, pp. 548 ss.

che tale istituto trova inizialmente la propria disciplina, per quanto, a voler essere precisi, l'ordinamento scozzese già conoscesse forme semplificate di risoluzione della controversia, da cui il corrispondente inglese pare trarre diffusa ispirazione³⁶².

Come osservato anche dalla dottrina più recente, l'emersione di tale disciplina in questo periodo storico non appare casuale, potendosi considerare quale soluzione apprestata dall'ordinamento inglese per fare fronte alle pressanti richieste provenienti dal mondo economico³⁶³. È, infatti, soprattutto tra gli appartenenti alla classe sociale dei mercanti che si afferma l'esigenza di soluzioni differenti rispetto a quelle fornite dal sistema processuale del tempo, percepito, invero, come eccessivamente complesso e caratterizzato da numerosi e inutili formalismi³⁶⁴.

In questa fase, il *summary judgment* rappresenta una disciplina necessitata soprattutto nelle ipotesi di mora del debitore, nelle quali non è raro che la parte convenuta si difenda con argomentazioni che risultano, *prima facie*, infondate e che sono motivate dal solo fine di ritardare il momento del pagamento³⁶⁵. Stante il diffuso ricorso a tali tattiche processuali, il procedimento in parola costituisce un'importante forma di tutela per la parte creditrice, in quanto consente alla corte di risolvere celermente la controversia allorquando le difese proposte dalla controparte appaiano meramente strumentali³⁶⁶. A dispetto delle iniziali reticenze della classe

³⁶² *The Summary Procedure on Bills of Exchange Act*, in 18 & 19 Vict., 1855, c. 67. Per ampi riferimenti sul punto, si vedano, in modo particolare, NOTE, *The Summary Procedure on Bills of Exchange Act, 1855*, in 23 *Law Mag. Quart. Rev. Juris.*, 1855, pp. 388 ss.; BAUMAN, *The Evolution of the Summary Judgment Procedure: An Essay Commemorating the Centennial Anniversary of Keating's Act*, in 31 *Ind. L. J.*, 1956, p. 328. In tema anche CLARK, SAMENOW, *The Summary Judgment*, in 38 *Jale Law Journal*, 1928, p. 424; SHIENTAG, *Summary Judgment*, in 4 *Fordham L. Rev.*, 1935, p. 186; BRANDA, *Summary Judgment in the Federal Courts*, in 99 *U. Pa. L. Rev.*, 1950, pp. 212 ss.

³⁶³ THOMAS, *Reforming the Summary Judgment Problem: The Consensus Requirement*, in 86 *Fordham L. Rev.*, 2018, pp. 2244-2245.

³⁶⁴ BAUMAN, *op. cit.*, pp. 329 ss.; SUNDERLAND, *Appraisal of English Procedure*, in 24 *Mich. L. Rev.*, 1925, p. 111; ID, *The English Struggle for Procedural Reform*, in 39 *Harv. L. Rev.*, 1926, pp. 725 ss.

³⁶⁵ Sul punto, si consideri in modo particolare il *preamble* del *Summary Procedure on Bills of Exchange Act*, nel quale si legge: “*Wheres bona fide holders dishonoured Bills of Exchange and Promissory Notes are often unjustly delayed and put to unnecessary Expense in recovering the Amount thereof by reason of frivolous or fictitious Defences to Actions thereon, and it is expedient that greater facilities that now exist should be given to the Recovery of Money due on such Bills and Notes*”.

³⁶⁶ In tema ANDREWS, *English Civil Procedure*, *cit.*, pp. 505-506 il quale rileva “*Because some debtors claimed false defenses to delay paying creditors such as merchants, Parliament sought to protect creditors through the creation of this procedure. A court could decide whether the debtors set forth genuine defenses, requiring a trial*”. In maniera eguale, CLARK, SAMENOW, *op. cit.*, p. 423;

forense, l'immediato successo di tale strumento processuale ne giustifica ben presto l'estensione ad ulteriori categorie di controversie, sebbene tutte caratterizzate dalla necessaria presenza di un "written instrument documenting debt, or actions for a fixed amount of money"³⁶⁷.

Nel XX secolo il *summary judgment* è disciplinato prevalentemente dall'Order 14 delle *Rules of the Supreme Court* (di seguito, *breviter*, anche solo "R.S.C.") ma è soprattutto con l'entrata in vigore delle *Civil Procedure Rules* che tale procedimento assume un'importanza maggiore, potendo trovare applicazione in un numero più ampio di circostanze³⁶⁸. Rispetto alla disposizione codificata nelle R.S.C., le differenze appaiono invero molteplici e di non poco momento e su talune di queste pare doveroso soffermarsi brevemente.

La prima distinzione di cui occorre dare conto è rappresentata dal fatto che, mentre a norma dell'Order 14 R.S.C. solamente la parte attrice - ovvero il convenuto nel caso in cui abbia formulato una domanda riconvenzionale - è legittimata a proporre istanza per l'applicazione del *summary judgment*, a seguito della riforma

LOUIS, *Federal Summary Judgment Doctrine: A Critical Analysis*, in 83 *Yale L. J.*, 1973, p. 745; ISSACHAROFF, LOEWENSTEIN, *Second Thoughts about Summary Judgment*, in 100 *Yale L. J.*, 1990, p. 76.

³⁶⁷ Sono invece escluse alcune tipologie di controversie tra cui, in modo particolare, quelle attinenti il danno alla persona, la rottura della promessa di matrimonio e alcune categorie di *torts*. In tema, tra gli altri, THOMAS, *op. cit.*, p. 2245; LOCKE, *Summary Judgment*, in 25 *Wash. L. Rev. & St. B. J.*, 1950, p. 72; CLARK, SAMENOW, *op. cit.*, p. 425. Circa l'iniziale reticenza della classe forense rispetto a tale istituto, giustificata in modo prevalente dal fatto che il procedimento originasse da un sistema processuale estraneo a quello inglese, si veda nuovamente BAUMAN, *op. cit.*, p. 338.

³⁶⁸ Di seguito il testo della R.S.C. Order 14.1

Application by plaintiff for summary judgment.

(1) *Where in an action to which this rule applies a statement of claim has been served on a defendant and that defendant has entered an appearance in the action, the plaintiff may, on the ground that the defendant has no defence to a claim included in the writ, or to a particular part of such a claim, or has no defence to such a claim or part except as to the amount of any damages claimed, apply to the Court for judgment against that defendant.*

(2) *Subject to paragraph (3), this rule applies to every action begun by writ other than one which includes —*

(a) *a claim by the plaintiff for libel, slander, malicious prosecution, false imprisonment, seduction or breach of promise of marriage; or*

(b) *a claim by the plaintiff based on an allegation of fraud.*

(3) *This Order shall not apply to an action to which Order 77 applies.*

A commento di tale disciplina si possono considerare, in particolare, i contributi di BOGART, *Summary Judgment: A Comparative and Critical Analysis*, in 19 *Osgoode Hall L. J.*, 1981, pp. 566-567; JOLOWICZ, *Application for Summary Judgment - A Not So Summary Procedure*, in 42 *Cambridge L. J.*, 1983, pp. 216 ss. Occorre peraltro precisare che, oltre all'Order 14 R.S.C., anche gli Orders 14A e 18 nonché la Rule 19 delle R.S.C. prevedevano ipotesi alternative di *summary disposal* della controversia.

del 1998 anche il *defendant* - oltrech  la corte in via autonoma, come si   avuto modo di precisare in precedenza - ha la possibilit  di domandare al giudice la - ovvero di provvedere in via autonoma alla - definizione sommaria della controversia³⁶⁹. Come osservato dalla dottrina pi  recente, la modifica test  accennata pu  essere probabilmente interpretata anche quale estrinsecazione del principio sancito nell'*Overriding Objective* delle *C.P.R.*, in base al quale la corte - e, *a fortiori*, le stesse *Rules* - devono assicurare che "*the parties are on an equal footing*"³⁷⁰. Se, dunque, esclusivamente il *claimant* si trovasse nella condizione di poter usufruire di tale strumento processuale e il *defendant* ne fosse invece estromesso, il principio di uguaglianza ivi sancito verrebbe evidentemente pregiudicato.

Una seconda differenza capace di determinare un pi  diffuso ricorso allo strumento del *summary judgment*   rappresentata dalla modifica del criterio in base al quale il procedimento stesso pu  essere concesso ovvero negato: mentre a norma dell'*Order 14.1 R.S.C.*, per evitare una simile pronuncia, la parte convenuta   tenuta a comprovare semplicemente il fatto di poter avanzare delle eccezioni che non risultino *prima facie* infondate, a norma della *Rule 24 C.P.R.* la parte nei cui confronti   stata domandata una simile pronuncia deve piuttosto dimostrare di avere una "*real prospect of succeeding*"³⁷¹. Come da molti rilevato, la variazione nella terminologia non costituisce un mero adeguamento stilistico della disposizione ma

³⁶⁹ Sulle differenze correnti tra la disciplina dell'*Order 14* delle *R.S.C.* e della *Rule 24* delle *C.P.R.* si vedano, in modo particolare, i contributi di ZUCKERMAN, *Civil litigation: A Public Service for the Enforcement of Civil Rights*, cit., p. 6; ANDREWS, *English Civil Procedure*, cit., pp. 505 ss.; ID, *The Three Paths of Justice*, cit., p. 58.

³⁷⁰ ANDREWS, *English Civil Procedure*, cit., p. 507.

³⁷¹ Critico sul punto appare O'BRIEN, *The New Summary Judgment: Raising the Threshold of Admission*, in 18 *C.J.Q.*, 1999, p. 132, il quale rileva: "*Though it may represent the spirit of the reforms, the phrase "access to justice" is somewhat misleading since the ultimate effect of the programme is not, as its title appears to suggest, to open the doors of the court to potential litigants. Rather, the intention is to restrict access and to husband the court's resources in two ways. Firstly, by directing the flow of traffic away from the courts wherever possible by encouraging and promoting alternative methods of dispute resolution. Secondly, to promote an aggressive and exclusive door policy for those seeking to cross the court's threshold, by restricting entry only to those litigants who are able to show not merely that they have an arguable case, but one which they have a real prospect of winning*". In tema anche ZUCKERMAN, *Zuckerman on Civil Procedure*, cit., pp. 285-286; CHING, *Civil Procedure: Part 24 - How Real Is a Real Prospect of Success*, in 8 *Nott. L. J.*, 1999, pp. 34 ss. Per un approfondimento sul punto da parte della dottrina italiana si prenda in considerazione, in modo particolare, DE CRISTOFARO, *op. cit.*, p. 296.

sottende piuttosto una parziale riconsiderazione dell'istituto, che meglio si comprende tenendo conto dell'interpretazione offerta sul punto dalla giurisprudenza precedente e successiva alla riforma nonché dalle inequivoche parole impiegate da Lord Woolf nei propri *reports*.

Invero, anteriormente alla riforma del 1998 il discrimine per concedere un provvedimento sommario è rappresentato dal fatto che la difesa della parte convenuta, seppur precaria e scarsamente convincente, possa comunque qualificarsi come astrattamente attendibile³⁷². In questo frangente, secondo la giurisprudenza formatasi sul punto, il giudice è tenuto a domandarsi “*is there a fair or reasonable probability of the defendant having a real or bona fide defence?*”: nel caso in cui la risposta sia negativa, la corte potrà concedere il *summary judgment* mentre là ove invece la risposta dovesse essere affermativa il giudizio dovrà proseguire secondo le ordinarie forme di trattazione³⁷³. Da tanto consegue dunque che, nelle fattispecie caratterizzate da maggiore incertezza, il giudice sarà comunque tenuto a garantire il rispetto delle forme tipiche di trattazione della controversia, potendovi derogare solamente in circostanze manifeste.

Tale prospettiva muta invece in modo rilevante a seguito degli interventi di Lord Woolf, il quale, specialmente nel proprio *Final Report* osserva come “*(a) party who wishes to resist such an order - e che, dunque, intende dimostrare l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione del summary judgment - would have to show more than a merely arguable case; it would have to be one which had a real prospect of winning*”³⁷⁴. Di conseguenza, la parte resistente non può più limitarsi a dimostrare di

³⁷² Sul punto, ZUCKERMAN, *Civil litigation: A Public Service for the Enforcement of Civil Rights*, cit., p. 6 rileva “*It was therefore not enough for the court to merely conclude that the defendant was unlikely or even highly unlikely to succeed in his defence. Since the absence of a defence had to be established beyond reasonable doubt, leave to defend had to be given even where the defence was very weak, or 'shadowy'*”.

³⁷³ Il criterio poc'anzi menzionato si ritrova, in modo particolare, nelle pronunce *Banque De Paris V De Naray* [1984] 1 Lloyd's Rep. 21 e *National Westminster Bank v Daniel* [1993] 1 WLR 1453. Di particolare interesse sul tema anche la sentenza *Home and Overseas Insurance Co v Mentor Insurance Co (UK) Ltd (in liquidation)* [1989] 1 Lloyd's Rep. 473. In tema, ANDREWS, *The Modern Civil Process*, cit., p. 86; O'BRIEN, *op. cit.*, p. 135. È tuttavia interessante rilevare come il profilo della “*bona fide*” nella elaborazione delle difese ad opera della parte convenuta già si ritrovi in pronunce ben precedenti quale, ad esempio, *Anglo Italian Bank v Wells*, [1878] 38 L.T. Rep., p. 198

³⁷⁴ WOOLF, *Access to Justice: Final Report*, cit., p. 23. Critiche sul punto vengono espresse in modo particolare da ISSACHAROFF, *Too Much Lawyering, Too Little Law: Comments on 'Access to Justice', in Reform of Civil Procedure. Essays on 'Access to Justice'*, cit., pp. 255-256.

poter addurre difese potenzialmente attendibili ma deve, più concretamente, provare che le stesse hanno effettive possibilità di essere accolte dalla corte³⁷⁵. Il riferimento presente nella *Rule 24 C.P.R.* alla necessaria esistenza di una “*real prospect of succeeding*” ribadisce, del resto, la prospettiva espressa da Lord Woolf, che viene poi ulteriormente confermata ed enfatizzata dalla giurisprudenza successiva³⁷⁶.

Le modifiche tecniche intervenute nel dettato della disposizione evidenziano, peraltro, la diversa prospettiva con la quale tale istituto viene ad essere impiegato: come già in parte osservato nelle pagine precedenti, all’esigenza di tutela della parte creditrice rispetto a difese abusive del convenuto debitore si sostituisce l’esigenza di garantire un impiego adeguato e coerente delle risorse di ciascuna corte, evitando, là ove possibile, lo svolgimento dell’intero procedimento³⁷⁷.

Nel segnalare alcune delle prerogative della disciplina attuale per come regolata, almeno prevalentemente, nell’ambito della *Rule 24 C.P.R.*, occorre da subito rilevare l’estrema ampiezza del relativo ambito di applicazione: la parte convenuta ha, invero, una generale libertà nel chiedere al giudice l’applicazione del *summary judgment* mentre i vincoli imposti dalla *Rule 24.3 C.P.R.* alla parte attrice appaiono comunque limitati³⁷⁸. Emerge, dunque, sin da questo aspetto, l’apparente favore del legislatore rispetto all’adozione di soluzioni sommarie idonee a definire in modo rapido ancorché potenzialmente superficiale le controversie pendenti.

La domanda si propone attraverso un *application notice* che, oltre ai requisiti generalmente prescritti dalla *Rule 23.6 C.P.R.* in relazione proprio a questo tipo di atto, deve altresì contenere, in ossequio alla previsione della *P.D. 24.2 C.P.R.*, “a

³⁷⁵ ZUCKERMAN, *Civil litigation: A Public Service for the Enforcement of Civil Rights*, cit., p. 6.

³⁷⁶ In THE WHITE BOOK SERVICE, cit., I, p. 686 si legge: “*The inclusion of the word ‘real’ means that the respondent has to have a case which is better than merely arguable*”. Tra le pronunce giurisprudenziali si considerino, in modo particolare, *Swain v Hillman*, cit.; *International Finance Corp v Ute Africa Sprl* [2001] C.L.C. 1361; *Royal Brompton Hospital National Health Service Trust v Hammond* [2001] EWCA Civ 550; *S v Gloucestershire County Council* [2000] 3 All E.R. 346; *ED&F Man Liquid Products Ltd v Patel* [2003] EWCA Civ 472 con commento di SCOTT, “*Real prospects of success*” under rr.13.3(1)(a) and 24.2(a)(ii), in 22 C.J.Q., 2003, pp. 219 ss.; *Easyair Ltd (trading as Openair) v Opal Telecom Ltd* [2009] EWHC 339; *Mellor v Partridge and another* [2013] EWCA Civ 477. Recentemente, *O’Brien v TTT Moneycorp Ltd* [2019] EWHC 149.

³⁷⁷ O’BRIEN, op. cit., p. 145.

³⁷⁸ ZUCKERMAN, *Zuckerman on Civil Procedure*, cit., p. 283; ANDREWS, *English Civil Procedure*, cit., pp. 511-512.

statement that it is an application for summary judgment made under Part 24” nonché le ulteriori indicazioni ivi più dettagliatamente elencate.

Relativamente al momento in cui l’*application notice* può essere presentato alla corte, la legge individua il *directions questionnaire* quale preferibile termine ultimo per una simile decisione, in evidente correlazione con il fatto che, in mancanza, il giudice procederebbe all’allocazione della controversia nel *track* ritenuto più adeguato³⁷⁹. In ogni caso, la parte attrice non può formulare una simile domanda prima che la parte convenuta abbia depositato l’*acknowledgement of service* (ossia la ricevuta di avvenuta notifica dell’atto introduttivo) ovvero la propria *defense*, salvi solo i casi in cui vi sia un esplicito permesso della corte o una *practice direction* lo consenta³⁸⁰. In tali ultime circostanze, invero, in maniera assai sorprendente nella prospettiva di chi si appropria alla materia sulla scorta dei principi che regolano l’ordinamento italiano, la parte attrice ha la possibilità di domandare l’applicazione del *summary judgment* anche prima che la controparte abbia addirittura formulato la propria difesa, facendo dunque affidamento sulle sole argomentazioni dalla stessa avanzate.

³⁷⁹ P.D. 26.5.3 C.P.R.

(1) *A party intending to make such an application should do so before or when filing his directions questionnaire.*

(2) *Where a party makes an application for such an order before a claim has been allocated to a track the court will not normally allocate the claim before the hearing of the application.*

(3) *Where a party files an directions questionnaire stating that he intends to make such an application but has not done so, the judge will usually direct that an allocation hearing is listed.*

(4) *The application may be heard at that allocation hearing if the application notice has been issued and served in sufficient time.*

³⁸⁰ Con riferimento alla possibilità che la corte conceda alla parte attrice il permesso di domandare l’applicazione del *summary judgment* anteriormente al deposito dell’*acknowledgement of service* ovvero della *defense* si prenda in considerazione il caso *Phillips v Avena* [2005] EWCH 3333. Con riguardo, invece, all’ipotesi che tale possibilità venga riconosciuta da una *practice direction* si veda P.D. 24.7.1 C.P.R., a norma della quale:

(1) *If a remedy sought by a claimant in his claim form includes a claim –*

(a) *for specific performance of an agreement (whether in writing or not) for the sale, purchase, exchange, mortgage or charge of any property, or for the grant or assignment of a lease or tenancy of any property, with or without an alternative claim for damages, or*

(b) *for rescission of such an agreement, or*

(c) *for the forfeiture or return of any deposit made under such an agreement, the claimant may apply under Part 24 for judgment.*

(2) *The claimant may do so at any time after the claim form has been served, whether or not the defendant has acknowledged service of the claim form, whether or not the time for acknowledging service has expired and whether or not any particulars of claim have been served.*

Alcun limite viene, invece, stabilito per la parte convenuta che, dunque, può domandare il ricorso ad una simile forma di procedimento anche anteriormente al deposito dell'*acknowledgment of service* o della propria *defense*³⁸¹. Nel caso in cui, invece, sia la corte stessa a ritenere che la controversia possa essere definita attraverso le forme sommarie, la *P.D. 26.5.4 C.P.R.* stabilisce che il giudice non deve procedere all'allocatione della controversia ma deve fissare un'udienza apposita ovvero emettere un'ordine con il quale indica ad una delle parti le attività da compiere.

Con riguardo infine alle modalità con cui il procedimento in parola può concludersi, la *P.D. 24.5 C.P.R.* individua, a mero titolo esemplificativo, alcuni degli *orders* mediante i quali la corte può definire la questione controversa. Tra questi, vengono menzionati:

- (1) *judgment on the claim* [or on an issue therein],
- (2) *the striking out or dismissal of the claim*,
- (3) *the dismissal of the application*,
- (4) *a conditional order*,

cui è necessario aggiungere altresì la possibilità per la corte di pronunciare un *order* avente ad oggetto la ripartizione dei costi del procedimento tra le parti in causa³⁸².

Un ulteriore provvedimento che la corte può emettere a conclusione del *summary judgment* è rappresentato da un *order* apparentemente simile, quantomeno per alcuni aspetti, alla condanna generica di cui all'articolo 278 c.p.c.: è, infatti, possibile che, nell'ambito del giudizio di *summary judgment*, la corte si limiti ad accertare la responsabilità patrimoniale di una delle parti e rinvii alle forme del procedimento ordinario la decisione circa il *quantum debeat*, eventualmente pronunciandosi su quella parte di danno per cui consideri già raggiunta la prova³⁸³. In

³⁸¹ ANDREWS, *English Civil Procedure*, cit., p. 512.

³⁸² ANDREWS, *English Civil Procedure*, cit., pp. 514 ss; ZUCKERMAN, *Zuckerman on Civil Procedure*, cit., pp. 290 ss. In relazione a quest'ultimo *order* si veda la pronuncia *Olatawura v Abiloye* [2002] EWCA Civ 998.

³⁸³ ZUCKERMAN, *Zuckerman on Civil Procedure*, cit., p. 283. Per la possibilità che, nell'ambito del *summary judgment*, venga ad essere quantificato solo parte del danno, la cui restante parte viene

tal maniera trova ulteriore attuazione il principio generale in base al quale la corte è tenuta, per quanto possibile, a definire sommariamente le questioni che appaiono di immediata soluzione, limitando l'impiego del *trial* a quelle sole domande che necessitano effettivamente di una piena istruzione.

Là ove, invece, la corte dovesse ritenere infondata la domanda avanzata da una delle parti per l'applicazione del *summary judgment* ovvero dovesse emettere un *order* inidoneo a definire completamente la controversia, la stessa è per legge tenuta a fornire alle parti ulteriori direzioni per la successiva conduzione della causa (in questi termini, *P.D.* 24.10 *C.P.R.*).

Sotto diversi aspetti il *summary judgment* può, peraltro, essere accostato ad un altro istituto dell'ordinamento processuale inglese, ovvero sia lo *strike out of a claim*, mediante il quale la corte ha la possibilità di rigettare istantaneamente una domanda o una difesa ovvero anche solo parte di esse nel caso in cui ricorra taluna delle circostanze elencate nella *Rule 3.4 C.P.R.*³⁸⁴. Secondo autorevoli esponenti della dottrina e della giurisprudenza inglese, gran parte della disciplina dello *strike out of a claim* finirebbe, di fatto, per sovrapporsi all'ambito di applicazione del *summary judgment*, in ragione soprattutto del fatto che “*the summary judgment test of ‘a real prospect of success’ is fundamentally the same as the CPR 3.4(2)(a) test of ‘no reasonable grounds for bringing defending the claim’*”³⁸⁵. Di conseguenza, è consuetudine generalmente affermata nella prassi del processo inglese il fatto che le

determinata a conclusione del *trial* si veda la pronuncia *Sinclair Investment Holdings SA v Cushnie* [2006] EWCH 219.

³⁸⁴ Per maggiori dettagli in tema si consideri in particolare *THE WHITE BOOK SERVICE*, *cit.*, I, pp. 70 ss.

³⁸⁵ Tra virgolette *ZUCKERMAN*, *Zuckerman on Civil Procedure*, *cit.*, p. 292, il quale, nella pagina successiva, rileva: “*The differences are due to the fact that when the CPR where enacted the strike put procedure under CPR 3.4 was added to the already existing procedure of summary judgment, without much consideration to their overlap or indeed to the necessity of having two separate processes. It is a pity that the opportunity was not taken to devise one composite procedure and iron out redundant historical creases*”. In tema, si vedano altresì *THE WHITE BOOK SERVICE*, *cit.*, I, p. 86; *ANDREWS*, *English Civil Procedure*, *cit.*, p. 522; *LOUGHLIN*, *GERLIS*, *op. cit.*, pp. 366-367. Nella giurisprudenza d'oltremarica, si considerino in modo particolare le pronunce *Independents Advantage Insurance Co v Personal Representatives of Cook* [2003] EWCA Civ 1103; *Green v Hancock* [2000] Lloyd's Rep P.N. 813; *L(A Child) v Reading BC* [2001] 1 WLR 1575; *Three Rivers DC v Bank of England (no 3)* [2001] 2 All ER 513.

parti in causa domandino alla corte, in via alternativa tra loro, l'applicazione dello *striking out of the claim* ovvero del *summary judgment*³⁸⁶.

Nonostante le molte somiglianze, alcune differenze intercorrono, tuttavia, tra tali discipline: in modo particolare, il fatto che, difformemente dalla disposizione della *Rule 24.2 C.P.R.*, la *Rule 3.4 C.P.R.* non prevede alcun limite per il ricorso allo *striking out of the claim* che può, dunque, essere impiegato in qualsiasi occasione. Ulteriormente, in questa ipotesi, la corte è tenuta a prendere una decisione sulla base dei soli fatti allegati dalle parti, mentre nel valutare l'impiego della procedura di *summary judgment* il giudice è chiamato altresì a considerare la rilevanza dei mezzi di prova che le parti hanno offerto a supporto delle proprie domande o difese, in modo tale da valutare se gli stessi risultino idonei a supportare adeguatamente le rispettive allegazioni e/o eccezioni³⁸⁷.

Considerando tale disciplina in prospettiva comparata, facendo seguito a quanto già minimamente anticipato in sede di introduzione al paragrafo, dalle succinte indicazioni qui fornite pare, dunque, emergere, a dispetto dell'assonanza terminologica e fermo il comune intento di pervenire ad una più rapida soluzione della controversia, una diffusa discrepanza tra la disciplina del *summary judgment* e quella del procedimento sommario di cognizione. Invero, come già osservato, il *summary judgment* è un tipo di procedimento nel quale il giudice perviene alla

³⁸⁶ Sul punto, in modo particolare, ZUCKERMAN, *Zuckerman on Civil Procedure, cit.*, p. 292. Nella giurisprudenza di merito, si consideri, tuttavia, la pronuncia *Independents Advantage Insurance Co v Personal Representatives of Cook, cit.*, nell'ambito della quale il giudice Lord Justice Chadwick afferma: “*For my part, I have difficulty in understanding why — in a case in which (i) it is accepted (for the purposes of the application) that the claimant will be able to establish all the facts pleaded and (ii) there are no additional facts upon which the defendant/applicant seeks to rely in support of the application — it was thought necessary or appropriate to couple an application under CPR 24(2)(a) with an application under CPR 3.4(2)(a). If the particulars of claim disclose no reasonable grounds for bringing the claim, the court has ample power to strike out the pleading and to enter judgment for the defendant — see CPR 3.4(3) and paragraph 4(2) of the Practice Direction which supplements that rule (3PD.4). No recourse to CPR 24.2(a) is required. But if the pleading does disclose reasonable grounds for bringing the claim, then — on the hypothesis that the claimant will be able to establish the facts pleaded and in the absence of other facts to rebut the claim — it is impossible to hold that the claimant has no real prospect of succeeding. In those circumstances the existence of reasonable grounds for bringing the claim leads, necessarily, to the conclusion that there is a real prospect of success. There is no scope for recourse to CPR 24.2(a)*”. In tema anche *Taylor v Mindland Bank Trust Co Ltd* [2002] W.T.L.R. 95.

³⁸⁷ Sul punto, in giurisprudenza, si possono prendere a riferimento le sentenze *Green v Hancock, cit.*; *Kent v Griffiths* [2001] Q.B. 36; *Marsh v Chief Constable of Lancashire Constabulary* [2003] EWCA Civ 284.

soluzione della controversia sulla base delle mere allegazioni delle parti, con la conseguenza che la sua cognizione è senza dubbio sommaria. L'ambito di applicazione di tale disciplina è limitato alle sole ipotesi in cui le domande o difese di una delle parti risultino *prima facie* infondate e la funzione ultima di tale istituto pare quella di evitare la celebrazione del *trial*, attraverso una conclusione anticipata del processo.

Differentemente, il procedimento sommario di cognizione è un rito attraverso cui il giudice perviene alla soluzione della controversia a seguito di una trattazione semplificata ma esaustiva, con la conseguenza che il grado della sua cognizione è equivalente a quello del giudizio ordinario. Il relativo ambito di applicazione è esteso a tutte le controversie nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica, indipendentemente dalla ragionevolezza o meno delle domande o delle difese proposte, e l'*iter* del processo, per quanto semplificato nelle forme, si svolge integralmente, dalla fase introduttiva a quella decisoria. Unico eventuale profilo di assonanza potrebbe al più ritrovarsi nella prospettiva propria dell'*Order 14 R.S.C.* dove, similmente a quanto oggi accade con il procedimento sommario di cognizione, la scelta circa l'impiego di tali forme abbreviate era rimessa alla sola determinazione della parte attrice. Tale potenziale similitudine è tuttavia venuta meno a seguito della riforma del 1998 e sulla base di considerazioni (quelle attinenti l'esigenza di salvaguardare una condizione di eguaglianza tra le parti) che, forse, dovrebbero costituire elemento di valutazione anche da parte del legislatore italiano.

3.4 (SEGUE) LA DINAMICA DEI TRACKS

Proseguendo nell'analisi di quegli istituti che promuovono una più celere definizione delle controversie civili nell'ambito dell'ordinamento inglese, un cenno alla dinamica dei *tracks* appare doveroso. Ciò, in particolare, a fronte del fatto che due dei tre percorsi processuali disciplinati dalle *C.P.R.* - ovverosia lo *small claim track* e il *fast track* - rappresentano a tutti gli effetti soluzioni alternative alle forme più complesse di trattazione della causa, caratterizzandosi per il chiaro favore verso una tendenziale riduzione dei tempi del processo e dei relativi formalismi.

La dinamica dei *tracks* costituisce, per la verità, un riferimento privilegiato anche tra quegli esponenti della dottrina italiana che, negli anni più recenti, hanno attenzionato l'ordinamento inglese nel suo complesso - o, comunque, con uno sguardo d'indagine più ampio rispetto a quello adottato in questa sede -, a riprova del carattere peculiare e dell'importanza assunta da tale disciplina³⁸⁸. Potendo, dunque, fare almeno in parte riferimento a tali contributi, oltreché a quelli - invero, per quanto consta allo scrivente, numericamente piuttosto limitati - che provengono dalla dottrina d'oltremania, nella sede attuale si cercheranno di fornire alcune indicazioni sul relativo funzionamento, segnalando, in modo particolare, gli aspetti maggiormente rilevanti ai fini della presente indagine.

A livello meramente introduttivo, appare qui doveroso e allo stesso tempo sufficiente ricordare come tale sistema costituisca una delle novità introdotte con la riforma delle *C.P.R.* del 1998, per quanto una ripartizione delle controversie sulla base della relativa complessità e dell'insito valore della causa già esistesse nella legislazione precedente³⁸⁹. La disciplina in parola costituisce, con tutta evidenza, una diretta attuazione del principio di *proportionality* - su cui si è avuto modo di soffermarsi in precedenza - tanto nella prospettiva di c.d. *individual proportionality* quanto in quella di c.d. *collective proportionality*³⁹⁰.

Il principio di proporzionalità assume, tuttavia, in questo contesto, un'importanza forse maggiore in quanto appare in grado di incidere direttamente su altri principi regolatori della materia quali, ad esempio, il principio di *case management*. Invero, a seconda del percorso processuale entro cui la singola

³⁸⁸ Tra gli studi più rilevanti, si considerino ANSANELLI, *Problemi di preparazione e trattazione delle controversie civili*, cit., pp. 171 ss.; ID, *Profili comparati della trattazione civile*, cit., pp. 316 ss.; FICCARELLI, *op. cit.*, pp. 112 ss.; DONZELLI, *Sul «giusto processo» civile «regolato dalla legge»*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2015, pp. 953 ss.; ID, *La fase preliminare del nuovo processo civile inglese*, cit., pp. 515 ss.

³⁸⁹ Invero, anteriormente alla riforma del 1998, le controversie civili venivano ripartite tra la giurisdizione della *High Court*, per le controversie di maggiore importanza, e delle *county courts*, per quelle caratterizzate da minore complessità, cui andava sommandosi anche la *small claim jurisdiction*, riservata alle controversie di valore inferiore. Su questo tema, tra i vari autori, si segnala il contributo di ARMSTRONG, *Making Tracks*, in *Reform of Civil Procedure. Essays on 'Access to Justice'*, cit., p. 97.

³⁹⁰ SORABJI, *English Civil Justice after the Woolf and Jackson Reforms*, cit., pp. 188 ss.; ARMSTRONG, *op. cit.*, p. 115; JOLOWICZ, *Il nuovo ruolo del giudice del pre-trial*, cit., pp. 1268 ss. Nella dottrina italiana, FICCARELLI, *op. cit.*, p. 112; CRIFÒ, *op. cit.*, pp. 518 ss.; DE CRISTOFARO, *op. cit.*, p. 293.

controversia viene ad essere allocata, il giudice dispone di poteri tra loro differenti, assumendo un ruolo più o meno attivo in conseguenza delle necessità e della complessità della singola lite³⁹¹. Lo stesso principio condiziona peraltro l'ampiezza dell'attività di *disclosure*, la quale, pressoché assente nell'ambito dello *small claim track*, risulta invece dettagliatamente regolata nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il percorso processuale più complesso³⁹².

La flessibilità insita in un simile modello appare, del resto, ulteriormente favorita dal fatto che, anche rispetto ad ognuno dei percorsi processuali codificati nelle *C.P.R.*, sembrerebbe garantito un margine di adeguabilità del rito stesso alle prerogative e necessità della singola lite, cosicché anche le controversie allocate entro un medesimo *track* potrebbero essere trattate in modo almeno in parte differente³⁹³.

Tanto premesso a livello generale, nel prosieguo verranno ad essere declinate alcune considerazioni rispetto alle prerogative di ciascun *track*, a partire da quello più semplice, denominato *small claim track* e regolato, almeno in modo prevalente, dalla *Rule 27 C.P.R.* Lo stesso non costituisce in realtà una novità assoluta delle *C.P.R.* in quanto trova origine in riforme approvate già a partire dai primi anni '70 dello scorso secolo³⁹⁴. In una prospettiva storica, giova, peraltro, sin d'ora rilevare

³⁹¹ WOOLF, *Access to Justice: Final Report*, cit., p. 18; ZUCKERMAN, *Zuckerman on Civil Procedure*, cit., pp. 482-483. Sul punto si possono prendere a riferimento le considerazioni reperibili nell'opera di LOUGHLIN, GERLIS, *op. cit.*, p. 153 ove si legge “*the nature and extent of the case management carried out by the court will depend on the track to which the case is allocated*”. Tra i principali esponenti della dottrina italiana, CRIFÒ, *op. cit.*, p. 518 osserva: “*il ritmo con il quale una azione deve progredire fino ad arrivare al dibattimento e il grado di coinvolgimento attivo del giudice in fase pre-dibattimentale (pre-trial) aumenta man mano che si passa dal binario per azioni di basso valore (small claims track) al binario «veloce» (fast track) al binario «ibrido» (multi track)*”.

³⁹² Social Research and Access to Justice, in *Reform of Civil Procedure. Essays on 'Access to Justice'*, cit., pp. 36-37. In tema, tra gli esponenti della dottrina italiana, ANSANELLI, *Profili comparati della trattazione civile*, cit., p. 316, pp. 318 ss.; ID, *Problemi di preparazione e trattazione delle controversie civili*, cit., p. 173.

³⁹³ ZUCKERMAN, *Zuckerman on Civil Procedure*, cit., p. 482.

³⁹⁴ In tema, APPLEBEY, *The New Small Claims Track*, in 18 *C.J.Q.*, 1999, p. 87 rileva come “*April 26, 1999 was an historic day for the civil justice system of England and Wales. The process of reform undertaken by Lord Woolf and his committee finally took effect. The hurricane which is sweeping the courts this spring is only a gentle wind of change as far as small claims are concerned. Most of the reforms in this area took place earlier, or were well signposted in advance*”. Per alcune indicazioni in merito alla disciplina anteriore alle riforme del 1998, si possono considerare, in modo particolare, i contributi di WHELAN, *Small Claims in England and Wales: Redefining Justice*, in *Small Claims Courts. A Comparative Study*, (edited by WHELAN), Oxford, 1990, pp. 99 ss.; APPLEBEY, *Small claims in England and Wales: a Study of Recent Changes in the County Courts and the Development of*

come questo rito, almeno inizialmente, venisse considerato come una deroga parziale al principio *adversarial*, in quanto la relativa disciplina attribuiva al giudice civile poteri di direzione della controversia inediti rispetto alle codificazioni del tempo³⁹⁵.

Nella legislazione attuale, a questo percorso processuale vengono assoggettate, in forza della *Rule 27.1.(2) C.P.R.*, le controversie di valore non superiore alle 10.000 sterline, salvo quelle aventi ad oggetto danni alla persona, per le quali il detto limite si riduce a 1.000 sterline³⁹⁶. Come tuttavia rilevato in precedenza, tali criteri sono suscettibili di deroga nel momento in cui il giudice riconosca l'esistenza di legittime ragioni per assoggettare a questo *track* controversie di valore superiore.

Proseguendo nella disamina di questa disposizione, occorre osservare come la procedura ivi codificata risulti particolarmente snella e scevra dai tecnicismi che caratterizzano, invece, i percorsi processuali più complessi. In questa prospettiva, di particolare rilievo appare soprattutto il disposto della *Rule 27.2.(1) C.P.R.*, in base a cui, nell'ambito dello *small claim track*, viene esclusa l'applicazione di alcune importanti disposizioni contenute nel codice di rito, tra cui, in modo particolare, quelle in materia di *disclosure* dei documenti³⁹⁷. In questo procedimento, l'esigenza

Voluntary Arbitration Schemes, Birmingham, 1978; BIRKS, *Small Claims in the County Courts*, 1984; ANDREWS, *English Civil Procedure*, cit., p. 527.

³⁹⁵ WHELAN, *op. cit.*, p. 100.

³⁹⁶ Il limite di valore delle controversie assoggettate allo *small claim track* era stato inizialmente fissato in 5.000 sterline ma è stato innalzato a 10.000 con la riforma del 2013.

³⁹⁷ Nel dettaglio il testo della *Rule 27.2.(1) C.P.R.*

The following Parts of these Rules do not apply to small claims –

- (a) *Part 25 (interim remedies) except as it relates to interim injunctions;*
- (b) *Part 31 (disclosure and inspection);*
- (c) *Part 32 (evidence) except rule 32.1 (power of court to control evidence);*
- (d) *Part 33 (miscellaneous rules about evidence);*
- (e) *Part 35 (experts and assessors) except rules 35.1 (duty to restrict expert evidence), 35.3 (experts – overriding duty to the court), 35.7 (court's power to direct that evidence is to be given by single joint expert) and 35.8 (instructions to a single joint expert);*
- (f) *Subject to paragraph (3), Part 18 (further information);*
- (g) *Part 36 (offers to settle); and*
- (h) *Part 39 (hearings) except rule 39.2 (general rule– hearing to be in public) and rule 39.8 (communications with the court).*

In tema ZUCKERMAN, *Zuckerman on Civil Procedure*, cit., p. 489 e, tra gli esponenti della dottrina italiana, ANSANELLI, *Problemi di preparazione e trattazione delle controversie civili*, cit., p. 173 il quale osserva: “La chiarificazione dell’oggetto della controversia nella modalità dello *small claim* è priva di articolazione procedimentale, in quanto fondata sulla mera utilizzazione della documentazione raccolta in fase di pre-action. In effetti, tale sintetizzazione appare giustificata dalla

di garantire una celere definizione della controversia ad un costo contenuto pare dunque prevalere sulla stessa opportunità di consentire un'adeguata preparazione della causa attraverso lo scambio reciproco dei mezzi di prova di cui le parti intendono avvalersi nella successiva fase del *trial*³⁹⁸.

Nell'ambito della fase di *pre-trial*, il giudice si limita generalmente a fornire alle parti *standard directions*, che vengono inserite nell'*allocation notice* e attraverso cui vengono resi edotti i contendenti della scelta operata dalla corte rispetto all'allocazione della controversia nel percorso processuale più semplice³⁹⁹. Nella maggior parte delle ipotesi, nessun incontro preliminare viene celebrato tra il giudice e le parti e il procedimento si sviluppa per lo più sotto la spinta autonoma di queste ultime che, nel rispetto delle indicazioni pervenute dalla corte, possono beneficiare di una maggiore autonomia nella conduzione del processo.

La fase del dibattimento prende il nome di *final hearing* e può essere celebrata anche al di fuori della sede giudiziale [così *P.D. 27.4.1.(3) C.P.R.*] a riprova dell'informalità che caratterizza l'intera procedura. La motivazione del provvedimento è generalmente concisa e viene resa oralmente a conclusione del giudizio, salvo che il giudice non prediliga la forma scritta. È, tuttavia, possibile che il processo si concluda senza neppure la celebrazione di un'apposita udienza, allorquando tutte le parti vi consentano: in tal caso il giudice definisce la controversia sulla base dei soli atti a disposizione e trasmette alle parti una copia del provvedimento. In quest'ultima ipotesi, dunque, la procedura di *small claim* pare avvicinarsi sotto alcuni aspetti alle forme di soluzione semplificata della controversia proprie, come visto, del *summary judgment* e dello *strike out of a claim*.

Uno degli aspetti maggiormente interessanti di tale disciplina è tuttavia rappresentato dalla possibilità, concessa alle parti dalla *P.D. 27.3.2 C.P.R.*, di

presenza della cosiddetta pre-action disclosure, costituente una sorta di scambio regolato di documentazione relativa alla futura controversia".

³⁹⁸ Ad ulteriore supporto di tale considerazione si prenda in esame il testo della *Rule 27.5 C.P.R.*, a norma della quale: "No expert may give evidence, whether written or oral, at a hearing without the permission of the court". Sul punto si consideri quanto reperibile in *THE WHITE BOOK SERVICE, cit.*, I, p. 798, in base al quale: "The effect of excluding much of Pt 35 is that the courts can adopt a flexible approach to the use of such experts that are necessary".

³⁹⁹ SIME, *A Practical Approach to Civil Procedure*, Oxford, 2019, p. 307.

difendersi personalmente nel giudizio, senza l'assistenza di un avvocato⁴⁰⁰. Dalle statistiche più recenti si ricava che solo nel 58% delle controversie innanzi le *county courts* entrambi i contendenti ricorrono alla consulenza legale di un professionista, mentre nelle ipotesi restanti almeno una delle parti in causa si difende di persona⁴⁰¹. Complice la riduzione dei fondi a disposizione dei non abbienti e a fronte anche della crescente digitalizzazione del processo civile inglese e dei costi elevati per l'assistenza legale, il *trend* in atto pare, dunque, quello di un diffuso allontanamento dalle forme comunque tipiche di difesa giudiziale.

Come ha avuto modo di affermare recentemente la *Supreme Court* nel caso *Barton v Wright Hassall LLP*, tale fenomeno non costituisce, tuttavia, una ragione valida per derogare alle disposizioni poste dalle *C.P.R.*⁴⁰². Invero, nella vicenda in esame, una delle parti si era costituita nel processo senza l'assistenza di un legale e, incorsa in un errore procedurale nella notifica del *claim form*, aveva richiesto alla Corte di esercitare i poteri discrezionali a lei attribuiti dalla *Rule 3.9 C.P.R.* per ottenere la convalida della notifica⁴⁰³.

Con una pronuncia alquanto articolata, la Suprema Corte inglese ha, cionondimeno, avuto modo di precisare, in particolare, che “*in current circumstances* - ovvero sia quando una delle parti si difende personalmente - *any court will appreciate that litigating in person is not always a matter of choice. At a time when the availability of legal aid and conditional fee agreements have been restricted,*

⁴⁰⁰ ANDREWS, *English Civil Procedure*, cit., p. 533 il quale afferma “*It is nearly always uneconomic to employ lawyers to prepare and argue the case unless the point raises an issue of much larger and general importance*”. In maniera analoga, BRIGGS, *Civil Courts Structure Review: Interim Report*, cit., p. 54 rileva che “*There will always be some small claims for which the use of professional representation and advice will inevitably be disproportionate to the value at risk. This is the thinking behind the small claims track, even though it does not offer a complete or satisfactory solution*”.

⁴⁰¹ STURGE, *Court Statistics for England and Wales*, London, 2018, p. 14. Occorre, tuttavia, considerare che innanzi le *county courts* vengono trattate anche le controversie allocate nel *fast track*, per le quali non è prevista la difesa personale delle parti, sicché l'indicazione qui fornita appare tendenzialmente riduttiva. In tema, ZUCKERMAN, *Zuckerman on Civil Procedure*, cit., p. 483.

⁴⁰² *Barton v Wright Hassall LLP* [2018] UKSC 12.

⁴⁰³ *Rule 3.9 C.P.R.*

Relief from sanctions

(1) *On an application for relief from any sanction imposed for a failure to comply with any rule, practice direction or court order, the court will consider all the circumstances of the case, so as to enable it to deal justly with the application, including the need –*

- (a) *for litigation to be conducted efficiently and at proportionate cost; and*
- (b) *to enforce compliance with rules, practice directions and orders.*

(2) *An application for relief must be supported by evidence.*

some litigants may have little option but to represent themselves. Their lack of representation will often justify making allowances in making case management decisions and in conducting hearings. But it will not usually justify applying to litigants in person a lower standard of compliance with rules or orders of the court. The overriding objective requires the courts so far as practicable to enforce compliance with the rules: CPR rule 1.1(1)(f). The rules do not in any relevant respect distinguish between represented and unrepresented parties. [...] There are good reasons for applying the same policy to applications under CPR rule 6.15(2) simply as a matter of basic fairness. The rules provide a framework within which to balance the interest of both sides. That balance is inevitably disturbed if an unrepresented litigant is entitled to greater indulgence in complying with them than his represented opponent. Any advantage enjoyed by a litigant in person imposes a corresponding disadvantage on the other side, which may be significant if it affects the latter's legal rights, under the Limitation Acts for example. Unless the rules and practice directions are particularly inaccessible or obscure, it is reasonable to expect a litigant in person to familiarise himself with the rules which apply to any step which he is about to take.”⁴⁰⁴.

A fronte della pur comprensibile posizione assunta sul punto dalla Corte Suprema, la difesa personale, che costituisce per molti fruitori del processo inglese una scelta necessitata piuttosto che una decisione libera e discrezionale, espone, dunque, a preoccupanti conseguenze soprattutto nella prospettiva di un'adeguata tutela dei diritti.

Tanto considerato con riguardo alle caratteristiche dello *small claim track*, il secondo percorso processuale disciplinato dalle *C.P.R.* prende il nome di *fast track* e rappresenta a tutti gli effetti una novità introdotta con la riforma del 1998⁴⁰⁵. Quest'ultimo ha carattere intermedio tra la procedura più semplice e quella maggiormente complessa ed è destinato alla risoluzione di quelle controversie dal valore ricompreso tra le 10.000 e le 25.000 sterline⁴⁰⁶. In tale contesto, il giudice

⁴⁰⁴ *Barton v Wright Hassall LLP*, cit., p. 11.

⁴⁰⁵ *THE WHITE BOOK SERVICE*, cit., I, p. 778.

⁴⁰⁶ Il limite di valore è stato innalzato a far data dal 6 Aprile 2009. Precedentemente lo stesso era ricompreso tra le 5.000 e le 15.000 sterline.

assume un ruolo maggiormente attivo rispetto a quanto accade nello *small claim track* in quanto a lui compete, in modo prevalente, la direzione della controversia, che persegue per il tramite di *timetables* destinati a predefinire le attività da svolgersi nel corso della fase di *pre-trial* e organizzarne e scandirne le relative tempistiche⁴⁰⁷.

L'attività di *case management* non pervade, tuttavia, l'intero arco del processo ma rimane confinata, almeno in via tendenziale, nei momenti di allocazione della controversia e di predisposizione del *listing questionnaire*, oltreché in alcuni momenti del *discovery*⁴⁰⁸. È, invero, in tali fasi del processo - e, preferibilmente, solamente in queste - che il giudice fornisce alle parti indicazioni rilevanti ai fini dell'istruzione della causa; indicazioni che rende note attraverso la trasmissione di appositi *notice* senza neppure la necessità di celebrare all'uopo un'autonoma udienza⁴⁰⁹. Nell'ambito di tale percorso processuale il principio di proporzionalità incide, forse, in modo più rilevante sull'attività di *case management* rispetto a quanto accade nell'ambito degli altri riti disciplinati dalle *C.P.R.*, in quanto l'esercizio di simili poteri se, da un lato, è riconosciuto e incentivato dalle norme processuali, è, allo stesso tempo e dall'altro lato, confinato entro specifici contesti.

Una particolare attenzione è inoltre rivolta al profilo della durata del processo tanto è vero che, salvo il ricorrere di ragioni eccezionali, la fase di preparazione della controversia deve, a norma della *Rule 28.2.(4) C.P.R.*, concludersi in un lasso temporale comunque non superiore alle 30 settimane. Al fine di conseguire tale obiettivo, il giudice è tenuto a individuare sin dal principio una data o comunque un periodo indicativo (c.d. "*trial window*") nel quale il dibattimento dovrebbe avere luogo e, a valle di ciò, a predisporre un adeguato *timetable* delle necessarie attività. Per coadiuvare quest'ultimo nell'adempimento di un simile incombenza, la *P.D. 28.3.12 C.P.R.* fornisce, peraltro, quella che viene definita una "*typical timetable*",

⁴⁰⁷ SIME, *op. cit.*, pp. 313-314.

⁴⁰⁸ ZUCKERMAN, *Zuckerman on Civil Procedure, cit.*, pp. 490-491.

⁴⁰⁹ La *Rule 28.3.(1) C.P.R.* precisa che "*The matters to be dealt with by directions under rule 28.2(1) include –*

(a) *disclosure of documents;*
(b) *service of witness statements; and*
(c) *expert evidence*".

ovverosia una scansione ideale delle attività processuali che devono essere svolte nel corso del *pre-trial* e da cui il giudice può trarre ispirazione.

La fase del dibattimento si conclude, teoricamente, nell'arco di una singola giornata salvo che ricorrano delle circostanze che impediscono il conseguimento di un simile risultato, nel qual caso la trattazione deve comunque proseguire nel primo giorno libero successivo a quello del *trial*⁴¹⁰. Anche da questa indicazione pare, dunque, potersi ricavare un certo favore del legislatore verso una generale concentrazione delle attività processuali entro un lasso temporale comunque circoscritto, in modo tale da pervenire quanto prima alla definizione della controversia.

Di particolare interesse appaiono, da ultimo, le limitazioni imposte alle parti rispetto ai mezzi istruttori di cui le stesse possono avvalersi⁴¹¹. Invero, a norma della *P.D. 28.7.2.(4) C.P.R.*, il ricorso a *oral expert evidences* è tendenzialmente precluso, salvo il caso in cui il giudice non ritenga che il relativo impiego risulti necessario “*in the interests of justice*”. Del pari, un'enfasi particolare viene altresì posta sul potere, del tutto discrezionale, attribuito al giudice dalla *Rule 32 C.P.R.* di limitare la *cross-examination* di un testimone nel corso del dibattimento. Entrambe le disposizioni segnalano in modo piuttosto evidente l'ampia discrezionalità di cui gode il giudice in questo frangente, stante l'assoluta genericità ovvero la totale assenza di criteri sulla base dei quali questi è tenuto a giustificare la propria decisione.

Ai fini dell'attuale indagine, un'importanza inferiore assume, invece, il percorso processuale più complesso, denominato *multi track*, che trova nella *Rule 29 C.P.R.* il proprio riferimento normativo. Quest'ultimo potrebbe teoricamente essere considerato un percorso processuale residuale rispetto ai precedenti, quantomeno perché trova applicazione in tutte le ipotesi in cui la controversia non può essere diversamente allocata - invero, a norma della *Rule 26.6.(6)* “*the multi-track is the normal track for any claim for which the small claims track or the fast track is not*

⁴¹⁰ *Rule 26.6.(5)(a) C.P.R.*

⁴¹¹ Sul tema, più diffusamente ANSANELLI, *Profili comparati della trattazione civile*, cit., p. 319.

the normal track” - e soprattutto perché, da un punto di vista statistico, il suo impiego appare inferiore⁴¹².

Cionondimeno, lo stesso è destinato alla trattazione delle controversie più complesse, e anche per tale motivo il coinvolgimento del giudice nella causa è, in questo caso, maggiore e l'attività di *case management* non subisce condizionamenti da parte del principio di proporzionalità⁴¹³. Un'importanza particolare ai fini proprio di un'adeguata conduzione del processo assumono le c.d. *case management conferences*, ovvero sia specifici incontri tra le parti e il giudice nell'ambito delle quali vengono individuate le attività processuali da compiersi nella fase di *pre-trial*⁴¹⁴. La celebrazione di simili incontri costituisce, tuttavia, una mera possibilità, cui il giudice può fare ricorso allorché non ritenga sufficiente la predisposizione di semplici *timetables* ovvero non si determini a procedere ad una *pre-trial review*.

Nel complesso, il procedimento appare disciplinato in modo più analitico e completo, soprattutto considerando le molte e dettagliate disposizioni che sono codificate nella *P.D. 29 C.P.R.*, dalla cui disciplina emerge nel complesso una forma di trattazione distante dalle logiche proprie dei riti semplificati e adeguate, piuttosto, alle esigenze proprie di controversie più articolate e maggiormente complesse.

Nel concludere questo approfondimento circa la dinamica dei *tracks*, un ultimo richiamo merita, senza dubbio, la (relativamente) recente proposta, avanzata da Lord Jackson nel proprio *supplemental report*, di introdurre un ulteriore percorso processuale - denominato *intermediate track* - in posizione mediana tra il *fast track* e il *multi track*⁴¹⁵. Sintetizzando le considerazioni avanzate in tale documento, la ragione principale a sostegno di una simile riforma sarebbe rappresentata dalla persistente mancanza di proporzionalità tra i costi del processo e il valore di quelle controversie che, pur allocate nel *multi track*, sono contraddistinte da un valore

⁴¹² STURGE, *op. cit.*; GOODMAN, *Transforming the Courts & Tribunal System*, speech delivered at the Seminar The Civil Procedure at 20, Bonavero Institute of Human Rights, Oxford, 10 June 2019.

⁴¹³ PEYSNER, SENEVIRATNE, *op. cit.*, pp. 315-316; ANDREWS, *Controversie civili e complessità. L'esperienza inglese*, *cit.*, pp. 69-70.

⁴¹⁴ GRAINGER, FEALY, *op. cit.*, pp. 87 ss.; ANSANELLI, *Problemi di preparazione e trattazione delle controversie civili*, *cit.*, pp. 174-175.

⁴¹⁵ JACKSON, *Review of Civil Litigation Costs: Supplemental Report Fixed Recoverable Costs*, London, 2017. In tema, CUNNINGHAM-HILL, ELDER, *Civil Litigation 2019-2020*, Oxford, 2019, p. 46; TADDIA, *A long haul fight*, in 115 *L.F.*, 2018, pp. 16 ss.; UNDERWOOD, *Tracking costs*, in 111 *L.F.*, 2017, pp. 4-5.

economico relativamente modesto⁴¹⁶. Al fine di ovviare a tale inconveniente, la soluzione preferibile, nella prospettiva del redattore di tale contributo, sarebbe dunque rappresentata dalla creazione di un ulteriore percorso processuale, destinato alle controversie di valore ricompreso tra le 25.000 e le 100.000 sterline, nel quale la partecipazione attiva del giudice verrebbe estrinsecata in modo prevalente nell'ambito delle *conferences* all'uopo indette. Il relativo *trial* dovrebbe avere una durata comunque non superiore ai tre giorni e in questa fase le parti potrebbero avvalersi della deposizione di due *expert witnesses* al massimo⁴¹⁷. Al momento, il legislatore inglese pare intenzionato a dare attuazione ad alcune delle proposte contenute nel *report* menzionato, sebbene la prospettiva di introdurre un nuovo rito nella dinamica dei *tracks* non appaia tra le priorità dei progetti di riforma.

In prospettiva comparata, pare ragionevole affermare che le analogie tra la dinamica *testé* considerata e il corrispondente italiano si limitino, per lo più, a occasionali contingenze. In modo particolare, le soluzioni apprestate dalle *C.P.R.* per conseguire una più celere definizione delle controversie appaiono diretta espressione di principi cardine del relativo ordinamento, mentre la disciplina del procedimento sommario di cognizione sembrerebbe almeno in parte avulsa dai principi che regolano il nostro sistema processuale. Come si avrà modo di più ampiamente argomentare in sede di conclusioni, nell'ordinamento italiano sembrerebbe difettare l'enunciazione di un principio di proporzionalità processuale del quale il procedimento sommario di cognizione potrebbe allora essere considerato specifica attuazione.

Le differenze non sono, tuttavia, limitate a tale aspetto ma sembrano riguardare anche profili strettamente procedurali: tra questi, il fatto che, nella dinamica dei *tracks*, la maggiore complessità della controversia conduca almeno apparentemente ad un incremento dei poteri di *case management* in capo al giudice mentre, nel nostro ordinamento, la dinamica appare opposta. Invero, nel rito

⁴¹⁶ Afferma JACKSON, *Review of Civil Litigation Costs*, cit., p. 99: "Recent evidence shows that the cost of litigating lower value cases in the multi-track remains disproportionate to the value of such cases".

⁴¹⁷ Per un esame completo delle prerogative di tale procedimento si veda JACKSON, *Review of Civil Litigation Costs*, cit., pp. 100 ss.

sommario di cognizione, il giudice monocratico pare disporre di una maggiore autonomia e di più ampi poteri rispetto al procedimento ordinario, essendogli attribuite competenze ulteriori e rilevanti sotto il profilo della conduzione della controversia.

Ulteriore profilo di discrepanza tra i due ordinamenti oggetto dell'analisi appare rappresentato dall'assenza, nel modello italiano, di un chiaro riferimento al valore della controversia quale criterio di ripartizione delle controversie tra il rito ordinario e quello sommario. Invero, mentre nel sistema inglese l'attività di allocazione della controversia pare condizionata, in modo prevalente ancorché non esclusivo, dal valore della domanda, la scelta tra il procedimento sommario di cognizione e quello ordinario, nonché la successiva, eventuale riallocazione della controversia, pare prescindere totalmente da tale aspetto. Invero, ai fini dell'individuazione del percorso da prediligere, l'unico riferimento offerto dall'articolo 702 *bis* c.p.c. è rappresentato dal richiamo alle “*controversie in cui il tribunale giudica in composizione monocratica*” e, dunque, indirettamente, alla disciplina dell'articolo 50 *bis* c.p.c., ove è assente un qualunque riferimento al profilo del valore della controversia. Del pari, tanto a norma dell'articolo 702 *ter*, comma 3, c.p.c. quanto ai sensi dell'articolo 183 *bis* c.p.c., l'eventuale riallocazione della controversia nel percorso ritenuto più appropriato sembrerebbe esulare dal profilo economico, giustificandosi per lo più sulla base della maggiore o minore complessità dell'attività istruttoria.

Tra le analogie di maggiore interesse che si possono invece segnalare, un cenno merita probabilmente la comune propensione dei due ordinamenti verso una riduzione delle garanzie della motivazione nelle controversie considerate più semplici. Invero, tanto nell'ambito del procedimento regolato dagli articoli 702 *bis* c.p.c. e seguenti quanto nei percorsi processuali di cui alle *Rule 27* e *28 C.P.R.*, si assiste ad una contrazione del dovere di motivazione gravante sul giudice, ammettendosi invero la possibilità che questi pronunci decisioni in forma orale e comunque supportate da motivazioni concise. Al netto di tale aspetto, pare tuttavia ragionevole affermare la distanza reale tra i due ordinamenti, il primo dei quali pare fermamente ispirato ad una logica di ripartizione organizzata delle controversie entro

forme processuali alternative e definite mentre il secondo, da sempre maggiormente legato all'idea di una procedura unica, pare adesso muovere primi ma confusi passi verso forme alternative di risoluzione delle liti civili.

CONCLUSIONI

ALCUNE RIFLESSIONI DI CARATTERE CONCLUSIVO RISPETTO AI RISULTATI DELLA RICERCA

Al termine dell'analisi sin qui proposta, nel corso della quale si è cercato di fornire un contributo, ancorché parziale e limitato, allo studio del procedimento sommario di cognizione, alcune minime considerazioni conclusive appaiono possibili.

Rispetto ai molteplici spunti di riflessione che possono emergere dallo studio delle vicende storiche che hanno interessato il procedimento sommario di cognizione a partire quantomeno dalla fine del XVIII secolo, uno degli aspetti maggiormente interessanti è rappresentato dall'esistenza di caratteristiche apparentemente tipiche o comunque ricorrenti nei vari modelli di procedimento sommario declinati nelle codificazioni esaminate.

Tenendo in considerazione anche le prerogative del rito sommario introdotto con la riforma del 2009, pare, invero, ragionevole sostenere che alcuni aspetti di questo rito si ripetano e in qualche misura ripropongano costantemente nei vari procedimenti sommari a cognizione piena succedutisi nel tempo, fino quasi a costituire prerogative insite del procedimento sommario.

È, tuttavia, necessario precisare che tali profili sembrano caratterizzare il procedimento sommario inteso come rito deformalizzato, idoneo ad una cognizione piena dei fatti, sicché le considerazioni che verranno svolte di seguito non possono in nessun modo intendersi come riferite alla nozione di sommarietà processuale nella sua complessità - su cui, come già si è detto in apertura del lavoro, non ci si intende soffermare -. L'intento perseguito è, dunque, quello di segnalare l'esistenza, nei vari procedimenti sommari a cognizione piena che sono stati disciplinati nelle varie codificazioni, di alcuni profili che sembrerebbero riproporsi con una certa costanza.

Tanto premesso, occorre osservare che il primo aspetto che subito emerge quale apparente costante del procedimento sommario è la sua alternatività ovvero eccezionalità rispetto al modello ordinario di cognizione. In molte delle codificazioni

promulgate nel territorio italiano a partire dalla fine del XVIII secolo, il rito sommario assume, invero, una posizione di ricalco nella legislazione processuale ed è pressoché costantemente inteso - come di fatto accade ancora nella codificazione attuale - quale modello processuale funzionale alla risoluzione delle controversie più semplici ovvero di quelle dal minore valore economico⁴¹⁸. Nella gran parte dei casi, soprattutto rispetto a quelle codificazioni che ancora si ispirano ai principi del diritto comune, è lo stesso legislatore a individuare, in modo puntuale e tendenzialmente tassativo, la tipologia di materie cui applicare questo procedimento, mentre solo in rare occasioni il codice di procedura civile consente un ricorso indeterminabile a priori a tale forma di procedimento.

Uno dei caratteri comuni a tutti i riti sommari di cognizione è, peraltro, rappresentato dall'intento di conseguire una pronuncia in forme rapide e immediate⁴¹⁹. Anzi, unitamente alla tendenza verso una crescente semplificazione delle forme processuali, si può fondatamente sostenere che l'accelerazione dei tempi del processo costituisca uno dei caratteri distintivi di questo rito. La volontà di conseguire tale risultato è, del resto, sovente espressa già nel corpo delle disposizioni dedicate, ovvero, quando ciò non accade, è comunque reperibile nell'ambito dei lavori parlamentari ovvero nei testi di legge che accompagnano la promulgazione della nuova codificazione⁴²⁰.

Altro carattere pressoché costante nei procedimenti sommari di cognizione è l'importanza attribuita al principio di oralità. In questo senso, riferimento pressoché obbligato sul punto è rappresentato dalle riflessioni svolte da Giuseppe Chiovenda, il quale, in uno dei propri contributi, osserva come il processo sommario sia “*storicamente considerato orale e concentrato. Dire processo sommario è dire*

⁴¹⁸ Dello stesso avviso pare ANSANELLI, *Culture della riforma, modulazione del rito e sommarizzazione delle tutele. Sulle più recenti modifiche del nostro processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, p. 973.

⁴¹⁹ BRIGUGLIO, *Le novità sul processo ordinario di cognizione nell'ultima, ennesima riforma in materia di giustizia civile*, in *Giust. civ.*, 2009, p. 260; CECHELLA, *Guida al nuovo processo civile di cognizione*, Milano, 2009, p. 555.

⁴²⁰ Si considerino a tal proposito le parole impiegate dal Ministro Grandi nella propria relazione al Re, accompagnatoria al R.D. 28 Ottobre 1940 con cui viene emanato il nuovo codice di procedura, e reperibili in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Relazione ministeriale alla maestà del Re Imperatore, cit.*, n. 34. In tale contesto, il Ministro fa, in particolare, cenno a quella “*sbrigativa semplicità*” che caratterizzerebbe il procedimento sommario di cognizione sin dall'epoca comunale.

*processo orale*⁴²¹. Conforto rispetto a quanto affermato dall'autore pare, del resto, potersi ritrovare nel testo di molte delle codificazioni anteriori all'unificazione tra cui, in modo particolare, il Regolamento generale del processo civile per il Regno Lombardo-Veneto ove, come si è avuto modo di più precisare in precedenza, il rito sommario di cognizione assume il nome di procedimento verbale in quanto, appunto, caratterizzato da una particolare oralità. Del resto, anche l'attuale modello processuale pare favorire una diffusa oralità, che sembrerebbe potersi ritrovare, in modo particolare, nell'ambito della prima udienza di trattazione nella quale le parti paiono avere un rapporto più diretto con il giudice.

Nella gran parte dei modelli sommari a cognizione piena si assiste, peraltro, ad un ampliamento dei margini di discrezionalità e autonomia del giudice, il quale beneficia, in modo particolare, di più ampi poteri rispetto alla conduzione del processo⁴²². Tale aspetto pare potersi ritrovare, invero, in molte delle codificazioni succedutesi nel tempo all'interno del territorio italiano, a partire già da quelle di fine Settecento e fino ad arrivare alla più recente riforma del 2009, ove, come precedentemente si osservava, il giudice procede “*nel modo che ritiene più opportuno*” agli atti di istruzione della causa.

Ulteriore aspetto caratterizzante questo rito sembra costituito dall'importanza attribuita alla prima udienza, la quale, in maniera apparentemente superiore rispetto a quanto accade nell'ambito del giudizio ordinario di cognizione, costituisce il momento centrale della fase di trattazione. In questo contesto, generalmente, le parti provvedono alla delimitazione definitiva dell'oggetto del processo e il giudice procede alla selezione del materiale istruttorio che dovrà essere assunto. Tra le

⁴²¹ CHIOVENDA, *Relazione sul progetto di riforma del procedimento elaborato dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., II, p. 14; ID, *Lo stato attuale del processo civile in Italia e il progetto Orlando di riforme processuali*, cit., I, p. 399. Si consideri anche quel passaggio nello scritto di CHIOVENDA, *Le forme nella difesa giudiziale del diritto*, cit., I, p. 369 ove l'autore, dissertando dell'evoluzione dei processi a lui contemporanei in una prospettiva di minore formalità, afferma: “*Fra i mezzi diretti, vanno notati l'oralità del procedimento e il rapporto immediato fra la parte e il giudice, onde la tendenza generale a trasformare il procedimento formale in sommario tra noi e altrove*”.

⁴²² Afferma GRAZIOSI, *La cognizione sommaria del giudice civile nella prospettiva delle garanzie costituzionali*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2009, p. 141: “*Già sul piano empirico una prima indicazione la si può trarre dall'esame delle norme sopra richiamate, unanimemente ricondotte dai commentatori nell'alveo della cognizione sommaria. Ciò che accomuna i diversi schemi procedurali nei quali esse si incardinano è l'ampia se non addirittura totale discrezionalità del giudice nel determinare l'iter procedurale da seguire*”.

codificazioni che, in modo più evidente, adottano una struttura analoga si possono probabilmente richiamare il codice di procedura civile di Papa Pio VII e il codice unitario del 1865 nonché il progetto di riforma elaborato da Giuseppe Chiovenda nel 1919, ove appunto la prima udienza rappresenta il centro del dibattimento e il luogo adibito alla gran parte delle attività processuali che devono essere svolte nell'ambito del giudizio sommario di cognizione.

Da tale ultimo aspetto pare, infine, conseguire una funzione almeno in parte differente degli atti introduttivi nonché un sistema di preclusioni maggiormente rigido. Più precisamente, essendo l'atto introduttivo l'unico elaborato scritto a disposizione delle parti e potendo queste ultime, al più, circostanziare i fatti di causa nella sola prima udienza, pare ragionevole affermare che tanto l'atto di citazione quanto la comparso di costituzione e risposta dovrebbero avere la funzione di fornire una rappresentazione dei fatti e degli elementi di diritto già ampiamente dettagliata, in quanto funzionale a garantire una pressoché immediata individuazione dell'oggetto della controversia.

In questa prospettiva, a dispetto di quanto accade nel giudizio ordinario, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto dovrebbe, dunque, risultare maggiormente analitica, essendo le parti teoricamente tenute a indicare, con chiarezza e sin da subito, le ragioni della domanda⁴²³. Ciò, ha precisato recentemente la Suprema Corte, anche in ragione della circostanza per cui *“solo attraverso le concrete allegazioni del thema decidendum e probandum delle parti il giudice può valutare nell'ambito di quel processo se la causa possa o meno essere decisa con una istruzione sommaria e in caso di valutazione negativa disporre il mutamento del rito ex art. 702 ter c.p.c.”*⁴²⁴.

Corollario di una simile struttura processuale pare, inoltre, rappresentato da un sistema di preclusioni rigido e operante già dalla fine della prima udienza, in

⁴²³ Di *“onere riconducibile all'autoresponsabilità nell'articolare il più completamente possibile le proprie istanze all'interno degli atti introduttivi”* parla RICCI G., *Le preclusioni istruttorie nel rito sommario di cognizione*, in *Giur. It.*, 2016, p. 2159. Sull'importanza di una esaustiva rappresentazione dei fatti di causa negli atti introduttivi si consideri il recente contributo di DONDI, ANSANELLI, *Istruzione stragiudiziale e discovery nei recenti “Interventi per l'efficienza del processo civile”*. *Qualche rapida impressione*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2019, pp. 757 ss.

⁴²⁴ Cass. Civ., 5 ottobre 2018, n. 24538, in *judicium.it*

quanto strumentale a consentire un'immediata delimitazione dell'oggetto della causa⁴²⁵. Se, invero, la funzione del rito sommario è quella di pervenire in tempi ristretti alla conclusione della controversia, pare logico affermare che a tanto si potrà addivenire solamente attraverso una rapida individuazione della materia del contendere. Un sistema preclusivo che, invece, dovesse garantire alle parti una maggiore libertà, consentendo, dunque, la modifica di domanda o eccezioni, ovvero la presentazione di mezzi di prova anche in fasi già avanzate della controversia, finirebbe per contrastare con questo fine ultimo, prolungando in maniera rilevante la durata del processo.

In esito a tale breve rassegna, pare, dunque, possibile riconoscere l'esistenza, tanto nelle codificazioni precedenti all'unificazione quanto in quelle successive, aspetti tipici che, nonostante il mutare delle esigenze processuali, sembrerebbero costantemente caratterizzare il procedimento sommario di cognizione.

Un ulteriore aspetto che pare emergere dall'approfondimento delle vicende storiche che hanno interessato il procedimento sommario di cognizione è rappresentato dalla tendenza di questo rito - che, come più volte osservato, costituisce generalmente un'alternativa ovvero un'eccezione rispetto al procedimento ordinario di cognizione - a trovare diffusa applicazione nella prassi, fino addirittura a divenire, in talune occasioni, il modello ordinario per la risoluzione delle controversie civili⁴²⁶.

Emblematici rispetto a questo fenomeno appaiono, in modo particolare, l'esperienza del Regolamento di Procedura Civile per il Granducato della Toscana,

⁴²⁵ In merito, si consideri in modo particolare, Cass. Civ., 18 dicembre 2015, n. 25547, *cit.*, pp. 2157 ss., in base alla quale: “*Nel procedimento sommario di cognizione la pronuncia dell’ordinanza di conversione del rito da sommario in ordinario, ex art. 702 ter, 3° comma, c.p.c., costituisce la barriera preclusiva per la formulazione di nuove istanze istruttorie*”. In dottrina, tra gli altri, CONSOLO, *La legge di riforma 18 giugno 2009, n. 69; altri profili significativi a prima lettura*, in *Corr. Giur.*, 2009, pp. 883 ss.; OLIVIERI, *Il procedimento sommario di cognizione. Il procedimento di primo grado*, in *Giur. It.*, 2010, p. 740; PORRECA, *Il procedimento sommario di cognizione. Orientamenti, applicazioni e protocolli dei fori italiani*, Milano, 2011, pp. 241 ss.; FABIANI, *Le prove nei processi dichiarativi semplificati*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2010, pp. 795 ss.; MARTINO, *op. cit.*, pp. 916 ss.

⁴²⁶ Sul punto, in modo particolare, si può fare riferimento al contributo di LUPOI, *Processo sommario di cognizione: Il 'rito' e il 'modello'*, Torino, 2019, p. 2 il quale condivisibilmente osserva come “*la tendenza 'storica' anzi è rappresentata proprio dalla trasformazione in 'ordinario' di modelli procedurali introdotti per reagire alla rigidità dei riti ordinari di cui prendono poi il posto nel sistema*”.

promulgato nel 1814 e divenuto, con il *motu proprio* del 1838, il rito ordinario per la risoluzione delle controversie civili nonché, ovviamente più rilevante tra gli altri, il rito sommario di cui alla legislazione unitaria del 1865 che, come osservato in precedenza, diviene il procedimento ordinario di cognizione, pur con alcuni adattamenti, in conseguenza della riforma del 1901.

Tra le ragioni che sono state addotte dalla migliore dottrina al fine di giustificare storicamente un simile fenomeno, cenno particolare merita la tesi secondo cui il diffuso impiego del procedimento sommario di cognizione potrebbe giustificarsi, quantomeno in talune circostanze, alla luce di strategie processuali che la parte attrice pone in essere per conseguire un qualche tipo di vantaggio⁴²⁷. Per quanto non si sia mancato di dare evidenza di alcune perplessità rispetto a questa tesi, è comunque interessante osservare come la possibilità di un utilizzo strategico del rito sommario di cognizione rappresenti un fenomeno già attenzionato dalla dottrina e che pare riproporsi nuovamente anche con riguardo alla possibile diffusione dell'attuale rito sommario. L'opportunità di concedere alla parte convenuta un termine limitato a soli trenta giorni per la propria costituzione in giudizio rappresenta, invero, un elemento di indubitabile - ancorché discutibile - favore per la parte attrice, che - pare ragionevole ipotizzare - in qualche misura già incide sulla scelta di introdurre un procedimento civile nelle forme di cui all'articolo 702 *bis* c.p.c. piuttosto che in quelle ordinarie.

Nonostante tale opportunità - che, come detto, probabilmente già conduce ad un maggiore impiego di tale modello processuale - le esperienze da ultimo richiamate paiono comunque discostarsi tra loro in maniera piuttosto rilevante. Invero, se la diffusione del modello sommario di cognizione tanto nella Toscana di primo Ottocento quanto nell'Italia di fine secolo appare diretta conseguenza dell'impiego generalizzato del rito in parola da parte dei privati, che, generalmente, sembrano prediligere questo tipo di procedimento rispetto a quello formale di

⁴²⁷ Tra virgolette CIPRIANI, *La riforma del procedimento sommario del 1901*, cit., p. 452; ID, *Nel centenario della riforma del procedimento sommario*, in *Rass. Dir. Civ.*, 2001, p. 526. Rispetto al possibile impiego strategico del rito sommario disciplinato nel codice unitario, si vedano altresì le considerazioni svolte da MORTARA, *Sui progetti di riforma dei procedimenti civili*, Mantova, 1886, p. 13.

cognizione, l'ampliamento delle occasioni di utilizzo del rito sommario appare, nel momento presente, per lo più normativamente incentivato, essendo il legislatore nazionale, piuttosto che i fruitori del sistema giustizia, a favorire la diffusione di tale procedimento.

Le cause che possono motivare una simile differenza tra le esperienze del XIX secolo e quella attuale sono ovviamente di non facile individuazione e anche qualora si intenda fornire una qualche considerazione sul punto, la stessa sconta comunque, inevitabilmente, un alto grado di incertezza, riducendosi più che altro a una mera suggestione. Cionondimeno, volendo in qualche misura tentare di fornire alcune caute considerazioni in merito, le ragioni che sembrerebbero motivare un ridotto impiego dell'attuale rito sommario paiono doversi ritrovare, in modo particolare, nella scarsa distanza tra il modello sommario e ordinario di cognizione e nell'eccessiva discrezionalità attribuita al giudice con riguardo alla determinazione delle forme del procedimento.

Invero, con riguardo al primo dei profili menzionati, occorre osservare che, rispetto alla legislazione unitaria, le differenze tra il modello ordinario e quello sommario di cognizione appaiono più contenute: invero, nella prima codificazione richiamata, il prevalere dell'oralità sulla scrittura e la decisa contrazione delle tempistiche processuali costituiscono aspetti tali da incidere in modo rilevante sulla struttura del procedimento ordinario, cosicché i due riti risultano autonomi e manifestamente distinti tra loro. Nel secondo caso, invece, pur dovendosi ovviamente riconoscere l'esistenza di marcate differenze, è tuttavia ragionevole affermare che le divergenze risultino meno marcate rispetto all'esperienza del codice del 1865. In tale maggiore vicinanza tra i due riti alternativi si potrebbe allora, forse, ritrovare una ragione all'attuale limitato impiego del rito sommario di cognizione in quanto, riducendosi i caratteri di novità del rito alternativo, le parti potrebbero essere meno invogliate ad introdurre la propria controversia nelle forme di cui all'articolo 702 *bis* c.p.c. e seguenti.

Rispetto al secondo profilo, si osserva, sempre ovviamente in termini di mera ipotesi, che la discrezionalità concessa al giudice monocratico dal quinto comma dell'articolo 702 *ter* c.p.c. appare assai distante rispetto alle prerogative della cultura

processuale del nostro ordinamento, nel quale, sin dalle prime codificazioni e al netto di alcune limitate occasioni, l'autonomia privata e la predeterminazione delle forme appaiono capisaldi di ogni procedimento avente ad oggetto la tutela di diritti soggettivi. Cosicché, l'introduzione di forme così atipiche rispetto a quelle classiche e ordinarie del processo potrebbe, forse, giustificare una maggiore riluttanza dei professionisti legali rispetto all'idea di affidare al soggetto giudicante non solo la definizione della controversia, ma anche la determinazione delle modalità con cui alla stessa si perviene.

Proseguendo nella disamina dei risultati che possono ricavarsi dallo studio qui proposto, il profilo inerente il rapporto tra il dato normativo e il testo costituzionale rappresenta, probabilmente, il dato maggiormente critico e degno di attenzione. Invero, sebbene alcuni degli aspetti esaminati siano già stati considerati dalla più accorta dottrina italiana, un generale disinteresse pare, invece, caratterizzare l'approccio della giurisprudenza di merito, la quale - salvo mio errore - in una sola occasione si è pronunciata sul potenziale contrasto di alcune delle disposizioni di cui agli articoli 702 *bis* c.p.c. e seguenti con i principi posti dalla Carta Costituzionale⁴²⁸.

Cionondimeno, tenendo presente quanto più ampiamente osservato nel corpo del testo, se una parte della disciplina del procedimento sommario di cognizione appare, infine, suscettibile di un'interpretazione costituzionalmente orientata, come tale idonea a preservarne la compatibilità con i principi regolatori del nostro ordinamento, alcune delle antinomie segnalate appaiono difficilmente superabili. L'incertezza principale è, in particolare, rappresentata dal disposto dell'articolo 702 *bis*, comma 3, c.p.c. - su cui già si è avuto modo di ampiamente soffermarsi - rispetto al quale le soluzioni interpretative proposte dalla dottrina appaiono tendenzialmente inadeguate a superare l'apparente contrasto con il principio di ragionevolezza.

Al cospetto di una tale criticità, la soluzione più adeguata e, probabilmente, l'unica realmente percorribile appare dunque rappresentata, in via alternativa, dalla possibilità di uniformare il termine assegnato dall'articolo 702 *bis* c.p.c. per la costituzione del convenuto a quello indicato dall'articolo 163 *bis* c.p.c., ovvero di

⁴²⁸ Tribunale di Piacenza, 27 Maggio 2011, in *il caso.it*

modificare tale ultimo termine in modo tale, comunque, da renderlo uniforme rispetto a quello indicato dalla disciplina del procedimento sommario di cognizione.

A conclusione delle riflessioni di ordine comparato svolte nella parte conclusiva di questa indagine, sembra, infine, possibile spingersi fino a formulare alcune caute proposte di riforma dell'attuale codice di procedura civile italiano.

Come ampiamente osservato in precedenza, nell'ordinamento anglosassone tanto la disciplina del *summary judgment* quanto la complessa dinamica dei *tracks* costituiscono esempi di diretta attuazione del principio di proporzionalità processuale, il quale viene enunciato nel primo comma della *Rule 1* delle *C.P.R.* e dettagliatamente precisato nel relativo capoverso. In questo modo, il sistema processuale inglese pare caratterizzarsi per un'apprezzabile coerenza, rappresentata dal fatto che all'enunciazione di un principio cardine della materia, reperibile sin dalla prima disposizione della codificazione in parola e ivi ampiamente dettagliato, fanno seguito diversi istituti che ne costituiscono, appunto, immediata e più completa attuazione.

A dispetto di un simile sistema, l'ordinamento italiano, per quanto strettamente concerne la disciplina del procedimento sommario di cognizione, appare decisamente meno coerente, in quanto privo di un principio generale di cui tale *iter* processuale possa considerarsi espressione. Invero, benché il rito sommario sia, in certa misura, riconducibile al principio della ragionevole durata del processo, enunciato dall'articolo 111 della Costituzione, è altresì vero che lo stesso non determina esclusivamente una riduzione dei tempi di svolgimento della causa ma può - e, probabilmente, deve - considerarsi anche nella più ampia prospettiva di un utilizzo adeguato e proporzionato delle risorse processuali rispetto alla natura, alla complessità e alle caratteristiche di ciascuna controversia.

In una prospettiva simile, probabilmente, l'enunciazione di un principio generale di proporzionalità processuale in forme similari rispetto a quello impiegato nelle *C.P.R.* potrebbe allora favorire un più consapevole impiego di tale strumento processuale che, per come declinato attualmente nel codice di procedura civile, appare più che altro una soluzione di rattoppo rispetto all'endemico problema della

durata dei processi⁴²⁹. Nel formulare una simile conclusione, opportuno pare peraltro il richiamo alla proposta di riforma del codice di procedura civile presentata dieci anni or sono da Andrea Proto Pisani, nella quale, all'articolo 0.8, rubricato "Efficienza del processo civile", appunto si riconosceva l'esigenza di garantire una proporzionalità nell'impiego dei mezzi processuali, precisando che: "È assicurato un impiego proporzionato delle risorse giudiziali rispetto allo scopo della giusta composizione della controversia entro un termine ragionevole, tenendo conto della necessità di riservare risorse agli altri processi"⁴³⁰.

Per altro verso, prendendo come riferimento la chiara enunciazione del principio di *case management* da parte della Rule 26 delle C.P.R., si ritiene che il potere di modificare il rito processuale in ragione della maggiore o minore complessità della controversia, riconosciuto al giudice dagli articoli 702 *ter* e 183 *bis* c.p.c., avrebbe potuto - e, forse, dovuto - trovare un più esplicito riferimento nell'ambito dell'articolo 175 c.p.c. che, come noto, riconosce e attribuisce al giudice il compito di dirigere il procedimento.

Per completezza, occorre segnalare che una parte della dottrina ha, in verità, tentato di ricavare dall'attuale testo normativo un potere-dovere più ampio di quello meramente ordinatorio, comprensivo della possibilità di dare al processo un "giusto ritmo" sulla base delle "peculiarità e caratteristiche della singola causa"⁴³¹. Tuttavia, anche se tale interpretazione può essere giustificata alla luce della particolare ampiezza e genericità della previsione in parola, gli specifici poteri

⁴²⁹ Circa la persistente mancanza, nel nostro ordinamento, di un principio di proporzionalità processuale si considerino le recenti considerazioni svolte da LUPOLI, *Tra flessibilità e semplificazione. Un embrione di case management all'italiana*, Bologna, 2018, pp. 70 ss. Dello stesso avviso anche PANZAROLA, *Jeremy Bentham e la «proportionate justice»*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, p. 1479, il quale, tuttavia, sostiene che "la nostra Corte di Cassazione va impiegando da tempo l'argomento utilitaristico che fa leva sulla necessità di impiegare oculatamente le risorse giudiziali e di contemperare le aspirazioni individuali con la esigenza di riservare risorse agli altri processi. Si direbbe che, per quanto non espressamente richiamato, il principio di proporzionalità sia stato nei fatti recepito".

⁴³⁰ PROTO PISANI, *Per un nuovo codice di procedura civile*, in *Foro It.*, 2009, V, pp. 1 ss.

⁴³¹ Tra virgolette sono riportati alcuni passaggi dall'opera di CONSOLO, *Codice di procedura civile*, Milano, 2013, p. 2171. Simili considerazioni si ritrovano peraltro nelle opere di CONSOLO, LUISO, *Codice di procedura civile commentato*, I, Milano, 2007, pp. 1628-1629; SATTA, PUNZI, *Diritto Processuale Civile*, Padova, 2000, p. 295. Più restrittiva l'interpretazione di altra parte della dottrina tra cui, in particolare, LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, II, Milano, 1981, p. 29. In tema si vedano anche le riflessioni di PAJARDI, *Procedura civile, Istituzioni e lineamenti generali*, Milano, 1989, pp. 151 e seguenti; VERDE, *Diritto processuale civile*, II, Bologna, 2010, pp. 41 e seguenti.

individuati dagli articoli 183 *bis* e 702 *ter* c.p.c. non paiono espressione di un principio ricavabile dall'articolo 175 c.p.c.

Ciò, in particolare, in quanto nell'ipotesi in cui il giudice civile, ai sensi dell'articolo 702 *ter*, comma 3, c.p.c., dovesse disporre il passaggio della controversia dal rito sommario a quello ordinario di cognizione, pare difficilmente sostenibile che ciò determini un “*più sollecito svolgimento del procedimento*”. In tal caso, infatti, la conversione del rito sommario in ordinario di cognizione non produce un “*più sollecito svolgimento del processo*” ma, anzi, determina un risultato opposto, ossia a un allungamento dei tempi processuali, essendo le forme del rito ordinario più complesse e articolate rispetto a quelle del modello sommario.

Più in generale, il termine “*sollecito*” pare impiegato dall'articolo 175 c.p.c. con esclusivo riferimento alla durata di un processo le cui forme sono predefinite dalla legge e nel quale i poteri del giudice sono quelli, e solo quelli, previsti dal codice di rito⁴³². Difficilmente si può, pertanto, sostenere che l'ampia discrezionalità concessa al giudice dall'articolo 702 *ter*, comma 5, c.p.c. sia riconducibile al principio di *sollecito svolgimento del processo* enunciato dal primo comma dell'articolo 175 c.p.c.

Alla luce di una simile premessa, si ritiene che, prim'ancora di essere declinati negli articoli 183 *bis* e 702 *ter* c.p.c., i poteri ivi attribuiti al giudice avrebbero dovuto trovare espressa enunciazione nell'ambito dell'articolo 175 c.p.c. Sotto questo aspetto, si consideri invero che il disposto dell'articolo 175, comma 2, c.p.c. configura solo una delle possibili varianti della funzione di “*direzione della causa*” che possono essere attribuite al giudice. La fissazione delle varie udienze e l'individuazione dei termini entro cui le parti devono compiere gli atti processuali appaiono infatti attività per certo indispensabili al fine di un corretto svolgimento del processo, ma espressive di una concezione prevalentemente statica e formale della nozione di “*direzione del procedimento*”⁴³³. La possibilità di convertire il rito

⁴³² MANDRIOLI, CARRATTA, *Diritto Processuale Civile*, II, Milano, 2015, p. 68.

⁴³³ La miglior dottrina distingue, invero, già da molto tempo tra poteri di direzione formale e poteri di direzione sostanziale della causa. Sul punto si veda, recentemente, MURONI, *Art 175 c.p.c.*, in COMOGLIO L.P., CONSOLO, SASSANI, VACCARELLA, *Commentario del codice di procedura civile*, II, Milano, 2012, p. 218 e i relativi riferimenti in nota.

processuale in ragione della maggiore o minore complessità della lite e dell'istruzione probatoria può, invece, qualificarsi come una forma ulteriore e più dinamica di "direzione del processo", differente rispetto a quella individuata dal secondo comma dell'articolo 175 c.p.c. e, come tale, degna di autonomo riconoscimento.

Ulteriore avvallo alla tesi qui avanzata sembra potersi ricavare dal rapporto esistente tra l'articolo 175, comma 2, c.p.c. - secondo cui il giudice istruttore "*fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali*" - e gli articoli 81 e 81 *bis* disp. att. c.p.c., che rispettivamente disciplinano la "*fissazione delle udienze d'istruzione*" e il "*calendario del processo*". In tal caso, si può agevolmente sostenere che tra le disposizioni menzionate vi sia una relazione in forza della quale il principio enunciato dall'articolo 175, comma 2, c.p.c. trova concretizzazione negli articoli 81 e 81 *bis* disp. att. c.p.c. che, lungi dal limitarsi a ribadirne il contenuto, ne attuano la previsione. Con il che, tanto la disciplina dell'articolo 81 quanto quella dell'articolo 81 *bis* disp. att. c.p.c. possono essere considerate sia nella loro specifica portata, sia, contestualmente, nella più ampia prospettiva di un'estrinsecazione del potere-dovere attribuito al giudice istruttore dall'articolo 175 c.p.c.

Tale relazione tra norma di principio e norma di attuazione non si pone invece, allo stato, con riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 183 *bis* e 702 *ter* c.p.c., le quali, per i motivi poc'anzi richiamati, non possono essere oggi lette alla luce del disposto dell'articolo 175 c.p.c. Di conseguenza, pare legittimo sostenere che, se il legislatore ha inteso concedere al giudice istruttore la possibilità di modificare la struttura stessa del procedimento, un simile potere avrebbe potuto trovare esplicito riconoscimento, prim'ancora che nelle norme richiamate, tra i principi regolatori del nostro ordinamento processuale, in modo analogo rispetto a quanto accade nel sistema processuale inglese.

BIBLIOGRAFIA

DOTTRINA ITALIANA

ABBAMONTE, *Il procedimento sommario di cognizione e la disciplina della conversione del rito*, Milano, 2017

ACIERNO, *Il nuovo procedimento sommario: le prime questioni applicative*, in *Corr. Giur.*, 2010

ACIERNO, *La motivazione della sentenza tra esigenze di celerità e giusto processo*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2012

AIELLO, *Pretore e conciliatore (processo davanti al)*, in *Enc. Dir.*, XXXV, Milano, 1986

AIMERITO, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, Milano, 2008

AIMERITO, *Urbano Rattazzi e i codici di procedura civile del Regno di Sardegna (1854/1859)*, in *L'altro Piemonte e l'Italia al tempo di Urbano Rattazzi*, (a cura di BALDUZZI, GHIRINGHELLI, MALANDRINO), Milano, 2009

ALLARD, *Esame critico del codice di procedura civile del Regno d'Italia*, (traduzione a cura di TRIOLI), Livorno, 1871

ALLORIO, *Giustizia e processo nel momento presente*, in *Riv. dir. proc.*, 1939

ALLORIO, *Osservazioni e proposte sul disegno Solmi di riforma del processo civile*, Messina, 1937

ALLORIO, *Sul secondo disegno ministeriale di revisione del codice di procedura civile*, in *Giur. it.*, IV, 1947

ALVAZZI DEL FRATE, *Riforme giudiziarie e Restaurazione nello Stato Pontificio (1814-1817)*, in *Roma fra la Restaurazione e l'elezione di Pio IX. Amministrazione, economia, società e cultura*, (a cura di BONELLA, POMPEO, VENZO), Roma, Freiburg, Wien, 1997

- AMATI, *Manuale sul Regolamento generale del processo civile e sopra qualunque altra procedura speciale vigenti nel Regno Lombardo-Veneto*, I, Milano, 1842
- ANDRIOLI, *Abrogazione del codice di procedura civile?*, in *Riv. dir. proc.*, 1946
- ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, II, Napoli, 1945
- ANDRIOLI, *Il progetto per la revisione del codice di procedura civile*, in *Dir. e giur.*, 1946
- ANDRIOLI, *La riforma del processo civile di cognizione nel progetto Pellegrini*, in *Foro it.*, IV, 1947
- ANDRIOLI, *Le riforme del codice di procedura civile*, Napoli, 1951
- ANDRIOLI, *Scritti giuridici. Teoria generale del processo. Processo civile*, Milano, 2007
- ANGELUCCI, *Il grande segretario della S. Sede. Sunto della vita di Ercole Consalvi*, Roma, 1923
- ANM, *Parere sul d.d.l. 2284*, 23 novembre 2016
- ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, Torino, 2017
- ANSANELLI, *Culture della riforma, modulazione del rito e sommarizzazione delle tutele. Sulle più recenti modifiche del nostro processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019
- ANSANELLI, *Flessibilità, proporzionalità ed efficienza. Il nuovo art. 183-bis c.p.c.*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2015
- ANSANELLI, *La consulenza tecnica nel processo civile. Problemi e funzionalità*, Milano, 2011
- ANSANELLI, *Modulazione della trattazione nella recente riforma italiana del processo civile: spunti minimi di raffronto comparato*, in *Rev. De Proc*, 2017
- ANSANELLI, *Problemi di preparazione e trattazione delle controversie civili*, in DONDI, ANSANELLI, COMOGLIO P., *Processi civili in evoluzione. Una prospettiva comparata*, Milano, 2015
- ANSANELLI, *Profili comparati della trattazione civile*, in *Pol. Dir.*, 2012
- APICELLA, *Il procedimento civile sommario*, Milano, 1908.
- AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, 1960

- ARIETA, *Il rito «semplificato» di cognizione*, in *www. iudicium.it*
- ASPRELLA, *Procedimento sommario di cognizione e pronuncia della sentenza nel rito del lavoro*, in *La riforma del processo civile dal 2005 al 2009*, (a cura di ASPRELLA, GIORDANO), in *Giust. Civ. Suppl.*, 2009
- ASSANTI, *Proposte eretiche per la riforma del processo civile*, in *Foro it.*, 1955
- ATTARDI, *Considerazioni in tema di interesse ad impugnare*, in *Scritti in onore di Elio Fazzallari*, III, Milano, 1993
- ATTARDI, *Diritto processuale civile*, I, Padova, 1999
- ATTARDI, *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Padova, 1991
- ATTI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, XVII LEGISLATURA, *Ordine del Giorno n. G/2942/3/5 al DDL n. 2942*
- ATTI PARLAMENTARI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, LEGISLATURA XXI - 1° sessione - tornata del 29 gennaio 1901
- AZARA, *Il giudice istruttore, cardine del processo civile, nei precedenti storici e nel codice fascista*, in *Giur. it.*, IV, 1941
- BALDASSERONI, *Leopoldo II granduca di Toscana e i suoi tempi*, Firenze, 1871
- BALENA, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Foro It.*, 2009, V
- BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, III, Bari, 2015
- BALENA, *La nuova pseudo-riforma della giustizia civile (un primo commento della l. 18 giugno 2009 n. 69)*, in *Il Giusto Proc. Civ.*, 2009
- BARBA, *Il codice di procedura civile del Regno d'Italia illustrato con tutte le monografie, annotazioni critiche, opere, circolari ministeriali, ecc. pubblicate dal 1866 ad oggi e disposte sistematicamente sotto i relativi e singoli articoli cui tendono ad illustrare*, Milano, 1898
- BASILICO, *Art. 183 bis: passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione*, in *Giur. It.*, 2015
- BASILICO, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Il Giusto Proc. Civ.*, 2010
- BECHIS, *Sul termine a comparire del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.*, in *Trasformazione e riforme del processo civile. Dalla l. 69/2009 al d.d.l. delega 10 febbraio 2015*, (a cura di BESSO, FRUS, RAMPAZZI, RONCO), Bologna, 2015

- BENEDETTINI, *Analisi ragionata delle dichiarazioni ed istruzioni approvate nel dì 9 Novembre 1838 per l'esecuzione del motuproprio del 2 Agosto dell'anno medesimo*, Firenze, 1839
- BERTOLINO, *Giusto processo civile e verità. Contributo allo studio della relazione tra garanzie processuali e accertamento dei fatti nel processo civile*, Torino, 2010
- BETTI, *Diritto processuale civile italiano*, Roma, 1932
- BIAVATI, *Alla prova il nuovo rito a cognizione semplificata*, in *Giur. merito*, 2010
- BIAVATI, *Appunti introduttivi sul nuovo processo a cognizione semplificata*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2010
- BIAVATI, *Il linguaggio degli atti giudiziari*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2017
- BINA, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2010
- BONGARZONI, *Il procedimento di cognizione civile secondo la legge 31 marzo 1901*, Roma, 1902
- BORSARI, *Il codice italiano di procedura annotato*, Torino, 1865
- BORSARI, *Il codice italiano di procedura annotato*, Torino, 1878
- BOVE, *Art. 111 Cost. e «giusto processo civile»*, in *Riv. dir. proc.*, 2002
- BOVE, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Il Giusto Proc. Civ.*, 2010
- BOVE, *La riforma della procedura*, in *Il nuovo processo civile tra modifiche attuate e riforme in atto* (a cura di BOVE, SANTI), Macerata, 2009
- BOVE, *Su alcune controversie regolate dal rito sommario di cognizione*, in *Il Giusto Proc. Civ.*, 2012
- BOVE, *Tutela sommaria e tutela a cognizione piena: criteri discretivi*, in *Il Giusto Proc. Civ.*, 2014
- BRUNORI, *Contro il progetto Gullo*, in *Riv. dir. Proc.*, 1947
- BUCCI, SOLDI, *Le nuove riforme del processo civile*, Padova, 2009
- BUSDRAGHI, *La marcia dei codificatori. Il codice estense e i suoi padri fondatori*, in *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri. L'età moderna e contemporanea: Giuristi e istituzioni tra Europa e America*, (a cura di MAFFEI, VARANINI), Firenze, 2014
- CAIANIELLO, *Riflessioni sull'art. 111 della Costituzione*, in *Riv. dir. proc.*, 2001

- CALAMANDREI, *Il concetto di “lite” nel pensiero di Francesco Carnelutti*, in *Riv. dir. proc.*, 1928
- CALAMANDREI, *Linee fondamentali del processo civile inquisitorio*, in *Studi in onore di G. Chiovenda*, Padova, 1926
- CALAMANDREI, *Opere giuridiche*, I, Napoli, 1965
- CALAMANDREI, *Oralità nel processo*, in *Dig. It.*, IX, 1940
- CALAMANDREI, *Sul progetto preliminare Solmi*, in *Opere giuridiche*, I, Napoli, 1965
- CALUSSI, *Dalla riforma dei tribunali all’approvazione del regolamento di procedura civile, ovvero il ritorno alla tradizione processuale leopoldina nella Toscana del 1814*, in *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana*, in *Testi e documenti per la storia del processo*, (a cura di PICARDI, GIULIANI) Milano, 2004
- CALVOSA, *Polemica sulla riforma del processo civile. Appunti critici sul progetto Gullo*, in *Riv. dir. proc.*, 1947
- CAMERA DEI DEPUTATI XVIII LEGISLATURA, II COMMISSIONE GIUSTIZIA, *seduta dell’11 luglio 2018*, Roma, 2018
- CAO, *Per la riforma del processo civile in Italia*, Cagliari, 1912
- CAPASSO, *La motivation enrichie: controtendenze dalla Francia*, in *Riv. dir. proc.*, 2018
- CAPONETTI, *Il nuovo rito sommario*, Roma, 1901
- CAPONI, *Il principio di proporzionalità nella giustizia civile: prime note sistematiche*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2011
- CAPONI, *Procedimento sommario di cognizione e canone di proporzionalità (a margine dell’art. 702 bis c.p.c.)*, in *Questione giustizia*, 2010
- CAPONI, *Rigidità e flessibilità del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2016
- CAPONI, *Rimessione in termini nel processo civile*, in *Dig. Civ.*, Torino, 2009
- CAPONI, *Sub. Art. 702-quater c.p.c.*, in BALENA, CAPONI, CHIZZINI, MENCHINI, *La riforma della giustizia civile. Commento alle disposizioni della legge sul processo civile n. 69/2009*, Milano, 2009
- CAPONI, *Sulla distinzione tra cognizione piena e cognizione sommaria (in margine al nuovo procedimento ex art. 702-bis c.p.c.)*, in *Il Giusto Proc. Civ*

- CAPONI, *Verso la determinazione giudiziale dell'oggetto del giudicato (nell'azione collettiva risarcitoria)*, in *La conciliazione collettiva*, (a cura di GITTI, GIUSSANI), Milano, 2010
- CAPPELLETTI, *Iniziative probatorie del giudice e basi pregiudiziali della struttura del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 1967
- CAPPELLETTI, VIGORITI, *I diritti costituzionali delle parti nel processo civile italiano*, in *Riv. dir. proc.*, 1971
- CAPPONI, *Il procedimento sommario di cognizione tra norme e istruzioni per l'uso*, in *Corr. Giur.*, 2010
- CAPPONI, *Sulla «ragionevole brevità» degli atti processuali civili*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2014
- CAPPONI, *Un modello recettivo delle prassi migliori: il procedimento sommario di cognizione*, in *Corr. Giur.*, 2009
- CAPRI, *Le novità in materia di procedimento sommario di cognizione*, in PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche. Le riforme del quinquennio 2010-2014*, Torino, 2015
- CARNACINI, *Il centenario della nascita di Francesco Carnelutti*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1979
- CARNELUTTI, *Addio Chiovenda*, in *Riv. dir. proc.*, 1946
- CARNELUTTI, *Carattere del nuovo processo civile italiano*, in *Riv. dir. proc.*, 1941
- CARNELUTTI, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, Roma, 1942
- CARNELUTTI, *Lineamenti della riforma del processo civile di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 1929
- CARNELUTTI, *Polemica sulla riforma del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1946
- CARNELUTTI, *Progetto del codice di procedura civile. Parte 1: Del processo di cognizione*, Padova, 1926
- CARRATTA, *I procedimenti cameral-sommari in recenti sentenze della Corte costituzionale*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1992
- CARRATTA, *Le «condizioni di ammissibilità» del nuovo procedimento sommario di cognizione*, in *Giur. It.*, 2010

- CARRATTA, *Le modifiche al libro IV del codice*, in *Come cambia il processo civile: l. 18 giugno 2009 n. 69*, (a cura di MANDRIOLI, CARRATTA), Torino, 2009
- CARRATTA, *Le modifiche al quarto libro del codice*, in MANDRIOLI, CARRATTA, *Come cambia il processo civile*, Milano, 2009
- CARRATTA, *Requiem per la distinzione fra garanzia propria e impropria in sede processuale*, in *Giur. It.*, 2016
- CARRATTA, *Struttura e funzione nei procedimenti giurisdizionali sommari*, in *La tutela sommaria in Europa: studi*, (a cura di CARRATTA), Napoli, 2012
- CARRATTA, voce *Processo sommario (dir. proc. civ.)*, in *Enc. Dir.*, 2008, pp. 877 ss.
- CASTELLANO, *Istituzioni di procedura civile per il regno delle due Sicilie*, Napoli, 1840
- CASTELLARI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Torino, 1909-1910
- CASTELLAT, *Sulla riforma del codice di procedura civile*, in *Foro it.*, IV, 1947
- CASTELLI, *Le disposizioni del regolamento generale del processo civile in armonia tra loro e in riscontro cogli altri codici, con le patenti sovrane, auliche risoluzioni, notificazioni e circolari governative e colle sentenze de' tribunali superiori*, Milano, 1828
- CATALDI, *Il procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis ss. c.p.c. e d.lgs. 1.9.2011, n. 150*, Torino, 2013
- CAVALLONE, «*Preferisco il cattivo processo attuale*» (*Chiovenda, Mortara e il «Progetto Orlando»*), in *Riv. dir. proc.*, 1988
- CAVALLONE, *Il progetto Orlando. Note introduttive*, in TARZIA, CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile (1866-1935)*, I, Milano, 1989
- CAVANNA, *Storia del Diritto moderno in Europa*, Milano, 1982
- CECCHI, *L'amministrazione pontificia nella seconda restaurazione (1814-1823)*, Macerata, 1978
- Cenni biografici sul Cardinale Ercole Consalvi segretario di Stato di S.S. Pio VII di gloriosa memoria*, Venezia, 1824
- CENTI, *La legge di riforma al procedimento sommario nella pratica attuazione*, Napoli, 1902

- CERINO CANOVA, *Per la chiarezza delle idee in tema di procedimento camerale e di giurisdizione volontaria*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1987
- CHIARLONI, *Giusto processo, garanzie processuali, giustizia della decisione*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2008
- CHIARLONI, *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il processo civile*, in *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile: Atti del Convegno dell'Elba (9-10 giugno 2000)*, (a cura di CIVININI, VERARDI), Milano, 2001
- CHIARLONI, *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2000
- CHIARLONI, *Introduzione*, in *Codici di procedura civile del Regno di Sardegna, 1854/1859*, in *Testi e documenti per la storia del processo*, (a cura di PICARDI, GIULIANI) Milano, 2004
- CHIARLONI, *La giustizia civile e i suoi paradossi*, in *Storia d'Italia, Annali, XIV, Legge diritto giustizia*, (a cura di VIOLANTE), Torino, 1998
- CHIARLONI, *Ragionevolezza costituzionale e garanzie del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2013
- CHIARLONI, voce "Giusto processo" (*dir. proc. civ.*), in *Enc. Dir., Annali, II*, Milano 2008
- CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1935
- CHIOVENDA, *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopoguerra*, Napoli, 1920
- CHIOVENDA, *La riforma del procedimento civile, VII Congresso giuridico nazionale*, Roma, 1911
- CHIOVENDA, *Le riforme processuali e le correnti del pensiero moderno*, in *Saggi di diritto processuale civile (1900-1930)*, Roma, 1930
- CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale, le azioni, il processo di cognizione*, Napoli, 1923
- CHIOVENDA, *Relazione sul progetto di riforma del procedimento elaborato dalla Commissione per il dopo guerra*, in *Saggi di diritto processuale civile*, Roma, 1930
- CHIZZI, voce "Sentenza nel diritto processuale civile", in *Dig. Civ.*, XVIII, Torino, 1998

- CHIZZINI, *Sub. Art. 106 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile commentato*, (a cura di CONSOLO, LUISO), Milano, 2000
- CIPRIANI, *Alla scoperta di Enrico Redenti (e alle radici del codice di procedura civile)*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2006
- CIPRIANI, *I problemi del processo di cognizione tra passato e presente*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2003
- CIPRIANI, *Il processo civile in Italia dal codice napoleonico al 1942*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1996
- CIPRIANI, *Introduzione. Le leggi della procedura nei giudizi civili del Regno delle Due Sicilie*, in *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. III. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, in *Testi e documenti per la storia del processo*, (a cura di PICARDI, GIULIANI) Milano, 2004
- CIPRIANI, *La riforma del procedimento sommario del 1901*, in *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra otto e novecento. Atti del Convegno (Foggia, 5-6 maggio 2006)*, (a cura di MILETTI), Milano, 2006
- CIPRIANI, *Nel centenario della riforma del procedimento sommario*, in *Rass. Dir. Civ.*, 2001
- CIPRIANI, *Scritti in onore dei patres*, Milano, 2006
- CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi*, Milano, 1991
- CIVININI, *Il nuovo art. 111 della Costituzione e il "giusto processo civile". Le garanzie*, in *Il nuovo art. 111 della Costituzione: Atti del Convegno dell'Elba (9-10 giugno 2000)*, (a cura di CIVININI, VERARDI), Milano, 2001
- Codice Estense*, in *Testi e documenti per la storia del processo*, (a cura di PICARDI, GIULIANI) Milano, 2004
- Codice per lo Regno delle Due Sicilie. III. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, in *Testi e documenti per la storia del processo*, (a cura di PICARDI, GIULIANI) Milano, 2004
- COLAO, *Progetti di codificazione civile nella Toscana della Restaurazione*, 1999, Bologna
- COLESANTI, *Intorno ad un progetto di riforma del cod. proc. civ.*, in *Riv. dir. proc.*, 1973

- COLESANTI, *Note in tema di crisi e «rinascenza» della motivazione*, in *Riv. dir. proc. Civ.*, 2017
- COMMANDATORE, *Sinteticità e chiarezza degli atti processuali nel processo civile*, in *Giur. It.*, 2015
- COMOGLIO L. P., *Il principio di economia processuale*, I, Padova, 1980
- COMOGLIO L. P., *L'economia dei giudizi come principio «ad assetto variabile»*, in *Riv. dir. proc.*, 2017
- COMOGLIO L.P., *Il «giusto processo» civile nella dimensione comparatistica*, in *Riv. dir. proc.*, 2002
- COMOGLIO L.P., *Le garanzie fondamentali del «giusto processo»*, in COMOGLIO L.P., *Etica e tecnica del «giusto processo»*, Torino, 2004
- COMOGLIO L.P., *Le garanzie fondamentali del «giusto processo»*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, I, parte 2, 2001
- COMOGLIO P., *Conclusioni della controversia e percorsi alternativi*, in DONDI, ANSANELLI, COMOGLIO P., *Processi civili in evoluzione. Una prospettiva comparata*, Milano, 2015
- COMOGLIO P., *Giustizia (non) a tutti i costi. Significativo «update» delle Civil Procedure Rules inglesi e suggestioni sistematiche per la riforma del processo civile*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2014
- CONFORTI, *Codice rivoluzionario*, in *Riv. dir. proc.*, 1941
- CONFORTI, *Sulla riforma del procedimento sommario nei giudizi civili*, in TARZIA, CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile (1866-1935)*, I, Milano, 1989
- CONFORTI, *Sulla riforma del procedimento sommario nei giudizi civili*, in
- CONIGLIO, *Osservazioni al progetto preliminare del codice di procedura civile*, Milano, 1938
- CONSOLO, BACCAGLINI, GODIO, *Le Sez. Un. e il venir meno della distinzione tra «garanzia propria» e «garanzia impropria»: cosa muta (e cosa no) nella dinamica processuale*, in *Giur. It.*, 2016
- CONSOLO, *Francesco Carnelutti giovane: non senso e buon senso in una vocazione imperiosamente operosa*, in CARNELUTTI, *Vita di avvocato. Mio fratello Daniele. In difesa di uno sconosciuto*, (a cura di CIPRIANI), Milano, 2006

- CONSOLO, *La legge di riforma 18 giugno 2009, n. 69: altri profili significativi a prima lettura*, in *Corr. Giur.*, 2009
- CONSOLO, *La terza edizione della azione di classe è legge ed entra nel c.p.c. Uno sguardo d'insieme ad una amplissima disciplina*, in *Corr. Giur.*, 2019
- CONSOLO, LUISO, *Assestamenti funzionali per l'effettività piena del procedimento sommario di cognizione: una prima conclusione*, in *Corr. Giur.*, 2010
- CONSOLO, *Prime osservazioni introduttive sul d.lgs n. 150/2011 di riordino (e relativa "semplificazione") dei riti speciali*, in *Corr. Giur.*, 2011
- CONSOLO, *Un d.l. processuale in bianco e nerofumo sullo equivoco della «degiurisdizionalizzazione»*, in *Corr. Giur.*, 2014
- COPPI, *Annali d'Italia dal 1750 al 1861*, III, Napoli, 1876
- COPPINI, *Il Granducato di Toscana: dagli "Anni Francesi" all'Unità*, Torino, 1993
- CORSINI, *Le proposte di «privatizzazione» dell'attività istruttoria alla luce delle recenti vicende della «discovery» anglosassone*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2002
- COSTA, *Oralità e scrittura nel processo civile*, Imola, 1917
- COSTANTINO, *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il «giusto processo civile»*, in *Il nuovo art. 111 della Costituzione: Atti del Convegno dell'Elba (9-10 giugno 2000)*, (a cura di CIVININI, VERARDI), Milano, 2001
- COSTANTINO, voce "Garanzia" (chiamata in), in *Dig. Disc. Priv.*, VIII, Torino, 1992
- CRIFÒ, *La riforma del processo civile in Inghilterra*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2000
- CUZZERI, *Il codice italiano di procedura civile illustrato dall'avvocato Emanuele Cuzzi*, Torino, 1883-1903
- CUZZERI, *Il procedimento sommario. Note alla legge 31 marzo 1901 e al r.d. 31 agosto 1901*, Verona, 1902
- D'ADAMO, *Prime riflessioni sulla nuova rimessione in termini*, in *Riv. dir. proc.*, 2010
- D'AMELIO, *Nuove disposizioni intorno all'ordine e alla forma dei giudizi*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1908
- DALFINO, *Sull'inapplicabilità del nuovo procedimento sommario di cognizione alle cause di lavoro*, in *Foro It.*, 2009, V

- DANIELI, *Intorno ai tre regolamenti del processo civile vigenti nella monarchia austriaca e sulla forza obbligatoria delle altre speciali leggi nel Regno Lombardo – Veneto*, Milano, 1839
- DANOVI, *Il linguaggio del processo*, Milano, 2018
- DANUSSO, *Note sulla riforma lombarda del processo civile giuseppino: il procedimento sommario (1790-1792)*, in *Riv. Storia Dir. It.*, 1982
- DE CRISTOFARO, *Case management e riforma del processo civile, tra effettività della giurisdizione e diritto costituzionale al giusto processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2010
- DE MONTOR, *Storia del Pontefice Leone XII*, Milano, 1843
- DE PALO, *La riforma della procedura civile nel progetto Orlando*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1909
- DE SCHEIDLEIN, *Analisi della processura civile austriaca ovvero schiarimenti sul regolamento giudiziario civile*, (traduzione dal tedesco di SENONER), I, Milano, 1833
- DE VITA, *Efficienza del processo civile e formazione degli atti*, Napoli, 2018
- DEMARCHI, *Il processo civile semplificato*, Milano, 2011
- DENTI, *Brevi osservazioni sulla riforma del processo civile*, in *Dir. e giur.*, 1973
- DENTI, *Francesco Carnelutti e le riforme del processo civile*, in *Francesco Carnelutti a trent'anni dalla scomparsa. Atti del Convegno di Udine 18 novembre 1995*, Udine, 1996
- DENTI, *Il processo di cognizione nella storia delle riforme*, in *Riv. dir. proc.*, 1993
- DENTI, *Problemi di riforma. L'oralità nelle riforme del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1970
- DENTI, *Riforma o controriforma del processo civile?*, in *Riv. dir. proc.*, 1973
- DENTI, *Sub Art. 111 Cost.*, in *La magistratura*, IV, in *Commentario alla Costituzione*, (a cura di BRANCA), Bologna, 1987
- DI MAJO, *Istituzioni di diritto giudiziario civile*, I, Torino, 1894
- DI SIMONE, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'antico regime all'Unità*, Torino, 1999
- DI SIMONE, *Istituzioni e fonti normative in Italia tra la Restaurazione e l'Unità. Lezioni di storia del diritto italiano*, Torino, 1995
- DIANA, *Le funzioni del presidente nel processo civile*, Milano, 1911

- DIDONE, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione: collocazione sistematica, disciplina e prime applicazioni pretorie*, in *Giur. mer.*, 2010
- DITTRICH, *Diritto processuale civile*, Milano, 2019
- DITTRICH, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2009
- DONATI, *La formulazione del Codice Estense del 1771 e altre riforme nel Ducato a seguito dell'opera di L.A. Muratori*, Modena, 1930
- DONDI, *Cultura dell'abuso e riforma del processo civile negli Stati Uniti*, in *Riv. dir. proc.*, 1995
- DONDI, *Effettività dei provvedimenti istruttori del giudice civile*, Padova, 1985
- DONDI, *Introduzione della causa e strategie di difesa*, Padova, 1991
- DONDI, *Problemi ricorrenti e impostazione metodologica*, in DONDI, ANSANELLI, COMOGLIO P., *Processi civili in evoluzione. Una prospettiva comparata*, Milano, 2015
- DONZELLI, *La fase preliminare del nuovo processo civile inglese e l'attività di case management giudiziale*, in *Davanti al giudice* (a cura di LANFRANCHI, CARRATTA), Torino, 2005
- DONZELLI, *Sul «giusto processo» civile «regolato dalla legge»*, in *Riv. dir. proc.*, 2015
- EVANGELISTA, voce "Motivazione della sentenza civile", in *Enc. Dir.*, XXVII, Milano
- FABBRINI, voce "Potere del giudice", in *Enc. Dir.*, XXXIV
- FABI, MONTANARI, *Notizie storiche di Gregorio XVI P.M. di santa memoria*, Roma, 1846
- FABIANI, *Le prove nei processi dichiarativi semplificati*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2010
- FAZZALARI, *Uno sguardo storico e sistematico (ancora sul procedimento camerale e tutela dei diritti)*, in *Riv. dir. proc.*, 1990
- FAZZALARI, *2001: quattro centenari*, in *Riv. dir. proc.*, 2001
- FAZZALARI, *Cento anni di legislazione sul processo civile (1865-1965)*, in *Riv. dir. proc.*, 1965

- FAZZALLARI, *La funzione del giudice nella direzione del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1963
- FERRI, *Struttura del processo e modificazione della domanda*, Padova, 1975
- FERRUA, *Il «giusto processo»*, Bologna, 2005
- FICCARELLI, *Fase preparatoria del processo civile e case management giudiziale*, Napoli, 2011
- FINOCCHIARO, *Il principio di sinteticità nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2013
- FLORE, *Appunti sugli ordinamenti giudiziari toscani*, in *Studi in memoria di A. Torrente*, Milano, 1969
- FORTI, *Libri Due delle istituzioni civili accomodate all'uso del foro*, I, Firenze, 1840
- FOSCHINI, *I motivi del Codice di procedura civile del Regno d'Italia e delle disposizioni transitorie di esso tratti 1. da' lavori preparatorii de' Codici di procedura degli Stati sardi del 1854 e del 1859; 2. da quelli del Codice di procedura civile del Regno d'Italia del 1865; 3. dalla esposizione de' motivi della Loi sur la procedure civile du Canton de Geneve, seguita dal nostro Codice; 4. dal Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati sardi del 1854, fatto dai professori Pisanelli, Scialoja e Mancini ed ordinati sotto ciascun articolo*, Torino, 1870
- FRASSINETTI, *Il contenuto «minimo» per una motivazione adeguata della sentenza civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2017
- FROJO, *Formolario che serve d'appendice alla prima parte delle osservazioni ai nuovi codici la quale ci occupa della procedura civile*, Napoli, 1866
- GALANTE, *La riforma del processo civile*, Napoli, 1903
- GALDI, *Commentario del codice di procedura civile del Regno d'Italia*, IV, Roma, Torino, Napoli, 1890
- GALGANO, *Ai margini della riforma processuale. La scomparsa del procedimento sommario in Italia*, in *Riv. dir. proc.*, 1925
- GALGANO, *Sulla riforma del procedimento civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1924
- GAMBA, *Sub Art. 281-sexies*, in CARPI, TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile e alle disposizioni sul processo societario*, Padova, 2006

- GAMBERALE, *Gli inizi del pontificato di Gregorio XVI. La conferenza diplomatica e Roma*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, 1927
- GAMBINERI, *Una sentenza storica in tema di chiamata in garanzia*, in *Foro It.*, 2016
- GARBASSO, *La legge 31 marzo 1901 che riforma il procedimento sommario*, Casale Monferrato, 1901
- GARGIULO, *Codice di procedura civile nel Regno d'Italia*, Napoli, 1870-1876
- GERARDO, MUTARELLI, *Procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.: primo bilancio operativo*, in www.judicium.it
- GERMANO, *Se l'azione in riconvenzione debba sempre proporsi con comparsa o con citazione*, in *Filangieri*, Milano, 1882
- GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia*, Bari, 1999
- GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel Risorgimento*, Roma-Bari, 1979
- GIANTURCO, *Proposta di riforma del procedimento sommario presentata alla Camera dei Deputati il 2 dicembre 1897*, in TARZIA, CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile (1866-1935)*, I, Milano, 1989
- GIANZANA, *Codice di procedura civile del regno d'Italia corredato di tutti i precedenti legislativi, riferenze ai codici anteriori e leggi affini*, Roma, 1889
- GIORDANI, *Illustrazione al regolamento del processo civile vigente nel regno Lombardo – Veneto*, I, Venezia, 1845
- GIORDANI, *Paragrafi del regolamento del processo civile vigente nel regno Lombardo-Veneto*, I, Treviso, 1828
- GIORDANI, *Paragrafi del regolamento del processo civile vigente nel regno Lombardo-Veneto*, I, Treviso, 1828, p. 177. Allo stesso modo ID, *Illustrazione al regolamento del processo civile vigente nel regno Lombardo-Veneto*, I, Venezia, 1845
- GIORDANO, *Procedimento sommario di cognizione*, in GIORDANO, LOMBARDI, *Il nuovo processo civile. Commento organico alla legge di riforma del processo civile*, Roma, 2009
- GIORDANO, *Procedimento sommario di cognizione*, in *Il processo civile competitivo*, (a cura di DIDONE), Torino, 2010

- GIORDANO, *Procedimento sommario di cognizione*, in *Le riforme del processo civile. Dalla digitalizzazione del processo alla negoziazione assistita*, (a cura di DIDONE), Milano, 2014
- GIUDICEANDREA, *Il processo di cognizione secondo il rito vigente dal 1° Gennaio 1951*, Roma, 1951
- GRANA, *Gli organi centrali del governo estense nel periodo modenese*, in *Rassegna degli archivi di Stato*, n. 2-3, 1995
- GRANDI, *Discorso del Ministro Guardasigilli Dino Grandi*, in LUGO, BERRI, *Codice di procedura civile*, Milano, 1942
- GRASSO, *I procedimenti camerale e l'oggetto della tutela*, in *Riv. dir. proc.*, 1990
- GRASSO, *Metodo scientifico e scienza del processo nel pensiero di Enrico Redenti*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1985
- GRAZIOSI, *La cognizione sommaria del giudice civile nella prospettiva delle garanzie costituzionali*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2009
- GROSSE-WIETFELD, *La legislazione nello stato pontificio sotto il cardinal Consalvi esaminata specialmente dal punto di vista giuridico*, in *Nel I Centenario dalla morte del Card. Ercole Consalvi*, Città del Vaticano, 1925
- ICHINO, *Per la giustizia civile: riforma di costume e di prassi (non riforme legislative)*, in *Riv. dir. proc.*, 1956
- Incontro sulla riforma del processo civile (il progetto Liebman sul processo di cognizione)*, Milano, 1979
- LA CHINA, *Simiglianze e dissimiglianze fra la garanzia propria e l'impropria*, in *Giur. It.*, 1962, I
- LA CHINA, voce "Garanzia" (chiamata in), in *Enc. Dir.*, Milano, 1969
- LA MANTIA, *Storia della legislazione italiana*, I, *Roma e lo Stato Romano*, Torino, 1884
- LA ROSA, *Il procedimento sommario secondo la legge 31 marzo 1901*, Catania, 1902
- LA ROSA, *Pensieri su possibili riforme del codice di procedura civile*, Catania, 1892
- LANCELLOTTI, *La normativa e la letteratura di diritto processuale civile nel Ducato di Modena*, Modena, 1977

- LANFRANCHI, «*Pregiudizi illuministici*» e «*giusto processo*» civile, in *Giusto processo civile e procedimenti decisorii sommari*, (a cura di LANFRANCHI), Torino, 2001
- LANFRANCHI, voce “*Giusto processo*” (processo civile), in *Enc. Giur. Treccani*, X, Roma
- LANZELLOTTI, *Analisi delle leggi di procedura ne giudizj civili per le Due Sicilie*, Napoli, 1835
- Leggi del Gran-Ducato della Toscana pubblicate dal 27 Aprile 1814 a tutto l'anno corrente per ordine di tempi*, Firenze, 1814
- LESSONA, *Manuale di procedura civile*, Milano, 1932
- LEVI, *Manuale del codice di procedura civile*, Milano, 1866
- LIEBMAN, *Note sulla riforma del processo civile*, in *Foro It.*, IV, 1947
- LIEBMAN, *Osservazioni al progetto preliminare del codice di procedura civile della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma*, Parma, 1937
- LIEBMAN, *Proposte per una riforma del processo civile di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 1977
- LIEBMAN, *Storiografia giuridica “manipolata”*, in *Riv. dir. proc.*, 1974
- LISELLA, *Note sull'appello nel procedimento sommario di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2017
- LOCATELLI, *Sub. Art. 131 c.p.c.*, in *Commentario del codice di procedura civile*, (diretto da COMOGLIO, CONSOLO, SASSANI, VACCARELLA), VII, Milano, 2014
- LOCATELLI, *Sub. Art. 134 c.p.c.*, in *Commentario del codice di procedura civile*, (diretto da COMOGLIO, CONSOLO, SASSANI, VACCARELLA), VII, Milano, 2014
- LOMBARDI, *Il procedimento sommario di cognizione generale*, in *Il Giusto Proc. Civ.*, 2010
- LONGO, *Commenti alla nuova legge*, Catania, 1902
- LUISO, *Diritto processuale civile*, Milano, 2011
- LUISO, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Giur. It.*, 2009
- LUISO, *Osservazioni sul d.d.l. n. 1288/S/X*, in *Documenti giustizia*, 1988

- LUIISO, *Prime osservazioni sul disegno Mastella*, in *Poteri del giudice e diritti delle parti nel processo civile. Atti del convegno di Siena del 23-24 novembre 2007*, (a cura di SCARSELLI), Napoli, 2010
- LUPOI, *Processo sommario di cognizione: Il 'rito' e il 'modello'*, Torino, 2019.
- LUPOI, *Processo sommario di cognizione: Il 'rito' e il 'modello'*, Torino, 2019
- LUPOI, *Sommario (ma non troppo)*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2010
- LUPOI, *Tra flessibilità e semplificazione. Un embrione di case management all'italiana*, Bologna, 2018
- MAGNANI, *Commentario all'editto successorio toscano de' 14 agosto 1814*, I, Pisa, 1831
- MALCHIODI, *Nuova riforma del processo civile*, in *Giur. it.*, 1960, IV
- MALCHIODI, *Riformare il codice di procedura civile*, in *Foro pad.*, 1946
- MALTESE, *Giurisdizione volontaria, procedimento camerale tipico e impiego legislativo di tale modello come strumento di tutela di diritti soggettivi*, in *Giur. It.*, 1986, IV
- MANCINI, PISANELLI, SCIALOJA, *Commentario del codice di procedura civile per gli Stati Sardi*, III, Torino, 1863
- MANCINI, *Relazione alla Camera sul d.d.l. 2 marzo 1877*, in TARZIA, CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile (1866-1935)*, I, Milano, 1989
- MANDRIOLI, CARRATTA, *Diritto processuale civile*, III, Torino, 2016
- MANDRIOLI, *Le modifiche del processo civile*, Torino, 1991
- MANFREDI, *Commento alla nuova legge sul processo sommario*, Pavia, 1901
- MARCADÉ, PONT, GOLIA, *Spiegazione teorico pratica del codice Napoleone*, I, Napoli-Parigi, 1871
- MARINARI, *La motivazione della sentenza ed il confronto con la giurisprudenza inglese, tra requisiti sostanziali e struttura formale*, in *Corr. Giur.*, 2006
- MARINI, *Lo Stato estense*, in *Storia d'Italia, XVII, I Ducati padani, Trento e Trieste*, (a cura di GALASSO), Torino, 1979
- MARTINO, *Conversione del rito ordinario in sommario e processo semplificato di cognizione*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2015

- MARTORELLI, *Sul primo capoverso dell'art. 9 della legge 31 marzo 1901, n. 107*, in *Pal. di Giust.*, 1904
- MASONI, *Il procedimento sommario di cognizione*, in GRASSELLI, MASONI, MARTINO, *Il nuovo processo civile*, Torino, 2010
- MASTRANGELO, *Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione*, in *Misure urgenti per la funzionalità e l'efficienza della giustizia civile* (a cura di DALFINO), Torino, 2015
- MATTEI, *Annotazioni al Codice di procedura civile italiano*, Venezia, 1869
- MATTEI, *Delle prove secondo il regolamento del processo civile del Regno Lombardo-Veneto*, Venezia, 1855
- MATTIROLO, *Elementi di diritto giudiziario civile italiano*, Torino, 1875-1880
- MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, III, Torino, 1903
- MENCHINI, *Chiamata in garanzia e scindibilità o inscindibilità dei giudizi: a proposito di Sezioni Unite n. 24707 del 2015*, in *Il Giusto Proc. Civ.*, 2016
- MENCHINI, *L'ultima "idea" del legislatore per accelerare i tempi della tutela dichiarativa dei diritti: il processo sommario di cognizione*, in *Corr. Giur.*, 2009
- MENESTRINA, *Il processo civile nello Stato Pontificio. Contributo alla storia del processo in Italia*, in *Scritti giuridici vari*, Milano, 1964
- MICHELI, *Relazione della Facoltà di Giurisprudenza sul disegno di legge sulla Riforma del Codice di procedura civile*, Urbino, 1948
- MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Progetto preliminare e relazione*, Roma, 1937
- MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Relazione ministeriale alla maestà del Re Imperatore e Codice di procedura civile*, in *Gazzetta Ufficiale*, Anno 81
- MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Lavori preparatori per la riforma del Codice di procedura civile: schema di progetto del Libro primo*, 1936
- MOLINARI, *Un'esperienza fallita (il codice processuale civile del 1942)*, in *Riv. dir. proc.*, 1946
- MOMBRELLI, CASTRACANE, *La codificazione civile nello Stato pontificio*, I, *Il progetto Bartolucci del 1818*, Napoli, 1987

- MONDINI, *I provvedimenti dei presidenti dei tribunali di Genova e di Bologna per la prima applicazione del procedimento sommario di cognizione*, in *Corr. Giur.*, 2010
- MONTELEONE, *Il «Codice per lo regno delle due Sicilia» ed il suo influsso sul primo codice di procedura civile italiano*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2005
- MONTELEONE, *Sulla relazione di Giuseppe Pisanelli al libro I del codice di procedura civile del 1865. (Due codici a confronto)*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2000
- MONTELEONE, voce “*Garanzia. II) Chiamata in garanzia - diritto processuale civile*”, in *Enc. Giur.*, XIV, Roma 1989
- MONTESANO, «*Dovuto processo*» sui diritti incisi da giudizi camerali e sommari, in *Riv. dir. proc.*, 1989
- MONTESANO, ARIETA, *Il nuovo processo civile*, Napoli, 1991
- MORRONE, *Proposta di modificazione all’art. 390 del codice di procedura civile presentata alla Camera dei Deputati il 21 marzo 1875*, in TARZIA, CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile (1866-1935)*, I, Milano, 1989
- MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, III, Milano, 1905
- MORTARA, *La riforma del procedimento sommario*, Firenze, 1891
- MORTARA, *Manuale della procedura civile*, I, Torino, 1897
- MORTARA, *Manuale della procedura civile*, I, Torino, 1929
- MORTARA, *Per il nuovo codice di procedura civile. Riflessioni e proposte*, in *Giur. it.*, 1923-1924
- MORTARA, *Riforme al codice di procedura civile per migliorare il procedimento sommario ed accelerare i giudizi di esecuzione*, in *Il Filangieri*, Napoli, 1891
- MOSCA, *Comentario su le leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, V, Napoli, 1842
- NARDO, *Controllo della motivazione della sentenza in Cassazione e ricorso ex art.111 Cost.*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1996
- NENCI, *Note al codice di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana desunte dalle leggi e circolari dell'imp. e reale governo e dalle decisioni delle prime magistrature a tutto l'anno 1822*, Firenze, 1823

- NORSA, *Sulla riforma al processo sommario nel codice di procedura civile italiano*, in *La legge: monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia*, III, Roma, 1875
- OGRIS-OBERHAMMER, *Introduzione. Il regolamento generale della procedura giudiziaria del 1781*, in *Regolamento giudiziario di Giuseppe II. 1781*, in *Testi e documenti per la storia del processo*, (a cura di PICARDI, GIULIANI) Milano, 1999
- OLIVIERI, *Il procedimento di primo grado*, in *Il procedimento sommario di cognizione*, (a cura di CHIARLONI), in *Giur. It.*, 2010
- OLIVIERI, *Il procedimento sommario di cognizione*, in AULETTA, BOCCAGNA, CALIFANO, DELLA PIETRA, OLIVIERI, RASCIO, *Le norme sul processo civile nella legge per lo sviluppo economico la semplificazione e la competitività. Legge 18 giugno 2009, n. 69*, Napoli, 2009
- OLIVIERI, *Il procedimento sommario di cognizione*, in AULETTA, BOCCAGNA, CALIFANO, DELLA PIETRA, OLIVIERI, RASCIO, *Le norme sul processo civile nella legge per lo sviluppo economico la semplificazione e la competitività. Legge 18 giugno 2009, n. 69*, Napoli, 2009
- Osservazioni e proposte relative al disegno di legge n. 2246 (a proposito di un recente Convegno)*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1976
- OSTERMANN, *Movimento della litigiosità nel quinquennio 1898-1902*, in *Annali di statistica. Atti della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile. Sessione del Luglio-Agosto 1905*, Roma, 1906
- PACILLI, *Brevi note sul nuovo procedimento sommario di cognizione*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2011
- PAGNI, *Chiarezza e sinteticità negli atti giudiziari: il protocollo d'intesa tra Cassazione e CNF*, in *Giur. It.*, 2016
- PANZAROLA, *Il rito per le cause commerciali fra codice di procedura civile del 1865, codice di commercio del 1882 e riforma del 1901. Riflessioni intorno ad una procedura e su un giudice «speciali» tra tradizione e rinnovamento*, in *Davanti al giudice. Studi sul processo societario*, (a cura di LANFRANCHI, CARRATTA), Torino, 2005
- PANZAROLA, *Jeremy Bentham e la «proportionate justice»*, in *Riv. dir. proc.*, 2016

- PANZAROLA, *Sulla rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2009
- PAOLINI, *Toscana e Santa Sede negli anni della Restaurazione (1814-1845)*, Firenze, 2006
- PASCALINO, *Sulla proposta istituzione del giudice unico in prima istanza*, in *Riv. dir. proc.*, 1963
- PASSANANTE, *La riforma del processo civile inglese: principi generali e fase introduttiva*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2000
- PASSANANTE, *Sub. Art. 153 c.p.c.*, in *Commentario del Codice di Procedura Civile* (diretto da COMOGLIO, CONSOLO, SASSANI, VACCARELLA), Torino, 2012
- PELLEGRINELLI, *Sinteticità e chiarezza degli atti processuali*, Bergamo, 2018
- PERTILE, *Storia della procedura a cura di Pasquale Del Giudice*, Milano, 1902
- PETRONIO, PICARDI, *Prefazione*, in *Regolamento giudiziario per gli affari civili di Gregorio Papa XVII*, in *Testi e documenti per la storia del processo*, (a cura di PICARDI, GIULIANI) Milano, 2004
- PICARDI, *Alle origini della giurisdizione vaticana*, in *Historia et ius*, 2012
- PICARDI, *Il conciliatore*, in *L'ordinamento giudiziario. III. Materiali per una riforma*, Rimini, 1985
- PICARDI, *Manuale del processo civile*, Milano, 2016
- PIERI, *La Restaurazione in Toscana, 1814-1821*, Pisa, 1922
- PIVETTI, *Per un processo civile giusto e ragionevole*, in *Il nuovo art. 111 della Costituzione: Atti del Convegno dell'Elba (9-10 giugno 2000)*, (a cura di CIVININI, VERARDI), Milano, 2001
- PIZZORUSSO, *Garanzia costituzionale dell'azione*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ., VIII*, Torino, 1992
- PORRECA, *Il procedimento sommario di cognizione: un rito flessibile*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2010
- PROTO PISANI, *Ancora una legge di riforma a costo zero del processo civile*, in *Foro It.*, 2009, V
- PROTO PISANI, *Appunti sui profili processuali della garanzia*, in *Foro It.*, 2016
- PROTO PISANI, *Appunti sul valore della cognizione piena*, in *Foro It.*, V, 2002
- PROTO PISANI, *Appunti sull'ultima riforma*, in *Il Giusto Proc. Civ.*, 2010

- PROTO PISANI, *Giusto processo e valore della cognizione piena*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2002,
- PROTO PISANI, *Il nuovo art. 111 Cost. e il giusto processo civile*, in *Foro It.*, 2000, V
- PROTO PISANI, *La crisi dei processi a cognizione piena e una proposta*, in *Riv. dir. proc.*, 2016
- PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991
- PROTO PISANI, *La riduzione e la semplificazione dei riti (d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150) "Note introduttive"*, in *Foro It.*, 2012, V
- PROTO PISANI, *La riforma del processo civile: ancora una legge a costo zero (note a prima lettura)*, in *Foro It.*, 2009, V
- PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1999
- PROTO PISANI, *Relazione conclusiva*, in *Il nuovo art. 111 della Costituzione: Atti del Convegno dell'Elba (9-10 giugno 2000)*, (a cura di CIVININI, VERARDI), Milano, 2001
- PROTO PISANI, *Usi e abusi della procedura camerale ex art. 737 ss. (appunti sulla tutela giurisdizionale dei diritti e sulla gestione di interessi devoluti al giudice*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1990
- Protocollo dell'Osservatorio Valore Prassi di Verona*, in *Foro It.*, 2010, V
- PUNZI, *Relazione sulle proposte di riforma del processo civile di cognizione. I. Il procedimento*, in *Riv. dir. proc.*, 1978
- QUERZOLA, *Contributo allo studio degli atti processuali tra forma e linguaggio giuridico*, Torino, 2018
- RASIA, *Dalla motivazione per relationem alla motivazione c.d. collage*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2016
- RASIA, *La crisi della motivazione nel processo civile*, Bologna, 2016
- RASIA, *La motivazione elastica nel recente caleidoscopio normativo e giurisprudenziale*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2018
- REDENTI, *Sul nuovo progetto del codice civile*, in *Foro it.*, IV, 1934
- Regolamento è consultabile in Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, in *Testi e documenti per la storia del processo*, (a cura di PICARDI, GIULIANI), Milano, 2003

- Regolamento giudiziario per gli affari civili di Gregorio Papa XVI, in Testi e documenti per la storia del processo, (a cura di PICARDI, GIULIANI) Milano, 2004*
- Relazione sul progetto del codice di procedura civile presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli) nella tornata del 26 novembre 1863, n. 63, in Progetto del codice di procedura civile del Regno d'Italia, Torino, 1864*
- RENZI, *Le decisioni di cui all'art. 702-ter c.p.c. nel procedimento sommario di cognizione, in Scritti offerti dagli allievi a Francesco Paolo Luiso per il suo settantesimo compleanno, (a cura di BOVE), Torino, 2017*
- RICCI, *Commentario al codice di procedura civile, Firenze, 1875*
- RICCI, *La riforma del processo civile. Legge 18 giugno 2009, n. 69, Torino, 2009*
- RODOTÀ, *Le libertà e i diritti, in Storia dello Stato italiano dall'Unità ad oggi, (a cura di ROMANELLI), Roma, 1995*
- ROMANELLI, *Il nuovo codice di procedura civile. Osservazioni critiche dopo un biennio di attuazione, Roma, 1945*
- ROMANO, *Appunti sul nuovo procedimento sommario di cognizione, in Il Giusto Proc. Civ., 2010*
- ROSSELLI, *Il progetto del codice di procedura civile del Regno d'Italia (1806), Milano, 1988*
- ROSSI, *Osservazioni e proposte sul progetto preliminare del codice di procedura civile, Padova, 1938*
- ROSSI, *Procedimento (forme del), in Dig. it., XIX, Torino, 1908-1913*
- SABATINI, *Della necessità di una riforma generale della Legislazione, e degli inconvenienti che si verificano sulle riforme parziali, e specialmente nella Procedura, in La Temi giornale di legislazione e giurisprudenza, Firenze, 1847*
- SALETTI, *La semplificazione dei riti civili, in Riv. dir. proc., 2012*
- SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale, in DEL GIUDICE, BESTA, SALVIOLI, Storia del diritto italiano, Vol. III, Parte II, Milano, 1927*
- SANTANGELI, *Il modello sommario "riordinato", in Riordino e semplificazione dei procedimenti civili. Commentario al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, (a cura di SANTANGELI), Milano, 2012*
- SANTINI, *Lo Stato estense tra riforme e rivoluzione, Milano, 1983*

- SAREDO, *Istituzioni di procedura civile*, Firenze, 1887, pp. 660-661; SAVINO, *Errori del codice di procedura civile del Regno d'Italia succintamente esposti*, Taranto, 1866
- SASSANI, *La riforma del processo civile*, Milano, 1991
- SASSANI, TISCINI, *La semplificazione dei riti*, Roma, 2011; FABIANI, *Semplificazione dei riti: il modello sommario*, in *Foro It.*, 2012, V
- SATTA, *Attualità di Lodovico Mortara*, in *Giur. It.*, 1968
- SATTA, *Guida pratica per il nuovo processo civile italiano*, Padova, 1942
- SATTA, *Il nuovo progetto di revisione del codice di procedura civile*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1958
- SATTA, *In difesa del codice di procedura civile*, in *Foro it.* IV, 1947
- SATTA, *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Padova, 1951
- SATTA, voce "Codice di procedura civile", in *Enc. Dir.*, VII, Milano, 1960
- SCALA, *L'appello nel procedimento sommario di cognizione*, in *Giur. it.*, 2010
- SCARSELLI, *Il nuovo art. 183-bis c.p.c.*, in *Foro it.*, V, 2015
- SCARSELLI, *Sulla sinteticità degli atti nel processo civile*, in *Foro It.*, 2017, V
- SCHETTINI, *Sull'applicazione dell'art. 9 cap. 1. della legge 31 marzo 1901 sul procedimento sommario*, Napoli, 1903
- SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, III, Torino, 1864
- SECHI, *Codice di procedura civile*, in *Dig. It.*, II, Torino, 1897-1902
- SEGNI, *Osservazioni sul progetto preliminare del codice di procedura civile*, in *Scritti giuridici*, I, Torino, 1965
- SEGNI, *Procedimento civile*, in *Scritti giuridici*, Torino, 1965
- SILVESTRI, *Prospettive di riforma della giustizia civile in Inghilterra*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1989
- SOLDI, *Il procedimento sommario di cognizione*, in BUCCI, SOLDI, *Le nuove riforme del processo civile*, Padova, 2009
- SOLMI, *La riforma del codice di procedura civile. Discorsi, conferenze e interviste con prefazione e indice*, Roma, 1937

- SONZOGNO, *Manuale della procedura civile contenente il Nuovo Codice di Procedura Civile per il Regno d'Italia, e la raccolta sistematica delle Leggi ad esso attinenti con spiegazioni e commenti*, Milano, 1865
- SPRUNG, *Le basi del diritto processuale austriaco*, in *Riv. dir. proc.*, 1979
- STANCO, *Il rito sommario dinanzi al foro (1865-1870)*, in *Scritti in onore di Nicola Picardi*, (a cura di BRIGUGLIO, MARTINO, PANZAROLA, SASSANI), I, Pisa, 2016
- STORTO, *Il principio di sinteticità degli atti processuali*, in *Il Giusto Proc. Civ.*, 2015
- TARELLO, *Francesco Carnelutti nella cultura giuridica italiana*, in *Riv. dir. proc.*, 1986
- TARELLO, *Il problema della riforma processuale in Italia nel primo quarto del secolo (per uno studio della genesi dottrinale e ideologica del vigente codice italiano di procedura civile)*, Firenze, 1977
- TARELLO, *L'opera di Giuseppe Chiovenda nel crepuscolo dello Stato liberale*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, III, 1, Bologna, 1973
- TARELLO, *Profili di giuristi italiani contemporanei: Francesco Carnelutti ed il progetto del 1926*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, IV, Bologna, 1974
- TARELLO, *Quattro buoni giuristi per una cattiva azione*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, VII, Genova, 1977
- TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, I, *Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, 1976
- TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna. I. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, 1976
- TARUFFO, *Addio motivazione?*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2014
- TARUFFO, *Brevi note sulla motivazione della sentenza*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2018
- TARUFFO, *Diritto processuale civile nei paesi anglosassoni*, in *Dig. It.*, Torino, 1990
- TARUFFO, *Il processo civile adversary nell'esperienza americana*, Padova, 1979
- TARUFFO, *Il processo civile nel Lombardo – Veneto*, in *Regolamento generale del processo civile per il Regno Lombardo-Veneto*, in *Testi e documenti per la storia del processo*, (a cura di PICARDI, GIULIANI) Milano, 2003

- TARUFFO, *Il profilo storico*, in DENTI, *La giustizia civile: lezioni introduttive*, Bologna, 2004
- TARUFFO, *Introduzione. Le ultime riforme della giustizia civile*, in TARUFFO, *Il processo civile riformato*, Bologna, 2010
- TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, Bologna, 1980
- TARUFFO, *La motivazione della sentenza civile*, Padova, 1975
- TARUFFO, *La motivazione della sentenza: riforme in peius*, in *Lav. e Dir.*, 2014
- TARUFFO, *La prova nel processo civile*, Milano, 2012
- TARUFFO, *La ricerca della verità nell'Adversary System angloamericano*, in *Riv. dir. proc.*, 1977
- TARUFFO, *Note sintetiche sulla sinteticità*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2017
- TARUFFO, *Relazione sulle proposte di riforma del processo civile di cognizione. La decisione della causa*, in *Riv. dir. proc.*, 1978
- TARUFFO, voce "Procedura civile (codice di)", in *Dig. It.*, XIV, Torino, 1996
- TARZIA, DANOVÌ, *Lineamenti del processo civile di cognizione*, Milano, 2014
- TARZIA, *Il giusto processo di esecuzione*, in *Riv. dir. proc.*, 2002
- TARZIA, *Lineamenti del processo civile di cognizione*, Milano, 2009
- TARZIA, *Sulle proposte di riforma del processo di cognizione. Sul procedimento di primo grado*, in *Riv. dir. proc.*, 1979
- TAVILLA, *Diritto, istituzioni e cultura giuridica in area estense. Lezioni e percorsi di storia del diritto*, Torino, 2006
- TAVILLA, *Ricerche di storia giuridica estense*, Modena, 2004
- TAVILLA, *Riforme e giustizia nel Settecento estense: il Supremo consiglio di giustizia, 1761-1796*, Milano, 2000
- TEDESCHI, *Sulla riforma del codice di procedura civile*, in *Foro it.*, IV, 1947
- TEDOLDI, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, Bologna, 2013
- TEDOLDI, *La conversione del rito ordinario nel rito sommario ad nutum iudicis (art. 183 bis c.p.c.)*, in *Riv. dir. proc.*, 2015
- TISCINI, *Garanzia propria e impropria: una distinzione superata*, in *Riv. dir. proc.*, 2016

- TISCINI, *Il procedimento sommario di cognizione, fenomeno in via di gemmazione*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2017
- TISCINI, *L'accertamento del fatto nei procedimenti con struttura sommaria*, in *Giusto Proc. Civ.*, 2010
- TISCINI, *Sub Art. 702 bis c.p.c.*, in *Commentario del codice di procedura civile*, (diretto da COMOGLIO, CONSOLO, SASSANI, VACCARELLA), VII, Milano, 2014
- TISCINI, *Sub. Art. 702 bis c.p.c.*, in *Commentario alla riforma del codice di procedura civile (Legge 18 giugno 2009, n. 69)*, (a cura di SALETTI, SASSANI), Milano, 2009
- TORRENTE, *Un'esperienza fallita?*, in *Riv. dir. proc.*, 1947
- TRIANI, *Sull'articolo 181 cod. proc. civile*, Bologna, 1883
- TROCKER, *Il nuovo articolo 111 della costituzione e il «giusto processo» in materia civile: profili generali*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2001
- TROCKER, *Il valore costituzionale del «giusto processo»*, in *Il nuovo art. 111 della Costituzione: Atti del Convegno dell'Elba (9-10 giugno 2000)*, (a cura di CIVININI, VERARDI), Milano, 2001
- TURRONI, *Le decisioni non definitive nel processo sommario di cognizione*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2012
- VERCESI, *Tre pontificati, Leone XII, Pio VIII, Gregorio XVI*, Torino, 1936
- VERDI, *Considerazioni sul progetto Vassalli*, in *Foro It.*, 1989, V
- VIGNERA, *Le garanzie costituzionali del processo civile alla luce del «nuovo» art. 111 cost.*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2003
- VIGNERA, *Riserva di legge ex art. 111, comma 1°, cost. e rito camerale uniforme*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2012
- VOLPINO, *Il procedimento sommario di cognizione e la delega sulla riduzione e semplificazione dei riti*, in *Il processo civile riformato*, (diretto da TARUFFO), Torino, 2010
- VOLPINO, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2010
- ZANCHI, *Degli incidenti*, Milano, 1880

DOTTRINA STRANIERA

- AHMED, *A Critical View of Stage 1 of the Online Court*, in 36 *C.J.Q.*, 2017
- AHMED, *Costs Management and The Implied Approval Of Incurred Costs*, in 35 *C.J.Q.*, 2016
- ALLAN, *Procedural Fairness and the Duty of Respect*, in 18 *Oxford J. Legal Stud.*, 1998
- ALSCHULER, *The Trial Judge's Role in Plea Bargaining*, in 76 *Colum. L. Rev.*, 1976
- ANDERSON, *The convergence of ADR and ODR within the courts: the impact on access to justice*, in 38 *C.J.Q.*, 2019
- ANDREWS, *A New Civil Procedural Code for England: Party-Control «Going, Going, Gone»*, in 19 *C.J.Q.*, 2000
- ANDREWS, *Affordable and Accurate Civil Justice – Challenges Facing the English and Other Modern Systems*, in 25 *Eur. Bus. L. Rev.*, 2014
- ANDREWS, *Andrews on Civil Processes*, 1, *Court Proceedings*, Cambridge, 2013
- ANDREWS, *Controversie civili e complessità. L'esperienza inglese*, in *Elementi per una definizione di complessità processuale*, (a cura di DONDI), Milano, 2011
- ANDREWS, *English Civil Justice in the Age of Convergence*, in *Common Law, Civil Law, and the Future of Categories*, (edited by WALKER, CHASE O.), Ontario, 2010
- ANDREWS, *English Civil Procedure. Fundamentals of the New Civil Justice System*, Oxford, 2003
- ANDREWS, *La giustizia civile e il mondo esterno*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2007
- ANDREWS, *Principles of Civil Procedure*, London, 1994
- ANDREWS, *The Modern Civil Process: Judicial and Alternative Forms of Dispute Resolution in England*, Tübingen, 2008
- ANDREWS, *The Three Paths of Justice: Court Proceedings, Arbitration, and Mediation in England*, Dordrecht, Heidelberg, London, New York, 2011
- APPLEBEY, *Small claims in England and Wales: a Study of Recent Changes in the County Courts and the Development of Voluntary Arbitration Schemes*, Birmingham, 1978
- APPLEBEY, *The New Small Claims Track*, in 18 *C.J.Q.*, 1999

- ARMSTRONG, *Making Tracks*, in *Reform of Civil Procedure. Essays on 'Access to Justice'*, Oxford, 1995
- ASSY, *Briggs' Online Court and The Need For a Paradigm Shift*, in 36 *C.J.Q.*, 2017
- AXELROD, *The Role of Judges in the Adversary Proceeding*, in 3 *Hamline J. Pub. L.*, 1982
- BARNHIZER, *The Virtue of Ordered Conflict: A Defense of the Adversary System*, in 79 *Neb. L. Rev.*, 2000
- BAUMAN, *The Evolution of the Summary Judgment Procedure: An Essay Commemorating the Centennial Anniversary of Keating's Act*, in 31 *Ind. L. J.*, 1956
- BECKER, *Modern Discovery: Promoting Efficient Use and Preventing Abuse of Discovery in the Roscoe Pound tradition*, in 78 *F.R.D.*, 1978
- BENTHAM, *The Limits of Jurisprudence Defined*, New York, 1945
- BIRD, *Open Justice in an Online Post Reform World: A Constant and Most Watchful Respect*, in 36 *C.J.Q.*, 2017
- BIRKS, *Small Claims in the County Courts*, 1984
- BOGART, *Summary Judgment: A Comparative and Critical Analysis*, in 19 *Osgoode Hall L. J.*, 1981
- BONE, *Agreeing to Fair Process: The Problem with Contractarian Theories of Procedural Fairness*, in 83 *B.U. L. Rev.*, 2003
- BOWMAN, *Report to the Lord Chancellor: Review of the Court of Appeal (Civil Division)*
- BRANDA, *Summary Judgment in the Federal Courts*, in 99 *U. Pa. L. Rev.*, 1950
- BRAZIL, *Civil discovery. Lawyers' Views of its Effectiveness. Its Principal Problems and Abuses*, in 1980 *A.B.F. Res. J.*, 1980
- BRAZIL, *Civil Discovery: How Bad Are the Problems?*, in 67 *A.B.A.J.*, 1981
- BRAZIL, *Special Masters in the Pretrial Development of Big Cases: Potential and Problems*, in 1982 *Am. B. Found. Res. J.*, 1982
- BRAZIL, *The Adversary Character of Civil Litigation: A Critique and Proposals for Change*, in 31 *Vand. L. Rev.*, 1978
- BRAZIL, *Views from the Front Lines: Observations by Chicago Lawyers about the System of Civil Discovery*, in 1980 *A.B.F. Res. J.*, 1980

- BRIAN, *Case Management - The Civil Justice Reform Group's Approach*, in 53 *N.I.L.Q.*, 2003
- BRIGGS, *Civil Courts Structure Review: Final Report*, London, 2016
- BRIGGS, *Civil Courts Structure Review: Interim Report*, London, 2015
- BURGER, *Agenda for 2000 A.D.- A Need for Systematic Anticipation*, in 70 *F.R.D.*, 1976
- BURN, *The Civil Justice Reforms in England and Wales: Will Lord Woolf Succeed Where Others Have Failed*, in 17 *Windsor Y.B. Access Just.*, 1999
- BURROUGHS, *Mythed It Again: The Myth of Discovery Abuse and Federal Rule of Civil Procedure 26(b)(1)*, in 33 *McGeorge L. Rev.*, 2002
- CHING, *Civil Procedure: Part 24 - How Real Is a Real Prospect of Success*, in 8 *Nott. L. J.*, 1999
- CLARK A., JACKSON, *The Reform of Civil Litigation*, London, 2018
- CLARK A., *The Woolf Reforms: A Singular Event or an ongoing process?*, in *The Civil Procedure Rules Ten Years On*, (edited by DWYER), Oxford, 2009
- CLARK, *A Modern Procedure for New York*, in 30 *N.Y.U. L. Rev.*, 1955
- CLARK, SAMENOW, *The Summary Judgment*, in 38 *Jale Law Journal*, 1928
- CLARK, SORABJI, *The Importance of Civil Justice*, in 41 *Bracton L. J.*, 2009
- COMMENT, *Tactical Use and Abuse of Deposition under the Federal Rules*, in 59 *Yale L. J.*, 1949
- CORTES, *The Online Court: Filling The Gaps Of The Civil Justice System?*, in 36 *C.J.Q.*, 2017
- CRANSTON, *How Law Works: The Machinery and Impact of Civil Justice*, Oxford, 2006
- CUNNINGHAM-HILL, ELDER, *Civil Litigation 2019-2020*, Oxford, 2019
- DAMASKA, *Evidentiary Barriers to Conviction and the Two Models of Criminal Procedures: A Comparative Study*, in 121 *U. Pa. L. R.*, 1973
- DAMASKA, *I volti della giustizia e del potere*, Bologna, 1991
- DAMASKA, *Presentation of Evidence and Factfinding Precision*, in 123 *U.PA. L. Rev.*, 1975

- DAMASKA, *The Faces of Justice and State Authority: A Comparative Approach to the Legal Process*, New Haven, London, 1986
- DARBYSHIRE, *Darbyshire on the English Legal System*, London, 2017
- DAVIES, *Civil Justice Reform: Why We Need to Question Some Basic Assumptions*, in 25 *C.J.Q.*, 2005
- DENNING, *Road to Justice*, London, 1955; CROSS, *On Evidence*, London, 1974
- DENNY, *Procedural Fairness in Competitions*, in 8 *Jud. Rev.*, 2003
- Discovery Abuse under the Federal Rules: Causes and Cures*, in 92 *Yale L. J.*, 1982
- DODSON, *New Pleading, New Discovery*, in 109 *Mich. L. Rev.*, 2011
- DOOLITTLE, *Charging the Trial Jury*, in 35 *Am. L. Rev.*, 1901
- DYSON, *Reflections on Managing Civil Justice*, speech delivered at the Seminar The Civil Procedure at 20, Bonavero Institute of Human Rights, Oxford, 10 June 2019
- EASTERBROOK, *Discovery as Abuse*, in 69 *B.U. L. Rev.*, 1989
- FAGAN, *Due Process in Practice or Whatever's Fair*, in 25 *Hastings L. J.*, 1973
- FENN, RICKMANM, *The Impact of Civil Procedure Reforms on Costs and Delay*, in *Essays in the Law and Economics of Regulation: In Honour of Anthony Ogus*, Antwerp, 2008
- FERGUSON, *Use and Abuse of Discovery*, in 37 *Md. B. J.*, 2004
- FLANDERS, *Case Management and Court Management in United States District Courts*, Federal Judicial Center, 1977
- FLANDERS, *Case Management: Failure in America? Success in England and Wales?*, in 17 *C.J.Q.*, 1998
- FLEGAL, *Discovery Abuse: Causes, Effects and Reform*, in 3 *Rev. Litig.*, 1983
- FRANKEL, *The Search for Truth. An Umpireal View*, in 123 *U. PA. L. Rev.*, 1975
- FREEDMAN, *Our Constitutionalized Adversary System*, in 57 *Chap. L. Rev.*, 1998
- FRIEDENTHAL, *Herbert v. Lando: A Note on Discovery*, in 31 *Stan. L. Rev.*, 1979
- FULLER, *The Adversary System*, in 35 *Talks on American Law*, 1960
- GENN, *Judging Civil Justice*, Cambridge, 2010
- GENN, *What Is Civil Justice For? Reform, ADR, and Access to Justice*, in 24 *Yale J. of Law & Hum.*, 2012

- GENSLER, *Judicial Case Management: Caught in the Crossfire*, in 60 *Duke L.J.*, 2011
- GLASER, *Pretrial Discovery and the Adversary System*, New York, 1968
- GLASSER, *Solving the Litigation Crisis*, in *The Litigator*, 1994
- GOODMAN, *Transforming the Courts & Tribunal System*, speech delivered at the Seminar The Civil Procedure at 20, Bonavero Institute of Human Rights, Oxford, 10 June 2019
- GORIELY, MOORHEAD, ABRAMS, *More Civil Justice? The Impact of the Woolf Reforms on Pre-action Behavior*, Research Study n. 43, London, 2002
- GRAINGER, FEALY, *The Civil Procedure Rules in Action*, London, 2000
- GREEN, *The New Civil Procedures Rules*, London, 1999
- GREENE, *LASPO: Why It's Time to Listen and Review. The Lord Chancellor should Recognise that Legal Aid is a Basic Right, Not a Luxury*, in 167 *N.L.J.*, 2017
- GROSS, *The American Advantage: The Value of Inefficient Litigation*, in 85 *Mich. L. R.*, 1987
- HANLY, *The Decline of Civil Jury Trial in Nineteenth-Century England*, in 26 *J. Legal Hist.*, 2005
- HAZARD JR., RICE, *Judicial Management of the Pretrial Process in Massive Litigation: Special Masters as Case Managers*, in 1982 *Am. B. Found. Res. J.*, 1982
- HEILBRON, HODGE, *Civil Justice on Trial - The Case for Change*, London, 1993
- HIGGINS, *The Costs of Civil Justice and Who Pays?*, in 37 *Oxford J Legal Studies*, 2017
- HIGGINS, *The Supreme Court turns the judicial rhetoric on access to justice up to 11 as it strikes down unaffordable and disproportionate employment tribunal fees, but key questions about the funding of civil justice remain: R (on the application of Unison) v Lord Chancellor [2017] UKSC 51*, in 37 *C.J.Q.*, 2018
- HIGGINS, ZUCKERMAN, *Lord Justice Briggs' "SWOT" analysis underlines English law's troubled relationship with proportionate costs*, in 36 *C.J.Q.*, 2017
- HUDSON, *Toward a Just Society*, London, New York, 1999
- HURST, *Costs Orders As A Case Of Management Tool*, in *The Civil Procedure Rules Ten Years On*, (edited by DWYER), Oxford, 2009

- HURST, MIDDLETON, MALLALIEU, *Costs and funding following the civil justice reforms: questions and answers*, London, 2019
- HUTCHINSON, *It's All in the Game: A Nonfoundationalist Account of Law and Adjudication*, Duke University Press, 2000
- HYNES, *Justice denied revisited: Can Bob fix it? The chairman of the Justice Select Committee can halt the catastrophic decline in civil legal aid*, in 167 *N.L.J.*, 2017
- ISSACHAROFF, LOEWENSTEIN, *Second Thoughts about Summary Judgment*, in 100 *Yale L. J.*, 1990
- ISSACHAROFF, *Too Much Lawyering, Too Little Law: Comments on 'Access to Justice'*, in *Reform of Civil Procedure. Essays on 'Access to Justice'*, Oxford, 1995
- JACKSON, *Review of Civil Litigation Costs: Supplemental Report Fixed Recoverable Costs*, London, 2017
- JACOB, *The Bowman Review of the Court of Appeal*, in 61 *Mod. L. Rev.*, 1998
- JACOB, *The Fabric of English Civil Justice*, London, 1987
- JAMES, *Bentham on the Individuation of Laws*, in 24 *N.I.L.Q.*, 1973
- JAMES, *Civil procedure*, Boston-Toronto, 1965
- JAMES, HAZARD, *Civil Procedure*, New York, 1977
- JOLOWICZ, *Adversarial and Inquisitorial Models of Civil Procedure*, in *Int. Comp. L.Q.*, 2003
- JOLOWICZ, *Application for Summary Judgment - A Not So Summary Procedure*, in 42 *Cambridge L. J.*, 1983
- JOLOWICZ, *Il nuovo ruolo del giudice nel «pre-trial» nel processo civile inglese*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2002
- JOLOWICZ, *The Woolf reforms*, in JOLOWICZ, *On Civil Procedure*, Cambridge, 2000
- JOLOWICZ, *The Woolf Report and the Adversary System*, in 15 *C.J.Q.*, 1996
- JONES, *The Trail Judge-Role Analysis and Profile*, in LOWE, *Resource Materials for the National Conference on Judicial Selection and Tenure*, in *American Judicature Society*, Chicago, 1974
- KAGAN, *Adversarial Legalism. The American Way of Law*, Harvard, 2003
- KAPLOW, LOUIS, SHAVELL, STEVEN, *Fairness Versus Welfare*, in 114 *Harv. L. R.*, 2001

- KATSH, RABINOVICH-EINY, *Digital Justice: Technology and the Internet of Disputes*, Oxford, 2017
- KEETON, SCHWARZENBERGER, *Jeremy Bentham and the Law*, London, 1949
- KIRKHAM, *Complex Civil Litigation-Have Good Intentions Gone Awry?*, in 70 *F.R.D.*, 1976
- LANDSMAN, *Readings on Adversarial Justice: The American Approach to Adjudication*, St. Paul, Minn., 1988
- LANDSMAN, *The Adversarial System: A Description and Defense*, Wahington, 1984
- LIGHTMAN, *The Civil Justice System and Legal Profession - The Challenges Ahead*, in 22 *C.J.Q.*, 2003
- LLOYD-BOSTOCK, THOMAS: *Juries and Reform in England and Wales*, in VIDMAR, *World Jury Systems*, Oxford, 2000
- LOCKE, *Summary Judgment*, in 25 *Wash. L. Rev. & St. B. J.*, 1950
- LODDER, ZELEZNIKOW, *Enhanced Dispute Resolution Through the Use of Information Technology*, Melbourne, 2010
- LOUIS, *Federal Summary Judgment Doctrine: A Critical Analysis*, in 83 *Yale L. J.*, 1973
- LUNDQUIST, *In Search of Discovery Reform*, in 66 *A.B.A.J.*, 1980
- MACCHIAVELLI, *Relief from Sanctions and the Overriding Objective*, in 24 *C.J.Q.*, 2005
- MAHONEY, *Myth of Judicial Neutrality: The Role of Judicial Education in the Fair Administration of Justice, The Essay*, in 32 *Willamette L. Rev.*, 1996
- MANIA, *Online dispute resolution: The future of justice*, in *Int. Comp. Jur.*, 2015
- MARCUS, *Putting American Procedural Exceptionalism into a Globalized Context*; in 53 *Am. J. Comp. L.*
- MARCUS, SHERMAN, *Complex Litigation: Cases and Materials on Advanced Civil Pcedure*, St. Paul, 1985
- MARTIN, MAHONEY, *Equality and Judicial Neutrality*, Toronto, 1987
- MCCLLOUD, *The Online Court: Suing in Cyberspace - How the Online Court Challenges Us to Raise Our Legal And Technological Game so as to Ensure Access To Justice*, in 36 *C.J.Q.*, 2017

- MEDER, VICKERS, *The Woolf Reforms*, in *Risk Management*, 1999
- MICHALIK, *Justice in Crisis: England and Wales*, in ZUCKERMAN, *Civil Justice in Crisis. Comparative Perspectives of Civil Procedure*, Oxford, 1999
- MIDDLETON, *Review of Civil Justice and Legal Aid*, Lord Chancellor's Department, 1997
- MILLAR, *The Formative Principles of Civil Procedure*, in 18 *Ill. L. Rev.*, I, 1923
- MITCHEL, *Discovery Abuse and a Proposed Reform: Mandatory Disclosure*, in 62 *Miss. L. J.*, 1993
- MULLENIX, *Another Choice of Forum, Another Choice of Law: Consensual Adjudicatory Procedure in Federal Courts*, in 57 *Fordam L. R.*, 1988
- MULLENIX, *Discovery in Disarray: The Pervasive Myth of Pervasive Discovery Abuse and the Consequences for Unfounded Rulemaking*, in 46 *Stan. L. Rev.*, 1994
- NEUBERGER, *A New Approach to Justice – From Woolf to Jackson*, in *Civil Justice Reform: What has it Achieved?*, (edited by MEGGITT), London, 2010
- NEUBERGER, *Framing a New Procedural Culture*, in 34 *C.J.Q.*, 2015
- NEUBERGER, *Reflections on Managing Civil Justice*, speech delivered at the Seminar The Civil Procedure at 20, Bonavero Institute of Human Rights, Oxford, 10 June 2019
- NEWMAN, *Rethinking Fairness: Perspectives on the Litigation Process*, in 94 *Yale L. J.*, 1985
- NOTE, *Managing the Large Class Action: Eisen v. Carlisle & Jaquelin*, in 87 *Harv. L. Rev.*, 1973
- NOTE, *The Summary Procedure on Bills of Exchange Act, 1855*, in 23 *Law Mag. Quart. Rev. Juris.*, 1855
- NOTEWARE, *Discovery Abuse*, in 17 *Forum*, 1982
- O'BRIEN, *The New Summary Judgment: Raising the Threshold of Admission*, in 18 *C.J.Q.*, 1999
- ORTH, *Jeremy Bentham: The Common Law's Severest Critic*, in 68 *A.B.A.J.*, 1982
- PARKES, *The Civil Procedure Rules Ten Years on: The Practitioners' perspective*, in *The Civil Procedure Rules Ten Years On*, (edited by DWYER), Oxford, 2009

- PEYSNER, *A Blot on the Landscape*, in *The Civil Procedure Rules Ten Years On*, (edited by DWYER), Oxford, 2009
- PEYSNER, SENEVIRATNE, *The management of civil cases: a snapshot*, in 25 *C.J.Q.*, 2006
- POLLACK, *Discovery, Its Abuse and Correction*, in 44 *U. Chi. L. Rev.*, 1979
- POSTEMA, *Bentham and the Common Law Tradition*, Clarendon, 1989
- PRINCE, *"Fine Words Butter No Parsnips": Can the Principle of Open Justice Survive the Introduction of an Online Court?*, in 38 *C.J.Q.*, 2019
- RAMSAY, *The Civil Justice Review: Rational Failure and Political "Success"?*, in 15 *J.L.S.*, 1988
- RENFREW, *Discovery Sanctions: A Judicial Perspective*, in 67 *Calif. L. Rev.*, 1979
- Report of the Special Committee for the Study of Discovery Abuse, Section of Litigation, American Bar Association*, in 92 *F.R.D.*, 1982
- RESNIK, *Managerial Judges and Court Delay: The Unproved Assumption*, in 23 *Judges J.*, 1984
- RESNIK, *Managerial Judges*, in 96 *Harv. L. R.*, 1982
- ROBINS, *Overdue Review? LASPO is in Desperate Need of a Re-evaluation*, in 166 *N.L.J.*, 2017
- ROSENBERG, *Discovery Abuse*, in 32 *Litigation*, 1981
- ROSENBERG, KING, *Curbing Discovery Abuse in Civil Litigation: Enough is Enough*, in 1981 *B.Y.U. L. Rev.*, 1981
- SCHROEDER, FRANK, *The proposed Changes in the Discovery Rules*, in 1978 *Ariz. St. L. J.*, 1978
- SCOTT, *"Real prospects of success" under rr.13.3(1)(a) and 24.2(a)(ii)*, in 22 *C.J.Q.*, 2003
- SCOTT, *Case Comment. Proportionality and costs*, in 21 *C.J.Q.*, 2002
- SCOTT, *The Structure of the Civil Procedure Rules*, in 18 *C.J.Q.*, 1999
- Second Report of the Special Committee for the Study of Discovery Abuse, Section of Litigation, American Bar Association*, in 92 *F.R.D.*, 1980
- SEGAL, *Survey of the Literature on Discovery from 1970 to the Present: Expressed Dissatisfactions and Proposed Reforms*, Philadelphia, 1978

- SETEAR, *Barrister and the Bomb: The Dynamics of Cooperation, Nuclear Deterrence, and Discovery Abuse*, in 69 *B.U. L. Rev.*, 1989
- SHAPLAND, *The Need For Case Management? Profiles Of Liquidated And Unliquidated Cases*, in 22 *C.J.Q.*, 2003
- SHIENTAG, *Summary Judgment*, in 4 *Fordham L. Rev.*, 1935
- SKLANSKY, *Anti-Inquisitorialism*, in 122 *Harv. L. R.*, 2009
- SMITH, *The Concern over Discovery*, in 28 *Drake L. Rev.*, 1979
- SORABJI, *Austerity's Effect on English Civil Justice*, in 10 *Erasmus Law Review*, 2015
- SORABJI, *English Civil Justice after the Woolf and Jackson Reforms. A Critical Analysis*, Cambridge, 2014
- SORABJI, *Late Amendment and Jackson's Commitment to Woolf: Another Attempt to Implement a New Approach to Civil Justice*, in 31 *C.J.Q.*, 2012
- SORABJI, MUSGROVE, *Litigation, Cost, Funding, And The Future*, in *The Civil Procedure Rules Ten Years On*, (edited by DWYER), Oxford, 2009
- SORABJI, *Prospects for proportionality: Jackson implementation*, in 32 *C.J.Q.*, 2013
- SORABJI, *The Online Solutions Court - a Multi-Door Courthouse for the 21st Century*, in 36 *C.J.Q.*, 2017
- SORABJI, *The Road to New Street Station: fact, fiction and the overriding objective*, in 23 *European Business Law Review*, 2012
- SPECK, *The Use of Discovery in United States District Courts*, in 60 *Yale L. J.*, 1951
- STRIER, GREENE, *The Adversary System: An Annotated Bibliography*, Littleton, 1990
- SUNDERLAND, *Appraisal of English Procedure*, in 24 *Mich. L. Rev.*, 1925
- SUNDERLAND, *The English Struggle for Procedural Reform*, in 39 *Harv. L. Rev.*, 1926
- SWANSON, *A Review of the Civil Justice Review: Economic Theories Behind the Delays in Tort Litigation*, in *Tort Litigation*, 1990
- SWARD, *Values, ideology, and the evolution of the adversary system*, in 64 *Ind. L. J.*, 1988
- TADDIA, *A long haul fight*, in 115 *L.F.*, 2018

- TAKESHITA, *Overcoming Judicial Reluctance To Secure Effective Case Management*, in 33 *C.J.Q.*, 2014
- TEMPLE, *In Defense of the Adversary System*, in 43 *A.B.A. Litig.*, 1976
- THE LAW SOCIETY OF ENGLAND AND WALES, *Access Denied? LASPO Four Years On: a Law Society Review*, 2017
- The Summary Procedure on Bills of Exchange Act*, in 18 & 19 *Vict.*, 1855
- THE WHITE BOOK SERVICE, *Civil Procedure*, I, London, 2016
- THOMAS, *Reforming the Summary Judgment Problem: The Consensus Requirement*, in 86 *Fordham L. Rev.*, 2018
- THOMPSON, *Debt & The LASPO Barrier*, in 165 *N.L.J.*, 2015
- TURNER, 'Actively': *The Word that Changed the Civil Courts*, in *The Civil Procedure Rules Ten Years On*, (edited by DWYER), Oxford, 2009
- UNDERWOOD, *Tracking costs*, in 111 *L.F.*, 2017
- VIDMAR, *The Origins and Consequences of Procedural Fairness*, in 15 *Law & Soc. Inquiry*, 1990
- VORRASI, *England's Reform to Alleviate the Problems of Civil Process: A Comparison of Judicial Case Management in England and the United States*, in 30 *Journal of Legislation*, 2004
- WAHAB, KATSH, RAINEY, *Online dispute resolution: Theory and practice. A treatise on technology and dispute resolution*, Hague, 2012
- WANGERIN, *The Political and Economic Roots of the Adversary System of Justice and Alternative Dispute Resolution*, in 9 *Ohio St. J. on Disp. Resol.*, 1994
- WEILER, *Two Models of Judicial Decision-Making*, Toronto, 1968
- WHELAN, *Small Claims in England and Wales: Redefining Justice*, in *Small Claims Courts. A Comparative Study*, (edited by WHELAN), Oxford, 1990
- WICKER, *Tactical Advantages from the Use of Discovery*, in 27 *Tenn. L. Rev.*, 1960
- WILLIAMS, *Civil & Criminal Procedure*, London, 1997
- WOOLF, *Access to Justice: Final Report*, London, 1996
- WOOLF, *Access to Justice: Interim Report*, London, 1995
- WRIGHT, *The Law of Federal Courts*, St. Paul., 1983
- WYZANSKY, *A Trial Judge's Freedom and Responsibility*, in 65 *Harv. L. R.*, 1952

- YABLON, *Stupid Lawyer Tricks: An Essay on Discovery Abuse*, in 96 *Colum. L. Rev.*, 1996
- ZANDER, *How Does Judicial Case Management Works?*, in 147 *N.L.J.*, 1997
- ZANDER, *The Government's Plans on Civil Justice*, in 61 *Mod. L. Rev.*, 1998
- ZANDER, *The Woolf Reforms: What's the Verdict?*, in *The Civil Procedure Rules Ten Years On*, (edited by DWYER), Oxford, 2009
- ZANDER, *The Woolf Report: Forwards or Backwards for the New Lord Chancellor?*, in 16 *C.J.Q.*, 1997
- ZANDER, *Why Woolf's Reforms Should be Rejected*, in *Reforms of Civil Procedure: Essays on 'Access to Justice'*, (edited by ZUCKERMAN, CRANSTON), Oxford, 1995
- ZUCKERMAN, *A Reform of Civil Procedure - Rationing Procedure Rather Than Access to Justice*, in 22 *J.L. & Soc'y*, 1995
- ZUCKERMAN, *Civil litigation: A Public Service for the Enforcement of Civil Rights*, in 26 *C.J.Q.*, 2007
- ZUCKERMAN, *Costs Capping Orders – The Failure of the Third Measure for Controlling Litigation Costs*, in 26 *C.J.Q.*, 2007
- ZUCKERMAN, *Lord Justice Jackson's 'Review of Civil Litigation Costs - Preliminary Report'*, in 28 *C.J.Q.*, 2009
- ZUCKERMAN, *Lord Woolf's Access to Justice: Plus ça change...*, in 59 *Mod. L. Rev.*, 1996
- ZUCKERMAN, *New rules for costs capping orders: feeding the costs litigation frenzy?*, in 28 *C.J.Q.*, 2007
- ZUCKERMAN, *Quality and Economy in Civil Procedure - The Case for Commuting Correct Judgments for Timely Judgments*, in 14 *Oxford J. of Law and Society*, 1994
- ZUCKERMAN, *Special Issue ('Implementation of Sir Rupert Jackson's Review of Civil Litigation Costs')*, in 32 *C.J.Q.*, 2013
- ZUCKERMAN, *The Continuing Management Deficit In The Administration Of Civil Justice*, in 34 *C.J.Q.*, 2015
- ZUCKERMAN, *The Jackson Final Report on Costs – Plastering the Cracks to Shore up a Dysfunctional System*, in 29 *C.J.Q.*, 2010
- ZUCKERMAN, *The Woolf Report on Access to Justice*, in 2 *Z.Z.P.Int.*, 1997

ZUCKERMAN, *Zuckerman on Civil Procedure*, London, 2003

ZUCKERMAN, *Zuckerman on Civil Procedure: Principles of Practice*, London, 2006

GIURISPRUDENZA

Cass. Napoli, 15 febbraio 1868, in CUZZERI, *op. cit.*, II, pp. 307-308

Cass. Torino, 17 aprile 1874, in CUZZERI, *op. cit.*, II, pp. 307-308

Cass. Civ. SS. UU., 20 gennaio 1976, n. 157, in *dejure.it*

Cass. Civ., 8 agosto 2002, n. 12029, in *dejure.it*

Cass. Civ., 11 novembre 2011, n. 23691, in *dejure.it*.

Cass. Civ., 27 marzo 2014, n. 7258, in *www.italgiure.giustizia.it*

Cass. Civ., 16 aprile 2014, n. 8898, in *dejure.it*.

Cass. Civ., 26 giugno 2014, n. 14502, in *www.leggiditalia.it*

Cass. Civ., 2 novembre 2015, n. 22387, in *dejure.it*

Cass. Civ. SS. UU., 4 dicembre 2015, n. 24707, in *Giur. It.*, 2016

Cass. Civ., 18 dicembre 2015, n. 25547, in *Giur. It.*, 2016

Cass. Civ., 6 luglio 2018, n. 17729, in *dejure.it*.

Corte Appello Torino, 7 ottobre 1867, in *Giur. It.*, 1867

Corte di Appello di Torino, 30 dicembre 1872, in *La legge*, XIII, 4

Corte Appello Lucca, 28 agosto 1874, in CUZZERI, *op. cit.*, II, pp. 307-308

Tribunale di Genova, circolare 30 settembre 2009, in *Corr. Giur.*, 2010

Tribunale di Bologna, circolare 9 novembre 2009, in *Corr. Giur.*, 2010

Tribunale di Genova, 16 gennaio 2010, in *Foro It.*, 2010, I

Tribunale di Verona, 5 febbraio 2010, in *Giur. Merito*, 2010, pp. 2166 ss.

Corte di Appello di Roma, 11 maggio 2011, in *Giur. mer.*, 2011

Tribunale di Piacenza, 27 Maggio 2011, in *il caso.it*

Corte di Appello di Roma, 7 marzo 2012, n.1321, in *dejure.it*

Corte di Appello di Milano, 14 marzo 2013, in *il caso.it*.

Corte di Appello di Roma, 13 marzo 2013, in *lanuovaproceduracivile.com*

Tribunale di Campobasso, 1 luglio 2013, in *il caso.it*

Corte di Appello di Roma, 18 giugno 2014, in *dejure.it*

Corte d'Appello di Roma, 1 marzo 2018, in *lanuovaproceduracivile.com*
Lownds v. Secretary of State for the Home Department, [2002] EWCA Civ
Campbell v M.G.N. Ltd (No. 2), UKHL, 2005
Dr Akena Adoko V Hussein Jemal, in [1999] EWCA Civ
Sbj Stephenson Limited V Keith Anthony Mandy, in [1999] EWCA Civ
Jones v University of Warwick [2003] EWCA Civ
Charleswoth v. Relay Road Ltd & Others, in 1 W.L.R., 2000
Gardiner v. A.H. Robins Company, Inc., 1984
Jones v National Coal Board, in 2 Q.B., 1957
Herbert v. Lando, 441 U.S., 1980
Ashmore v Corporation of Lloyd's, in 1 WLR, 1992
Akhtar v Boland [2014] EWCA Civ
Conlon v Royal Sun Alliance [2015] EWCA Civ
Kavak v FMC – HHJ Pearce Manchester CC 24.04.18
Swain v Hillman [2001] EWCA Civ
Banque De Paris V De Naray [1984] 1 Lloyd's Rep.
National Westminster Bank v Daniel [1993] 1 WLR
Home and Overseas Insurance Co v Mentor Insurance Co (UK) Ltd (in liquidation)
 [1989] 1 Lloyd's Rep.
Anglo Italian Bank v Wells, [1878] 38 L.T. Rep.
Swain v Hillman, cit.; International Finance Corp v Uteaxfrica Sprl [2001] C.L.C.
Royal Brompton Hospital National Health Service Trust v Hammond [2001] EWCA
 Civ
S v Gloucestershire County Council [2000] 3 All E.R.
ED&F Man Liquid Products Ltd v Patel [2003] EWCA Civ
Easyair Ltd (trading as Openair) v Opal Telecom Ltd [2009] EWHC
Mellor v Partridge and another [2013] EWCA Civ
O'Brien v TTT Moneycorp Ltd [2019] EWHC
Phillips v Avena [2005] EWCH
Olatawura v Abiloye [2002] EWCA Civ
Sinclair Investment Holdings SA v Cushnie [2006] EWCH

Advantage Insurance Co v Personal Representatives of Cook [2003] EWCA Civ
Green v Hancock [2000] Lloyd's Rep P.N. 813; *L(A Child) v Reading BC* [2001] 1
WLR
Three Rivers DC v Bank of England (no 3) [2001] 2 All ER
Taylor v Mindland Bank Trust Co Ltd [2002] W.T.L.R. 95
Green v Hancock, cit.; *Kent v Griffiths* [2001] Q.B.
Marsh v Chief Constable of Lancashire Constabulary [2003] EWCA Civ
Barton v Wright Hassall LLP [2018] UKSC